Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1267

OFFICIAL GAZETTE
JULY 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1267

OFFICIAL GAZETTE, 143-170, 31 JULY 1946
JULY 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento anno L. 2.100 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 29.
Variazioni ed aggiunte alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto. Pag. 1857

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 605.
Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 499, concernente lo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore . . . Pag. 1863

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali. Pag. 1863
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1864

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 29.

Variazioni ed aggiunte alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1932;

Ritenuta l'opportunità di apportarvi variazioni ed aumenti, in relazione anche al mutato valore della moneta;

Visto l'art. 7 lettera *b*) del regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Alla tariffa degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici, sono apportati gli aumenti e le variazioni di cui all'unito allegato, vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Gli aumenti e le variazioni anzidette si applicano a partire dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — FRASCA

ALLEGATO *A*

Variazioni ed aggiunte alla « Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1937 ».

CAPO I.

NORME GENERALI.

Per ogni prestazione, gli onorari a vacazioni, di cui al n. 4, secondo capoverso, sono così modificati: per il professionista incaricato, L. 125 all'ora; per ogni aiuto, iscritto nell'Albo degli ingegneri o degli architetti, L. 75 all'ora; per ogni altro aiuto di concetto, L. 45 all'ora.

CAPO II.

COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA.

A) *Prestazioni per la esecuzione di opere.*

La tabella *A*, cui si riferisce il n. 15, soppressa la relativa nota, è modificata ed integrata dalla seguente:

TABELLA *A*-1

Integrativa ed aggiuntiva alla tabella *A*

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 14																								
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie e strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti Manufatti isolati Strutture speciali		
	I-*a*	I-*b*	I-*c*	I-*d*	I-*e*	I-*f*	I-*g*	II-*a*	II-*b*	II-*c*	III-*a*	III-*b*	III-*c*	IV-*a*	IV-*b*	IV-*c*	V	VI-*a*	VI-*b*	VII-*a*	VII-*b*	VII-*c*	VIII	IX-*a*	IX-*b*	IX-*c*
5.000.000	2,90	3,50	4,50	6 —	8 —	3,75	4,50	2,85	4 —	5,15	4 —	4,30	5,70	3,40	2,85	2,30	3,10	2 —	3,40	2 —	2,40	3 —	3 —	2,40	4,40	5 —
10.000.000	2,50	3 —	4 —	5 —	7 —	3,25	4 —	2,50	3 —	4,30	3,50	3,75	5 —	3 —	2,50	2 —	2,25	1,50	2,75	1,50	1,75	2 —	2,50	1,90	3,40	4 —
15.000.000	2,20	2,60	3,60	4,35	6,20	2,85	3,60	2,20	2,50	3,90	3,05	3,25	4,40	2,75	2,20	1,80	—	1,40	2,50	1,40	—	—	2,10	1,70	2,90	3,35
20.000.000	2 —	2,40	3,25	3,85	5,50	2,55	3,25	1,95	2,10	3,30	2,65	2,85	3,90	2,55	2 —	1,65	1,50	1,35	2,40	1,35	—	—	2 —	1,60	2,70	3,15
25.000.000	1,90	2,20	2,95	3,45	4,90	2,35	2,95	1,75	2,05	2,80	2,35	2,55	3,50	2,40	1,90	1,55	—	1,30	2,30	1,30	—	—	1,90	1,50	2,55	2,95
30.000.000	1,80	2,10	2,70	3,15	4,40	2,15	2,70	1,60	1,85	2,40	2,15	2,35	3,20	2,30	1,80	1,45	—	1,25	2,20	1,25	1,50	1,70	1,80	1,40	2,40	2,85
40.000.000	1,70	2 —	2,35	2,80	3,80	1,95	2,30	1,40	1,60	2 —	1,85	2,05	2,80	2,20	1,70	1,40	—	1,20	2,10	1,20	—	—	1,70	1,30	2,30	2,75
60.000.000	1,65	1,90	2,10	2,60	3,40	1,80	2,10	1,25	1,50	1,70	1,65	1,85	2,50	2,10	1,60	1,35	—	1,15	2 —	1,15	1,45	1,65	1,65	1,20	2,20	2,65
75.000.000	1,55	1,80	2 —	2,45	3 —	1,70	1,95	—	—	—	—	—	—	1,90	1,50	1,25	—	1,05	1,90	1,05	—	—	1,55	1,10	2,10	2,45
100.000.000	1,45	1,70	1,90	2,35	2,75	1,60	1,80	—	—	—	—	—	—	1,70	1,40	1,15	—	1 —	1,80	1 —	1,20	1,50	1,45	1 —	2 —	2,25

NOTA. – Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopra elencati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti con legge di maggiore decrescenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La tabella relativa ai compensi per l'incarico del solo collaudo di cui all'ultima parte del n. 19 — oltre la sostituzione, per correzione di errori materiali, delle percentuali di 0,40 e di 0,52, fissate per collaudi rispettivamente senza o con reparto, relative alle opere dell'importo di L. 1.000.000, con le percentuali di 0,50 e 0,64 — è integrata come segue:

Importo delle opere	Percentuali su ogni cento lire di importo delle opere	
	senza reparto (a)	con il reparto (b)
20.000.000	0,09	0,12
30.000.000	0,08	0,11
50.000.000	0,07	0,10
7[illegible].000	0,065	0,095
100.000.000 e oltre	0,06	0,09

Quando il collaudo, che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati negli anni antecedenti al 1945, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella seguente tabella e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto:

Tabella dei coefficienti di adeguamento

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1945 dell'importo delle opere
1931-1936	20
1937-1938	16
1939	13,4
1940	10
1941	8
1942	6,7
1943	5,8
1° semestre 1944	5
2° » 1944	2,2
1945	1

Al nuovo importo virtuale risultante, va applicata la corrispondente aliquota di compenso — ove occorre, interpolata — contenuta nella tabella della tariffa 1932 ovvero, per opere di importo maggiore, in quella integrativa sopra riportata.

Note.

a) L'importo da aggiornarsi:

è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore;

è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferisce la revisione dei prezzi.

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.), va compensato in base alle attuali norme.

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario, degli importi delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo.

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:

1) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopraluoghi fuori sede;

2) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche;

3) gli onorari a vacazione, in ragione di L. 125 all'ora, limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

Al n. 19 va aggiunto il seguente:

N. 19-*bis*. — Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo *A*) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella *A* e dall'aggiuntiva tabella *A-1* in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto — secondo la tabella *B* della tariffa — alle prestazioni necessarie e di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 % per incarico parziale.

In particolare:

Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alla lettera *a*) e *b*) della tabella *B*, solo in base alle aliquote della lettera *d*), (preventivo particolareggiato) e della lettera *e*) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente — a seconda dell'importanza del lavoro svolto — entro i limiti minimi e massimi seguenti:

Prestazione parziale	Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'art. 11 della tariffa 1932							
	I *a-b-c-d*	I *e*	I *f-g*	II III	IV	V	VI VII VIII	IX
e) progetto . . .	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04
esecutivo . . .	0,15	0,17	0,17	0,13	0,11	0,18	0,09	0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La tabella di cui alla lettera *b*) del n. 35 di tariffa, è modificata come segue:

	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
Per ettaro	500	400	600	500	750	600

Il compenso fisso di cui al primo comma del n. 43 di tariffa è portato a L. 250.

relativa tabella è modificata come segue:

	Scala del disegno			
	1:50	1:100	1:200	1:500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari . . . . . L.	da 2,25 a 3 —	da 1,50 a 2,25	1,50	0,75
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza . . . . . L.	da 5,25 a 7,50	da 3,75 a 6 —	3,75	2,25

I disegni delle sezioni, di cui all'ultimo comma del n. 43 medesimo, sono retribuiti in ragione di L. 0,30 a L. 0,50 per ogni metro cubo di volume dell'edificio, a seconda dei casi previsti dalla tariffa.

Il primo comma del n. 44 di tariffa è modificato come segue:

« La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevanti, oltre che con una somma fissa di L. 250, è retribuita in ragione di L. 3 a L. 10 per metro quadrato di prospetto, secondo le difficoltà e la scala del disegno ».

CAPO V.

Cave e miniere.

Gli onorari di cui al n. 46 di tariffa (Prospezione geologica mineraria di una regione, ecc.) sono così modificati:

« Da L. 50 a L. 100 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

fino a 50 ettari . . . . . L. 5000 —
per ogni ettaro in più oltre i 50 e fino a 100 ettari . . . . . » 80 —
per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari . . . . . » 50 — »

Il compenso fisso di cui al n. 47 di tariffa (Visita a permessi minerari, ecc.) è portato a L. 4000.

I compensi di cui al n. 48 di tariffa (Visita a permessi minerari in lavorazione, ecc.) sono così modificati:

« fino a 1000 mc. . . . . L. 5000 —
per ogni mc. oltre i 1.000 fino a 10.000 » 2 —
» » » » » 10.000 » » 25.000 » 1,50
» » » » » 25.000 » » 50.000 » 1 —
» » » » » 50.000 . . . . . » 0,50 »

L'onorario minimo di cui al n. 50 di tariffa (Stime di cave e miniere) è portato a L. 2500.

La tabella del n. 50 medesimo è così integrata:

sul di più fino a L. 50.000.000 . . . . 0,08 %
» » » » » » 100.000.000 . . . . 0,06 %
» » » . . . . . 0,01 %

CAPO VI.

Ingegneria navale

La tariffa I (Nuove costruzioni) del n. 55, dopo importi di opere di L. 10.000.000, è così integrata:

Importo dell'opera fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 20.000.000	0,27
» » » 30.000.000	0,23
» » » 50.000.000	0,20
» » » 100.000.000	0,16
» » » 200.000.000	0,12
sul di più	0,10

La tariffa II (Lavori di riparazioni o trasformazioni) del n. 56, dopo importi di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo dell'opera fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,50
» » » 20.000.000	0,40
» » » 40.000.000	0,35
» » » 65.000.000	0,30
» » » 100.000.000	0,25
sul di più	0,20

L'onorario complessivo minimo per la tariffa II, di cui alla lettera *A*) delle Note, è portato a L. 5000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per la direzione dei lavori e per le altre prestazioni complementari (lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) della tabella *B*, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate — se non sono in contrasto con le attuali — le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai nn. 4 (compensi a vacazioni), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

B) *Prestazioni per perizie estimative.*

La tabella *C*, cui si riferisce il n. 24 è integrata con la seguente

TABELLA *C*-1
aggiuntiva alla tabella *C*

Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato.

Importo stimato	Classi delle opere secondo la elencazione dell'art. 14								
	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie e strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti Manufatti isolati Strutture speciali
Lire	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
30.000.000 . .	1,40	1,40	2,20	1,60	1,40	1,60	0,85	1,40	2,20
50.000.000 . .	1,20	1,20	2,00	1,40	1,20	1,40	0,75	1,20	2,00
70.000.000 . .	1,05	1,05	1,85	1,25	1,05	1,25	0,70	1,05	1,85
100.000.000 . .	0,90	0,90	1,60	1,05	0,90	1,05	0,60	0,90	1,60

Nota. — Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopra indicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1945, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali delle tabelle *C*, *C*-1 va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella seguente

TABELLA *C*-2

Anno cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Percentuale di maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940 . . .	400 %
Dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1943 . . .	250 %
Dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1944 . . .	100 %
Dal 1° gennaio 1945 in poi.	—

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici, il relativo compenso, computato in base alle percentuali stabilite dal n. 28 della tariffa, va aumentato come alla precedente tabella *C*-2, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto.

CAPO III.

INVENTARI - CONSEGNE.

Gli onorari per i beni rustici, di cui al § 3 del n. 29 di tariffa, sono modificati come segue:

L. 150 per ettaro per fondi di area inferiore a ettari 20;

L. 125 per ettaro sull'area eccedente fino a ettari 80;

L. 105 per ettaro sull'area eccedente fino a ettari 150;

L. 90 per ettaro sull'area eccedente oltre gli ettari 150.

Restano in vigore gli altri compensi e norme del numero 29 medesimo.

Il § 3 del n. 30 di tariffa, relativo a prospetti riassuntivi dei beni rustici, è modificato come segue, restando in vigore le altre disposizioni del n. 30 medesimo:

« I sommari e sommarioni in ragione di L. 35 all'ettaro, fino a 50 ettari, e di L. 25 all'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di L. 60 all'ettaro oltre al 2 % sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita ».

Gli onorari per inventari, misurazioni ecc. di cui alla lettera *a*) del n. 31 di tariffa, sono modificati come segue:

« *a*) per le scorte rurali:

	Misurazione	Valutazione
fieni e stramaglie per mangimi al q.le	L. 4,00	L. 4,00
paglie e lettiere al q.le . . .	» 1,50	
legna in cataste al q.le . . .	» 1.00 »	

CAPO IV.

LAVORI TOPOGRAFICI.

La tabella di cui alla lettera *b*) del n. 34 di tariffa e la disposizione contenuta nel comma immediatamente successivo a tale tabella, nello stesso numero, sono modificati come segue:

	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
1 – Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, corsi di acqua: per Ea . . . . L.	150	125	200	150	250	200
2 - Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi di acqua o paludosi: per Ea. L.	200	175	250	200	300	250
3 – Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per Ea . . . L.	250	225	300	350	350	300

« Viene applicato in aggiunta un compenso di L. 50 per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di L. 25 se superiore ai 500 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La tabella di cui alla lettera *b*) del n. 35 di tariffa, è modificata come segue:

	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
Per ettaro	600	400	600	500	750	600

Il compenso fisso di cui al primo comma del n. 43 di tariffa è portato a L. 250.

La relativa tabella è modificata come segue:

	Scala del disegno			
	1:50	1:100	1:200	1:500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari . . . . . L.	da 2,25 a 3 —	da 1,50 a 2,25	1,50	0,75
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza . . . . . L.	da 5,25 a 7,50	da 3,75 a 6 —	3,75	2,25

I disegni delle sezioni, di cui all'ultimo comma del n. 43 medesimo, sono retribuiti in ragione di L. 0,30 a L. 0,50 per ogni metro cubo di volume dell'edificio, a seconda dei casi previsti dalla tariffa.

Il primo comma del n. 44 di tariffa è modificato come segue:

« La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di L. 250, è retribuita in ragione di L. 3 a L. 10 per metro quadrato di prospetto, secondo le difficoltà e la scala del disegno ».

CAPO V.

Cave e miniere.

Gli onorari di cui al n. 46 di tariffa (Prospezione geologica mineraria di una regione, ecc.) sono così modificati:

« Da L. 50 a L. 100 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

fino a 50 ettari . . . . . L. 5000 —

per ogni ettaro in più oltre i 50 e fino a 100 ettari . . . . . » 80 —

per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari . . . . . » 50 — »

Il compenso fisso di cui al n. 47 di tariffa (Visita a permessi minerari, ecc.) è portato a L. 4000.

I compensi di cui al n. 48 di tariffa (Visita a permessi minerari in lavorazione, ecc.) sono così modificati:

« fino a 1000 mc. . . . . L. 5000 —

per ogni mc. oltre i 1.000 fino a 10.000 » 2 —

» » » » » 10.000 » » 25.000 » 1,50

» » » » » 25.000 » » 50.000 » 1 —

» » » » » 50.000 . . . . . » 0,50 »

L'onorario minimo di cui al n. 50 di tariffa (Stime di cave e miniere) è portato a L. 2500.

La tabella del n. 50 medesimo è così integrata:

sul di più fino a L. 50.000.000 . . . . 0,08 %

» » » » » » 100.000.000 . . . . 0,06 %

» » » . . . . . 0,04 %

CAPO VI.

Ingegneria navale

La tariffa I (Nuove costruzioni) del n. 55, dopo importi di opere di L. 10.000.000, è così integrata:

Importo dell'opera fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 20.000.000	0,27
» » » 30.000.000	0,23
» » » 50.000.000	0,20
» » » 100.000.000	0,16
» » » 200.000.000	0,12
sul di più	0,10

La tariffa II (Lavori di riparazioni o trasformazioni) del n. 56, dopo importi di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo dell'opera fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,50
» » » 20.000.000	0,40
» » » 40.000.000	0,35
» » » 65.000.000	0,30
» » » 100.000.000	0,25
sul di più	0,20

L'onorario complessivo minimo per la tariffa II, di cui alla lettera *A*) delle Note, è portato a L. 5000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La tariffa III (Liquidazioni) del n. 57, dopo importo di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo fatturato fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,18
» » » 20.000.000	0,16
» » » 40.000.000	0,14
» » » 65.000.000	0,12
» » » 100.000.000	0,10
sul di più	0,08

I diritti fissi per visite a bordo, di cui ai titoli 1° e 2° della lettera *A*) delle Note, sono portati rispettivamente a L. 1000 e L. 500.

La tariffa IV (Salvataggi e ricuperi) del n. 58, dopo importi di opere di L. 5.000.000, è così integrata:

Importo valori da salvare fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,50
» » » 20.000.000	0,40
» » » 40.000.000	0,35
» » » 65.000.000	0,30
» » » 100.000.000	0,25
sul di più	0,20

Va aggiunto il seguente comma:

« IV - *a'*) Per lo studio del ricupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 % della tariffa IV ».

Nella disposizione IV - *b*) del n. 58, va soppressa la parola « continuata ».

La tariffa V (Perizie per accertamento e valutazione di danni) del n. 59, dopo importi di opere di L. 5 milioni, è così integrata:

Importo del danno fino a	Onorario per ogni L. 100 dell'importo
sul di più fino a L. 10.000.000	0,27
» » » 20.000.000	0,24
» » » 40.000.000	0,20
» » » 65.000.000	0,18
» » » 100.000.000	0,15
sul di più	0,10

L'onorario minimo della tariffa V è portato a L. 2500.

Il n. 60 e le relative Note, vengono annullati e sostituiti come segue:

« N. 60 - tariffa VI - Perizie per valutazioni di navi » (Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI - *a*) Piroscafi e motonavi da carico:

Fino a tonnellata stazza lorda	500	L. 20 —	per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate	1000	» 15 —	» »
» » »	2000	» 10 —	» »
» » »	3000	» 7,50	» »
» » »	4000	» 5 —	» »
» » »	5000	» 2,50	» »
» » »	8000	» 1,50	» »
oltre le	8000	» 1 —	» »

VI - *b*) Piroscafi e motonavi cisterna: vale la tariffa VI - *a*) al 115 %.

VI - *c*) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste: vale la tariffa VI - *a*) al 125 %.

VI - *d*) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso: onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI - *a*) al 125 %.

VI - *e*) Velieri:

Fino a tonnellate stazza lorda	300	L. 15	per tonnellata
Sul di più fino a tonnellate. . .	600	» 12	» »
» » » . . .	900	» 10	» »
» » » . . .	1200	» 8	» »
» » » . . .	1500	» 6	» »
oltre le	1500	» 3	» »

VI - *f*) Motovelieri, draghe e pontoni biga: vale la tariffa VI - *e*) al 125 %.

VI - *g*) Velieri e motovelieri cisterna: valgono rispettivamente le tariffe VI - *e*) e VI - *f*) al 115 %.

VI - *h*) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 % della tariffa VI.

Note.

A) Visita dettagliata per valutazione in caso di compra vendita: si applica la tariffa base al 100 % con l'aumento dal 20 al 50 % per la compilazione, se richiesta, della nota specificata dei lavori eventualmente occorrenti e loro stima.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000, oltre l'aumento come sopra.

Per velieri: minimo L. 2500, oltre l'aumento come sopra.

Per motovelieri: minimo L. 3500, oltre l'aumento come sopra.

B) Visita sommaria per valutazione da eseguire per ordine dell'autorità giudiziaria o per compilazione di bilancio: si applica il 50 % della tariffa base.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000.

Per velieri: minimo L. 2500.

Per motovelieri: minimo L. 3500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

C) Visite per determinare il valore contribuente in avaria comune: si applica il 40 % della tariffa base.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000.

Per velieri: minimo L. 2500.

Per motovelieri: minimo L. 3500.

D) Valutazione senza visita oppure per determinare il valore da assicurare: si applica il 40 % della tariffa base.

Per piroscafi e motonavi: minimo L. 5000.

Per velieri: minimo L. 2500.

Per motovelieri: minimo L. 3500.

E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età, come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 %.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
CAIANI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 605.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, concernente lo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano emanate le nuove leggi di ordinamento, avanzamento e stato degli ufficiali, il Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che sentirà preventivamente il parere di una o più commissioni nominate dal Ministro stesso di concerto col Ministro per il tesoro, provvederà a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore con ufficiali in possesso del titolo della scuola di guerra secondo le esigenze dell'attuale periodo di transizione ed in base a criteri che saranno sottoposti alla sua approvazione con la stessa procedura.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sono abrogati e le qualifiche di « ufficiali con funzioni di Stato Maggiore » attribuite finora in base agli articoli stessi si intendono annullate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 364. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 234039, seconda serie, di L. 100 (cento), rilasciata il 26 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo, secondo l'art. 75 del ruolo terreni del comune di Frosinone, con delega a Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1408))

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 493750, prima serie, di L. 150 (centocinquanta), rilasciata il 27 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Recoaro Terme, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Fanton Pietro Agostino fu Gio-Batta, secondo l'art. 179 del ruolo terreni del comune di Recoaro Terme, con delega a Fanton Pietro fu Gio-Batta, per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1409)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 51.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	324574	Siragusa Luciano fu Salvatore, dom. in Mazara del Vallo (Trapani)	[redacted]
Id.	31101	Chiesa di San Michele Arcangelo, in Savelli (Perugia)	21 —
Id.	417188	Beneficio parrocchiale di Cazzago San Martino (Brescia)	101,50
Id.	421571	Beneficio parrocchiale di Angolo	7 —
Id.	421577	Beneficio parrocchiale di Paspardo	—
Id.	421594	Chiesa parrocchiale di Conte	10,50
Id.	421596	Chiesa parrocchiale di Saviore	10,50
Id.	422040	Fabbriceria parrocchiale Castel Mella	987 —
Id.	422010	Beneficio coadiutoriale di San Matteo, in Flaccanico (Bergamo)	7 —
Id.	443377	Fabbriceria parrocchiale di Rogno	140 —
Id.	456976	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	7 —
Id.	461429	Fabbriceria parrocchiale di Marcheno	52,50
Id.	463804	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	10,50
Id.	468132	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico di Cortenedolo	70 —
Id.	474457	Beneficio coadiutoriale di San Matteo, in Flaccanico	3,50
Id.	480529	Beneficio di Sant'Andrea nella chiesa prepositurale di Sant'Agata, in Brescia	675,50
Id.	481605	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticello Brusati	675,[illegible]
Id.	484329	Fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Serle	1.834,[illegible]
Id.	485615	Beneficio coadiutoriale Mercanti, in Gorzone	59,50
Id.	486057	Fabbriceria parrocchiale di Cazzago	686 —
Id.	505471	Fabbriceria parrocchiale di San Pietro, in Serle	7 —
Id.	514228	Fabbriceria parrocchiale di Ronco	224 —
Id.	547717	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Frontignano	200 —
Id.	549086	Beneficio coadiutoriale di Flaccanico di Costa Volpino	7 —
Id.	385599	Vunicelli Nicolina di Adolfo, nubile, dom. a Norcia (Perugia)	66,50
Id.	604436	Rossi Ernesta di Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Trolli Oscar, dom. in La Spezia (Genova)	350 —
Id.	224529	Cappella della Madonna di Loreto in Santa Maria Laureiana, in Rocca di Montecalvo (Ascoli Piceno)	—
Id.	320850	Chiesa di San Biagio di Mamiano di Pistoia (Firenze)	10,50
Id.	463604	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Diniro Carmine di Marco, dom. in Ferrazzano (Campobasso)	52,50
Id.	732383	Figli nascituri dei coniugi Mazzola Cesare fu Giovanni e Mappelli Eugenia di Achille, dom. a Monza (Milano)	—

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 16 marzo 1946

(811)

Il direttore generale: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito . . . . . Pag. 1850

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Casoria in provincia di Napoli . Pag. 1850

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 604.

Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia) . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi . . . . . Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina. Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.

Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . . Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.

Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici . . . . . Pag. 1854

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais a commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi . . . . Pag. 1854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedra vacante di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova . . . . . Pag. 1854

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1854

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1855

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 30 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Settima estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(2208)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Ottava estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(2209)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Casoria in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione Casavatore del comune di Casoria, è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale delimitata nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Casoria e di Casavatore.

Art. 2.

L'organico del comune di Casavatore ed il nuovo organico del comune di Casoria saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al personale già in servizio presso il comune di Casoria che eventualmente sarà inquadrato nell'organico del comune di Casavatore, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 604.
Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sull'obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, non comporta l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.
Le facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2.

Art. 2.

L'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BROSIO — C. SFORZA — CORBINO — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 365. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;
Vista la lettera n. 6466/11/A7 del 19 febbraio 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dall'Ente medesimo, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati elencati nel foglio sopradistinto, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;
Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Pizzolato Virgilio a datare dal 30 ottobre 1943; Giovannoli Delia a datare dal 31 ottobre 1943; Pellegrini Caterina a datare dal 31 ottobre 1943; Ballesi Alessandro a datare dal 30 novembre 1943; Bernardini Berna a datare dal 30 novembre 1943; Bricca Rosetta a datare dal 30 novembre 1943; Frattali Aniceto a datare dal 30 novembre 1943; Mangione Rita a datare dal 30 novembre 1943; Perozzi M. Luisa a datare dal 30 novembre 1943; Ricci Enzo a datare dal 30 novembre 1943; Semproni Licia a datare dal 30 novembre 1943; rag. Ballesio Italo a datare dal 15 dicembre 1943; Gaudi Franca a datare dal 15 dicembre 1943; rag. Milandri Alfredo a datare dal 31 dicembre 1943; Abbattista Mario a datare dal 28 febbraio 1944; Avattanco Umberto a datare dal 28 febbraio 1944; Giacchetti Anna a datare dal 28 febbraio 1944; Magnino Bice a datare dal 28 febbraio 1944; Montingelli Antonio a datare dal 28 febbraio 1944; Palazzoli Marcello a datare dal 28 febbraio 1944; Perna Pia a datare dal 28 febbraio 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pescatore Filomena a datare dal 28 febbraio 1944; Sancinelli Lena a datare dal 28 febbraio 1944; Tassi Maria a datare dal 28 febbraio 1944; Cecconi Spartaco a datare dal 28 febbraio 1944; Cassano Teresa a datare dal 15 marzo 1944; rag. Cassano Edgardo a datare dal 30 aprile 1944; De Bellis Antonio a datare dal 31 maggio 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1946

(2205) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

(2188) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito con i quali i signori Aldo Lasagni, Guido Azzali e rag. Luigi Paterlini, vennero nominati rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia);

Considerato che il sig. Lasagni si è da tempo allontanato per motivi politici da Correggio, che il signor Azzali è deceduto e che il rag. Paterlini è stato ora segnalato per la carica di presidente del suddetto Monte;

Decreta:

I signori rag. Luigi Paterlini fu Attilio, rag. Lini Sergio di Oreste e rag. Giovanardi Nelson di Frediano sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la convenzione in data 17 maggio 1946, a rogito notaio dott. Giuseppe Fabbri, con studio in Pesaro, stipulata tra la Cassa di risparmio di Pesaro e la Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

La suddetta Cassa di risparmio è inoltre autorizzata ad aprire una propria filiale in Fratterosa (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2180)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 17 marzo 1943, con il quale il cav. ragioniere Giuseppe Torsi, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi;

Considerato che il predetto cav. rag. Torsi, è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Valle Aurina (Bolzano) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge numero 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 7 ottobre 1939, con il quale il dott. Orfeo Cesaro venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta ed i signori dott. Ervino Cusnori, Fioravante Pallacro e Giacomo Gartner membri del Comitato di sorveglianza;

Visto il provvedimento dell'agosto 1944 del commissario supremo per la zona di operazioni nelle Prealpi con il quale venne affidata la prosecuzione della liquidazione della sovraccennata Cassa all'avv. Leopoldo Happacher, in sostituzione del dott. Cesaro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Happacher ed alla ricomposizione del Comitato di sorveglianza presso l'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. Edoardo Mahl di Carlo, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Valle Aurina ed i signori Luigi Oberkofler di Francesco « Wiedenhof » Giacomo Oberhollenzer di Giacomo e Francesco Kaiser « Baumann » sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.

Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, con il quale l'avv. Francesco Spezzano, veniva nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Spezzano da commissario dell'Ente;

Vista la necessità di facilitare e di affrettare l'invocato ritorno dell'Organizzazione consortile degli agricoltori all'originaria forma cooperativa;

Vista ancora l'opportunità di provvedere nel frattempo a meglio inserire l'attività, specie di interesse pubblico, della Federazione italiana dei consorzi agrari nel quadro programmatico del nuovo ordinamento economico del Paese;

Riconosciuta infine l'opportunità di affidare tali compiti di carattere contingente ad un funzionario dell'Amministrazione centrale particolarmente idoneo ad assolvere le funzioni in parola;

Decreta:

Il prof. Paolo Albertario, è nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari, in sostituzione dell'avv. Francesco Spezzano, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 26 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

(2204)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.

Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238;
Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati è fissato, a partire dalla data del presente decreto, in lire ottomilatrecento per ogni chilogrammo netto.

Il prezzo della saccarina già ceduta, invece, dallo Stato per gli identici usi, nel periodo dal 24 agosto 1943 alla data suddetta, resta stabilito in lire quattromilaottocento per ogni chilogrammo netto, escluso quanto è stato pagato dagli assegnatari alla società fornitrice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais a commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 12 marzo 1936, n. 671, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi che è attualmente privo di comitato amministratore, e considerata l'opportunità di affidare a detto commissario straordinario il compito di predisporre la liquidazione dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais, è nominato commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto il commissario straordinario di cui all'articolo precedente, dovrà presentare al Ministro per la marina le proprie proposte per la liquidazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(2203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedra vacante di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1946 - N. 163

Argentina	25 —	Norvegia	20, 16
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	92, 45
Id. 3,50 % 1902	84, 70
Id. 3 % lordo	71, 80
Id. 5 % 1935	96, 575
Redimibile 3,50 % 1934	80, 625
Id. 5 % 1936	95, 90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98, 825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98, 825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92, 575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98, 95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 13

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-I	3555	1.600 —	Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.	Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.
Id	3556	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	609465	84 —	Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia).	Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	20789	220,50	Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio)	Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	342465	350 —	Reghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova).	Reghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	362282	343 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	320	20 —	Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre.	Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro.
Id. Serie C	338	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	825808	994 —	Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Guglione (Torino).	Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	402389	3.409 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	186832	420 —	Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale.	Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro.
Id.	680681	35 —	Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale.	Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	589008	700 —	Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Ranzini Pallavicini* o *Pallavicini-Ranzini* Antonio fu Lorenzo.	Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo.
Id.	208603	24,50	Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio-Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
Id.	775761	252 —	Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys *fu* Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	127952	1.277,50	Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista fu* Emanuele, con vincolo dotale.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % Serie A	5681	250 —	Mossa *Luisa*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	5796	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	115127	655 —	Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Guiseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.	Borghesi *Americo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Annita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	234890	28 —	Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pontieres, frazione del comune di Usseaux (Torino).	Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	34431	192,50	Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como.	Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26781	672 —	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria)	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele Mario* fu Vita, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	352170	266 —	*Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli),	*Lettiero Francesca* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale vedova *Lettiero*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 29 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
IN ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una filiale in Bagnara di Romagna (Ravenna) della Cassa di risparmio di Lugo . . . . . Pag. 1842

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una agenzia di città in Savona e dipendenze in Calizzano e Albissola Mare (Savona) della Cassa di risparmio di Savona . . . . . Pag. 1842

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di uno sportello in Serra San Quirico paese (Ancona) della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana . . . . . Pag. 1842

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Rivalta Bormida della Cassa di risparmio di Alessandria . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Cellere (Viterbo) della Cassa di risparmio di Viterbo . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Villa Sant'Antonio, frazione del comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno), della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Rioveggio del Monte di Bologna . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di dipendenze in Poggio Renatico e Mirabello della Cassa di risparmio di Cento (Ferrara) . . Pag. 1844

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Carassai (Ascoli Piceno) della Cassa di risparmio di Fermo . . . . . Pag. 1844

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di dipendenze in Delianova e Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) della Cassa di risparmio di Calabria . . . . . Pag. 1844

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Cervia (Ravenna) della Cassa di risparmio di Ravenna . . . . . Pag. 1844

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Como . . . . . Pag. 1845

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . . . Pag. 1845

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Abrogazione del decreto Ministeriale 8 giugno 1945, concernente norme per il contingentamento dei semi secchi di leguminose . . . . . Pag. 1845

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Nomina del commissario straordinario del Provveditorato al porto di Venezia . . . . . Pag. 1846

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Rigetto dei ricorsi prodotti dal procuratore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, avverso il decreto 25 marzo 1943, con il quale il Ministro per le finanze revocava al medesimo l'incarico delle funzioni ispettive. Pag. 1846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Diffida per smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1847

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 1847

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1847

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1847

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento . . Pag. 1848

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1848

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Carbonia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1848

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 29 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella 11ª (undicesima) estrazione eseguita nei giorni dal 12 al 25 giugno 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una filiale in Bagnara di Romagna (Ravenna) della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lugo con sede in Lugo (Ravenna);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lugo con sede in Lugo (Ravenna), è autorizzata ad aprire una propria filiale in Bagnara di Romagna (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una agenzia di città in Savona e dipendenze in Calizzano e Albissola Mare (Savona) della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Savona con sede in Savona, è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Savona e due proprie dipendenze in Calizzano e Albissola Mare (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di uno sportello in Serra San Quirico paese (Ancona) della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana con sede in Fabriano, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Serra San Quirico paese (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2155)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Rivalta Bormida della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Alessandria con sede in Alessandria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Alessandria, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Rivalta Bormida (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Celiere (Viterbo) della Cassa di risparmio di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Viterbo con sede in Viterbo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Viterbo con sede in Viterbo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Celiere (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Villa Sant'Antonio, frazione del comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno), della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Villa Sant'Antonio, frazione del comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Rioveggio del Monte di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte di Bologna, con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di Bologna, con sede in Bologna, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Rioveggio, frazione del comune di Monzuno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2160)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Poggio Renatico e Mirabello della Cassa di risparmio di Cento (Ferrara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Cento (Ferrara);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cento con sede in Cento (Ferrara), è autorizzata ad istituire proprie dipendenze sulle piazze di Poggio Renatico e Mirabello, frazione del comune di Sant'Agostino (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Carassai (Ascoli Piceno) della Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, è autorizzata all'apertura di una propria dipendenza in Carassai (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Delianova e Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) della Cassa di risparmio di Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Delianova e Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Cervia (Ravenna) della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cervia (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2161)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 19 aprile 1942, con il quale il notaio dott. Franco Seveso, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Como;

Considerato che il predetto dott. Seveso, è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il notaio dott. Franco Seveso, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Como, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, contenenti norme per il riordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni fatte al riguardo dagli organi competenti;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Domenico Florio è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Art. 2.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso i signori:

Tommasi Crudeli comm. dott. Tommaso, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Colombo gr. uff. Arturo, in rappresentanza del Ministero del commercio estero;

Vivoli dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Polini comm. dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Arduini Franco, Cantù ing. Nicola, Del Gaizo grand'uff. Luigi, Dragotta dott. Francesco Paolo, Ghini ragioniere Alfonso, Malfer rag. Mario, Ricordi dott. ingegnere Giovanni, Salamena avv. Ettore, in rappresentanza degli industriali conservieri.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 8 giugno 1945, concernente norme per il contingentamento dei semi secchi di leguminose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e dei conferimenti dei cereali ai « Granai del popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, concernente norme per il contingentamento dei semi secchi di leguminose;

Considerato che nelle presenti attuali contingenze è possibile ripristinare la libera disponibilità di legumi secchi per esigenze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, concernente norme per il contingentamento dei semi secchi di leguminose, è abrogato.

In conseguenza, i semi secchi di fave, fagioli, lenticchie, ceci e piselli sono esenti da vincolo o da conferimento e possono essere immessi liberamente al consumo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(2153)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario del Provveditorato al pórto di Venezia.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, riguardante l'ordinamento al Provveditorato al porto di Venezia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione dell'attuale reggente il Provveditorato al porto di Venezia ing. Luigi Martignoni;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con il Ministro per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato di finanza della Ragioneria generale dello Stato Francesco Grasso è nominato commissario straordinario del Provveditorato al porto di Venezia, in sostituzione dell'attuale reggente il Provveditorato del porto di Venezia ing. Luigi Martignoni.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN — CORBINO — CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 251

(2171)

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

Rigetto dei ricorsi prodotti dal procuratore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, avverso il decreto 25 marzo 1943, con il quale il Ministro per le finanze revocava al medesimo l'incarico delle funzioni ispettive.

UMBERTO II
DE D'ITALIA

Visto il ricorso straordinario a Noi inoltrato in data 12 maggio 1945, col quale il procuratore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Vicecconte Antonio impugna il decreto del Ministro per le finanze in data 25 marzo 1943, che gli ha revocato l'incarico delle funzioni ispettive precedentemente conferitogli col decreto Ministeriale 1° luglio 1941, chiedendo anche l'annullamento delle note informative per l'anno 1943, perchè relatte, in contrasto coll'art. 15 delle istruzioni ministeriali 26 dicembre 1935;

Visto il ricorso aggiuntivo pure a Noi diretto in data 12 dicembre 1945, col quale il Vicecconte denuncia la incostituzionalità della legge 23 gennaio 1940, n. 4, la quale altererebbe i rapporti di impiego, creando abnsive differenziazioni e privilegi non previsti dai bandi di concorso e dalle preesistenti leggi organiche;

Ritenuto che, per l'art. 8 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, la funzione ispettiva per i servizi dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è data per incarico, con decreto del Ministro per le finanze, ai funzionari dei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* (gruppo *A* e gruppo *B*) dell'allegato IV alla legge; che nessun criterio viene dalla legge stabilito per il conferimento dell'incarico, il quale riveste, perciò, carattere di assoluta discrezionalità, mentre non costituisce, nei confronti dell'investito, alcuna posizione giuridica particolare modificativa della carriera; che, pertanto, l'incarico ispettivo, che viene conferito dall'Amministrazione con valutazione essenzialmente tecnica ed ampiamente discrezionale, può dalla stessa Amministrazione essere revocato con la medesima insindacabile determinazione con cui è conferito, senza che debbano manifestarsi i moventi della determinazione nell'uno come nell'altro caso, epperò nessun obbligo incombeva al Ministero di contestare al Vicecconte i fatti ed addebiti determinanti il provvedimento di revoca, che non riveste carattere disciplinare, anche se a separato provvedimento disciplinare possano avere dato luogo i fatti che concorsero a determinare il provvedimento di revoca;

Ritenuto altresì che, quanto all'annullamento delle note informative 1943, manca l'atto definitivo dell'Amministrazione contro cui il ricorso straordinario avrebbe potuto essere proposto e che, perciò, esso è inammissibile;

Ritenuto, infine, che del pari infondato, oltrechè sottratto all'esame in sede di ricorso straordinario, appare il ricorso aggiuntivo opponente la incostituzionalità della legge 23 gennaio 1940, n. 4, legge emanata dal potere legislativo e sanzionata e promulgata dal Capo dello Stato con l'osservanza delle norme costituzionali;

Sentito il Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza generale del 18 aprile 1946, ha espresso parere che i due ricorsi debbano essere respinti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono respinti il ricorso straordinario ed il ricorso aggiuntivo a Noi inoltrati rispettivamente in data 12 maggio e 12 dicembre 1945 dal procuratore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Vicecconte Antonio avverso il decreto 25 marzo 1943, col quale il Ministro per le finanze, revocava al medesimo l'incarico delle funzioni ispettive precedentemente conferitogli col decreto Ministeriale 1° luglio 1941, nonchè avverso le note informative per il 1943 e la incostituzionalità della legge 23 gennaio 1940, n. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per essere registrato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 298-bis.

(2197)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Diffida per smarrimento di mandato

Si notifica lo smarrimento del mandato diretto speciale (arancione) n. 691, cap. 49 resti, esercizio 1942-43, di L. 12.855,15, in data 25 maggio 1943, emesso sulla sezione di Tesoreria provinciale di Palermo, per rimborso provvisto a credito al Centro di rieducazione minorenni di Palermo, dalla Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo del mandato stesso.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2172) *Il direttore generale:* SANTORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 79231 serie IX, di L. 100 (cento), rilasciata il 22 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Avetrana (Taranto), per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1736, dovuta dalla ditta Scalpi Filomena fu Salvatore, secondo l'articolo 94 del ruolo terreni di detto Comune, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

(1404) *Il direttore generale:* CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 71

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1:

serie 7ª, n. 743874, del 9 agosto 1940, di L. 83
serie 7ª, n. 860218, dell'8 ottobre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 47924, dell'11 dicembre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 472737, dell'11 febbraio 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 598108, del 4 aprile 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 770951, dell'11 giugno 1941, di L. 83

rilasciate dall'Esattoria comunale di Bari, per il pagamento dalla 1ª alla 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giannelli Anita fu Rocco, con delega a Giannelli Anita fu Rocco, secondo l'art. 114 del ruolo fabbricati di Bari, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

(1405) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali (1950) n. 304, serie 28ª, di L. 20.500 capitale nominale, e n. 250, serie 36ª, di L. 1000 capitale nominale, intestati a Clementi Antonio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Riccò Ida Ermelinda ved. Clementi, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni, al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1406)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 1949, 5 %, serie P, n. 534, di L. 4000, intestato a Calise Luisa di Francesco, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(812)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Cantoni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Caniagalli Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 1° dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Favorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1939) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Cons. 3,50 (1906) n. 567543, di L. 28, intestato a Tinti Agostino di Francesco, dom. in Strada (Arezzo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1946 - N. 162

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,00	Nuova Zelanda	322,00
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8336	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,70
Id. 3,50 % 1902	84,90
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	80,80
Id. 5 % 1936	95, [illegible]
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1949)	93,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,05

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carbonia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Carbonia (provincia di Cagliari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1,400,000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2145)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1946, n. 26.
Istituzione del Ministero della marina mercantile. Pag. 1834

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 590.
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri raffermati. Pag. 1834

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 600.
Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato. . Pag. 1834

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601.
Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra . . . . . Pag. 1835

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602.
Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità . . . . . Pag. 1836

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime. . . . . Pag. 1836

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Titoli provvisori al portatore e a vista equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000 . Pag. 1836

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.
Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945 . . . . . Pag. 1837

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1946.
Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000 . . . . . Pag. 1838

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.
Ritorno in sede della pretura di Anzio (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 1838

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 1838
Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1839

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a 12 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti . . . . . Pag. 1839

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 167 DEL 27 LUGLIO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica Italiana — Luglio 1946 (Fascicolo n. 7).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1946, n. 26.

Istituzione del Ministero della marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero della marina mercantile.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 25. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 593.

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri raffermati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, riguardante l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali, agli appuntati ed ai carabinieri raffermati;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 20 ottobre 1945, l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie raffermate del Corpo degli agenti di custodia delle carceri è stabilita nelle seguenti misure annue:

maggiore	L. 3750
capitano	» 3500
tenente	» 3000
sottotenente	» 2500
maresciallo maggiore	» 2250
maresciallo capo	» 2000
maresciallo ordinario	» 1750
brigadiere	» 1500
vicebrigadiere	» 1250
guardia scelta	» 1000
guardia raffermata	» 750

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 358. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 600.

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, relativo all'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e alla concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle Forze armate suddette;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945, l'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato e la concessione di una indennità mensile ai graduati ed ai militari di truppa delle Forze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

armate suddette, stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, sono estesi, con le medesime modalità e per i gradi corrispondenti, agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BRUSCO — CORBINO

Visto, *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 359. — FRASCA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601.

Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, delle quali lo Stato germanico o enti o sudditi germanici siano venuti comunque in possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, è obbligato a farne consegna entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali carabinieri.

Il medesimo obbligo incombe a chi detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, opere d'interesse artistico, che in paesi esteri, durante il tempo in cui questi furono soggetti ad occupazione militare, siano venute comunque in possesso dello Stato germanico o di enti o di sudditi germanici ovvero siano state da chiunque asportate dai detti paesi.

Chi è obbligato alla consegna non può invocare in proprio favore l'acquisto della proprietà delle opere o di altri diritti sulle medesime, anche se l'acquisto sia avvenuto in buona fede, salvo l'eventuale regresso verso il dante causa.

Art. 2.

L'ufficio di pubblica sicurezza o il Comando dei carabinieri informa prontamente dell'avvenuta consegna delle opere la Soprintendenza per le gallerie, competente per territorio, la quale cura al più presto il ritiro delle opere, dandone notizia al Ministero della pubblica istruzione.

Il predetto Ministero impartisce alle Soprintendenze le occorrenti disposizioni per la restituzione agli aventi diritto delle opere o, se si tratta di opere provenienti da paesi esteri, prende accordi con il Ministero degli affari esteri per la restituzione di esse ai Governi dei paesi di provenienza.

Art. 3.

Chiunque non osserva l'obbligo di consegna stabilito dall'art. 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al valore dell'opera non consegnata. Il valore è determinato insindacabilmente dalla Soprintendenza competente.

Indipendentemente dal procedimento penale si può procedere al sequestro delle opere che non siano state consegnate dai detentori.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì per le opere bibliografiche o di pittura o di scultura e in genere per le opere d'interesse artistico che siano state cedute, durante il regime fascista da autorità italiane allo Stato germanico o ad enti o a sudditi germanici anche prima dell'inizio del cessato stato di guerra o per quelle opere da chiunque sottratte in qualunque modo ai legittimi proprietari dopo l'8 settembre 1943, anche se in esecuzione di provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 5.

Qualora le opere, contemplate dagli articoli 1 e 4, siano sequestrate ai fini di procedimenti davanti l'autorità giudiziaria questa, appena le esigenze di giustizia lo consentano, deve ordinarne la consegna alla Soprintendenza competente, la quale provvede ai sensi dell'art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — ROMITA — BRUSCO — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 363. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602.

Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità, è prorogata sino alla data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 361. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 360 — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 13 luglio 1945, con la quale si prospetta la necessità di adottare tempestivi provvedimenti, per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 51017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia con la quale, riferendosi alla predetta deliberazione, l'Amministrazione stessa chiede che vengano determinate le caratteristiche che debbono distinguere le nuove emissioni occorrenti ai fini del cambio predetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche delle anzidette emissioni restano stabilite come appresso:

Recto.

Leggenda: « Titolo provvisorio al portatore e a vista equivalente a biglietti di banca per la somma complessiva di lire cinquemila (o diecimila o venticinquemila) » impressa in carattere inglese orizzontalmente, al centro, su due righe.

Le dimensioni della cornice rettangolare, che delimita il recto, sono di mm. 205 × 60.

Detta cornice è formata da un doppio filo tangenziale ad una progressione di ovoli, interrotta nel lato superiore per un tratto di mm. 85. Altro doppio filo delimita, tangenzialmente la parte interna della cornice stessa.

Il fondo è costituito da un fino tratteggio numismatico, il cui chiaro-scuro determina una progressività di dischi, nel cui centro appare la sigla BI intrecciata.

A sinistra e a destra del fondo stesso, si aprono due rettangoli verticali, smussati negli angoli, nelle dimensioni di mm. 36 × 42, che racchiudono due teste muliebri riprodotte con procedimento numismatico, rivolte entrambe verso il centro rafiguranti: quella a sinistra, un profilo di Cerere, quella a destra, un profilo dell'Italia.

Dal lato sinistro, per il riguardante, sporge un'appendice bianca nel cui centro traspare in filigrana, rivolto verso il centro, un altro profilo muliebre rafiguarante l'Agricoltura.

Nel centro, in alto, risalta, in caratteri grandi (stampatello fantasia), in colore pieno, filettati in bianco e con ombreggiatura tratteggiata, la leggenda: « BANCA D'ITALIA » sotto la quale, in caratteri simili, ombreggiati ma molto più piccoli, è collocata l'altra leggenda: « Capitale versato L. 300.000.000 ».

A sinistra, in angolo, è stampata la lettera maiuscola « N » alla quale segue il numero progressivo.

A destra, in alto, dopo l'indicazione in carattere inglese, « Lit », è stampato il valore, in grandi cifre fantasia rigate ed ombreggiate.

In basso a sinistra si legge, in carattere maiuscolo fantasia, la dizione: « Il Governatore » sotto cui è impressa la corrispondente firma, e a destra, la dizione: « Il Cassiere » sotto la quale è pure impressa la corrispondente firma.

Nel centro, in basso, in un disco circolare, aperto sul fondo, è impresso il contrassegno di Stato, in colore rosso vermiglione.

Al di sopra del lato superiore orizzontale della cornice, è riportata, in rosso vermiglione, la leggenda riguardante il contrassegno di Stato anzidetto « Decr. Min. 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 ».

Nel lato alto dell'appendice bianca filigranata, è impressa, pure in rosso vermiglione, l'indicazione del decreto Ministeriale che autorizza la creazione, mentre in basso è impressa, sempre in colore rosso vermiglione, quella del presente decreto Ministeriale.

Tergo.

Il rettangolo che costituisce la stampa del tergo, corrisponde in trasparenza all'impressione del recto.

Esso è costituito, da un doppio filo di delimitazione del fondo, costituito, a sua volta, da un disegno a « guilloche » sul quale risulta — in lettere e cifre grandi, chiare — sul fondo tratteggiato e ombreggiato in scuro, la parola « lire », seguita dai valori rispettivi in cifre.

Detto fondo è combinato con un sottofondo di sicurezza a rigatura ondulata e puntinata.

I colori del recto sono:

blu celeste per il taglio da L. 5.000;

rosso carminio per il taglio da L. 10.000;

arancione per il taglio da L. 25.000.

I colori del tergo sono simili, ma non ugnali, a quelli del recto in corrispondenza di ciascun taglio risultando il colore d'insieme dalla soprapposizione del colore del fondo sul sottofondo e più precisamente:

taglio da L. 5.000 sottofondo verde e fondo blu;

taglio da L. 10.000 sottofondo grigio e fondo rosso carminio;

taglio da L. 25.000 sottofondo giallo e fondo arancione.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183 rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.

Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, che disciplina la forma e le caratteristiche delle nuove emissioni occorrenti ai fini dell'eventuale cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 51017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si richiede di fissare i quantitativi riguardanti le anzidette emissioni;

Determina:

Art. 1.

Le emissioni occorrenti per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti della Banca d'Italia in circolazione, le cui caratteristiche sono state fissate col decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, sono autorizzate per un valore complessivo di duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000) con le firme: « Il Governatore: Luigi Einaudi », « Il Cassiere: Urbini ». Esse saranno distinte e numerate nel modo seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

taglio da L. 5000 (cinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 8.000.000; valore in lire: quaranta miliardi (40.000.000.000);

taglio da L. 10.000 (diecimila); numerazione dal n. 1 al n. 5.250.000; valore in lire: cinquantadue miliardi e cinquecento milioni (52.500.000.000);

taglio da L. 25.000 (venticinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 5.000.000; valore in lire: centoventicinque miliardi (125.000.000.000).

Totale come sopra: duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000).

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, in conformità di quanto è disposto dal precitato decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, è regolata dai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1945, che determina i distintivi e i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista equivalenti a multipli di biglietti di banca previsti per facilitare il cambio dei vari tipi di biglietti in circolazione;

Considerato che detti titoli provvisori equivalenti a biglietti ed aventi quindi corso legale e pieno potere liberatorio sono convertibili al portatore e a vista, non soltanto in biglietti di banca, ma anche in biglietti di occupazione (am-lire);

Ritenuto che si manifesta l'opportunità di facilitare alle Casse pubbliche e private le operazioni di pagamenti e riscossioni avvalendosi dei suddetti titoli, in luogo e vece dei biglietti italiani ed am-lire e quindi senza aumento della circolazione cartacea;

Determina:

La Banca d'Italia è autorizzata a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore ed a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5.000 e L. 10.000.

Tali titoli saranno dalla Banca d'Italia liberamente convertibili, su richiesta, in biglietti di tagli minori.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: COSTANO

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.

Ritorno in sede della pretura di Anzio (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Anzio, trasferita temporaneamente nel comune di Nettuno, ritorna nel comune di Anzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'interno
ROMITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(2173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di ricevuta

(*Seconda pubblicazione*)

Il sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 967) rilasciatagli il 2 giugno 1945 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10133, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuata il 17 luglio 1946, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PALESTRINI

(2166)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1946 - N. 161

Argentina	25 —	Norvegia (dal 22-7)	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,95
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 3 % lordo	72,40
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
5 % 1936	96,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,85

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 12 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1925, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti gli articoli 2, 5 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che autorizza fino al 31 dicembre 1946 il conferimento dei posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine mediante concorsi per titoli;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1945, n. 47612-12106.2.6.5/1.3.1, con la quale, consentendosi che sia bandito il concorso nel ruolo del personale di gruppo *C* degli Archivi notarili per la metà dei posti attualmente vacanti, si dispone che sia riservata l'altra metà agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni;

Considerato che a questi ultimi sono stati riservati ventiquattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.

Altri dodici posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da bandirsi successivamente, non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisi prescritti ai sensi dell'art. II del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte lo aspirante;

e) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o parificate.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1942, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *e*), ovvero certificato del capo dell'istituto, vidimato dal competente Provveditore agli studi;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata o natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso;

i) foglio di congedo illimitato.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice;

l) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*); *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono esser provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*), dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 3°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(2169)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 350-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.
Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria . . . . . Pag. 1825

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
Amnistia per reati finanziari . . . . . Pag. 1826

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.
Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie . . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.
Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai. . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo. Pag. 1830

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1831

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1831

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili . . . . . Pag. 1831

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.
Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:

a) sulle imposte dirette;

b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

i) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;

l) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

m) sul fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Sono comprese nel condono le sopratasse previste dall'art. 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie.

Art. 2.

Il condono non si applica se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento di ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto;

4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino l'imposta complementare e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso periodo di centoventi giorni.

Art. 3.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 4.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 24. — FRASCA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
Amnistia per reati finanziari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi:

a) sulle imposte dirette;

b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
i) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti dall'art. 1, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni, nonchè le pene della multa e dell'ammenda non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente è raddoppiato.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto previsti dal presente decreto non si applicano se:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di 120 giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto non si tien conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 19 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.
Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita a favore dei comuni un'imposta personale straordinaria progressiva sull'ammontare complessivo delle spese non necessarie.

L'imposta è obbligatoria per tutti i comuni.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta soltanto le persone fisiche.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma delle proprie spese e di quelle di altre persone quando abbia la libera disponibilità del loro reddito, l'amministrazione o l'uso del loro patrimonio senza obbligo della resa dei conti.

Art. 3.

E' imponibile il complesso delle spese non necessarie effettuate nell'anno anteriore, escluse quelle occorrenti per i bisogni normali della vita del soggetto e delle persone a suo carico.

Si considera in ogni modo spesa necessaria per le esigenze normali della vita quella non eccedente L. 400.000 annue per il contribuente, L. 200.000 annue per la prima persona, L. 100.000 annue per la seconda e L. 50.000 annue per ciascuna delle altre la cui spesa si cumuli a norma dell'art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Per la determinazione dell'imponibile si terrà conto dei seguenti elementi:

a) spesa per il fitto e l'arredamento dell'abitazione per la parte che, tenuto conto del numero degli ambienti in rapporto al numero dei componenti la famiglia e dell'ubicazione dell'abitazione, ecceda i limiti conformi al medio tenore della vita;

b) spesa per il fitto e l'arredamento di abitazioni di soggiorno diverso dall'abitazione abituale, per l'intero ammontare;

c) spesa per il fitto, l'attrezzatura ed il mantenimento di parchi, giardini, locali ed aree adibite a ritrovo, giuochi ed esercizi fisici; per l'uso di riserve di caccia e di pesca;

d) spese per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente, non richieste da particolari situazioni di famiglia o da necessità professionali. Non si comprende nell'imponibile la spesa relativa ad una domestica;

e) spese per l'uso di imbarcazioni e mezzi di trasporto di ogni genere al servizio del contribuente che non siano richiesti da ragioni di lavoro;

f) spese per il mantenimento di cavalli da sella, di cani di lusso e da caccia;

g) spese per soggiorni in località di ritrovo mondano o di residenza stagionale, per viaggi in Italia ed all'estero, sempre che tali soggiorni e viaggi non siano giustificati dalle necessità professionali o dalle esigenze normali della vita;

h) spese per l'appartenenza o la presenza a circoli e locali di ritrovo, di divertimento e di giuoco, per la frequenza di ristoranti di lusso;

i) spese per ogni altro motivo non richiesto dai bisogni normali della vita positivamente accertati.

Oltre che di quelli previsti nei comma precedenti, si terrà conto di ogni altro elemento che sia dato a presumere dal tenore di vita del contribuente.

Art. 5.

Non sono comprese fra le spese imponibili le somme destinate alla conservazione del patrimonio, ad investimenti di capitale, al pagamento delle imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi.

Sono esenti dall'imposta le spese destinate a scopi di beneficenza o di interesse pubblico.

Art. 6.

Il fitto si valuta con i criteri indicati all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62.

La spesa annua per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente si presume non inferiore a L. 30.000 nè superiore a L. 80.000 per ciascun dipendente.

La spesa annua per l'uso di una autovettura o di una imbarcazione a motore, si presume non inferiore a lire 60.000; quella per l'uso di un motociclo non inferiore a L. 15.000; quella per l'uso di ogni vettura a cavalli non inferiore a L. 40.000 e quella per ogni imbarcazione a remi od a vela non inferiore a L. 10.000.

La spesa annua per il mantenimento di ogni cavallo da sella si presume non inferiore a L. 40.000 per ogni cavallo; quella per ogni cane di lusso e da caccia non inferiore a L. 10.000.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 3, l'imposta si applica con le seguenti aliquote:

il 50 per cento fino a L. 250.000;

il 100 per cento sulla parte eccedente.

Art. 8.

Il contribuente le cui spese non necessarie superino il minimo imponibile fissato dall'art. 3 deve dichiarare al comune nel cui registro della popolazione stabile trovasi iscritto, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle spese imponibili dell'anno precedente.

Art. 9.

I comuni nel cui territorio si sono verificate spese previste all'art. 4 debbono segnalarle, specificandone il titolo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al comune nel cui registro della popolazione stabile è iscritto il contribuente.

Analoghe segnalazioni debbono fare i Consigli tributari dei comuni indicati nel comma precedente.

Il comune di residenza del contribuente provvede all'accertamento sulla base della dichiarazione, degli elementi raccolti e di quelli indicati dal locale Consiglio tributario.

Art. 10.

Nell'avviso di accertamento il comune deve specificatamente indicare le varie voci di spese non necessarie con le relative somme e località in cui si sono effettuate.

In base alle denuncie ed alle rettificazioni apportatevi di ufficio, il comune, entro il 31 maggio, procederà alla notifica degli accertamenti anche nei confronti di coloro che non abbiano presentato la denuncia.

Per quanto riguarda la notifica degli accertamenti, i termini dei ricorsi, la risoluzione delle controversie, la procedura, le sopratasse, le ammende, la riscossione ed i privilegi, si applicano le disposizioni del capo XIX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Entro il mese di luglio, il comune compila il ruolo principale comprendendovi anche le partite non definite, limitatamente alle somme risultanti dalle denuncie e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 11.

I comuni nei quali il contribuente abbia effettuato spese non necessarie e che le segnalino al comune di accertamento, hanno diritto ad una parte proporzionale dell'imposta.

Le controversie circa la spettanza del tributo, sono decise a norma dell'art. 289 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 12.

Disposizione transitoria.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1946, la denuncia di cui all'art. 8, per l'ammontare complessivo delle spese imponibili effettuate nell'anno 1945, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Entro lo stesso termine i comuni ed i Consigli tributari sono tenuti a fare le segnalazioni di cui all'articolo 9.

Gli adempimenti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 10 debbono essere effettuati rispettivamente entro cinque e sette mesi dalla stessa data di pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 362. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 1946, concernente la nomina del dott. prof. Pietro Di Donna a commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici, con scadenza dei poteri al 1° giugno 1946;

Considerata la necessità di prorogare detti poteri fino al 30 settembre 1946;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. prof. Pietro Di Donna quale commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, sono prorogati fino al 30 settembre 1946.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la delibera in data 17 maggio 1946 con la quale la Commissione provvisoria di reggenza della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde con sede in Milano, chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale elencato nell'allegato della citata delibera;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti anzidetti rientrano nel quadro della normale applicazione di disposizioni regolamentari e contrattuali in vigore, e al di fuori, quindi, di ogni e qualsiasi influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale della Cassa medesima, indicato nell'elenco allegato alla delibera in data 17 maggio 1946 della Commissione provvisoria di reggenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.

Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 17 febbraio 1945, con il quale fu concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato un'integrazione temporanea della pensione nella misura del settanta per cento;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 stesso mese e anno, col quale ai titolari di pensioni dirette fu concessa una seconda integrazione nella misura fissa di lire 1800 mensili e ai titolari di pensioni indirette quella di L. 1200;

Ritenuto che il sensibile aumento delle entrate della Cassa permette di meglio adeguare le pensioni alle condizioni economiche generali e di provvedere altresì, ma-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

diante concorso nella spesa, al mantenimento agli studi agli orfani dei notai;

Vista la proposta in data 24 giugno 1946, del commissario straordinario della Cassa anzidetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

L'integrazione temporanea concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 è elevata, con effetto dal 1° luglio 1946, dal settanta al centocinquanta per cento della pensione stabilita col decreto Ministeriale 12 giugno 1940.

Parimenti, con effetto dal 1° luglio 1946, l'integrazione temporanea mensile in misura fissa concessa ai pensionati anzidetti col decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, è elevata da L. 1800 a L. 3000 per le pensioni dirette e da L. 1200 a L. 2000 per le pensioni indirette.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli assegni supplementari a favore delle vedove con figli minori e degli orfani soli.

Gli assegni personali non riversibili di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, sono assorbiti negli aumenti previsti dal presente articolo.

Art. 2.

Le campagne di guerra sono computate in aggiunta all'anzianità di esercizio anche agli effetti del conseguimento del diritto a pensione.

Qualora, in applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 10 luglio 1939, sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto, mentre, in applicazione del comma 1° del presente articolo, spetti la pensione, questa sarà liquidata, a domanda degli interessati, con effetto dalla data di cessazione del notaio dall'esercizio, nel rispettivo importo dovuto in base alle disposizioni rimaste in vigore successivamente a tale data. L'indennità che sia stata corrisposta sarà rimborsata sulla pensione, mediante compensazione sulle rate scadute e, occorrendo, su quote delle rate future.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa sarà stanziata ogni anno una somma non inferiore a L. 500.000 per sussidi speciali, sotto la denominazione « assistenza scolastica », tenuto conto delle presunte disponibilità dell'esercizio. Per l'esercizio in corso potrà essere apportata al bilancio la variazione concorrente per il relativo stanziamento.

Art. 4.

L'assistenza scolastica avrà luogo quale concorso nelle spese per l'istruzione e l'educazione degli orfani di notaio, sia in famiglia sia in istituti o convitti ritenuti idonei dalla Commissione amministratrice.

La Cassa, sia direttamente sia per mezzo dei Consigli notarili o altrimenti, vigilerà sull'effettivo impiego delle somme secondo la loro destinazione.

Art. 5.

L'assistenza scolastica sarà disposta tenuto conto dell'accertato disagio economico della famiglia lasciata dal notaio, della favorevole attitudine agli studi e della buona condotta degli orfani, di ogni altro elemento utile sulla opportunità dell'assistenza.

Le concessioni saranno riesaminate annualmente, in particolar modo per il requisito del profitto negli studi e della buona condotta.

Art. 6.

L'assistenza scolastica potrà essere estesa a figli di notai cessati viventi, ed anche a figli di notai in esercizio, qualora il concorso dei requisiti previsti all'art. 5 risulti eccezionalmente favorevole per la concessione.

Art. 7.

La Commissione amministratrice potrà stabilire norme generali per la concessione e il versamento delle somme erogabili nell'assistenza scolastica. Tali eventuali norme saranno comunicate ai Consigli notarili e pubblicate in periodici di materia notarile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci della compagnia facchini di piazza di Rovigo, sono così stabiliti:

occupazione media mensile: giorni 26, salario medio mensile: L. 3000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 1946.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2139)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sezze (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.980.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1946 - N. 160

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2847	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,067
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,53
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93 —
Id. 3,50 % 1902	85,30
Id. 3 % lordo	72,80
Id. 5 % 1935	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	81,45
Id. 5 % 1936	86,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1951)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,10

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3438, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1275, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che autorizza fino al 31 dicembre 1946 il conferimento dei posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine mediante concorsi per titoli;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1945, n. 47612-12106.2.6.5/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito il concorso nel ruolo del personale di gruppo *C* degli Archivi notarili per la metà dei posti attualmente vacanti, riservandosi l'altra metà agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941, n. 32633/1.3.1, con la quale è stabilito che il 10 % dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Altri ventiquattro posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorso da bandire successivamente e altri due posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra, essendo già stati conferiti a questi ultimi altri tre posti.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possano presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Reale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 11, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 13;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *e*), ovvero certificato del capo dell'istituto, vidimato dal competente Provveditore agli studi;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di espurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice;

l) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano e di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

In egual modo deve provarsi la qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*), dell'art. 4, come pure gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 3°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(2168)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 25 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 858-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Accettazione di dimissioni presentate dal Gabinetto presieduto dal dott. Alcide De Gasperi e nomina del nuovo Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi . . . . . Pag. 1817

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 23.
Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma . . . . . Pag. 1818

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 597.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini . . . . . Pag. 1819

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Apertura di dipendenza in Battipaglia (Salerno) della Banca d'America e d'Italia . . . . . Pag. 1821

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di dipendenza nella piazza di Cerbaja, frazione del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) della Banca Toscana . . . . . Pag. 1821

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Divieto di caccia e cattura della marmotta nella provincia di Cuneo fino a nuova disposizione . . Pag. 1821

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.
Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.) . . . . . Pag. 1821

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . Pag. 1822

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimenti di diploma di laurea . . . . . Pag. 1822

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1822
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1823
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1824

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della società anonima cooperativa trasporti «Fondazione Campagnoli» con sede in Novara. Pag. 1824

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'esecuzione di opere d'irrigazione e di strade campestri nel comune di Pescina (L'Aquila) . . . . . Pag. 1824

CONCORSI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per 300 posti in colonia marina. Pag. 1824

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accettazione di dimissioni presentate dal Gabinetto presieduto dal dott. Alcide De Gasperi e nomina del nuovo Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi.

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreti in data 1° luglio 1946, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto dal dott. Alcide De Gasperi anche a nome dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con successivo decreto del 3 detto mese, il Capo provvisorio dello Stato ha incaricato l'on. dott. Alcide De Gasperi di comporre il nuovo Ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In relazione a tale incarico, con decreti del 13 luglio 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha nominato l'onorevole dott. Alcide De Gasperi, deputato all'Assemblea Costituente, Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa italiana, ed ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio:

l'on. Pietro Nenni, deputato all'Assemblea Costituente;

l'on. avv. Cino Macrelli, deputato all'Assemblea Costituente;

Ministri Segretari di Stato per:

la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Fausto Gullo, deputato all'Assemblea Costituente;

le Finanze, l'on. dott. Mauro Scoccimarro, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro, l'on. prof. Epicarmo Corbino, deputato all'Assemblea Costituente;

la Guerra, l'on. Cipriano Facchinetti, deputato all'Assemblea Costituente,

la Marina militare, l'on. dott. Giuseppe Micheli, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Aeronautica, l'on. dott. Mario Cingolani, deputato all'Assemblea Costituente;

la Pubblica istruzione, l'on. dott. Guido Gonella, deputato all'Assemblea Costituente;

i Lavori pubblici, l'on. ing. Giuseppe Romita, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Agricoltura e le Foreste, l'on. prof. Antonio Segni, deputato all'Assemblea Costituente;

i Trasporti, l'on. ing. Giacomo Ferrari, deputato all'Assemblea Costituente;

le Poste e le Telecomunicazioni, l'on. avv. Mario Scelba, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Industria ed il Commercio, l'on. dott. Rodolfo Morandi, deputato all'Assemblea Costituente;

il Lavoro e la Previdenza sociale, l'on. Lodovico D'Aragona, deputato all'Assemblea Costituente;

il Commercio con l'estero, l'on. dott. Pietro Campilli, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Assistenza post-bellica, l'on. dott. Emilio Sereni, deputato all'Assemblea Costituente;

la Marina mercantile, l'on. dott. Salvatore Aldisio, deputato all'Assemblea Costituente.

Con decreto, poi, del 17 luglio 1946, il Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i rispettivi Ministri interessati, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. avvocato Paolo Cappa, deputato all'Assemblea Costituente, con le funzioni di segretario del Consiglio stesso;

gli Affari esteri, l'on. dott. Antonio Giolitti, deputato all'Assemblea Costituente;

gli Affari esteri (Italiani all'estero), l'on. Giuseppe Lupis, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Interno, l'on. Angelo Corsi, deputato all'Assemblea Costituente;

la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Achille Marazza, deputato all'Assemblea Costituente;

le Finanze, l'on. avv. prof. Salvatore Scoca, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro, l'on. avv. Raffaele Pio Petrilli, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro (danni di guerra), l'on. avv. Vincenzo Cavallari, deputato all'Assemblea Costituente;

la Guerra, gli on. avv. Enrico Martino e il generale Luigi Chatrian, deputati all'Assemblea Costituente;

l'Aeronautica, l'on. ing. Giosuè Fiorentino, deputato all'Assemblea Costituente;

la Pubblica istruzione, l'on. prof. Giuseppe Salvatore Bellusci, deputato all'Assemblea Costituente;

i Lavori pubblici, l'on. rag. Pier Carlo Restagno, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Agricoltura e le Foreste, l'on. Velio Spano, deputato all'Assemblea Costituente;

i Trasporti, l'on. avv. prof. Angelo Raffaele Jervolino, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Industria e Commercio, gli on. prof. dott. Roberto Tremelloni e avv. Giuseppe Brusasca, deputati all'Assemblea Costituente;

il Lavoro e la Previdenza sociale, l'on. Gennaro Cassiani, deputato all'Assemblea Costituente;

il Commercio estero, l'on. prof. Giuseppe Chiostergi, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Assistenza post-bellica, gli on. ing. Luigi Cacciatore e avv. Giovanni Cargnani, deputati all'Assemblea Costituente;

la Marina mercantile, l'on. prof. Giuseppe Montalbano, deputato all'Assemblea Costituente.

Ed infine, con decreto del 19 luglio 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le poste e telecomunicazioni, l'on. dott. Luigi De Filpo Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.

(2137)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 23.

Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione a favore degli « Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma »:

a) di un contributo straordinario di L. 360.000 da erogare sul capitolo 173 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-1945;

b) di un contributo di L. 8.000.000, da iscriversi al capitolo 192 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 587.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 773;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione provinciale istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, ha sede presso il tribunale civile ed è assistita da un cancelliere delegato dal presidente del tribunale.

Nella cancelleria della Commissione sono tenuti tre registri, firmati in ciascun foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi le istanze, l'altro per le udienze e il terzo per l'indicazione del dispositivo delle decisioni.

Art. 2.

L'istanza alla Commissione è proposta dal legale rappresentante dell'associazione dei contadini che chiede la concessione dei terreni, e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione del fondo ed alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario.

Essa deve essere presa in esame ed aver corso anche se sia accompagnata soltanto dalla copia dell'atto notarile con cui l'associazione dei contadini viene costituita in cooperativa o in altro ente, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 9.

Nel caso fossero presentate più istanze per la concessione dello stesso fondo, il presidente della Commissione dovrà riunirle perchè siano giudicate con unica decisione, tenute presenti la forza lavorativa delle associazioni richiedenti e la capacità tecnica dei dirigenti.

Art. 3.

La istanza è presentata nella cancelleria della Commissione oppure trasmessa a mezzo postale.

Il cancelliere, dopo averla elencata nell'apposito registro, la sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione e il termine in cui l'istanza e il decreto debbono essere notificati all'altra parte, a cura del presidente e con anticipazione di spesa da parte dell'erario da inscriversi a campione per il successivo ricupero e con l'osservanza delle forme previste nel procedimento ordinario.

Il presidente qualora ne ravvisi l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritenesse necessari.

La Commissione ordina la citazione di altre persone o enti quando ravvisa comune ad essi la controversia. Nel caso di mancata e non giustificata comparizione dell'istante, ne dichiara decaduta l'istanza.

Art. 4.

Davanti la Commissione, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale anche con delega in calce al ricorso.

Il loro assunto può essere esposto oralmente, e in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 5.

La Commissione deve tentare di risolvere la vertenza sull'accordo delle parti che siano comparse.

Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi necessari ad emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso contrario, inviterà le parti ad integrare l'istruzione, presentando, se lo credano, i pareri dei rispettivi periti o di quello unico da essi concordemente nominato.

Ricorrendone la necessità può anche disporre un mezzo istruttorio determinando nel relativo provvedimento i modi e i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne le spese. Gli accertamenti tecnici sono compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, senza spese a carico delle parti.

Tutti i vizi dell'istanza possono essere sanati durante il procedimento.

La Commissione può assegnare un termine per la produzione degli atti e documenti comprovanti anche la re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

golare costituzione dell'associazione in cooperativa o in altro ente.

Ai fini dell'accoglimento oppur no dell'istanza, lo stato del fondo va accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

Art. 6.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

Dalla condanna al pagamento delle spese sono escluse quelle sostenute per l'assistenza legale, che non è richiesta nelle controversie in materia, per gli accertamenti tecnici fatti eseguire dalle parti e per ogni altro mezzo istruttorio che non sia stato ordinato dalla Commissione.

La liquidazione delle spese fatte nella decisione ha valore di titolo esecutivo ed il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

Art. 7.

Copia della decisione è dal cancelliere immediatamente notificata alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata al prefetto.

Il decreto del prefetto deve essere subito comunicato alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che forma apposito verbale.

L'ufficiale giudiziario notificherà alle parti due giorni prima della data stabilita il giorno e l'ora fissata per la presa di possesso.

Art. 9.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti, prevista nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere denunziata con ricorso alla Commissione, la quale seguirà, per la discussione, la medesima procedura seguita per la concessione dei terreni ed emetterà parere, che sarà dal cancelliere comunicato al prefetto, competente a pronunciare il decreto di decadenza della concessione.

La decadenza della concessione viene pronunciata anche nel caso in cui la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente non sia avvenuta entro sei mesi dalla data di emissione del decreto.

Nel caso di decadenza della concessione, l'associazione ha diritto ad essere indennizzata delle spese sostenute per i lavori già eseguiti.

Art. 10.

I procedimenti davanti la Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, restando tuttavia assicurato il diritto delle parti al contraddittorio.

Gli atti del procedimento successivi alla istanza sono esenti da bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento civile.

Art. 11.

Nelle provincie dove il numero e l'importanza delle domande lo richiedano, è autorizzata l'istituzione di una o più Commissioni provinciali aggiunte.

Nelle Commissioni aggiunte, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio, da lui delegato.

L'assegnazione delle istanze alle Commissioni aggiunte è fatta dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 12.

Per ciascuna Commissione, anche aggiunta, è autorizzata la nomina di componenti supplenti.

Art. 13.

Le disposizioni previste negli articoli 11 e 12 del presente decreto, sono applicabili anche per le Commissioni circondariali, aventi cioè sede presso ciascun tribunale, istituite con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 14.

Il componente la Commissione che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo sarà segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 15.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cento, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire centocinquanta, e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere e all'altro personale eventualmente addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, precedentemente fissato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 16.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 773, è abrogato.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — TOGLIATTI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 356. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Apertura di dipendenza in Battipaglia (Salerno) della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Battipaglia (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di dipendenza nella piazza di Cerbaja, frazione del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) della Banca Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella piazza di Cerbaja, frazione del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2126)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Divieto di caccia e cattura della marmotta nella provincia di Cuneo fino a nuova disposizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la delibera del Comitato provinciale della caccia di Cuneo in data 10 maggio 1946, con la quale si propone che la caccia e la cattura della marmotta vengano vietate, fino a nuova disposizione, in tutto il territorio della provincia;

Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna in data 1° luglio 1946, n. 4049;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e le foreste dall'obbligo di sentire il Consiglio superiore dell'agricoltura nell'adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo;

Visto l'art. 23 del testo unico sopracitato;

Decreta:

Fino a nuova disposizione sono vietate, in tutto il territorio della provincia di Cuneo, la caccia e la cattura della marmotta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER IL TESORO

Visto l'art. 1, commi 3° e 4°, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, circa la costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.);

Ritenuta la necessità di prorogare la durata del Comitato predetto in relazione all'accertata sussistenza delle esigenze indicate nel 4° comma dell'art. 1, del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138;

Decreta:

La durata del Comitato italiano petroli è prorogata fino al 31 agosto 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2138)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana

Con decreti Ministeriali dell'11 luglio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Massaia Luigi dal 7 maggio 1945 all'8 gennaio 1946 nella sede di Cogoleto (distretto notarile di Genova), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Boggiano Mario dal 7 maggio 1945 all'8 gennaio 1946 nella sede di Genova, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pellegrino Giuseppe dall'8 maggio 1945 al 10 novembre 1945 nella sede di Bologna alla quale il medesimo venne assegnato in soprannumero sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Zoppi Secondo dal 19 maggio 1945 al 12 dicembre 1945 nella sede di Torino, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Squintani Cipriano dal 19 maggio 1945 al 7 gennaio 1946 nella sede di Cremona, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Nosari Giovanni dal 19 maggio 1945 al 23 aprile 1946 nelle sedi di Adrara San Martino e Alzano Lombardo (distretto notarile di Bergamo), alle quali il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimenti di diploma di laurea

La dott. Rosalia Collosano di Vittorio, nata a Ragusa il 1° giugno 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(2106)

Il dott. Aurelio Manzoni fu Giovanni, nato a Milano il 1° giugno 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(2107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. *A* — Data: 18 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Dotti Laura di Oreste — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,5 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 Mod. *A* — Data: 2 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Bevilacqua Alberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 2[illegible] braio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Zamagni Luigi fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3211 — Data: 28 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Zabban Flora fu Vittorio ved. Berbis — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 14 — Capitale L. 26.955.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 11 agosto 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Crippa Gaetano fu Zenobio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 123.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 4 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Salvi Zaira fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 20 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Pesaro Ciro fu Aldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Martini Tomaso fu Chiaffredo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Mezzanotte dott. Pio fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 25.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7880 — Data: 13 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Finocchio o Finocchio Nazario fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 3 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Pandiani Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 8 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Sorrentino Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2374 — Data: 2 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Lubiani Emilio fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 43.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2621 — Data: 7 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tetar Van Elven fu Pietro ved. Catalani — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 19 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Foti Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4471 — Data: 10 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Majolo Zandrino Maria fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 21 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cizza Carlo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2910 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale —, Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2911 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2912 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2913 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2914 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 9 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Conti Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data: 27 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Baldi Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 7 — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4946 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita: L. 2240.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4947 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 30 — Rendita: L. 1505.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	670406 (solo nuda proprietà)	Prole nascitura di Martini Eugenio fu Domenico, dom. a Torino, con usufrutto a Martini Eugenio fu Domenico, con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare a favore dei figli delle signore Martini Giuseppina e Gabriella fu Domenico	910 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2132)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1946 - N. 159

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,85
Id 3,50 % 1902	86 —
Id 3 % lordo	73,40
Id 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id 5 % 1936	96,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id 5 % (15 febbraio 1949)	99,25
Id 5 % (15 febbraio 1950)	99,175
Id 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id 4 % (15 settembre 1951)	92,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,275
Id 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della società anonima cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli » con sede in Novara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara relativo alla nomina del sig. Gaudenzio Lanfranchi a commissario della società anonima cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, in sostituzione del sig. Mario Campiglio, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(2140)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'esecuzione di opere d'irrigazione e di strade campestri nel comune di Pescina (L'Aquila).

Con decreto reale 3 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre succ, al registro 16, foglio 157, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per l'esecuzione di opere d'irrigazione e di strade campestri nel comune di Pescina (L'Aquila).

(2142)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per 300 posti in colonia marina

E' bandito un concorso per l'assistenza delle figlie degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato nella colonia marina di Cattolica (Forlì) organizzata dalla Direzione generale dei figli degli italiani all'estero.

I posti disponibili sono 300.

Possono essere ammesse alla colonia le figlie degli impiegati civili dello Stato e dei militari (di grado non inferiore a maresciallo) e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado, per i civili, non superiore al settimo, e per i militari a tenente colonnello.

Le aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il 7° anno e non aver superato il 12°.

Nelle colonie possono essere ammesse le fanciulle riconosciute bisognose di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili. Ne sono escluse coloro che risultano affette da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e da neuropsicosi, o quelle che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio.

Le aspiranti dovranno essere sottoposte a visita medica di controllo da parte dei sanitari dell'E.N.P.A.S.; per le residenti in Roma presso l'Ufficio provinciale dell'E.N.P.A.S. in via S. Martino della Battaglia n. 12, e per le residenti fuori Roma presso gli uffici periferici dell'Ente stesso competenti per territorio.

Per ottenere l'ammissione della figlia alla colonia l'iscritto dovrà far pervenire entro il 31 luglio 1946 istanza alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S., via Lima, 51, Roma.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera l'E.N.P.A.S., in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie ed infortuni, nei quali la beneficiata possa incorrere, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) dichiarazione dell'Amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende, attestante che lo stesso è in attività di servizio con l'indicazione del gruppo e del grado di appartenenza.

Le domande pervenute fuori termine e che non risultassero regolarmente documentate, non saranno accolte.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito alla scelta delle fanciulle da ammettere alla colonia.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

La permanenza in colonia avrà la durata di giorni 30 e precisamente per il periodo dal 4 agosto al 4 settembre 1946.

Le figlie ammesse dovranno presentarsi al centro di raccolta che sarà comunicato, fornite di:

un cambio di biancheria;

un cappello bianco di tela;

un costume da bagno;

sandali.

Roma, addì 22 luglio 1946.

Il Commissario: FERDINANDO CARBONE

(2141)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28506

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 61-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 596.
Autorizzazione della spesa relativa all'esecuzione dei lavori urgenti per la valorizzazione delle miniere demaniali dell'Isola d'Elba . . . . . Pag. 1802

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1946.
Abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, concernente l'adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite. Pag. 1802

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Costituzione degli uffici della Segreteria generale del Comitato carboni . . . . . Pag. 1802

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Misura del contributo speciale a carico degli assegnatari di carboni fossili, esteri e nazionali . . . . . Pag. 1803

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Aumento del numero dei posti di agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Firenze . . . . . Pag. 1803

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.
Apertura di dipendenze in Calosso d'Asti ed in Ottiglio dell'Istituto S. Paolo di Torino . . . . . Pag. 1803

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di filiale in Sandonaci (Brindisi) della Banca di depositi e prestiti di S. Pietro Vernotico. . Pag. 1803

REGIO DECRETO 6 giugno 1946.
Nomina del commissario liquidatore del «Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni», con sede in Milano. Pag. 1804

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1804

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Savona. Pag. 1804

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di geologia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Firenze, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1804

Ministero del tesoro: 9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951 . . . . . Pag. 1804

Istituto per la ricostruzione industriale: Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari . . . . . Pag. 1804

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1946 Pag. 1805

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per n. 54 posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°) . . . . . Pag. 1814

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 164 DEL 24 LUGLIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2143)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 506.
Autorizzazione della spesa relativa all'esecuzione dei lavori urgenti per la valorizzazione delle miniere demaniali dell'Isola d'Elba.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1946;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata, a carico dello Stato, la spesa di lire 15.000.000 (quindici milioni) per l'esecuzione di lavori urgenti per la valorizzazione delle miniere demaniali dell'Isola d'Elba.

Detta somma verrà iscritta con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1945-1946.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 357. — TRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1946.
Abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, concernente l'adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 325 del testo della legge di guerra approvato con il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 132, del 3 novembre 1945, con il quale è stata disposta l'adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite; e viste le successive varianti ad esse apportate;
Considerato che sono venuti meno i motivi che avevano reso necessaria l'adozione delle sopra indicate Proclaimed Lists e Statutory Lists;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto Presidenziale 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 132, del 3 novembre 1945, con il quale è stata disposta l'adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 luglio 1946

DE GASPERI

(2123)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Costituzione degli uffici della Segreteria generale del Comitato carboni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, sull'organizzazione e funzionamento del Comitato carboni, per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione nel Paese dei combustibili solidi;
Considerata la necessità di costituire gli uffici della Segreteria generale del Comitato predetto;

Decreta:

Gli uffici del Comitato carboni, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, indicato nelle premesse, sono così distribuiti:
Segreteria generale:
Ufficio I - Distribuzione combustibili fossili esteri e nazionali;
Ufficio II - Produzione combustibili fossili nazionali;
Ufficio III - Fabbisogni nazionali - Importazione carboni;
Ufficio IV - Distribuzione Carboni A. I. con sede in Milano;
Ufficio V - Amministrativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2103)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Misura del contributo speciale a carico degli assegnatari di carboni fossili, esteri e nazionali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, che autorizza il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi, a stabilire uno speciale contributo, da corrispondersi dagli assegnatari di carboni fossili esteri e nazionali;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Comitato interministeriale dei prezzi — numero 1495 dell'11 maggio 1946, con cui si comunica il parere già espresso per l'applicazione del contributo sopra indicato;

Considerata la necessità di fissare e pubblicare la misura del contributo anzidetto;

Decreta:

A carico degli assegnatari di carboni fossili, esteri e nazionali, è fissato un contributo speciale nella misura di L. 15 (quindici) la tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Aumento del numero dei posti di agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse valori;

Ritenuta la necessità di aumentare il numero dei posti di agente di cambio delle Borse valori di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Firenze;

Visti i pareri favorevoli degli organi delle Borse suddette;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, che demanda la materia delle Borse alla esclusiva competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 22 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio delle Borse valori sotto indicate è elevato nella misura a fianco di ciascuna di esse segnata:

Borsa valori di Milano da n. 90 a n. 100 posti;
Borsa valori di Torino da n. 45 a n. 50 posti;
Borsa valori di Genova da n. 45 a n. 50 posti;
Borsa valori di Roma da n. 39 a n. 50 posti;
Borsa valori di Napoli da n. 20 a n. 25 posti;
Borsa valori di Firenze da n. 8 a n. 10 posti.

Nulla è innovato circa la misura della cauzione stabilita per ciascuna delle Borse valori sopra indicate.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2085)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Apertura dipendenze in Calosso d'Asti ed in Ottiglio dell'Istituto S. Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dall'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Calosso d'Asti (Asti) e in Ottiglio (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2125)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di filiale in Sandonaci (Brindisi) della Banca di depositi e prestiti di S. Pietro Vernotico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Depositi e Prestiti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Depositi e Prestiti, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Pietro Vernotico (Brindisi), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Sandonaci (Brindisi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2127)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 6 giugno 1946.

Nomina del commissario liquidatore del « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933, con il quale la Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Milano, fu posto in liquidazione;

Visto il R. decreto 5 settembre 1935, con il quale l'avv. Carlo Peverelli è stato nominato commissario liquidatore della Società « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni »;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dall'avv. Peverelli occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il dott. rag. Armando Bottelli è nominato commissario liquidatore del « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Carlo Peverelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 giugno 1946

UMBERTO

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 213

(2111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Bari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 maggio 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 2 febbraio 1946, n. 1582; importo del mutuo L. 10.000.000; estremi registrazione della Corte dei conti: 17 maggio 1946, registro Interni n. 5, foglio n. 304.

(2108)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Savona

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 4180 in data 10 luglio 1946, il dott. Domenico Mollo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Savona.

(2129)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geologia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Firenze, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di geologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2130)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che nel giorno 17 agosto 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 9ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 per cento delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al regio decreto-legge 25 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 16 dello stesso mese di agosto, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2128)

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari

(3ª *pubblicazione*).

In conformità degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, 75 del regolamento approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, in relazione all'art. 8 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita del seguente titolo emesso dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale:

certificato nominativo n. 17, rappresentativo di 200 obbligazioni 4,50 %, serie speciale, Gestione I.R.I.-Mare (dal numero 100741 al n. 100760), intestato a « Cassa ufficiali Regia marina (istituita con la legge 14 giugno 1934, n. 1015) », del valore nominale complessivo di L. 100.000.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate alla Direzione generale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale in Roma, nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 luglio 1946

Il presidente: PARATORE

(2135)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5
dal 1° al 15 marzo 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Asti	Montiglio	B	—	1
Avellino	Baiano	B	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Berlingo	B	1	—
Cagliari	Guamaggiore	B	—	1
Id.	Guspini	B	—	1
Id.	Mandas	B	—	1
Id.	Serdiana	B	—	1
Catanzaro	Petrizzi	B	—	1
Crotone	Castelsilano	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Monfredonia	EB	—	2
Id.	Troia	S	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
L'Aquila	L'Aquila	BO	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Salerno	Buccino	B	1	—
Sassari	Nughedu di San Nicolò	B	—	1
Id.	Ozieri	B	1	—
Terni	Terni	B	1	1
Viterbo	Veiano	O	1	—
			7	17
Carbonchio sintomatico				
Cagliari	Ghilarza	B	—	1
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Balzola	B	2	—
Id.	Borghetto Borbera	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	1	—
Id.	Camino	B	1	—
Id.	Carbonara Scrivia	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	3	—
Id.	Castelletto Merli	B	2	—
Id.	Collamonte	B	1	—
Id.	Cavi	B	1	—
Id.	Giarole	B	1	1
Id.	Masio	B	11	—
Id.	Id.	BC	1	—
Id.	Melazzo	B	1	1
Id.	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Morsasco	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Roccaforte Ligure	B	—	2
Segue: *Afta epizootica*				
Alessandria	Rosignano Monferrato	B	1	—
Id.	San Cristoforo	B	1	—
Id.	San Salvatore Monferrato	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Villadeati	B	—	1
Asti	Asti	B	—	2
Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Cortiglione	B	1	—
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Pica	B	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	2	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Grana	B	1	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Ferrere	B	1	—
Id.	Montalto Scarampi	B	1	—
Id.	Casorzo	B	1	—
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Calliano	B	1	—
Id.	Robella	B	1	—
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Avellino	Ariano Irpino	B	2	—
Id.	Montemarano	B	1	3
Bari	Molfetta	B	20	1
Id.	Modugno	B	—	2
Id.	Ruvo	B	9	1
Belluno	Feltre	B	—	3
Id.	Santa Giustina	B	7	—
Bergamo	Adrara San Martino	B	1	—
Id.	Albano Sant Alessio	B	—	1
Id.	Almè con Villa	B	1	2
Id.	Antegnato	B	—	1
Id.	Barnano	B	2	—
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Borgamo	B	1	1
Id.	Boltiero	B	1	—
Id.	Bottanuco	B	1	1
Id.	Brasca di Costa Santa Serina	B	2	—
Id.	Brignano d'Adda	B	2	7
Id.	Brumano	B	—	1
Id.	Calcinate	B	2	—
Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Calolziocorte	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	1	1
Id.	Castel Rozzone	B	—	3
Id.	Comun Nuovo	B	4	—
Id.	Costa Volpino	B	—	2
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Dalmine	B	1	2
Id.	Ghisalba	B	1	—
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Morengo	B	5	1
Id.	Mornico al Serio	B	1	1
Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Ornica	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	1	—
Id.	Palosco	B	1	—
Id.	Romano Lombardo	B	1	—
Id.	Rovetta con Fino	B	1	—
Id.	Scanzorosciate	B	—	4
Id.	Sedrina	B	—	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Solto Collina	B	—	1
Id.	Sussio	B	2	—
Id.	Tavernola Bergamasca	B	1	—
Id.	Torre de Busi	B	1	—
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Treviglio	B	2	2
Id.	Treviolo	B	—	1
Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Valbrembo	B	—	1
Id.	Verdello	B	—	1
Id.	Vigolo	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	—	1
Id.	Zogno	B	—	1
Benevento	Benevento	B	3	—
Id.	Torrecuso	B	1	3
Id.	Paduli	B	—	2
Id.	Sant Agata de' Goti	B O	—	9
Bologna	Anzola	B	—	1
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Bazzano	B	1	1
Id.	Bologna	B	5	4
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Camignano	B	—	7
Id.	Castel di Casio	B	—	1
Id.	Castel Maggiore	B	—	2
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Castiglione de' Pepoli	B	1	2
Id.	Crevalcore	B	3	—
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	—	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Molinella	B	—	2
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	2
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Naturno	O B	—	2
Id.	Nova Levante	B	—	2
Id.	Terlano	B	—	1
Brescia	Brescia	B	13	1
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Dello	B	17	1
Id.	Gottolengo	B	13	—
Id.	Bassano Bresciano	B	4	—
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Cologne	B	5	1
Id.	Villachiara	B	10	—
Id.	Cigole	B	4	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	26	—
Id.	Pompiano	B	3	—
Id.	Roncadelle	B	3	—
Id.	Castelmella	B	8	—
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Marano	B	10	—
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Verolanuova	B	19	—
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Brono	B	'	—
Id.	Pontoglio	B	8	—
Segue: *Afta epizootica*				
Brescia	Bagnolo Mella	B	7	—
Id.	Alfianello	B	3	—
Id.	Rodengo Saiano	B	3	1
Id.	San Gervasio	B	6	—
Id.	Leno	B	11	1
Id.	Gambara	B	5	—
Id.	Poncarale Flero	B	7	—
Id.	Rovato	B	11	—
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Gottolengo	B	3	—
Id.	Pavone del Mella	B	4	—
Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Pedergnaga	B	6	1
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Orzivecchi	B	2	1
Id.	Razzato	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Iseo	B	4	—
Id.	Cazzago	B	5	—
Id.	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	1
Id.	Lonato	B	7	4
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Pertenghe	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	1	—
Id.	Collatica	B	1	—
Id.	Toscolano	B	1	—
Id.	Passirano	B	2	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Trenzano	B	2	—
Id.	Desenzano	B	2	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Sorle	B	4	—
Id.	Erbusco	B	8	3
Id.	Calvagese	B	1	—
Id.	Provaglio	B	4	—
Id.	Paderno	B	3	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	5	1
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Carpenedolo	B	2	—
Id.	Rudiano	B	9	—
Id.	Borgosatollo	B	2	—
Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	2
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Sabbio Chiese	B	1	—
Id.	Concesio	B	1	2
Id.	Corte Franca	B	1	—
Id.	Rocca Franca	B	3	3
Id.	Castrezzato	B	3	—
Id.	Berlingo	B	2	—
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Valsaviore	B	1	—
Id.	Cocaglio	B	1	1
Id.	Comezzano	B	1	—
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Catania	Aurenio	B	1	—
Id.	Belpasso	B O	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Ca ania	Calatabiano	B	2	—
Id.	Fiumefreddo	B	2	—
Id.	Paterno	O	—	1
Chieti	Casalincontrada	B	—	1
Id.	Chieti	B	—	1
Id.	Fara Filiorum Petri	B	1	—
Co[illegible]	Albiolo	B	—	1
Id.	Alzate Brianza	B	1	—
Id.	Annone di Brianza	B	1	2
Id.	Barzanò	B	1	0
Id.	Bulciago	B	—	2
Id.	Cadorago	B	1	1
Id.	Cantù	B	—	3
Id.	Ca imate	B	—	4
Id.	Cagno	B	—	1
Id.	Casargo	B	—	1
Id.	Cermenate	B	2	5
Id.	Cernusco Montevecchia	B	—	2
Id.	Cirimido	B	—	1
Id.	Como	B	—	16
Id.	Costa Masnaga	B	3	1
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Fenegrò	B	—	1
Id.	Garlate	B	—	2
Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Garbagnate Monastero	B	1	—
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lambrugo	B	2	—
Id.	Lezzeno	B	—	3
Id.	Lomazzo	B	—	0
Id.	Lurago	B	1	2
Id.	Mariano Comense	B	1	1
Id.	Merate	B	1	2
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Moltrasio	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	2
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Paderno Robbiate	B	—	6
Id.	Rovellasca	B	—	1
Id.	Rovello Porro	B	2	2
Id.	Sirone	B	1	1
Id.	Turate	B	1	8
Id.	Uggiate	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	4
Id.	Vertemate con Minoprio	B	1	1
Id.	Valsolda	B	—	1
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Camisano	B	1	—
Id.	Cappella de' Picenardi	B	1	—
Id.	Casaletto Ceredano	B	—	1
Id.	Ca aletto Vapio	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Casalmorano	B	—	1
Id.	Castelleone	B	2	—
Id.	Chieve	B	—	1
Id.	Crotera Rubbiano	B	—	1
Id.	Dovovere	B	1	—
Id.	Paderno Orsolaro	B	2	1
Id.	Palazzolo Pignano	B	—	2
Id.	Pessina Cremonese	B	3	3
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	1	—
Cremona	Soncino	B	2	—
Id.	Tornata	B	1	—
Id.	Torricella del Pizzo	B	1	—
Cuneo	Bargo	B	—	1
Id.	Benette	Bs	1	—
Id.	Castagnito	B	—	1
Id.	Costigliole Saluzzo	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	1
Id.	Murazzano	B	—	1
Id.	Paesana	Bs	—	1
Id.	Priocca	B	—	1
Id.	Savigliano	B	2	1
Id.	Verzuolo	Bs	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	—
Id.	Barberino di Mugello	B	2	—
Id.	Camp Bisenzio	B	—	1
Id.	Calenzano	B	—	1
Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Empoli	B	—	2
Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	9	2
Id.	Fucecchio	B	—	1
Id.	Impruneta	B	1	1
Id.	Lastra a Signa	B	—	1
Id.	Prato	B	7	1
Id.	Vicchio	B	—	1
Frosinone	Sant'Apollinare	B	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Genova	Campomorone	B	3	3
Id.	Casella	B	2	1
Id.	Favale	B	—	1
Id.	Genova	B	15	4
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Mele	B	—	1
Id.	Montoggio	B	1	1
Id.	Rezzo	B	1	—
Id.	Savignone	B	—	1
Grosseto	Grossoto	B	2	—
Lecce	Soleto	B	2	—
Id.	Lecce	B	1	—
Lucca	Barga	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Milano	Bellinzago Lombardo	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Cassina de' Pecchi	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Cervignano d'Adda	B	—	1
Id.	Cormano	B	—	1
Id.	Cusago	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	2
Id.	Grafignana	B	—	2
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Milano	San Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Settala	B	—	2
Id.	Turano Lodigiano	B	—	2
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Modena	B	2	2
Id.	San Cesario	B	1	1
Id.	San Possidonio	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	3	1
Napoli	Afragola	B	8	2
Id.	Camposano	B	—	1
Id.	Casoria	B	—	2
Id.	Cicciano	B	—	5
Id.	Nola	B	—	9
Id.	Ottaviano	B	—	1
Id.	Somma Vesuviana	B	—	1
Novara	Novara	B	4	11
Id.	Bellinzago	B	—	5
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	—	2
Id.	Cameri	B	6	1
Id.	Carpignano Sesia	B	4	8
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	1	—
Id.	Castelli Cusiani	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Crossa	B	—	1
Id.	Curoggio	B	—	1
Id.	Fara	B	—	1
Id.	Galliate	B	2	2
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Momo	B	1	2
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Sizzano	B	—	1
Id.	Recetto	B	—	1
Id.	Romagnano Sesia	B	—	2
Id.	San Nazzaro Sesia	B	14	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Varallo Pombia	B	1	—
Id.	Verbania	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	3
Padova	Albignasego	B	1	1
Id.	Boara Pisani	B	2	1
Id.	Bovolenta	B	2	1
Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	10	3
Id.	Campodarsego	B	7	4
Id.	Campo San Martino	B	—	1
Id.	Campodoro	B	—	1
Id.	Camposampiero	B	1	—
Id.	Carmignano di Brenta	B	7	1
Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Casal Sei Ugo	B	5	1
Id.	Cittadella	B	1	2
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Galliera Veneta	B	1	—
Id.	Gazzo	B	2	1
Id.	Legnaro	B	1	1
Id.	Limena	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	2
Id.	Maserà	B	2	—
Segue: *Afta epizootica*				
Padova	Mestrino	B	1	1
Id.	Montagnana	B	2	—
Id.	Padova	B	8	4
Id.	Piazzola sul Brenta	B	1	1
Id.	Polverara	B	—	2
Id.	Pontelongo	B	4	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	3	2
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	6	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	1
Id.	San Martino di Lupari	B	3	—
Id.	San Pietro in G	B	7	1
Id.	San Giustina in Colle	B	2	3
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	1	—
Id.	Saonara	B	2	2
Id.	Selvazzano	B	2	—
Id.	Tombolo	B	2	—
Id.	Urbana	B	2	3
Id.	Vigodarzere	B	9	—
Id.	Vigonza	B	—	1
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Id.	Villafranca Padovana	B	1	1
Id.	Villanova di Camposampiero	B	1	1
Parma	Busseto	B	2	4
Id.	Fidenza	B	—	2
Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	Soragna	B	—	2
Id.	Parma	B	—	1
Pavia	Pavia	B	2	—
Id.	Villanterio	B	2	—
Id.	Albuzzano	B	2	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Ataga	B	1	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Copiano	B	2	—
Id.	Landriago	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	1
Id.	Garlasco	B	1	1
Id.	Zinasco Vecchio	B	1	1
Id.	Cropello Cairoli	B	—	1
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Val di Nizza	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Carbonara al Ticino	B	—	1
Id.	Sannazzaro de' Burgondi	B	1	1
Id.	Ceconzago	S	—	1
Pescara	Città Sant'Angelo	B	—	2
Piacenza	Besenzone	B	3	2
Id.	Borgonovo	B	1	2
Id.	Cadeo	B	5	3
Id.	Castel San Giovanni	B	—	2
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	5	2
Id.	Fiorenzuola	B	2	1
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Lugagnano	B	1	—
Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Pontenuro	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Piacenza	San Pietro in Cerro	B	5	1
Id.	Villanova sull'Arda	B	1	1
Pisa	Santa Maria a Monte	B	1	—
Id.	San Giuliano Terme	B	4	—
Pistoia	Buggiano	B	2	—
Id.	Larciano	B	—	3
Id.	Montecatini	B	—	2
Id.	Pieve a Nievole	B	—	2
Id.	Pistoia	B	3	—
Reggio Calabria	Careri	B	—	2
Id.	Camini	B	2	—
Id.	Bianco	B	3	1
Id.	Platì	B	4	—
Id.	Palizzi	B	2	1
Id.	Roccella Ionica	B	5	—
Reggio Emilia	Bresceilo	B	—	1
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Rolo	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	1	—
Rovigo	Occhiobello	B	2	1
Id.	Treconta	B	1	—
Salerno	Morcato San Severino	B	1	—
Id.	Maiori	B	—	1
Savona	Cairo Montenotte	B	—	1
Id.	Millesimo	B	—	2
Taranto	Castellaneta	BOCS	1	—
Id.	Crispiano	S	1	—
Id.	Martina Franca	B	—	1
Teramo	Teramo	B	1	6
Te[illegible]	Montecastrilli	B	1	—
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Moncalieri	B	1	1
Id.	Borgomasino	B	1	1
Id.	San Sebastiano da Po	B	1	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	2	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Montalto Torinese	B	1	1
Id.	Sciolze	B	1	1
Id.	Caselle Torinese	B	—	2
Id.	Cassino	B	—	1
Id.	Lusigliè	B	—	1
Id.	Pavone	B	—	1
Id.	Piossasco	B	—	1
Id.	Corio	B	—	1
Id.	Castellamonte	B	—	1
Id.	Santena	B	—	1
Id.	Pedanea	B	—	1
Trento	Ala	B	2	1
Id.	Borgo	B	3	—
Id.	Brez	B	1	—
Id.	Castelcsino	B	1	—
Id.	Civezzano	B	1	1
Id.	Fondo	B	3	1
Id.	Isera	B	2	1
Id.	Magrè	B	4	2
Id.	Malè	B	1	—
Id.	Mezzolombardo	B	2	2
Id.	Pieve Tesino	B	—	1
Id.	Revò	B	13	7
Id.	Rovereto	B	4	—
Id.	Rumo	B	—	1
Id.	Salorno	B	1	—
Id.	Sanzeno	B	5	3
Segue: *Afta epizootica*				
Trento	Strigno	B	3	1
Id.	Tres	B	1	4
Id.	Villa Lagarina	B	1	1
Id.	Zambana	B	3	—
Treviso	Arcade	B	3	—
Id.	Breda di Piave	B	3	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	4	2
Id.	Casier	B	—	2
Id.	Ponte	B	3	3
Id.	Istrana	B	1	—
Id.	Godega Sant'Urbano	B	—	1
Id.	Maser	B	2	—
Id.	Monastier	B	—	5
Id.	Montebelluna	B	4	2
Id.	Paese	B	1	2
Id.	Povegliano	B	2	—
Id.	Ponzano Veneto	B	—	1
Id.	Preganziol	B	1	2
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Resana	B	2	5
Id.	Roncade	B	3	—
Id.	Salgareda	B	—	2
Id.	San Biagio di Callalta	B	4	8
Id.	Trevignano	B	7	2
Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Vazzola	B	3	1
Id.	Vedelago	B	6	1
Id.	Villorba	B	1	1
Id.	Volpago Montello	B	4	1
Id.	Zero Branco	B	1	—
Id.	Zenson di Piave	B	2	—
Udine	Rivignano	O	1	—
Id.	Pozzuolo	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	B	—	1
Id.	Lestizza	B	—	1
Id.	Moimacco	B	—	1
Varese	Cardano al Campo	B	—	1
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	2	3
Id.	Arcisate	B	—	1
Id.	Castellanza	B	1	1
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	3
Id.	Albizzate	B	—	2
Id.	Rancio Valcuvia	B	—	1
Id.	Samarate	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Comabbio	B	1	—
Id.	Caseiago	B	1	1
Id.	Travedona Monate	B	1	—
Id.	Bisuschio	B	2	—
Id.	Jerago	B	1	1
Id.	Daverio	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	1	—
Id.	Laveno Mombello	B	—	1
Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	—	1
Id.	Coequio Trevisago	B	—	1
Id.	Cassano Valcuvia	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Cazzago Brabbia	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Fossò	B	3	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Venezia	Marcon	B	—	1
Id.	Mirano	B	1	1
Id.	Musile di Piave	B	3	—
Id.	Noale	B	—	2
Id.	Pianiga	B	4	—
Id.	San Michele del Quarto	B	—	1
Id.	Venezia	B	25	—
Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Carcaramblot	B	1	—
Id.	Cerreto Castello	B	1	—
Id.	Crescentini	B	2	—
Id.	Desana	B	1	—
Id.	Formigliana	B	2	—
Id.	Mosso Santa Maria	B	1	—
Id.	Vercelli	B	2	—
Id.	Vigliano Biellese	B	1	1
Id.	Borgoscna	B	—	3
Id.	Brusnengo	B	—	1
Id.	Cossato	B	—	1
Id.	Lenta	B	—	2
Id.	Ronsecco	B	—	1
Verona	Arcole	B	1	1
Id.	Bardolino	B	1	—
Id.	Belfiore	B	1	—
Id.	Bonavigo	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	1	3
Id.	Casaleone	B	1	—
Id.	Castel d'Azzano	B	2	2
Id.	Castelnuovo di Verona	B	3	—
Id.	Cerea	B	5	—
Id.	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Colognola ai Colli	B	2	—
Id.	Gazzo Veronese	B	2	—
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Lazise	B	1	—
Id.	Legnago	B	3	—
Id.	Minerbe	B	2	7
Id.	Negrar	B	3	—
Id.	Nogarole Rocca	B	2	—
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	3	—
Id.	Roverchiara	B	2	—
Id.	San Bonifacio	B	5	1
Id.	San Giovanni Ilarione	B	3	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	1	—
Id.	Sona	B	1	—
Id.	Sorgà	B	3	3
Id.	Veronella	B	1	—
Id.	Vigasio	B	2	—
Id.	Villa Bartolommea	B	2	—
Id.	Villafranca di Verona	B	2	2
Id.	Zevio	B	2	1
Id.	Zimella	B	3	—
Vicenza	Arzignano	B	5	4
Id.	Bressanvido	B	—	1
Id.	Bassano del Grappa	B	6	6
Id.	Caldogno	B	2	—
Id.	Camisano Vicentino	B	1	2
Id.	Castagnero	B	—	2
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	2
Id.	Isola Vicentina	B	2	—
Id.	Lonigo	B	4	—
Id.	Marostica	B	10	16
Id.	Mason Vicentino	B	2	5
Id.	Nove	B	2	—
Segue: *Afta epizootica*				
Vicenza	Molvena	B	1	1
Id.	Pianezze	B	0	—
Id.	Romano d'Ezzelino	B	5	2
Id.	Rosa	B	2	5
Id.	Sandrigo	B	—	2
Id.	Seganvon	B	—	1
Id.	Sovizzo	B	—	1
Id.	Thiene	B	3	1
Id.	Valdagno	B	—	2
			1186	697
Malrossino del suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	—
Ancona	Osimo	S	2	1
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	2	1
Id.	Servigliano	S	1	1
Avellino	Aiello	S	—	1
Cosenza	Dipignano	S	6	—
Id.	Lappano	S	2	—
Foggia	Lucera	S	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	S	—	1
Id.	Serra Capriola	S	—	2
L'Aquila	Fossa	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	1	—
Padova	Pueenza d'Adige	S	1	—
Potenza	Rionero in Volture	S	—	1
Ragusa	Ragusa	S	1	—
Reggio Emilia	San Polo d'Enza	S	1	—
Rieti	Poggio Moiano	S	—	1
Id.	Labro	S	—	1
Id.	Cottanello	S	—	1
Rovigo	Trecenta	S	1	—
Salerno	Cuggiano	S	—	2
Teramo	Teramo	S	—	2
Treviso	Moafumo	S	1	—
Udine	San Giorgio della Richenvelda	S	1	—
Id.	Cividale	S	1	—
			22	20
Peste e setticemia del suini				
Ancona	Fabriano	S	1	—
Id.	Ostra	S	3	—
Id.	Sengallia	S	5	—
Id.	Ancona	S	1	—
Id.	Osimo	S	—	1
Arezzo	Sansepolcro	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	3	—
Id.	Arquata del Tronto	S	1	—
Avellino	Aiello	S	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	S	1	—
Id.	Serino	S	1	—
Bergamo	Sarnico	S	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Collebento	S	1	—
Id.	Altianello	S	1	—
Id.	Verolanuova	S	1	—
Cagliari	Cabras	S	—	1
Id.	Villacidro	S	1	—
Campobasso	Bonefro	S	1	—
Id.	Frossolone	S	—	1
Id.	Pozzilli	S	—	7
Catanzaro	Catanzaro	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Catanzaro	Decollatura	S	—	1
Chieti	Vasto	S	10	4
Cosenza	Carpanzano	S	25	—
Cremona	Capralba	S	1	—
Id.	Soresina	S	2	—
Ferrara	Fer a a	S	4	—
Firenze	Firenze	S	2	—
Foggia	Vico del Gargano	S	—	1
Id.	Voltnrara Appula	S	1	—
Forlì	Forlì	S	—	1
Genova	Genova	S	2	—
L'Aquila	L'Aquila	S	—	1
Id.	Sulmona	S	2	—
Id.	Trasacco	S	—	1
Nuoro	Barone	S	—	2
Padova	Sant'Angelo di Pieve	S	—	2
Pesaro	Montelabbate	S	—	1
Id.	San Costanzo	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	2
Pescara	Pescara	S	—	1
Potenza	Venosa	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	—	3
Reggio Calabria	Antonimina	S	—	2
Id.	Caulonia	S	2	1
Id.	Locri	S	4	—
Id.	Pazzano	S	2	1
Id.	Reggio Calabria	S	3	2
Id.	Stilo	S	—	2
Reggio Emilia	Cattatico	S	—	1
Id.	Reggiolo	S	—	3
Rieti	Cottanello	S	—	1
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Arquà Polesine	S	—	1
Id.	Frassinelle Polesine	S	—	1
Id.	Taglio di Po	S	—	1
Id.	Villadose	S	—	6
Id.	Villanova del Ghebbo	S	—	1
Salerno	Padula	S	2	—
Id.	Rutino	S	2	—
Sassari	Berchidda	S	—	1
Id.	Bonnanaro	S	1	—
Id.	Cheramonti	S	1	1
Terni	Acquasparta	S	—	1
Id.	Amelia	S	—	1
Treviso	Preganziol	S	1	—
Id.	Villorba	S	—	1
Udine	Pavia di Udine	S	1	—
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	1
Id.	Varmo	S	—	1
Id.	Buja	S	—	1
Viterbo	Civitella d'Agliano	S	1	—
			102	66
Morva				
Bergamo	Calcinzago	E	1	—
Napoli	Casoria	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	—	1
			1	3
Farcino erisipelacceico				
Alessandria	Morano sul Po	E	1	—
Avellino	Mercoro Inferiore	E	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Bari	Bari	E	1	3
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	—	1
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	1
Bergamo	Cavernago	E	1	—
Bologna	Bologna	E	1	3
Brescia	Urago d'Oglio	E	1	—
Campobasso	Bonefro	E	—	1
Id.	Fibgnano	E	1	—
Caserta	Maddaloni	E	1	—
Catania	Bronte	E	2	—
Id.	Catania	E	15	1
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	2	1
Id.	Trecastagni	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
La Spezia	Beverino	E	1	—
Id.	Bolano	E	1	—
Id.	La Spezia	E	2	—
Id.	Pignone	E	2	—
Id.	Riccò del Golfo di Spezia	E	1	—
Lecce	Castrignano de. Capo	E	1	—
Id.	Galatone	E	1	—
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Nola	E	—	2
Id.	Ottaviano	E	—	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	1	2
Salerno	Sarno	E	1	1
Id.	Mercato San Severino	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Sassari	Ploaghe	E	—	1
Id.	Porto Torres	E	—	3
Id.	Sassari	E	3	2
Id.	Usini	E	—	1
Id.	Villanova Monteleone	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	—	11
Id.	Maruggio	E	1	—
Trapani	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Marsala	E	8	2
Id.	Santa Ninfa	E	1	2
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Buronzo	E	1	—
			72	44
Rabbia				
Ascoli Piceno	Arquadola	Can	—	1
Id.	Comunanza	Can	—	1
Id.	Fermo	Can	—	1
Id.	Grottazzolina	Can	—	1
Id.	Monte Urano	Can	—	1
Ferrara	Sant'Agostino	Can	—	2
Id.	Portomaggiore	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Modena	Camposanto	Can	—	1
Napoli	Pozzuoli	Can	—	1
Id.	Roccaramola	Can	—	2
Pesaro	Urbania	Can	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Catanzaro	Decollatura	S	—	1
Cuneo	Vinco	S	10	4
Cosenza	Carpanzano	S	25	—
Cremona	Capralba	S	1	—
Id.	Soresina	S	2	—
Ferrara	Ferrara	S	4	—
Firenze	Firenze	S	2	—
Foggia	Vico del Gargano	S	—	1
Id.	Volturara Appula	S	—	1
Forlì	Forlì	S	2	—
Genova	Genova	S	—	1
L'Aquila	L'Aquila	S	2	—
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Trasacco	S	—	2
Nuoro	Bitti	S	—	2
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	—	1
Pesaro	Montelabbate	S	—	2
Id.	San Costanzo	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	2
Pescara	Pescara	S	—	1
Potenza	Venosa	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	—	3
Reggio Calabria	Antonimina	S	—	2
Id.	Caulonia	S	2	1
Id.	Locri	S	4	—
Id.	Pazzano	S	2	1
Id.	Reggio Calabria	S	3	2
Id.	Stilo	S	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Id.	Reggiolo	S	—	2
Rieti	Cottanello	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	Ariano Polesino	S	1	—
Id.	Frassinelle Polesine	S	1	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Padula	S	3	—
Id.	Rutino	S	2	—
Sassari	Berchidda	S	—	1
Id.	Bonnanaro	S	1	—
Id.	Chiaramonti	S	1	1
Terni	Acquasparta	S	—	1
Id.	Amelia	S	—	1
Treviso	Preganziol	S	1	—
Id.	Villorba	S	—	1
Udine	Pavia di Udine	S	1	—
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	—
Id.	Varmo	S	—	1
Id.	Buja	S	—	1
Viterbo	Civitella d'Agliano	S	1	—
			102	60
Morva				
Bergamo	Calcinate	E	1	—
Napoli	Casoria	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	1
Id.	Somma Vesuviana	E	—	1
			1	3
Farcino criptococcico				
Alessandria	Morano sul Po	E	1	—
Avellino	Montoro Inferiore	E	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: Farcino criptococcico				
Bari	Bari	E	1	3
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	—	1
Id.	Palo del Colle	E	1	1
Id.	Triggiano	E	1	1
Bergamo	Cavernago	E	1	—
Bologna	Bologna	E	1	3
Brescia	Urago d'Oglio	E	1	—
Campobasso	Bonefro	E	—	1
Id.	Filignano	E	1	—
Caserta	Maddaloni	E	1	—
Catania	Bronte	E	2	—
Id.	Catania	E	15	1
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	2	1
Id.	Tremestieri	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
La Spezia	Beverino	E	1	—
Id.	Bolano	E	1	—
Id.	La Spezia	E	2	—
Id.	Pignone	E	2	—
Id.	Riccò del Golfo di Spezia	E	1	—
Lecce	Castrignano de. Capo	E	1	—
Id.	Galatone	E	1	—
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Nola	E	—	2
Id.	Ottaviano	E	—	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	1	2
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Mercato San Severino	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	1
Sassari	Ploaghe	E	—	1
Id.	Porto Torres	E	—	3
Id.	Sassari	E	3	2
Id.	Usini	E	—	1
Id.	Villanova Monteleone	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	—	11
Id.	Maruggio	E	1	—
Trapani	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Marsala	E	8	2
Id.	Santa Ninfa	E	1	2
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Buronzo	E	1	—
			72	44
Rabbia				
Ascoli Piceno	Amandola	Can	—	1
Id.	Comunanza	Can	—	1
Id.	Force	Can	—	1
Id.	Grottazzolina	Can	—	1
Id.	Monte Urano	Can	—	1
Ferrara	Sant'Agostino	Can	—	2
Id.	Portomaggiore	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Modena	Camposanto	Can	—	1
Napoli	Pozzuoli	Can	—	1
Id.	Roccaramola	Can	—	2
Pesaro	Urbania	Can	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia*				
Pistoia	Monsummano	E	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	Can	—	1
Siracusa	Lentini	E	—	1
Taranto	Crispiano	E	1	—
Teramo	Teramo	Can	—	1
Viterbo	Bolsena	Can	—	2
			1	20
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Avellino	Calitri	O	2	1
Bergamo	Arzago d'Adda	O	—	1
Id.	Caravaggio	O	1	—
Benevento	Cerreto	O	—	1
Campobasso	Agnone	O	3	6
Id.	Frosolone	O	2	—
Catanzaro	Catanzaro	O	—	3
Id.	Sellia	O	2	—
Id.	Crichi Simeri	O	2	—
Chieti	Castiglion Messer Marino	O	3	—
Cosenza	Laino Bruzio	O	—	1
Id.	Rossano	O	1	—
Foggia	Lucera	O	4	2
Id.	Id.	E	—	1
Id.	San Severo	O	13	2
Id.	Troia	O	6	—
Id.	Foggia	O	17	—
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Accadia	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	3	1
Id.	Casalnuovo Monterotaro	O	2	—
Id.	Volturara Appula	O	4	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Id.	Orta Nova	O	—	3
Id.	Stornarella	O	—	1
Forlì	Forlimpopoli	O	—	2
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castel 'Azzara	O	50	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Torni parte	O	1	—
Latina	Formia	O	3	—
Id.	Cisterna	O	2	—
Id.	Latina	O	8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Latina	Prossedi	O	2	—
Id.	Terracina	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	4	—
Id.	Garaguso	O	1	—
Id.	Pisticci	O	1	—
Id.	Colobraro	O	—	1
Id.	San Mauro Forte	O	2	2
Id.	Stigliano	O	—	2
Pisa	San Luce Orciano	O	—	1
Potenza	Balvano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Forenza	O	2	—
Id.	Melfi	O	1	2
Id.	Palazzo San Gervasio	O	—	2
Id.	Potenza	O	1	—
Rieti	Leonessa	O	1	—
Taranto	Laterza	O	2	—
Terni	Sangemini	O	2	—
Id.	Terni	O	2	1
			282	36
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Latina	Priverno	Cap	—	1
Id.	Norma	Cap	—	2
			—	3
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Bergamo	Dezzo di Scalve	B	1	1
Forlì	Cesena	B	2	—
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—
Modena	Lama Mocogno	B	—	1
Parma	Collecchio	B	—	1
Pistoia	Pescia	B	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Rigolato	B	6	—
Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
			25	4
Tubercolosi bovina				
Foggia	Lucera	B	1	—
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividale al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	3	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	3	—
Id.	Mornico al Serio	E	2	—
Id.	Romano di Lombardia	E	—	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Morbo coitale maligno				
Brescia	Urago d'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Modena	Mirandola	E	—	1
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Cartura	E	1	—
Id.	Conselve	E	2	—
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	Piombino Dese	E	—	1
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	3	—
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Id.	Villanova di Camposampiero	E	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	E	1	—
Udine	Sesto al Reghena	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Verona	Erbè	E	2	—
Id.	Sorgà	E	2	—
			62	3
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	1	—
Id.	Collina San Marco	O	1	—
Id.	Oria	O	—	1
Id.	San Pancrazio Salentino	O	1	1
Id.	San Pietro Vernotico	O	2	—
Taranto	Taranto	O	4	—
			9	2
Setticemia emorragica				
Campobasso	Venafro	Cap	4	1
Lecce	Nardò	O	—	1
Sassari	Bessude	O	—	1
			4	3
Colera dei polli				
Avellino	Capossele	P	8	—
Cagliari	Santadi	P	—	1
Pesaro	Fano	P	—	5
Id.	Fossombrone	P	—	3
Id.	Mondolfo	P	—	4
Id.	Montefelcino	P	—	5
Id.	San Costanzo	P	—	4
Id.	Urbania	P	—	2
Pistoia	Pescia	P	3	6
Id.	San Marcello	P	6	—
Reggio Calabria	Cannini	P	1	—
Id.	Placanica	P	2	1
Id.	Riace	P	1	1
Reggio Emilia	Rolo	P	1	—
			22	32
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	8	—
Ferrara	Ro	P	1	—
			9	—
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ascoli Piceno	Amandola	P	2	5
Id.	Appignano	P	4	—
Id.	Ascoli Piceno	P	1	1
Id.	Comunanza	P	3	—
Id.	Falerone	P	1	—
Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ascoli Piceno	Fermo	P	1	—
Id.	Montegallo	P	3	—
Id.	Monte Giberto	P	4	—
Id.	Monte Viodon Combatte	P	—	34
Id.	Petritoli	P	2	1
Id.	Roccafluvione	P	1	2
Id.	Servigliano	P	—	1
Caltanissetta	Acqua Riva Platani	P	—	10
Id.	Campofranco	P	—	8
Id.	Milocca	P	—	4
Id.	Mussomeli	P	—	5
Catania	Biancavilla	P	1	—
Modena	Fiorano	P	—	3
Id.	Polinago	P	—	1
Parma	Sala Baganza	P	—	1
Pistoia	Lamporecchio	P	—	2
Id.	Pescia	P	2	8
Id.	Pistoia	P	—	2
Ravenna	Cervia	P	—	2
Reggio Emilia	Campagnola	P	1	—
Id.	Luzzara	P	—	3
Id.	Reggiolo	P	—	6
Salerno	Battipaglia	P	1	—
Id.	Castelnuovo Cilento	P	1	—
Id.	Salerno	P	1	—
Id.	Omignano	P	—	1
Id.	Rutino	P	2	—
Teramo	Teramo	P	—	1
			20	101

RIEPILOGO
dal 1° al 15 marzo 1946 - N. 5

Numero d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	14	22	24
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	49	671	1883
4	Malrossino dei suini	17	25	42
5	Peste e setticemia dei suini	34	73	162
6	Morva	2	4	4
7	Farcino criptococcico	20	51	116
8	Rabbia	12	18	21
9	Rogna	19	70	318
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	2	3
11	Aborto epizootico	9	16	20
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Morbo coitale maligno	8	31	65
14	Vaiuolo ovino	2	6	11
15	Setticemia emorragica	3	3	7
16	Colera dei polli	6	14	54
17	Peste aviaria	2	2	9
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	33	130

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1571)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per n. 54 posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile approvato con R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i Regi decreti 5 settembre 1935, n. 1514 e 29 giugno 1939, n. 893, circa l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto 6 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 60876-12196 del 10 aprile 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per la nomina di 122 ingegneri in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 54 posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°) con riserva di indire un successivo concorso per i rimanenti posti.

Salva restando l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà peraltro conferire agli idonei del concorso, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) del R. decreto 6 aprile 1939, n. 2241, anche sei posti riservati agli aiuti e assistenti universitari qualora i posti stessi non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperto.

Sono accantonati 122 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 32 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1) dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi;

2) indicare gli studi secondari compiuti;

3) esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

4) indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese e se intendono sostenere le relative prove facoltative.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto, salvo in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2934, per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del R. decreto suindicato, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, suddetta a norma del Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 51, e successive estensioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte III del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

4) certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneri o in quello di laurea;

5) certificato su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi da competente ufficio comunale e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato, su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

7) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato, su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento nel servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante le esibizioni del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere delle prove, i documenti che attestino, nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a correnaria dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda pur chè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarano di conoscere anche la lingua inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà la Commissione, da due ispettori generali del Genio civile e da due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglesi e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non superiore all'8°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Salvo restando l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà conferire agli idonei del concorso, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche sei posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari qualora i posti stessi non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*).

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il 1/6 dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A*, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 2 maggio 1946

Il Ministro: CATTANI

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte, fondazioni, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione,

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazioni, fognature;

e) bonifiche per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiale da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti del riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici, nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua*: Francese.

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 2 maggio 1946

Il Ministro: CATTANI

(2122)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 23 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-654
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 593.
Proroga dei contratti di affitto per la coltivazione delle cave . . . . . Pag. 1794

REGIO DECRETO 31 maggio 1946, n. 594.
Segni caratteristici delle nuove cartelle del Consolidato 3,50 per cento (emissione 1902) . . . . Pag. 1794

REGIO DECRETO 31 maggio 1946, n. 595.
Segni caratteristici delle nuove cartelle del Consolidato 3,50 per cento (emissione 1906) . . . . Pag. 1796

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Determinazione dei contingenti di biglietti di Stato in circolazione e revoca dell'emissione di quelli da L. 20. Pag. 1797

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale della Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale) . . . . . Pag. 1798

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti di 20 suoi dipendenti dalla Società Anonima Ligniti Italia Meridionale (L.I.M.S.A.) . . . Pag. 1798

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Dichiarazione di inefficacia della delega fatta dal sedicente ministro delle finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea 30 ottobre 1944 della Società per azioni «Ala Littoria» . . . . . Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.
Calendario venatorio per il 1946-1947 . . . Pag. 1799

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pontassieve a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. . . Pag. 1800
Autorizzazione al comune di Andria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1800
Autorizzazione al comune di Albano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1800
Autorizzazione al comune di Gela a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1800

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Distacco del Consorzio di bonifica dell'Agro di Chilivani dal raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica riuniti della provincia di Sassari . . . . . Pag. 1800

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 1800

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1800

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1800

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 163 DEL 23 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 5ª, 6ª e 7ª.

(2136)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 593.
Proroga dei contratti di affitto per la coltivazione delle cave.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 106;
Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti di locazione di cave stipulati anteriormente al 10 giugno 1940, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1949, possono essere prorogati, a richiesta del conduttore che abbia eseguito nelle cave stesse impianti meccanici ed opere di preparazione, se, in conseguenza dello stato di guerra, si è verificata sospensione di lavori, o la lavorazione è proseguita in misura ridotta, in modo però che non sia stato possibile conseguire l'ammortamento delle spese di preparazione e degli impianti meccanici.

La proroga è consentita per un periodo uguale alla durata della sospensione o della riduzione della lavorazione.

Art. 2.

La proroga prevista nell'articolo precedente si applica altresì ai contratti scaduti, se il conduttore sia ancora in possesso della cava e non abbia ancora trasferito gli impianti, quand'anche sia intervenuta sentenza di rilascio.

Art. 3.

Il conduttore non ha diritto alla proroga:
1) se non coltivi la cava direttamente;
2) se sia incorso in gravi inadempienze.

Se il conduttore non coltivi direttamente la cava, il coltivatore può chiedere al locatore di subentrare per il periodo della proroga nel contratto di locazione, e il locatore non può opporsi, salvo che sussistano gravi motivi.

Se l'inadempienza consiste nel mancato pagamento, il conduttore che paghi il corrispettivo dovuto entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ha diritto alla proroga, salvo che la sentenza che ha pronunziato la risoluzione del contratto abbia avuto esecuzione.

Il conduttore decade dalla proroga se durante la stessa incorra in gravi inadempienze o non coltivi la cava direttamente.

Art. 4.

In mancanza di accordo fra le parti circa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, le relative controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai due eletti, o, in caso di dissenso, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 5.

Il corrispettivo che, per il periodo della proroga, deve essere corrisposto al locatore della cava dal conduttore o dal coltivatore subentrante, in mancanza di accordo fra le parti, è determinato dal collegio degli arbitri di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 353. — FRASCA

REGIO DECRETO 31 maggio 1946, n. 594.
Segni caratteristici delle nuove cartelle del Consolidato 3,50 per cento (emissione 1902).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 settembre 1902, n. 425, col quale furono stabiliti e approvati i segni caratteristici delle cartelle di prima emissione del Consolidato 3,50 per cento, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166;
Visto l'art. 119 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, che dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del Consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettersi per il cambio di quelle rimaste prive di cedole con la riscossione della rata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al 1° luglio 1945 e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° luglio detto e semestri successivi fino al 30 giugno 1955, sono stampate su carta bianca filigranata e conformi ai modelli, che visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro, vengono depositati, insieme col presente, negli Archivi generali del Regno.

La filigrana della carta è costituita, nel corpo della cartella, da una cornice con intreccio a greca in scuro, che racchiude la leggenda « Debito pubblico » in chiaro scuro, e, nelle cedole, da tre strisce, con motivi di intreccio a greca in scuro, intercalate orizzontalmente da altre due strisce, formate da quattro linee ondulate in chiaro.

Le cartelle sono distinte in otto tagli per la rispettiva rendita di L. 3,50, 7, 17,50, 35, 70, 140, 350, 700.

Art. 2.

Il corpo di ciascuna cartella presenta nella parte anteriore una cornice rettangolare a motivi di « bianco linea », che racchiude un fondino minutissimo a motivi simmetrici, interrotto a sinistra da uno spazio rettangolare, su cui è stampata l'effigie della dea Roma. Vicino a questa, in basso, è uno spazio quadrato in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco circolare con la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », avente al centro lo stemma dello Stato. Nell'altro angolo, in basso a destra, esiste pure uno spazio quadrato in bianco con la stampa del bollo demaniale, di valore diverso a seconda del taglio della cartella.

Le cartelle dei primi sette tagli portano, nell'angolo superiore sinistro, l'indicazione a traforo della rendita annua: quelle di L. 7 e 70 in lettere; e quelle di L. 3,50, 17,50, 35, 140 e 350 in cifre.

Il corpo del titolo è tenuto distinto dalla serie delle cedole, mediante una grossa striscia orizzontale interrente. Su tale striscia, nel prospetto, risulta stampata, su un fondino minutissimo, la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », mentre nel rovescio motivi di ornato ripetuti formano la striscia di separazione.

Un'altra striscia simile a quella anzidetta divide verticalmente il corpo del titolo dalla matrice e reca, nel prospetto, la leggenda « Debito pubblico », sulla quale è riportato, a stampatello nero, in grandi cifre, il numero d'iscrizione del titolo. Nel rovescio la striscia di separazione è consimile per disegno a quella che divide il titolo dalle cedole.

Art. 3.

Nella parte anteriore del corpo delle cartelle è la leggenda: « Debito pubblico del Regno d'Italia, Consolidato tre e mezzo per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura » e l'indicazione del numero di iscrizione del titolo, seguita da quella, in lettere, della rendita annua. Sono altresì indicate la decorrenza del godimento, le modalità di riscossione degli interessi, il numero di posizione e la data di emissione, sotto la quale è ripetuto il numero di iscrizione.

A sinistra di tali leggende è ripetuta verticalmente l'indicazione dell'importo della rendita annuale e a destra, pure verticalmente, è citata la legge 12 giugno 1902, n. 166, di creazione del prestito.

Seguono le firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo della divisione Gran Libro e del rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, e quindi le norme circa il pagamento degli interessi semestrali nel Regno e all'estero.

Il rovescio del corpo della cartella è diviso in quattro spazi uguali, circondati da una cornice rettangolare a motivi di ornato ripetuti. Nei primi tre spazi, a cominciare da sinistra, sono indicate, rispettivamente in lingua francese, inglese e tedesca, la specie del debito, l'ammontare della rendita e le modalità del pagamento degli interessi. Sotto tali leggende spiccano grandi cifre, a tratteggio ondulato, indicanti la rendita annua del titolo. Il quarto spazio, a destra, è in bianco.

Le cartelle, da emettersi per cambio, recano la data di emissione: « 1° luglio 1945 », il numero di posizione: « 3300 » e le firme del direttore generale del Debito pubblico: « U. Conti »; del capo della divisione Gran Libro: « Gentiluccì » e del direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti: « M. D'Onofrio ».

Art. 4.

Le venti cedole, per la riscossione delle rate semestrali di interessi, sono disposte in corrispondenza del lato inferiore della cartella, su quattro colonne di cinque cedole ciascuna e sono numerate dall'1 al 20 progressivamente da destra a sinistra verso l'alto.

Ogni cedola, di formato rettangolare, presenta, nella parte anteriore, una cornicetta, che racchiude a sinistra l'effigie della dea Roma e a destra un fondino minutissimo, interrotto in basso da uno spazio rettangolare in bianco, su cui è impresso il bollino a secco del « Debito pubblico del Regno d'Italia », recante al centro lo stemma dello Stato.

Sul fondino sono stampati: la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », il numero d'ordine della cedola, il numero di iscrizione della cartella, l'importo della rendita annuale, la scadenza semestrale e il valore, in lettere, di ogni cedola. In basso, a destra, è ripetuto il numero di iscrizione. A fianco di queste leggende vi sono, a sinistra, la leggenda: « Legge 12 giugno 1902, n. 166 » e, a destra, quella: « Consolidato 3 1/2 per cento netto ».

Il rovescio di ogni cedola presenta una cornicetta lineare, che racchiude due spazi: quello di destra è in bianco; l'altro di sinistra invece porta stampato al centro, come fondino in cifre grandi a tratteggio ondulato, l'importo della cedola.

Vi sono indicati altresì, nelle lingue francese, inglese e tedesca, il valore di ciascuna cedola, la data di scadenza e le modalità di pagamento. In basso, a destra, è riportato il numero progressivo della cedola.

Art. 5.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole le leggende sono stampate, per tutti i tagli, in colore « blu turchino » sopra un fondo « verde bottiglia » con cornici dello stesso colore. L'effigie della dea Roma è riprodotta calcograficamente in colore blu. I numeri d'iscrizione, le firme e il bollo demaniale sono stampati tipograficamente in colore nero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I colori invece delle leggende, delle cornici, e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e per ciascun taglio, come risulta dal seguente prospetto:

Cartelle	Cornice e leggende	Valore in grandi cifre
da L. 3,50 . . .	bruno rosso	viola
» 7 — . . .	viola	bruno rosso
» » 17,50 . . .	bruno rosso	verde oliva
» » 35 — . . .	lilla	verde bottiglia
» » 70 — . . .	verde oliva	bruno rosso
» » 140 — . . .	verde smeraldo	viola
» » 350 — . . .	blu	bruno siciliano
» » 700 — . . .	bruno siciliano	blu

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 354. — FRASCA

REGIO DECRETO 31 maggio 1946, n. 595.

Segni caratteristici delle nuove cartelle del Consolidato 3,50 per cento (emissione 1906).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1906, n. 616, che approvò la forma e determinò i distintivi per la prima emissione delle cartelle del Consolidato 3,75 = 3,50 per cento, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visto l'art. 119 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, che dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del Consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262, da emettersi per il cambio di quelle rimaste prive di cedole, con la riscossione della rata al 1° luglio 1945, e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1° luglio detto e semestri successivi, fino al 30 giugno 1955, sono stampate su carta bianca filigranata e conformi ai modelli, che, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro, vengono depositati, insieme col presente, negli Archivi generali del Regno.

La filigrana del corpo delle cartelle rappresenta una cornice con intreccio a greca in scuro, che racchiude la leggenda « Debito pubblico » in chiaro scuro.

La filigrana delle cedole è costituita da tre strisce, con motivi di intreccio a greca in scuro, intercalate orizzontalmente da altre due strisce, formate da quattro linee ondulate in chiaro.

Le cartelle sono distinte in otto tagli per la rispettiva rendita di L. 3,50, 7, 17,50, 35, 70, 140, 350 e 700.

Art. 2.

Ogni cartella, stampata in tipografia e calcografia nel prospetto e in tipografia nel rovescio, si compone di due parti essenziali: il corpo del titolo e la serie delle cedole.

Il corpo del titolo ha forma rettangolare e, nella parte anteriore, presenta una cornice, pure rettangolare, a motivi di « bianco linea », che racchiude un fondino munitissimo a motivi simmetrici, interrotto, a sinistra, da uno spazio rettangolare, su cui è stampata la testa della dea Roma. Vicino a questa, in basso, è uno spazio quadrato in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco circolare, con la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », che circonda lo stemma dello Stato. Nell'altro angolo, in basso a destra, esiste pure uno spazio quadrato in bianco, con la stampa del bollo demaniale, di valore diverso a secondo del taglio della cartella.

Nel corpo del titolo è stampata la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia - Consolidato 3,50 %, esente da ogni imposta presente e futura (legge 29 giugno 1906, n. 262) », nonchè l'indicazione del numero di iscrizione della cartella, seguita da quella, in lettere, dell'ammontare della rendita annua. Sono altresì indicate la decorrenza del godimento, le modalità di riscossione degli interessi, il numero di posizione e la data di emissione, sotto la quale è ripetuto il numero di iscrizione.

A sinistra delle anzidette leggende è ripetuta verticalmente l'indicazione dell'importo della rendita annuale del titolo.

Seguono le firme del direttore generale del Debito pubblico, del capo della divisione Gran Libro e del rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti; e quindi le norme circa il pagamento degli interessi semestrali nel Regno e all'estero.

Le cartelle dei primi sette tagli portano poi, nell'angolo superiore destro, l'indicazione a traforo del capitale nominale: quelle di L. 100, 1000, 2000 e 10.000 in lettere; e quelle di L. 200, 500 e 4000 in cifre.

Le cartelle, da emettersi per cambio, recano la data di emissione: « 1° luglio 1945 », il numero di posizione: « 3290 » e le firme del direttore generale del Debito pubblico: « U. Conti », del capo della divisione Gran Libro: « Gentilucci » e del direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti: « M. D'Onofrio ».

Art. 3.

Nel rovescio del corpo della cartella, entro una cornice rettangolare a motivi di ornato ripetuti, sono indicate, in due spazi uguali verso sinistra, la specie del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

debito, l'ammontare della rendita e le modalità del pagamento degli interessi, in lingua francese e in lingua inglese. Sotto tali leggende spiccano grandi cifre, a tratteggio ondulato, indicanti la rendita annua del titolo. Il terzo spazio a destra è in bianco.

Art. 4.

Le venti cedole, per la riscossione delle rate semestrali di interessi, sono disposte in corrispondenza del lato inferiore della cartella, su quattro colonne di cinque cedole ciascuna, e sono numerate dall'1 al 20, progressivamente da destra a sinistra verso l'alto.

L'insieme delle cedole, tanto nel prospetto come nel rovescio, è tenuto distinto dal corpo del titolo, mediante una grossa striscia orizzontale intercorrente. Su di essa, nel prospetto, risulta stampata, su un fondino minutissimo, la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia »; mentre nel rovescio motivi di ornato ripetuti costituiscono la striscia divisoria.

Ogni cedola è pure di formato rettangolare e nella parte anteriore presenta una cornicetta, che racchiude a sinistra l'effigie della dea Roma e a destra un fondino minutissimo, interrotto in basso da uno spazio rettangolare bianco, su cui è impresso il bollino a secco del « Debito pubblico del Regno d'Italia ».

Sul fondino sono stampati: la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia », il numero d'ordine della cedola, il numero di iscrizione della cartella, l'importo della rendita annuale, la scadenza semestrale e il valore in lettere di ogni cedola. In basso, a destra, è ripetuto il numero di iscrizione. A fianco di queste leggende vi sono, a sinistra, la leggenda « Legge 29 giugno 1906 », e, a destra, quella: « Tre e cinquanta per cento ».

Il rovescio di ogni cedola si presenta con una cornicetta lineare, che racchiude due spazi: quello di destra è in bianco; l'altro a sinistra invece porta stampato al centro, come fondino in cifre grandi a tratteggio ondulato, l'importo della cedola. Vi sono indicati inoltre, nelle lingue francese e inglese, il valore di ciascuna cedola, la data di scadenza, e le modalità di pagamento. In basso a destra è riportato il numero progressivo della cedola stessa.

Art. 5.

La lista di separazione del corpo della cartella dalla matrice è costituita, nel prospetto, da una striscia, in senso verticale, consimile a quella che divide il titolo dalle cedole, e reca la leggenda « Debito pubblico » sulla quale è riportato, a stampatello nero, in grandi cifre, il numero di iscrizione del titolo stesso. Nel rovescio la striscia verticale di separazione è identica per disegno a quella orizzontale descritta nell'articolo precedente.

Art. 6.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole, le leggende sono stampate, per tutti i tagli, in colore « bruno siciliano » sopra un fondo « blu turchino » con cornici dello stesso colore. I numeri di iscrizione, le firme e il bollo demaniale sono stampati tipograficamente in colore nero. L'effigie della dea Roma è stampata calcograficamente in colore bistro.

I colori invece delle leggende, delle cornici, e delle grandi cifre indicanti i valori, nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e per ciascun taglio, come risulta dal seguente prospetto:

Cartello	Cornice e leggende	Valore in grandi cifre
da L. 3,50 . . .	bruno rosso	bruno grigio
» » 7 — . . .	bruno siciliano scuro	rosso bruno
» » 17,50 . . .	rosso bruno	verde oliva
» » 35 — . . .	bruno siciliano	verde bottiglia
» » 70 — . . .	verde	rosso bruno
» » 140 — . . .	verde bottiglia	bruno
» » 350 — . . .	blu	bruno
» » 700 — . . .	bruno	blu

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 355. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Determinazione dei contingenti di biglietti di Stato in circolazione e revoca dell'emissione di quelli da L. 20.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale n. 138106 del 13 settembre 1915 con il quale sono stati determinati i tagli e i contingenti dei biglietti di Stato;

Considerato che la emissione dei biglietti di Stato di L. 20 non è stata effettuata nè si ravvisa l'opportunità di attuarla;

Ritenuta la necessità di fissare nuovi contingenti per i singoli tagli, in relazione alle esigenze degli scambi;

Decreta:

I contingenti dei biglietti di Stato vengono determinati come segue:

da L. 10	L.	4.000.000.000
» » 5	»	3.500.000.000
» » 2	»	300.000.000
» » 1	»	200.000.000
Totale . . .	L.	8.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1946

(2101) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale della Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 475 milioni nel capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e che l'Azienda predetta è proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Società Mineraria Carbonifera Sarda e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di questa ultima Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni, al licenziamento di cinque suoi dipendenti e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda (Uffici dell'Italia settentrionale), sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di cinque suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2099)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti di 20 suoi dipendenti dalla Società Anonima Ligniti Italia Meridionale (L.I.M.S.A.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione per lire 48 milioni nel capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) e che l'Azienda predetta possiede la maggioranza del capitale azionario della Ligniti Italia Meridionale S. A. (L.I.M.S.A.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di questa ultima società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che nel dicembre 1943-gennaio 1944 la Ligniti Italia Meridionale S.A. (L.I.M.S.A.) ha proceduto al licenziamento di venti dipendenti e che i licenziamenti suddetti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati dalla Ligniti Italia Meridionale S. A. (L.I.M.S.A.), sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di 20 suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2100)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Dichiarazione di inefficacia della delega fatta dal sedicente ministro delle finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea 30 ottobre 1944 della Società per azioni « Ala Littoria ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, d'ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, concernente la proroga dei termini previsti dell'art. 4, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società Ala Italiana figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detto ente è stato formato dallo Stato;

Viste le deliberazioni 30 ottobre 1944 prese nel Nord Italia sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, nell'assemblea degli azionisti della Società Ala Littoria (già Ala Italiana) per l'approvazione del bilancio della predetta Società chiuso al 30 giugno 1944;

Considerato che nella predetta assemblea il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detto atto può essere dichiarato inefficace a norma delle citate disposizioni (secondo comma art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia della delega fatta dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nell'assemblea 30 ottobre 1944 della Società Ala Littoria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2096)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Calendario venatorio per il 1946-1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte degli ispettori provinciali dell'agricoltura, commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia, redatte di concerto coi presidenti delle Sezioni provinciali dei cacciatori e dei rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;

Ritenuto che le proposte anzidette segnalano, nella grande maggioranza, il voto diretto ad ottenere che la apertura della caccia abbia luogo il 15 agosto 1946, sia per la selvaggina migratoria come per quella stanziale, e che l'art. 12 del succitato testo unico dà facoltà a questo Ministero di anticipare soltanto l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, mentre, per la selvaggina stanziale, l'inizio della stagione venatoria è fissato alla prima domenica di settembre, salvo diversa disposizione prefettizia, in forza dell'art. 19 della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria si aprono il 15 agosto 1946.

I prefetti, ove lo ritengano opportuno, si avvarranno delle facoltà di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale per consentire alla stessa data l'apertura dell'esercizio venatorio anche per la selvaggina stanziale, esclusi il cervo, il daino e il cinghiale, la cui apertura ha luogo il 1° novembre 1946.

Nelle provincie nelle quali i prefetti non si avvarranno delle facoltà di cui sopra, l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale avrà luogo, come per legge, alla prima domenica di settembre.

Art. 2.

L'esercizio venatorio si chiude il 1° gennaio 1947, salvo le eccezioni previste dal ricordato art. 12 del testo unico sulla caccia.

Art. 3.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, è consentita fino al 30 marzo 1947 e la caccia ai palmipedi e ai trampolieri, fino al 20 aprile 1947.

Fino al 30 marzo 1947 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a tre centimetri di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio.

Art. 4.

Entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 1° aprile al 25 maggio 1947, escluse le località in istato di coltura e quelle dove a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella penisola Salentina la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di m. 2000.

Art. 5.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e il Consiglio della Valle di Aosta, provvederanno per le provincie delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

(2114)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontassieve a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontassieve (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 550.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2116)

Autorizzazione al comune di Andria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Andria (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2117)

Autorizzazione al comune di Albano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Albano (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 570.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2118)

Autorizzazione al comune di Gela a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Gela (provincia di Caltanissetta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 850.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Distacco del Consorzio di bonifica dell'Agro di Chilivani dal raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica riuniti della provincia di Sassari.

Con decreto luogotenenziale 5 aprile 1946 è stato disposto il distacco del Consorzio di bonifica dell'Agro di Chilivani dal raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica riuniti della provincia di Sassari.

(2115)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 giugno 1946, recante norme per la produzione, la detrazione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1946, n. 153, si è incorso nei seguenti errori:

al primo comma dell'art. 14, ove è detto: *lettera C;* deve intendersi detto: *lettera B;*

al secondo comma dell'art. 15, ove è detto: *lettera B;* deve intendersi detto: *lettera C.*

(2120)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Il decreto Ministeriale 1° luglio 1946, relativo alla costituzione della commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1946, n. 139, deve intendersi emanato sotto la data 1° *luglio* 1945.

(2121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 luglio 1946 - N. 158

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	2[illegible]415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8506	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,80
Id. 3,50 % 1902	80,70
Id. 3,5 % lordo	71,40
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 5 % 1936	90,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 300 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Pagamento delle indennità a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel trasporto di sali . . . Pag. 1786

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti . . Pag. 1786

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) nei confronti di 20 suoi dipendenti. . . . . Pag. 1787

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Convalidazione del riconoscimento civile relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara) . . . . . Pag. 1787

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia. Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
Sostituzione del sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca «S.M.I.T.», con sede in Roma . Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Messa in liquidazione della società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore . . . . . Pag. 1789

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimenti di diploma di laurea . . . . . Pag. 1789

Ministero della marina: Sclassifica di un'area demaniale marittima del comune di Calasetta . . . . Pag. 1789

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1789

Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1789

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1790

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1791

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 162 DEL 22 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentato per il rimborso. — **Società anonima immobiliare « L'Edificio », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Ente autonomo Fiera campionaria di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1946. — **Società per azioni Acquedotto De Ferrari Galliera:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1946. — **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1946. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1946. — **Tessitura meccanica Jacquard - Giuseppe Radaelli - Società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1946. — **Società dell'alluminio italiano, per azioni, in Borgofranco d'Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1946. — **Comune di Bologna:** Elenco delle obbligazioni del Prestito unificato sorteggiate nella estrazione del 13 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentato per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6% ex Tiberina sorteggiate nella estrazione del 22 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione speciale):** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Aumento delle indennità a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel trasporto di sali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1928, numero 51027;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1942, numero 04/38854;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1946, numero 04/31520;

Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Riconosciuta la necessità di modificare le aliquote dell'indennità trasporto sali, al fine di adeguarle il più possibile al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1946, le indennità trasporto sali concesse ai rivenditori sono aumentate nella misura seguente:

a) per i primi tre chilometri di percorso:
da L. 2,40 a L. 24, aliquota fissa;

b) per i percorsi oltre i tre chilometri:
da L. 0,60 a L. 4, per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili, piane, ferrate o per acqua;
da L. 0,90 a L. 6, per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili montuose;
da L. 1,40 a L. 10, per ogni chilometro di percorso su strade mulattiere piane o montuose;
da L. 1,60 a L. 11, per ogni chilometro di percorso su strade percorribili da soli pedoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 475.000.000 nel capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di tre impiegati;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale e che la situazione dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) nei confronti di 20 suoi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione di L. 48 milioni nel capitale dell'Azienda Liguiti Italiane (A. L. I.) e che l'Azienda predetta è proprietaria dell'intero pacchetto azionario della S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di quest'ultima Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che nel dicembre 1943 - gennaio 1944 la S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.), ha proceduto al licenziamento di 20 dipendenti e che i licenziamenti suddetti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamenti adottati dalla S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.), sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di 20 suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Convalidazione del riconoscimento civile relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, registro 6, foglio 86, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Comacchio, in data 5 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 10 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Ferrara è stato trasferito all'amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Ferrara in data 19 giugno 1946, n. 10128/1;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 10 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Comacchio, in data 5 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara).

Il Prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(2976)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, col quale venne disposta la nomina dell'ing. Armando Lenoci a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuto che l'ing. Lenoci ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo vice commissario, per assicurare il più efficace funzionamento dell'Ente;

Decreta:

L'ing. Dante Marano è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2013)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro eretta in ente morale con decreto-legge 22 maggio 1925, n. 128;

Visti i propri decreti 20 settembre 1945 e 27 febbraio 1946, concernenti la nomina e la proroga dei poteri conferiti al rag. Amedeo Fracassi quale commissario straordinario all'Associazione predetta;

Considerato che il predetto rag. Fracassi ha rassegnate le proprie dimissioni per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sansone Francesco, ispettore capo del Ministero delle finanze comandato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, dimissionario.

Sono conferiti al dott. Sansone i poteri del presidente, del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva dell'ente.

E' fatto obbligo al dott. Sansone di procedere al più presto alla convocazione dei presidenti delle Sezioni provinciali ed interprovinciali componenti il Consiglio nazionale dell'associazione, perchè procedano alla nomina del Comitato nazionale dell'associazione stessa, a norma dell'art. 4 dello statuto sopra citato.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Bortolo Rampinelli è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Sostituzione del sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 19 novembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. » con sede in Roma, via XX Settembre, n. 26, e nominato sindacatore l'ing. Luigi Usoni;

Ritenuto che il predetto ing. Luigi Usoni ha declinato l'incarico ed occorre quindi sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. » con sede in Roma, via XX Settembre, n. 26, il dott. Antonio Mogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2032)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Messa in liquidazione della società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Schmidt e Dupont con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 48;

Viste le relazioni del sequestratario;

Ritenuto che la suindicata società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e pertanto occorre metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della suindicata legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società in nome collettivo Schmidt e Dupont con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 48, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Osvino Ventrella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimenti di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Terrana di Carmelo, nato a Catania il 23 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(2103)

Il dott. Pietro Romano di Michele, nato a Messina il 30 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Messina nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(2104)

Il dott. Marcello Montesi di Ilario, nato a Cavarzere (Venezia) il 26 luglio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2105)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassifica di un'area demaniale marittima del comune di Calasetta

Con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze in data 16 maggio 1946, è stata disposta la sclassifica dai beni del pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area di mq. 410 nella spiaggia di Calasetta (Cagliari) intestata in catasto alla partita 2162, confinante a sud con la via Marina del comune di Calasetta e degli altri lati col Demanio marittimo.

(2102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1943 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1943-4%, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

(1324) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 luglio 1946 - N. 157

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37 7/15
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,275
Id. 3,50 % 1902	87,30
Id. 3 % lordo	74,55
Id. 5 % 1935	97,45
Redimibile 3,50 % 1934	82,25
Id. 5 % 1936	90,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 65

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112123 — Data: 30 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lo Russo Urbano fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 20 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Finesso Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23982 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3043 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3044 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 29 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Cherubini Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cottone Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38719 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ponzo Carlo di Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 6 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 26 — Rendita: L. 9650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: La Licata Diego fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 7 — Rendita: L. 14 825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 Mod. A — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 980.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Bracci Ester fu Enrico ved. de Tuvis — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208/25739 — Data: 4 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ercolani rag. Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 30 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: La Porta Rocco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 25 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Giani Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 Mod. A — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falconio Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1095,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 13 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Toro Giuseppe fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Calati Letizia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Hermance Boyer fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 36 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 22 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Cattaneo Donato fu Francesco o Franco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ottolenghi Arturo Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, nominativi 23 — Capitale: L. 681.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 14 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Giordanelli Giuseppe fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postella fu Anselmo vedova Massari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950-I, al portatore 6 — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2020 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Capitano Camillo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 108.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1298) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	6876	Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova)	585 —
Id.	122207	Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio	155 —
Red. 3,50 % (1934)	509483	De Rosa Domenico di Luigi, alienato sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli	472,50
Id.	208591	Palone Costantino fu Cesare, dom. ad Artena (Roma), con vincolo cauzionale	185,50
Id.	277065	Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia	220,50
Id.	277066	Bartolomeo Antonio, etc., come sopra	220,50
Id.	51661	Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria	31,50
Id.	359892	Come sopra	31,50
Id.	408400	Cases Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	675,50
Id.	106605	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	14 —
Id.	303794	Parrocchia della SS.ma Concezione, in Colle Licino frazione del comune di Terni	10,50
Id.	10372	Parrocchia della Cattedrale di Terni	11 —
Id.	212910	Come sopra	10,50
Id.	397322	Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni	21,50
Id.	410318	Parrocchia di Santa Maria degli Spuzzi e delle Fornaci di Terni	1.687 —
Id.	134011	Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia)	70 —
Id.	237371	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Papigno (Terni)	105 —
Id.	70099	Mensa vescovile di Terni	315 —
Id.	249844	Come sopra	105 —
Id.	339993	Come sopra	52,50
Id.	262881	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Id.	405229	Come sopra	3,50
Id.	381228	Come sopra	14 —
Id.	243714	Parrocchia di Santa Maria del Colle, in Piediluco	98 —
Id.	243715	Come sopra	430,50
Id.	271722	Come sopra	28 —
Id	477549	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, San Filippo e San Giacomo, in Terni	3.465 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	106604	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	35 —
Id.	262882	Parrocchia di Santa Croce, in Terni	17,50
Id.	57156	Seminario vescovile di Terni	101,50
Id.	57157	Come sopra	14 —
Id.	57158	Come sopra	14 —
Id.	71495	Come sopra	7 —
Id.	125094	Come sopra	28 —
Id.	131780	Come sopra	21 —
Id.	205899	Come sopra	21 —
Id.	256403	Come sopra	24,50
Id.	308564	Come sopra	14 —
Id.	368948	Come sopra	56 —
Cons. 3,50 % (1902)	11324	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	23 —
Id.	4493	Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno	304 —
Id.	13154	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno	17,50
Id.	2747	Seminario vescovile di Terni	17,50
Id.	14895	Come sopra	70 —
Id.	15171	Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	12653	Parrocchia di San Cristoforo, in Terni	21 —
Id.	15172	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	13431	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni	17,50
Id.	17285	Come sopra	101,50
Id.	17286	Come sopra	14 —
Red. 3,50 % (1934)	234728	Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale	105 —
Id.	250271	Come sopra	87,50
Id.	290861	Luciani Italia di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale	1.645 —
Id.	443305	Come sopra	2.415 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1283) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 391.
Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo . . . . . Pag. 1775

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 592.
Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.
Proroga della validità del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto di sali. Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo «Mostra mercato nazionale per l'artigianato», con sede in Firenze . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari) . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Padova del Credito Italiano, con sede in Genova . . . . . Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Albanova (Napoli) del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . . Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Firenze della Cassa di risparmio di Firenze . . . . . Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di filiali della Cassa di risparmio di Udine. Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Apertura di filiale in Biella (Vercelli) del Banco di Roma . . . . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Apertura di uno sportello del Banco di Napoli, con sede in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli). Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano. . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo «Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca» . . . . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Salario medio mensile e periodo medio di occupazione dei lavoratori soci delle cooperative birocciai della provincia di Reggio Emilia ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari . . . . . Pag. 1782

Avviso di rettifica (R. decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 391) . . . . . Pag. 1782

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca di decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della società anonima cooperativa «Uniti Ricambisti Italiani» (U.R.I.) con sede in Milano . . . . . Pag. 1782

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1782

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1782
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1782
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 591.

Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto le leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408 per la costituzione degli Istituti « cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » e « assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche »;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici; migliorare l'assistenza sanitaria ai ricevitori e gerenti e la gestione educazione e istruzione orfani dei ricevitori, gerenti ed agenti rurali, ed aumentare i sussidi a questi ultimi;

Considerata la necessità di maggiorare correlativamente i contributi stabiliti per costituire i fondi per le dette gestioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.

L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.

Art. 2.

Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, è elevato a lire quindici. L'Amministrazione delle poste e telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria in una somma pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.

Art. 3.

I contributi mensili per l'educazione ed istruzione degli orfani di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1ª classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10.

Art. 4.

Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'Istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5.

Il contributo dell'Amministrazione fissato dall'articolo 330, comma 3° del Codice postale e delle telecomunicazioni, è elevato da L. 100.000 a L. 200.000.

Art. 5.

Una indennità una volta tanto, pari alla somma dei contributi versati dai ricevitori maggiorata del 20 %, è corrisposta ai ricevitori cessati o che cesseranno dalle funzioni dopo dieci anni di servizio e di contribuzioni per sopravvenuta e debitamente accertata inabilità fisica, a norma del 1° comma dell'art. 311 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, o, in caso di morte, alle loro vedove, allorchè, non avendo il ricevitore raggiunto il 55° anno di età, non ricorrono gli estremi per l'attribuzione del trattamento di quiescenza o di riversibilità.

Art. 6.

La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, può essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1936, che non abbiano i requisiti richiesti per il trattamento di quiescenza, in casi eccezionali di particolare bisogno riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza e sempreche non sia loro liquidata l'indennità una volta tanto di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non spetta quando fra il licenziamento e la riassunzione come ricevitore, gerente o supplente, non sia trascorso un periodo di almeno un mese, mentre viene liquidata anche nell'ipotesi che il gerente o supplente sia sistemato a qualunque titolo in un impiego dello Stato.

Art. 8.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 351. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 592.
Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 592. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 65.000 nominali in titoli del Debito pubblico, disposta in suo favore dal commendatore Pasquali Augusto, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di Antonio Falzoni.

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.
Proroga della validità del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto di sali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto sali dall'organo di distribuzione ai propri esercizi,

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, numero 04/38854, con il quale venne fissata, limitatamente al periodo della guerra, la misura della suddetta indennità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace a decorrere dal 15 aprile 1946;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la validità del citato decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, n. 04/38854, stante la sussistenza dell'elevato costo dei trasporti;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' prorogata la validità fino al 30 giugno 1947, del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, n. 04/38854.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 9 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo denominato « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze, approvato con regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, con i quali viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1945, con cui vennero nominati i membri del suddetto Collegio, per il triennio 1945-1947;

Considerata la opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, nonchè il rappresentante del Ministero del tesoro;

Vista la nota in data 13 aprile 1946, n. 120953, con cui il Ministro per il tesoro designa il dott. Filippo Martina, ispettore capo di finanza, in sostituzione del dott. Vincenzo Marcolini con decorrenza 1° gennaio 1946;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto Ministeriale 22 maggio 1945 e con decorrenza dal 1° gennaio 1946 fino al compimento del triennio, e cioè fino al 31 dicembre 1947, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze, è composto come segue:

1) dott. Umberto Brugnola - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Filippo Martina - per il Ministero del tesoro;

3) dott. Mario Grisolia - per il Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 18 giugno 1946

(1947) p. *Il Ministro*: VASSALLO

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonio Arru fu Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2019)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città in Padova del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Padova, nella zona compresa fra piazza Garibaldi e la Fiera campionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Albanova (Napoli) del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Albanova (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città in Firenze della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in località « Varlungo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Apertura di filiali della Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Udine, zona di piazzale Osoppo (Porta Gemona) e due dipendenze rispettivamente in Codroipo e Palmanova (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2025)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

Apertura di filiale in Biella (Vercelli) del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria filiale in Biella (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Apertura di uno sportello del Banco di Napoli, con sede in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire un proprio sportello presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2041)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 5 luglio 1931, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre e mercati;

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale venne costituito l'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » e ne venne approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici;

Visto il decreto Ministeriale del 28 settembre 1945, con il quale è stato affidato l'incarico di commissario straordinario dell'Ente Fiera di Ancona al sig. Guglielmo Campagnoni e le dimissioni presentate dallo stesso;

Decreta:

L'avv. Enrico Malintoppi è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » con i poteri del presidente, del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, in sostituzione del sig. Guglielmo Campagnoni, dimissionario.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2090)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Salario medio mensile e periodo medio di occupazione dei lavoratori soci delle cooperative birocciai della provincia di Reggio Emilia ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative birocciai della provincia di Reggio Emilia sono così stabiliti:

occupazione media mensile giorni 20; salario medio mensile L. 1800.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2061)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, « Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1946, n. 146, al n. 4 dell'allegato 5, ultima linea, ove è detto: « per importi superiori a L. 1000 », si deve leggere: « per importi superiori: L. 1000 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca di decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della società anonima cooperativa « Uniti Ricambisti Italiani » (U.R.I.) con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1946, sono stati revocati i decreti in data 31 agosto 1942 e 9 febbraio 1943, relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della società anonima cooperativa « Uniti Ricambisti Italiani » (U.R.I.) con sede in Milano ed alla conseguente messa in liquidazione della stessa, ed è stato nominato il dott. Andrea Trentini commissario dell'Ente con il compito di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi della società.

(2094)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 5 giugno 1946 l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.700.000 per il pareggio del bilancio 1945 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 68.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50% n. 176194, dell'annua rendita di L. 952, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trabucchi Cherubino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto, ai termini degli articoli 75 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 luglio 1946 - N. 156

Argentina	25 —	Norvegia	20,10
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,20	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,30
Id. 3,50 % 1902	87,30
Id. 3 % lordo	74,55
Id. 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 5 % 1936	98,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-1	3553	1.600 —	Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.	Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.
Id	3556	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	669465	84 —	Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia)	Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	26789	220,50	Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio).	Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	342465	350 —	Reghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova).	Reghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	362282	343 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	320	20 —	Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre.	Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro.
Id. Serie C	338	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	825808	994 —	Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino).	Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	402389	3.409 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	186832	420 —	Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a La (Alessandria), con vincolo dotale.	Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro.
Id.	680681	35 —	Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale.	Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	389008	700 —	Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Ranzini-Pallavicini* o *Pallavicini-Ranzini* Antonio fu Lorenzo.	Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo.
Id.	208603	24,50	Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio-Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
Id.	775751	252 —	Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys *fu* Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	127952	1.277,50	Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista fu* Emanuele, con vincolo dotale.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % Serie A	5681	250 —	Mossa *Luisa*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	5796	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	115127	655 —	Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.	Borghesi *Americo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	234890	28 —	Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pourieres, frazione del comune di Usseaux (Torino).	Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % 1934	34431	192,50	Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como.	Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26781	672 —	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria).	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele Mario* fu Vita, ecc., come contro.
Red. 3, 0 %	352170	266 —	*Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli).	*Lettiero Francesca* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale vedova *Lettiero*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 22.
Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario . . Pag. 1762

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 590.
Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea . . . . . Pag. 1762

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 925.
Erezione in ente morale della fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo) . . . . . Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca Commerciale Italiana di Milano . . . . . Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta) della Banca popolare di Novara . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C. di Asti in Portacomaro d'Asti. Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Livorno e di una dipendenza in Cusciano della Banca Toscana, con sede in Firenze . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma. . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine) della Banca cooperativa di Codroipo (Udine). Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società Mittelmeer Reederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino della Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena in Avenza (Apuania) . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna), del Credito Romagnolo, con sede in Bologna. . . . . . Pag. 1766

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo) del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma . . . . . Pag. 1766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Cottanello e Forano della Cassa di risparmio di Rieti . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi) della Banca d'America e d'Italia, con sede in Milano . . . . . Pag. 1766

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Revoca del sig. Eridani Emilio di Emilio da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Revoca del decreto Ministeriale 11 maggio 1946 col quale venivano conferite, al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci . . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 31 giugno 1946.
Sottoposizione a sindacato dell'Albergo Angst, con sede in Bordighera, e nomina del sindacatore . . . Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . Pag. 1767

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945.
Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale . . . . . Pag. 1768

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino . . . . . Pag. 1774
Vacanza della cattedra di letteratura latina nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova. Pag. 1774

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1774
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativo . . . . . Pag. 1775

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 22.

Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Vista la legge 12 novembre 1941, n. 1247;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 10 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'efficacia degli elenchi dei vincitori dei concorsi nazionali per assistente universitario espletati negli anni 1938, 1939 e 1940, è estesa fino a tutto il 1° novembre 1946.

Per effetto di tale proroga potrà coprirsi, presso ciascuna cattedra, non più della metà dei posti di ruolo che trovansi vacanti alla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

MOLÈ — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 21. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 590.

Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;
Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067;
Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 935;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 828;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;

Viene altresì posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n. 499.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Unione Italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente art. 3.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 giugno 1940, n. 767; 6 luglio 1940, n. 1067; 11 luglio 1941, n. 935; dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall'art. 2 del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.

A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:

un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;

il capo dell'Ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;

un rappresentante della Corte dei conti, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;

un rappresentante delle imprese assicuratrici membro;

un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato.

Art. 4.

A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.

Art. 5.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — DE COURTEN — BRUSIO — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 347. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 925.
Erezione in ente morale della fondazione « Clemente Palleggi » con sede nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo)

N. 925. Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Clemente Palleggi » con sede nel comune di Marciano della Chiana (provincia di Arezzo) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca Commerciale Italiana di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1943, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bari, nella zona extramurale Capruzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1905)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta) della Banca popolare di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C. di Asti in Portacomaro d'Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C., società in accomandita semplice con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C., società in accomandita semplice con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Portacomaro d'Asti (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città in Livorno e di una dipendenza in Casciano della Banca Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Livorno, nella zona degli scavi Novilena, ed una dipendenza in Casciano (frazione del comune di Murlo (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1964)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria filiale in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1902)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine) della Banca cooperativa di Codroipo (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa di Codroipo (Udine), società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società Mittelmeer Rederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Mittelmeer Rederei di Amburgo con filiale in Devio (Trento) - società di navigazione - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Società Mittelmeer Rederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. avv. Troncon Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1981)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino della Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena in Avenza (Apuania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Avenza (Apuania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1888)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna), del Credito Romagnolo, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo) del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Cottanello e Forano della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Rieti con sede in Rieti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti, con sede nel comune di Rieti, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze a Cottanello e Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi) della Banca d'America e d'Italia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2038)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Revoca del sig. Eridani Emilio di Emilio da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1946, con il quale il sig. Eridani Emilio è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 22 maggio 1946, a rogito notar Giovanni Dugaria, col quale il predetto sig. Tedeschi Gastone ha revocato il mandato conferito al sig. Eridani Emilio;

Decreta:

Il sig. Eridani Emilio di Emilio, cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 11 maggio 1946 col quale venivano conferite, al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la nota in data 2 maggio 1946, n. 12444, con la quale l'avv. Dante Bruzzone, commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova, chiedeva di essere autorizzato a modificare lo statuto sociale inserendovi, ai sensi dell'art. 2533 del Codice civile, le norme per la convocazione delle assemblee parziali ai fini della elezione dei delegati all'assemblea generale;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1946, col quale furono concessi al predetto commissario i poteri dell'assemblea dei soci per provvedere nel senso richiesto;

Vista la nota in data 21 giugno 1946, n. 14712, con la quale lo stesso commissario ha comunicato di rinunciare a servirsi delle facoltà sopraccennate;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1946, col quale furono conferiti all'avv. Dante Bruzzone, commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale nei sensi sopraccennati, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 31 giugno 1946.

Sottoposizione a sindacato dell'Albergo Angst, con sede in Bordighera, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'Albergo Angst di Bordighera si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

L'Albergo Angst, con sede in Bordighera, è sottoposto a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Cassani Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Vista la determinazione ministeriale 17 luglio 1930, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2131, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina commissari straordinari;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, col quale fu nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente suddetto l'avv. Federico Mazzuoli, deceduto l'8 luglio 1946;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario dell'Ente;

Decreta:

Il prof. Vittorio Grassi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: GROSCHI

(2077)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1964 e 29 giugno 1933, n. 101, riguardanti il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni che approva i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 2 luglio 1932 e successive modificazioni che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936, concernente la soppressione ed istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938, concernente l'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940, concernente l'istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1939-40;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1941, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1940-1941;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1942, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1941-1942;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto interministeriale 16 settembre 1941, col quale viene modificato il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1941, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1942-43, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*, del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1943, è soppresso il Regio corso secondario di avviamento professionale biennale a tipo agrario di Vignanello, nonchè il relativo posto di organico.

A decorrere dal 1° ottobre 1945 le Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Melfi e Moliterno cessano di essere aggregate alle locali Regie scuole tecniche industriali. I posti di organico, in sostituzione di quelli in vigore risultanti dall'allegata tabella *F*, sono stabiliti dalla tabella *E*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 5.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ — ROMITA — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946
Registro n. 5, foglio n. 127.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale												
					Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche						Istruttori pratici			
								Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Ancona-Falconara Marittima	—	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2	Arezzo	—	Industriale femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Avellino	—	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Avellino	—	Industriale (aggr.)	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Calangianus	Sassari	Ind. masch. e femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Caserta «L. Vanvitelli»	Napoli	Commerciale (aggr.)	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Cesena	Forlì	Industriale femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
8	Chianciano	Siena	Commerciale alberghiero (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Città di Castello	Perugia	Commerciale (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Comiso	Ragusa	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
11	Empoli	Firenze	Comm. e agrario (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Fano «M. Nuti»	Pesaro	Commerciale (aggr.)	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Firenze «B. Ricci»	—	Industriale (aggr.)	5	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
14	Firenze «Da Verrazzano»	—	Commerciale (aggr.)	3	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Foligno	Perugia	Commerciale (aggr.)	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Lentini	Siracusa	Commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Marsala	Trapani	Comm. e agrario (aggr.)	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Massalombarda	Ravenna	Agrario	1	1	1	1	—		1	—	—	—	1	—	—
19	Montevarchi	Arezzo	Commerciale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Napoli (Via Tanucci)	—	Industriale (aggr.)	6	—	3	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
21	Nola	Napoli	Industriale (aggr.)	3	—	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—
22	Orvieto	Terni	Agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
23	Palermo «D. Scinà»	—	Commerciale (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Palermo «V. Veneto»	—	Commerciale (aggr.)	4	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Paniceale	Perugia	Agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
26	Perugia	—	Ind. femminile (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27	Pomigliano d'Arco	Napoli	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
28	Prato	Firenze	Commerciale (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Ravenna	—	Ind. con diff. ind. femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
30	Riccia	Campobasso	Agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
31	Rimini «A. Bertola»	Forlì	Commerciale (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Roma «G. Romano»	—	Commerciale (aggr.)	6	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 283016

Segue TABELLA A.

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale												
					Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche: Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Istruttori pratici: Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
33	Roma « V. da Feltre » .	—	Commerciale (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Roma « C. Moneta » . .	—	Commerciale (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Roma « M. Dionigi » . .	—	Commerciale (aggr.)	4	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Roma - Garbatella . . .	—	Industriale femm. (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
37	Roma (Via Vercelli) .	—	Commerciale (femm.)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Roma (Via dei Salumi)	—	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
39	Roma - Tormarancia .	—	Industriale (aggr.)	4	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
40	Rosignano Marittimo . .	Livorno	Industriale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
41	Savignano al Rubicone	Forlì	Agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
42	Siracusa	—	Industriale femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
43	Viareggio.	Lucca	Comm. e comm. albergh. (aggr.).	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

TABELLA B.

Istituzione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti di organico
	A - *Corsi annuali*			
1	Fara Sabina - Passo Corese	Rieti	Agrario.	1
	B - *Corsi biennali*			
1	Modica - Cannizzaro	Ragusa.	Agrario	1
2	Vignanello	Viterbo	Agrario	1

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

TABELLA C.

Soppressione di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Decreto costitutivo	Numero dei corsi completi	Organico del personale											
						Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche					Istruttori pratici			
									Commerciali	Industriali	Agrario	Industriali femminili	Marinaro	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Ancona-Falconara Marittima	—	Agrario	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
2	Arezzo	—	Industriale femminile	R. D. 16-10-1940	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
3	Avellino	—	Industriale e comm. (aggr.)	R. D. 20- 2-1936	5	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Calangianus	Sassari	Industriale	R. D. 21- 6-1941	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
5	Caserta « L. Vanvitelli »	Napoli	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	4	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cesena	Forlì	Industriale femminile	R. D. 28- 9-1933 n. 2011	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
7	Chianciano	Siena	Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Città di Castello	Perugia	Commerciale	R. D. 21- 6-1942	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Empoli	Firenze	Commerciale e agrario	R. D. 8- 7-1938	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Fano « M. Nuti »	Pesaro	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Firenze « Da Verrazzano »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Firenze « B. Ricci »	—	Industriale	R. D. 16-10-1940	5	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
13	Foligno	Perugia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lentini	Siracusa	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Marsala	Trapani	Commerciale e agrario	R. D. 8- 7-1938	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Montevarchi	Arezzo	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Napoli (Via Tanucci)	—	Industriale	R. D. 21- 9-1938	6	1	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—
18	Nola	Napoli	Industriale	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	3	1	3	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—
19	Palermo « Vittorio Veneto »	—	Commerciale	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	4	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Palermo « D. Scinà »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *C.*

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Decreto costitutivo	Numero dei corsi completi	Organico del personale											
						Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche					Istruttori pratici			
									Commerciali	Industriali	Agrario	Industriali femminili	Marinaro	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
21	Perugia	—	Industriale femminile	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
22	Prato	Firenze	Commerciale	R. D. 21- 6-1941	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ravenna	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
24	Rimini «A. Bertola»	Forlì	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Roma «M. Dionigi»	—	Commerciale	R. D. 11-10-1934	4	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Roma «C. Moneta»	—	Commerciale	R. D. 16-10-1940	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Roma «G. Romano»	—	Commerciale e industr. femm.	R. D. 25- 6-1931	7	1	6	4	1	—	—	1	—	—	—	1	—
28	Roma «V. da Feltre»	—	Commerciale e industr. femm.	R. D. 17- 5-1937	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
29	Roma-Tormarancia	—	Industriale	R. D. 8- 7-1938	4	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
30	Roma - Garbatella	—	Industriale femm.	R. D. 20- 2-1936	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
31	Roma	—	Industriale (minorati fisici)	R. D. 21- 9-1938	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
32	Rosignano Marittimo	Livorno	Industriale	R. D. 30- 6-1932	3	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
33	Siracusa	—	Industriale femminile	R. D. 28- 9-1933 n. 2114	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
34	Viareggio	Lucca	Comm. e comm. alberghiera	R. D. 21- 6-1942	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
COSTINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *D*,

Soppressione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Posti di organico
	A) – *Corsi annuali*				
1	Accettura	Matera	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
2	Ceccano	Frosinone	Industriale	R. D. 21- 6-1941	1
3	Civitanova Marche	Macerata	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
4	Grassano	Matera	»	R. D. 21- 9-1938	1
5	Mercato Saraceno	Forlì	»	R. D. 24-11-1932	1
6	Modica-Cannizzara	Ragusa	»	R. D. 21- 6-1942	1
7	Montopoli Sabino	Rieti	»	R. D. 21- 6-1942	1
8	Pomarico	Matera	»	R. D. 24-11-1932	1
9	Salandra	Matera	»	R. D. 24-11-1932	1
10	Tricarico	Matera	»	R. D. 21- 9-1938	1
11	Venafro	Campobasso	»	R. D. 24-11-1932	1
12	Vignanello	Viterbo	»	R. D. 24-11-1932	1
	B) – *Corsi biennali*				
1	Bernalda	Matera	Agrario e ind. femm.	R. D. 21- 9-1938	1
2	Boiano	Campobasso	Agrario	R. D. 24-11-1932	2
3	Ceglie Messapico	Brindisi	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
4	Comiso	Ragusa	Ind. femm.	R. D. 21- 6-1942	1
5	Massalombarda	Ravenna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
6	Orvieto	Terni	Agrario	R. D. 21- 9-1938	1
7	Riccia	Campobasso	Agrario	R. D. 21- 9-1938	1
8	Savignano al Rubicone	Forlì	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
9	Soriano nel Cimino	Viterbo	Agrario	R. D. 24-11-1932	2

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

TABELLA *E*.

Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Numero dei corsi completi	Organico del personale											
					Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche					Istruttori pratici			
								Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Melfi	Potenza	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2	Moliterno	Potenza	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA F.

Soppressione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Numero dei corsi completi	Organico del personale												
						Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche					Istruttori pratici				
									Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Melfi	Potenza	Industriale (aggr.)	RR. DD. 25-6-1931; 28-9-1933 n. 2050 e 8-7-1938	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	Moliterno	Potenza	Industriale (aggr.)	RR. DD. 25-6-1931 e 28-9-1933 n. 2052	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

(2087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Torino è vacante la cattedra di petrografia, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2088)

Vacanza della cattedra di letteratura latina nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di letteratura latina, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1946 - N. 155

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,25
Id. 3,50 % 1902	87,30
Id. 3 % lordo	74,55
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,225
Id. 5 % 1936	96,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 283016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	167069	Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità	5.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	168435	Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Merello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale	31,50
Id.	359717	Merello Luigia-Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova	175 —
Cons. 3,50 % (1902)	39234	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 3,50 % (1934)	220051	Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino	626,50
Id.	222563	Come sopra	126 —
Id.	226803	Come sopra	94,50
Id.	228201	Come sopra	35 —
Id.	230817	Come sopra	35 —
Id.	234230	Come sopra	28 —
Id.	244113	Come sopra	52,50
Id.	245117	Come sopra	35 —
Id.	283400	Come sopra	87,50
Id.	375598	Come sopra	19.. —
Id.	381703	Come sopra	10,50
Id.	505442	Come sopra	105 —
Rend. 5 % (1935)	33316	Come sopra	125 —
Id.	33318	Come sopra	180 —
Id.	33319	Come sopra	85 —
Id.	156822	Come sopra	150 —
Id.	202444	Come sopra	1.500 —
Id.	130783	Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli)	205 —
Rend. 3,50 % (1934)	300093	Mensa arcivescovile in Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	30372	Capitolo cattedrale di Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	425443	Tajen Elisa fu Giovanni Battista, minore, emancipata sotto la curatela del marito Mereghetti Angelo, dom. a Milano, con vincolo dotale	171,50
Rend. 3,50 % (1934)	36880	Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo)	91 —
Id.	234133	Municipio di Lero (Egeo)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	441003	Ospedale di S. Lippiano in Monte S. Maria Tiberina (Arezzo), amministrato dalla locale Congregazione di carità	287 —
Rend. 3,50 % (1934)	42332	Cangini Ida fu Ghernardo, moglie di Carusi Antonio, dom. a Volterra (Pisa), con vincolo dotale	1.025,50
Con. 3,50 % (1906)	276412	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo fu Clemente, dom. in Ferrara, con vincolo dotale	1.137,50
Id.	534033	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo, dom. a Genova, con vincolo dotale	175 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	533870 (nuda propr. e usufr.	Primo dei figli maschi nascituri da Iche e Hiche Maria di Ida, con usufrutto a Iche e Hiche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria	2.667 —
Rend. 5 % (1936)	2395	Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Celi Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale	530 —
Rendita 5 %	142101	Come sopra	620 —
Id.	198374	Come sopra	235 —
Rend. 3,50 % (1934)	504782	di Matteo Armidoro fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	1.260 —
Id.	473751	Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti)	1.477 —
Id.	473752	Come sopra	1.137,50
Id.	473753	Come sopra	1.344 —
Id.	508058	Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	744973	Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza)	35 —
Id.	591050	Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	45,50
Id.	438225	Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	31,50
Id.	214252	Come sopra	7 —
Id.	187549	Come sopra	10,50
Rend. 3,50 % (Polizza combattenti)	100661	Santia G. Battista fu Cesario	14 —
Rend. 3,50 % (1934)	398550	Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale . . .	441 —
Rend. 5 %	78001	Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia	45 —
Id.	155768	Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote . . .	2.500 —
Rend. 3,50 % (1934)	517177	Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta	175 —
Id.	106871	Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale . .	1.540 —
Id.	416269	Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli	21 —
Id.	231709	Comune di Gamberale (Chieti)	70 —
Id.	231710	Congregazione di carità di Gamberale (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	710215	Come sopra	70 —
Id.	357123 (Solo nuda proprietà)	Oneto Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia . .	112 —
Rend. 5 % (1936)	2411	Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli	210 —
Id.	8100	Come sopra	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2081)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 21.
Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino) . . . . . Pag. 1746

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 588.
Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 1746

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.
Modificazioni al regolamento per le Compagnie dei barracelli di Sardegna . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti effettuati nei riguardi di alcuni impiegati dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno del Credito Italiano, avente sede in Genova . . . . . Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano. Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia . . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una filiale in Rovereto sul Secchia del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone) . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo . . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Rettifica della denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945 in «Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo» . . . . . Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946. Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento) . . Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.
Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali . . . . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.
Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici . . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.
Convalida del decreto relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese). Pag. 1754

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona . Pag. 1755

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.
Trasferimento di filiale della Banca provinciale Lombarda di Bergamo . . . . . Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova . . . . . Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.
Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio. Pag. 1756

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Assegnazione a Comuni e Provincie di segretario di grado superiore . . . . . Pag. 1757
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1758

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1758
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1758
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1758

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo . . . . . Pag. 1758

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Revoca del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C) . . . . . Pag. 1759
Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C) . . . . . Pag. 1759

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n 21.
Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Favria e di Oglianico, riuniti in Comune denominato Favria-Oglianico, con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1818, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Favria e di Oglianico saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Favria-Oglianico, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1 foglio n. 20. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 588.
Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 marzo 1940, n. 339, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali viene effettuata:

a) nella misura di due terzi dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

b) nella misura di un terzo mediante concorso per esami fra gli appuntati carabinieri alle armi. Tale aliquota potrà essere anche aumentata sino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissati annualmente dal Comando generale dell'arma, qualora il concorso indetto fra i provenienti dai civili non abbia dato il gettito stabilito.

I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza delle scuole medie inferiori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

avere compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dai caporali maggiori e sergenti dell'esercito e siano stati discriminati senza l'adozione di alcuna sanzione disciplinare, il limite massimo di età è elevato a 28 anni;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali, o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a m. 1,70;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Art. 2.

Le domande dei civili per essere ammessi a partecipare al concorso di ammissione per titoli e per esami, compilate in carta da bollo e corredate dei documenti che saranno indicati nel relativo bando, dovranno essere inoltrate ai Comandi di legione nel cui territorio hanno domicilio gli interessati.

Può essere di ostacolo all'arruolamento nell'arma anche l'avere l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle malattie di cui al precedente articolo.

I Comandi di legione, accertato il possesso da parte degli aspiranti di tutti i requisiti fisici, morali e di famiglia necessari e la regolarità dei documenti trasmessi, inoltreranno le domande degli aspiranti civili corredate dai documenti prescritti al Comando della scuola centrale carabinieri Reali per l'esame da parte di un'apposita Commissione.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio prodotto;

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

d) prestanza fisica.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor militare, di marina, aeronautico o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente, ai più anziani d'età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante dalla graduatoria.

Art. 4.

Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola centrale sarà corrisposto il premio d'arruolamento in lire 3000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

Art. 5.

I corsi d'istruzione per gli allievi provenienti dai civili avranno la durata di due anni su programmi stabiliti dal Comando generale.

Nel primo anno al termine dell'ottavo mese gli allievi sottufficiali saranno avviati presso stazioni dell'Arma per la durata di 60 giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.

Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la Scuola.

Al termine del 9° mese del 2° anno di corso, gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per un periodo di giorni 60 e, assistiti dai sottufficiali comandanti titolari, assolveranno vere e proprie funzioni di comandanti di stazione.

Il comandante di compagnia, da cui la stazione dipende, al termine dei due mesi di permanenza esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vice brigadiere.

Terminato l'esperimento gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola.

Dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno assolutamente essere distratti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere, purchè riportino la classifica di « ottimo » o di « buono » con tre.

Art. 6.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Al termine del primo anno di corso la Commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi distintamente sulla idoneità del giovane ad essere promosso al secondo corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nell'Arma come carabiniere sino al compimento della ferma triennale contratta.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento del grado di carabiniere, qualora non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, a seconda che abbiano frequentato il corso nell'Arma a piedi o a cavallo, saranno trasferiti nell'Arma di fanteria o di cavalleria sino al compimento della ferma di leva.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso non saranno giudicati idonei al grado di vicebrigadiere, qualora non intendano ripetere il corso, saranno avviati presso le stazioni onde prestare servizio sino al compimento della ferma triennale contratta.

Art. 7.

Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali dovranno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

aver prestato almeno due anni di servizio d'istituto presso stazioni dell'Arma (non in cariche speciali);

non aver superato il 28° anno d'età;

emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacità professionale.

Art. 8.

Gli appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti suddetti potranno a domanda essere ammessi a prendere parte al concorso per esami onde essere ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

Art. 9.

I concorrenti per esami di cui all'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema che dimostri le capacità dei candidati di sapere esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma.

Art. 10.

Le prove scritte d'italiano saranno svolte dagli aspiranti, su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'arma e presso le sedi che saranno indicate dallo stesso Comando generale.

I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio da parte di Commissioni composte:

a) per la Scuola centrale e le legioni dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

b) da un ufficiale superiore, membro;

c) da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

d) per i gruppi autonomi dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

e) da un capitano, membro;

f) da un subalterno, membro e segretario.

Dette Commissioni provvederanno ad emettere un giudizio preliminare sulla sufficiente idoneità da parte dei candidati a frequentare il corso e trasmetteranno i temi di quelli ritenuti idonei alla Scuola centrale per il giudizio di secondo grado.

Presso detta Scuola centrale è costituita altra Commissione composta dal comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; dall'ufficiale superiore direttore degli studi, membro, e dall'insegnante d'italiano, membro e segretario. Questa Commissione assegnerà a ciascun concorrente giudicato in precedenza sufficiente dalle commissioni di cui ai precedenti capoversi, un punto da 0 a 20.

Art. 11.

I dichiarati prescelti saranno avviati alla Scuola centrale e quivi saranno sottoposti alle prove orali previste dai paragrafi *b)* e *c)* dell'art. 9 da apposita Commissione composta da un ufficiale superiore e due inferiori della Scuola suddetta.

Tale Commissione al termine di ciascuna prova emetterà su ciascun concorrente giudizio di idoneità o non idoneità senza assegnazione di punti.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione i concorrenti per esami che oltre all'aver superato la prova scritta avranno superato le prove orali.

Art. 12.

Fra gli aspiranti dichiarati idonei sarà stabilita apposita graduatoria di merito a formare la quale concorreranno i seguenti elementi:

a) il punto riportato nello svolgimento del tema scritto;

b) i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili.

Nella valutazione di queste, la Commissione presieduta dal comandante della Scuola di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10 assegnerà:

1) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o civile o per le promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

3) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per meriti eccezionali o professionali;

4) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle forze armate sia nelle formazioni partigiane;

5) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

6) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, del Corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo;

7) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto, sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Stabilita la graduatoria saranno chiamati a frequentare il corso i militari in ordine di precedenza sino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 13.

Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri il corso avrà la durata di nove mesi.

Al termine del corso gli allievi saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, dopo di che, ottenuto il giudizio di idoneità all'ammissione agli esami da parte dei comandanti di compagnia da cui le stazioni dipendono, saranno sottoposti ad esami finali per la promozione a vicebrigadiere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Art. 14.

Gli allievi sottufficiali partecipanti ai corsi presso la Scuola centrale non dovranno essere impiegati in servizio d'ordine pubblico o di presidio.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare un reclutamento straordinario mediante concorso per titoli e per esami di 700 allievi sottufficiali da trarsi esclusivamente da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano partecipato alla guerra di liberazione.

Per gli allievi di cui al comma precedente il corso di istruzione avrà la durata di nove mesi secondo i programmi che verranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 16.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 15, per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

a) partigiani combattenti e patrioti;

b) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno mai aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) civili deportati per ragioni politiche in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 17.

Qualora alla data del concorso non siano state ancora definitivamente riconosciute, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le qualifiche di partigiano combattente e di patriota di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, saranno ammessi i candidati muniti di certificati provvisori rilasciati a tale scopo dalle commissioni competenti.

Sarà in facoltà del comandante della Scuola di dimettere dai corsi gli allievi che non abbiano conseguito il certificato definitivo.

Art. 18.

Tutte le disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 348. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.
Modificazioni al regolamento per le Compagnie dei barracelli di Sardegna.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, nonchè il R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, con il quale fu approvato il regolamento per le Compagnie dei barracelli;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite della competenza per valore per la risoluzione da parte del sindaco delle controversie di cui agli articoli 50, 51 e 53 del regolamento per le Compagnie dei barracelli della Sardegna, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, è elevato da L. 100 a L. 1000.

Art. 2.

La misura dei compensi ai barracelli di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento succitato, è triplicata.

La spesa relativa è imputata sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno stabiliti per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza o ad ufficiali e militari dei Reali carabinieri per servizi di speciale importanza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 349. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti effettuati nei riguardi di alcuni impiegati dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 8949/11/A7 del 4 giugno 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sede Nord dell'Ente medesimo sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati di cui agli elenchi acclusi al foglio sopradistinto, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;

Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

sig. Gandi Giuseppe, a datare dal 2 gennaio 1944; sig. Buzzi Emma, a datare dal 30 giugno 1944; signor Torcellan Pietro, a datare dal 30 ottobre 1944; sig. Melly Maria Bianca, a datare dal 10 ottobre 1944; sig. Gardenghi Nino, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Botticini Ida, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Jovana Maria Luisa, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Frattali Antonietta, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Allegri Gianna, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Bottazzi Maria Paola, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Sorrentino Giuseppe, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Doria Margherita, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Spadaccini Adriana, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Dugoni Natalina, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Fuligni Mario, a datare dal 20 ottobre 1944; signor Bertoli Massimo, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Lopane Onofrio, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Brissa Raffaele, a datare dal 2 novembre 1944; signor Ricci Oreste, a datare dal 2 novembre 1944; sig. D'Ambrosio Raffaele, a datare dal 18 novembre 1944; sig. De Dominicis Anita, a datare dal 12 dicembre 1944; signor De Stasio Attilio, a datare dal 12 dicembre 1944; sig. Pascarella Elodia, a datare dal 31 dicembre 1944; sig. Foti Vincenzo, a datare dal 2 febbraio 1945; signor Foti Augusto, a datare dal 2 febbraio 1945; sig. Perrone Saverio, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Caminardi Caterina, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Pantera Francesco, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Paris Giulia, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Gardenghi Agostino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tarantino Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Monaco Alfonso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Vincenzo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Tommaso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Izzi Salvatore, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cipriani Michele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cassibba Nino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Angiulli Matteo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Arcangeli Rosina Ponti, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Fiorbello Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Frattali Aniceto, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Vecchione Raffaele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tonarelli Elvio, a datare dal 23 aprile 1945; signor Bertoli Achille, a datare dal 23 aprile 1945, sig. Montingelli Antonio, a datare dal 23 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno del Credito Italiano, avente sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: COMMO

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città in Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Brescia, nella zona di porta Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: COMMO

(1903)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 20 aprile 1943 con il quale il rag. Michele Carelli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia;

Considerato che il predetto rag. Carelli è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Michele Carelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

(1885) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una filiale in Rovereto sul Secchia del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Rovereto sul Secchia, frazione del comune di Novi di Modena (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

(1893) *Il Ministro*: COMMISSO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che l'avv. Eustachio Felli, nominato con decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1940, si è dimesso dalla carica di liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di emissione;

Decreta:

L'avv. Amerigo Cagiati è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), in sostituzione dell'avv. Eustachio Felli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: COMMISSO

(1890)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Rettifica della denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945 in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100 e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, è stata sottoposta a sequestro la Ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Giovanni Balestrieri con l'autorizzazione a continuare la gestione;

Visto il decreto 16 gennaio 1946, con il quale è stato nominato sequestratario della Ditta suindicata l'avvocato Filippo Foligno in sostituzione del rag. Giovanni Balestrieri, dimissionario;

Visto il decreto 14 febbraio 1946, con cui è stato rettificato in « avv. Alfredo Foligno » il nome del sequestratario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'atto di regolarizzazione, rogato dal notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano, in data 30 dicembre 1942, la effettiva ragione sociale della Ditta Alfredo Bloss è quella di « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff »;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945, è rettificata in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo », con sede in Milano ed è confermato sequestratario della stessa l'avv. Alfredo Foligno che rimane autorizzato a continuarne l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 23 gennaio 1940, con il quale il dottor Diego Gueli venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto dott. Gueli ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, e nominato sequestratario l'avv. Calligaris Lodovico;

Ritenuto che il predetto avv. Calligaris Lodovico non ha preso in consegna l'azienda e pertanto occorre sostituirlo nell'incarico con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, l'ing. Carpi Cesare, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1980) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928 e 7 dicembre 1928, con i quali vennero istituiti gli Uffici del lavoro portuale rispettivamente nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, relativo all'aumento dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali;

Uditi i Ministri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, il limite massimo di età previsto per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali, è aumentato di cinque anni per i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè per i patrioti, per i militari e civili reduci dalla prigionia e per i deportati civili.

Tale aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti ai sensi del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1935 e modificato con l'art. 3 del presente decreto.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 3.

Nella lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, sono soppresse le seguenti parole: « e per gli invalidi per la causa fascista ». La lettera *c*) dell'art. 1 dello stesso decreto Ministeriale è soppressa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

(2026) *Il Ministro*: De Courten

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il regio decreto 15 maggio 1933, n. 590;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;

Visto l'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 3 ottobre 1940, n. 1493;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 155;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 11, foglio n. 220;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre successivo, registro n. 27, foglio n. 50;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che la Commissione di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse non è in grado di funzionare per la soppressione di alcuni organi rappresentanti in seno alla Commissione stessa;

Ravvisata l'opportunità di ricostituire con criteri aderenti alle attuali necessità la Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici e per la rinnovazione di quelle scadute;

Decreta:

Art. 1.

I decreti Ministeriali del 15 gennaio 1941, del 12 maggio 1941 e dell'11 novembre 1941 citati nella premessa, relativi alla nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, sono abrogati.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è costituita presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, una Commissione con l'incarico di esprimere il proprio parere sulle domande per la concessione e per la rinnovazione delle licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, e di stabilire quali di tali apparecchi e materiali la ditta potrà essere autorizzata a fabbricare, per poterne fare menzione sulla licenza.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre l'esame dei documenti che dovranno corredare la domanda, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, potrà eseguire, anche a mezzo dei propri componenti, le indagini che crederà opportune sull'attrezzatura tecnica delle ditte interessate, onde assicurarsi della effettiva capacità delle costruzioni cui le ditte stesse intendono essere autorizzate.

Art. 4.

La Commissione sarà così costituita:

1-2-3) da tre funzionari della Direzione generale delle poste e telegrafi e cioè:

a) dal direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e telegrafi, quale presidente;

b) dal capo dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico;

c) dal capo della Sezione amministrativa della divisione 2ª dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, che avrà anche le funzioni di segretario della Commissione;

4) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in rappresentanza e su designazione del Ministero stesso;

5) da un rappresentante dell'industria radio, designato dalla Confederazione dell'industria;

6) da un rappresentante della Confederazione generale del lavoro, per i lavoratori dell'industria radio.

Art. 5.

Per il caso di assenza, i componenti della Commissione potranno essere sostituiti da funzionari o incaricati appositamente designati.

Art. 6.

La Commissione potrà invitare alle riunioni esperti e rappresentanti di altri enti interessati a determinati problemi. Essi però avranno soltanto voto consultivo e non avranno titolo ai compensi stabiliti dal successivo art. 7.

Art. 7.

Ai componenti indicati negli articoli 4 e 5 precedenti spettano i compensi previsti dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946

(2034) *Il Ministro*: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

Convalida del decreto relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944 registro 2, foglio 391, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1944, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Varese è stato trasferito all'Amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Varese, in data 2 giugno 1945, n. 12914, div. 1ª;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).

Il Prefetto di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1946

(1929) p. *Il Ministro*: SPATARO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Guglielmo Bertani è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

Trasferimento di filiale della Banca provinciale Lombarda di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata, previa definitiva chiusura della propria dipendenza di Ambivere (Bergamo), ad aprire una propria dipendenza in Mapello (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio col quale il dott. Gino Soldan è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'ing. Gino Zardini;

Decreta:

L'ing. Gino Zardini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova, in sostituzione del dott. Gino Soldan.

Roma, addì 5 luglio 1946

(2014) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernente la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Decreta:

Il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire da Wolfizka dott. Bino, vice commissario dell'Istituto.

Membri:

Can dott. Giommaria, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Simeone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Parisi avv. Attilio, in rappresentanza degli industriali;

Pilati dott. Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

De Cataldo ing. Riccardo, in rappresentanza dei commercianti;

Gatti rag. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Mattenucci Mario, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Calzolaretti Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Desidera Manlio, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Branchi Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

dott. Palma Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale è stata fissata la misura del contributo da versare alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 della citata legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle imprese di assicurazione aventi sede in Roma;

Considerato che dopo la restituzione all'amministrazione del Governo italiano dei territori dell'Italia settentrionale è stato possibile accertare l'importo dei premi di assicurazione contro gli incendi riscossi dalle imprese aventi sede a nord di Roma e da esse denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281;

Ritenuto che anche per tali premi occorre determinare l'ammontare del contributo suddetto e stabilire le modalità e i termini per il relativo versamento;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per l'anno 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte del premio da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo è stabilita nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 luglio e il 15 settembre 1946 sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'interno*
SPATARO

Elenco delle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma che, a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2 % relativo all'anno 1944, sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 3281.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi anzidetti diminuito degli accessori computati nella percentuale forfetizzata del 10 %.

Tale detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese elettriche che non applica l'addizionale di gestione.

Nell'elenco è compresa la Società « Le Assicurazioni d'Italia » con sede in Roma, per contributo riferentesi a premi relativi all'esercizio 1943 dei quali non si è potuto tener conto nel decreto Ministeriale 8 febbraio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	Società	Sede	Ammontare del contributo Lire
1	Ancora Italiana	Milano	152,70
2	Ausonia	Milano	61.272,60
3	Anonima Infortuni	Milano	1.492,45
4	Anonima Torino	Torino	527.905,20
5	Assicurazioni d'Italia	Roma	14.569 —
6	Assicurazioni Generali	Venezia	1.835.061 —
7	Carnica	Tolmezzo (Udine)	8.179,90
8	Cassa Generale	Milano	14.865,75
9	Continentale	Milano	13.593,10
10	Buono	Milano	75.450,15
11	Fiume	Fiume	164.917 —
12	Fondiaria Incendio	Firenze	672.472 —
13	Istituto Italiano di Previdenza	Milano	66.801 —
14	Italia	Genova	920 —
15	Italiana Incendio	Milano	313.171,75
16	Italica	Milano	32.805 —
17	Lloyd Italico e l'Ancora	Genova	25.358,05
18	Compagnia di Milano	Milano	541.153,60
19	La Pace	Milano	137.364,65
20	Paterna	Milano	199.499,40
21	Previdente	Milano	197.629,90
22	Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	973.174 —
23	Assicuratrice Industriale	Torino	133.324,45
24	Savoia	Genova	21.309,45
25	Scintilla	Torino	878,75
26	Società Navale	Genova	3.286,40
27	Unione It. Sicurtà Marittime	Genova	410,95
28	Unione Subalpina	Torino	77.168,50
29	Vittoria	Milano	154.232,20
30	Cattolica	Verona	349.388,70
31	Istituto Provinciale Incendi	Trento	83.944,15
32	Mutua Assicuratrice Cotoni	Milano	28.534,50
33	Mutua Enti Cooperativi Italiani	Milano	10.544 —
34	Mutua Eser. Imprese Elettriche	Milano	48.661 —
35	Piemontese	Torino	16.984 —
36	Reale Mutua	Torino	925.887,50
37	Abeille Incendio	Milano	66.537 —
38	Metropole	Torino	169.827,90
39	Mondo	Milano	198.352,85
40	Union	Genova	143.739,80
41	Elementare	Milano	11.738,10
42	Nordstern	Genova	5.939 —
43	Alliance	Milano	68.523,05
44	Commercial Union	Milano	32.493,80
45	Liverpool	Milano	8.473,35
46	Sun	Genova	10.657,30
47	Federale	Milano	3.085,80
48	Suisse	Genova	7.062,85
49	Zurigo	Milano	1.932,35
	Totale		8.422.926,90

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro per l'Industria e commercio
GRONCHI

(2077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione a Comuni e Provincie di segretario di grado superiore

1. — Assegnazione di un segretario generale di 1ª classe (grado 1°) ai seguenti Comuni e Provincie con i decreti a fianco di ciascuno ente indicati:

1) provincia di Ancona — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

2) comune di Lucca — decreto legislativo luogotenenziale 3 ottobre 1945;

3) provincia di Lucca — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

4) provincia di Parma — decreto Ministeriale 5 gennaio 1946;

5) provincia di Pisa — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

6) comune di Ravenna — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945;

7) provincia di Ravenna — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946.

2. — Assegnazione di un segretario generale di 2ª classe (grado 2°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) provincia di Bolzano — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

2) provincia di Caserta — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

3) provincia di Siena — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

4) comune di Siracusa — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;

5) provincia di Siracusa — decreto Ministeriale 13 marzo 1946.

3. — Assegnazione di un segretario capo di 1ª classe (grado 3°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) comune di Cortona (Arezzo) — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;

2) comune di Latina — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;

3) provincia di Latina — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946;

4) comune di Modica (Ragusa) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946;

5) comune di Resina (Napoli) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946.

4 — Assegnazione di un segretario capo di 2ª classe (grado 4°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Ravanusa (Agrigento) — decreto Ministeriale 8 novembre 1945;

2) comune di Recoaro Terme (Vicenza) — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945.

5. — Assegnazione di un segretario capo di 3ª classe (grado 5°) ai seguenti Comuni e Consorzi di segreterie comunali:

1) comune di Aci Castello (Catania) — decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946;

2) consorzio Cerlano Laghetto-Cogliate-Solaro (Milano) — decreto Ministeriale 13 maggio 1946;

3) comune di Dalmine (Bergamo) — decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946;

4) comune di Macomer (Nuoro) — decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945.

6. — Assegnazione di un segretario di 1ª classe (grado 6°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Melna (Novara) — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;

2) comune di Paola (Cosenza) — decreto Ministeriale 30 agosto 1945;

3) comune di Sinopoli (Reggio Calabria) — decreto Ministeriale 26 luglio 1945.

7. — Assegnazione di un segretario di 2ª classe (grado 7°) al seguente Comune:

1) comune di Lavenone (Brescia) — decreto Ministeriale 18 maggio 1946.

(2056)

p. Il Ministro: VICEDOMINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28516

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'elenco degli idonei agli esami per la patente di segretario comunale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, ove è detto:

Sede di BERGAMO

20. *Pellegrini* Battista di Ernesto, deve dirsi:

Sede di BERGAMO

20. *Pellegrano* Battista fu Ernesto.

(2082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico 1 certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 646425, di L. 35, e n. 646426 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Folinea Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Cantoni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data: 21 dicembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cantagalli Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Favorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1°. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1946 - N. 154

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia dal 13 c. m.	27 78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,525
Id. 3,50 % 1902	87,30
Id. 3 % lordo	74,55
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 5 % 1936	96,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Venezia relativo alla nomina del rag. Pietro Sguerzi a commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con il compito di ricostituire i normali organi amministrativi della società.

(2080)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Revoca del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Premesso che, con decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1943, registro n. 5, foglio n. 257, venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C);

Considerato che, a causa degli eventi bellici, le partecipanti a detto concorso non hanno sin'oggi sostenuto le prescritte prove di esami;

Che, per il lungo tempo intercorso, non si ravvisa l'opportunità di espletare il concorso stesso con le modalità previste dal bando sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, citato in narrativa, col quale venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 febbraio 1946

(2058) *L'Alto Commissario*: BERGAMI

Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 29 novembre 1941, n. 1083, con il quale furono istituiti posti di assistente sanitaria visitatrice nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, contenente le norme ed i programmi degli esami di concorso e di promozione delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica (gruppo C, grado 12°).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 126 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, nonchè del titolo di studio di cui all'art. 16, lettera c) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (licenza di scuola media di 1° grado).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale di sanità pubblica, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica, per la Sicilia, provvederà, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, le aspiranti dovranno produrre, redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° e non superato il 40° anno di età. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate di ruolo, in servizio dello Stato, nè per quelle che, alla data del bando, si trovino a prestare servizio di ruolo, in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente, a norma dell'art. 19 della legge 10 luglio 1930, n. 1008. Analoga eccezione viene fatta per le assistenti sanitarie visitatrici che da due anni prestino servizio provvisorio presso gli Uffici sanitari provinciali, a norma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, nonchè per coloro che, avendo titolo per essere ammesse a prendere parte al concorso per esami, bandito per gli stessi posti con decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, successivamente revocato, risultino avere presentato nei termini la prescritta domanda di ammissione.

Per beneficiare di tale disposizione, le concorrenti che abbiano partecipato al concorso bandito dal citato decreto Ministeriale 31 dicembre 1942 devono farne esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al presente concorso, in base alla quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esperirà direttamente gli accertamenti necessari per stabilire l'effettivo possesso da parte delle dichiaranti dei requisiti richiesti;

b) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

e) certificato dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta morale, politica e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e comunque immune da difetti, imperfezioni, o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente le candidate alla visita di un sanitario di fiducia;

g) titolo di studio in originale o in copia autentica;

h) originale o copia autentica del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

i) stato di famiglia, da prodursi soltanto dalle coniugate con o senza prole o dalle vedove con prole;

l) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica amministrazione;

m) rapporto informativo rilasciato dal competente capo ufficio sulla durata, natura del servizio straordinario, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante. Tale documento dovrà essere prodotto dalle candidate in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

Le orfane di guerra e le figlie degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

n) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito delle candidate ammesse al concorso.

I certificati di nascita, medico, di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè, nel loro contesto, si faccia risultare la condizione di povertà della candidata, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore della Repubblica per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 4 non debbono essere in data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) dell'art. 4.

Alle aspiranti residenti in territorio non metropolitano è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti devono essere provviste alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che verranno o saranno presentate alle Prefetture, o, per la Sicilia, agli Uffici provinciali di sanità pubblica, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati durante lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo originale di studio e del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto commissariale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sulle concorrenti sarà dato da una commissione composta:

1) da un ispettore generale medico, di grado non inferiore al 5°, presidente;

2) da un funzionario di gruppo *A* di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) di un ispettore generale medico di grado 5° o 6°;

4) di un libero docente in igiene presso le Università;

5) di una rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria delle aspiranti ritenute idonee.

L'Alto Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina delle aspiranti comprese nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascuna candidata.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni in materia.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data alla più anziana di età.

Art. 12.

Il segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 febbraio 1946

(2059) *L'Alto Commissario*: BERGAMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna. Pag. 1730

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernenti atti portanti disposizioni di beni . Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante l'assegnazione di Agenzie generali . . . . . Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la scadenza del contratto d'impiego del dott. Alberto Bagnoli . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni . . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'«I.N.A.» . . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di disposizione emessa, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e del credito, concernente una iscrizione ipotecaria a favore della massa degli assicurati della Riunione Adriatica di Sicurtà . . . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la carriera di dipendente dell'«I.N.A.». Pag. 1735

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Cessazione dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Autorizzazione alla Banca cooperativa per il commercio serico, con sede in Milano, ad aprire una propria dipendenza in Como. . . . . . Pag. 1736

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1736

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1738

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Napoli. Pag. 1740

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo. . . Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano. Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma . Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Commissione centrale per l'industria . . . . . Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli. Pag. 1742

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili. Pag. 1743
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1743

Ministero degli affari esteri: Nomina del commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini ». Pag. 1743

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo. . . . . Pag. 1743
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946. Pag. 1743
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 1743
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945. Pag. 1743
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946. Pag. 1743
Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944 . . . . Pag. 1743

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1744
Smarrimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere . . . . . Pag. 1744

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma . . . . . Pag. 1744

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 1744
Diffida per smarrimento di certificati nominativi. Pag. 1744

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. [illegible], convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida della revoca degli agenti generali dell'Istituto in Bologna, ing. Giovanni Manaresi e rag. Ottorino Masi, disposta con deliberazione del commissario dell'Istituto stesso, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che il provvedimento anzidetto risponde agli interessi del detto Istituto, in quanto ha eliminato una causa di sfavore del pubblico verso l'Istituto stesso;

Decreta:

E' dichiarata valida, a tutti gli effetti, la deliberazione (n. 3 Organizz.) del 20 maggio 1944, con la quale il commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, dispose la revoca degli agenti generali di Bologna, ing. Giovanni Manaresi e rag. Ottorino Masi.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2012)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernenti atti portanti disposizioni di beni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di alcuni provvedimenti adottati dal commissario del detto Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardanti atti portanti disposizioni di beni dell'Istituto stesso;

Considerato che i provvedimenti anzidetti furono adottati nell'interesse dell'Istituto e che ad essi sono state estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardanti atti portanti disposizioni di beni dell'Istituto:

1) deliberazione commissariale del 4 maggio 1944, avente per oggetto la vendita al sig. Cerocchi Nazareno di un appezzamento di terreno facente parte della tenuta dell'Acquatraversa;

2) deliberazione commissariale n. 104 (n. 2 Serv. immob.) del 14 novembre 1944, riguardante l'acquisto di un immobile sinistrato in Milano, via Monte Napoleone n. 7, angolo via Pietro Verri;

3) deliberazione commissariale n. 105 (n. 3 Serv. immob.) del 14 novembre 1944, concernente l'acquisto di un immobile sinistrato in Milano, viale Albania n. 10;

4) deliberazione commissariale n. 125 (n. 4 Serv. immob.) del 3 febbraio 1945, avente per oggetto l'acquisto di tre case sinistrate in Milano, via S. Vittore numeri 5, 7, 9;

5) deliberazione commissariale n. 126 (n. 54 Serv. patrim.) del 3 febbraio 1945, riguardante l'acquisto di dieci lotti di area fabbricabile in Milano alle vie Airolo, Sarzana, Fiuggi, Cufra, Taormina, Asmara (adiacenze di viale Zara);

6) deliberazione commissariale n. 129 (n. 56 Serv. patrim.) del 10 febbraio 1945, avente per oggetto l'acquisto di uno stabile in Milano, piazza Risorgimento n. 8;

7) deliberazione commissariale n. 135 (n. 57 Serv. patrim.) del 15 marzo 1945, riguardante l'acquisto di un'area in Milano, corso Sempione n. 33;

8) deliberazione commissariale n. 138 (n. 4 Serv. ragioneria) del 20 aprile 1945, concernente la vendita di buoni Tesoro novennali e quinquennali 5 %.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: Gronchi

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti anzidetti è stata in gran parte influenzata da motivi di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci i sottoelencati provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Ordine di servizio n. 568 del 16 ottobre 1943. — Concessione di uno speciale trattamento di diaria al personale ispettivo e dei Centri sanitari alle dipendenze della vice direzione per l'Alta Italia;

Ordine di servizio n. 1 del 5 novembre 1943. — Trattamento economico al personale trasferito a Venezia;

Ordine di servizio n. 2 del 18 novembre 1943. — Aumento dell'indennità di residenza del personale celibe con genitori a carico;

Ordine di servizio n. 11 del 3 gennaio 1944. — Proroga concessione indennità di residenza;

Ordine di servizio n. 34 del 7 agosto 1944. — Trattamento economico del personale richiamato alle armi;

Ordine di servizio n. 35 del 18 agosto 1944. — Determinazione diarie;

Ordine di servizio n. 40 dell'8 settembre 1944. — Aumento degli assegni familiari;

Ordine di servizio n. 42 del 9 settembre 1944. — Determinazione delle diarie senza pernottamento;

Ordine di servizio n. 43 del 13 settembre 1944. — Trattamento economico da usarsi al personale per il trasferimento della Direzione da Venezia a Milano;

Ordine di servizio n. 47 del 26 ottobre 1944. — Estensione del trattamento economico previsto per il personale richiamato alle armi, al personale mobilitato nelle brigate nere;

Ordine di servizio n. 51 del 22 novembre 1944. — Contributo al personale per l'ammobiliamento degli alloggi;

Ordine di servizio n. 77 del 28 marzo 1945. — Concessione indennità di guerra;

Accordo 5 maggio 1944 e relativi atti di esecuzione riguardanti il trasferimento in Italia settentrionale del personale della Direzione generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Accordo 23 maggio 1944 e relativi atti di esecuzione riguardanti il trattamento in Italia settentrionale dei dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Varianti all'accordo riguardante il trasferimento in Italia settentrionale del personale della Direzione generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del 7 agosto 1944 e relativi atti di esecuzione;

Varianti all'accordo riguardante il trasferimento in Italia settentrionale dei dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, del 17 agosto 1944 e relativi atti di esecuzione;

Deliberazione commissariale n. 86 (20 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la concessione di gratifiche ai dirigenti ed al personale che sia distinto in modo particolare;

Deliberazione commissariale n. 71 (17 Personale) del 19 maggio 1944, concernente la indennità di liquidazione al Direttore generale;

Deliberazione commissariale n. 87 (21 Personale), concernente la corresponsione di una speciale indennità temporanea di residenza agli avventizi assunti sul luogo e sfollati da altre città per ragioni di contingenza e politiche;

Deliberazione commissariale n. 89 (23 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la ratifica del consuntivo 1943, e riflettente il fondo per il lavoro straordinario e per i premi di operosità e stanziamento di analogo fondo per il 1944;

Deliberazione commissariale n. 90 (24 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la ripartizione utili dell'esercizio 1943;

Deliberazione commissariale n. 91 (25 Personale) del 10 luglio 1944, concernente la concessione di gratifica ai funzionari ed impiegati dei primi due gradi;

Deliberazione commissariale n. 92 (26 Personale) del 10 luglio 1944, concernente lo stanziamento di una somma per acquisto od affitto di mobili occorrenti per gli alloggi del personale trasferito in Italia settentrionale;

Deliberazione commissariale n. 93 (27 Personale) del 10 luglio 1944, concernente la determinazione degli emolumenti del direttore generale;

Deliberazione commissariale n. 106 (35 Personale) del 16 novembre 1944, concernente l'aumento dello stanziamento di somme per gli acquisti di mobili occorrenti per gli alloggi del personale trasferito;

Deliberazione commissariale n. 108 (37 Personale) del 21 novembre 1944, concernente la corresponsione di diarie e trasferte al personale trasferito con gli uffici della Direzione generale da Venezia a Milano;

Deliberazione commissariale n. 109 (38 Personale) del 22 novembre 1944, concernente il trattamento economico del personale richiamato alle armi;

Deliberazione commissariale n. 113 (40 Personale) dell'11 dicembre 1944, concernente la sistemazione economica e disciplinare del personale tecnico assunto straordinariamente nella nuova sede della Direzione generale dell'Istituto e per far fronte alle esigenze del lavoro;

Deliberazione commissariale n. 115 (42 Personale) del 22 dicembre 1944, concernente la corresponsione della 13ª mensilità e gratifica natalizia per l'anno 1944;

Deliberazione commissariale n. 119 (43 Personale) del 13 gennaio 1945, concernente la concessione di una indennità temporanea al personale di ruolo in servizio presso gli Ispettorati;

Deliberazione commissariale n. 123 (45 Personale) del 22 gennaio 1945, concernente l'aumento della retribuzione al personale avventizio;

Deliberazione commissariale n. 131 (49 Personale) del 13 marzo 1945, concernente l'approvazione del consuntivo per gratifiche ai dirigenti ed al personale distintosi in modo particolare nell'esercizio 1944;

Deliberazione commissariale n. 132 (50 Personale) del 14 marzo 1945, concernente la concessione di gratifiche ai dirigenti ed al personale distintosi in modo particolare nell'esercizio 1945;

Deliberazione commissariale n. 133 (51 Personale) del 14 marzo 1945, concernente lo stanziamento fondo per retribuzione lavoro straordinario e corresponsione di premi di operosità per l'anno 1945;

Decisione del direttore generale del 9 novembre 1944, concernente la quota di ripartizione utili del commissario governativo;

Decisione del direttore generale del 7 dicembre 1944, che estende la corresponsione del contributo mensa al personale dirigente;

Decisione del direttore generale del 30 novembre 1944, concernente la concessione di una indennità di rischio agli impiegati preposti all'Ufficio cassa economato e posta;

Decisioni del direttore generale del 4 agosto 1944 e del 9 marzo 1945, concernenti la concessione di una indennità speciale agli autisti per servizio prestato fuori sede;

Decisione del direttore generale del 16 gennaio 1945, concernente la inclusione dell'indennità di presenza nella 13ª mensilità e gratifica natalizia.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante l'assegnazione di Agenzie generali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardanti l'assegnazione di Agenzie generali;;

Considerato che i provvedimenti anzidetti non risultano giustificati da motivi di convenienza e che per le circostanze in cui furono adottati non rimasero estranee alla loro decisione influenze di carattere politico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana:

1) deliberazione n. 82 (n. 4 Serv. organizz.) del 12 giugno 1944, avente per oggetto la nomina del signor Giulio Marini ad agente generale di Reggio Emilia;

2) deliberazione n. 83 (n. 5 Serv. organizz.) del 12 giugno 1944, riguardante la nomina del sig. Mario Fornaciari ad agente generale di Venezia;

3) deliberazione n. 84 (n. 6 Serv. organizz.) del 12 giugno 1944, concernente la nomina del rag. Sandri Bruno ad agente generale di Ferrara;

4) deliberazione n. 122 (n. 9 Serv. organizz.) del 16 gennaio 1945, avente per oggetto la nomina del ragioniere Marini Giulio ad agente generale di Bergamo;

5) deliberazione n. 131 (n. 10 Serv. organizz.) del 14 marzo 1945, avente per oggetto la nomina del signor Marini Mario a coagente per l'Agenzia generale di Bergamo.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2002)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la scadenza del contratto d'impiego del dott. Alberto Bagnoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 24 giugno 1946, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario del detto Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardante la scadenza del contratto di impiego del dott. Alberto Bagnoli;

Considerato che il provvedimento anzidetto si risolve in un'arbitraria ed ingiustificata proroga di un contratto;

Decreta:

E' dichiarata inefficace la deliberazione n. 111 (n. 39 serv. pers.) adottata in data 4 dicembre 1944 dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardante la scadenza del contratto di impiego del dott. Alberto Bagnoli.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative;

Vista la lettera in data 10 giugno 1946, n. 2579, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con la quale è stata chiesta la convalida della deliberazione adottata in data 4 maggio 1944, il commissario dell'Istituto stesso, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e avente per oggetto le permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni;

Considerato che la convalida del provvedimento anzidetto è giustificata dal fatto che esso fu adottato in applicazione della legge regolatrice dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e per motivi di convenienza ai quali fu estranea ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido a tutti gli effetti, il provvedimento adottato in data 4 maggio 1944 dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, ad in forza del quale fu effettuata la permuta di vari titoli di Stato (B. T. Nov. 5 % - Redimibile 4,75 %) e di obbligazioni emesse da Enti pubblici (I.M.I. 5 %, e pubblica utilità 6 % ord.) con buoni del Tesoro novennali 5 % 1949, per il capitale nominale complessivo di L. 6.534.000.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'« I.N.A. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945 n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la convalida di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardanti la nomina e la carriera di dipendenti dell'Istituto stesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi furono adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, inoltre, fu estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana:

1) deliberazione commissariale n. 46 (9 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto la ratifica del passaggio in ruolo degli aiutanti applicati al compimento del 21° anno di età, limitatamente ai signori Paolucci Silvio, Carconi Giovanni, Tipaldi Alfonso, Di Chiara Corrado, Bertini Marcello, Cardinali Giulio, Volpicelli Giorgio, Pistoni Eraldo, Colibazzi Luigi, Riccardi Alvaro, Giuli Enrico, Bentivoglio Giannino, Pieri Buti Armando, Di Domenico Alberto, Mancini Antonio, Galvagno Luciano, Picca Lamberto, Tamilia Gennarino;

2) deliberazione commissariale n. 48 (11 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto la ratifica dell'inquadramento del personale dei Servizi immobiliari;

3) deliberazione commissariale n. 49 (12 Pers.) del 3 maggio 1944, riguardante la ratifica dell'assunzione in ruolo della sig.na Mantegna Silvana in qualità di vice applicata;

4) deliberazione commissariale n. 50 (13 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto del sig. Vagaggini Vero con la qualifica di pulitore;

5) deliberazione commissariale n. 128 (47 Pers.) del 10 febbraio 1945, riguardante il trattenimento in servizio del dott. Zardo Guido.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2006)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato dal direttore generale del detto Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, ed avente per oggetto la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale;

Considerato che a tale concessione di carattere generale è stata estranea ogni influenza di carattere politico e che analoghe provvidenze furono disposte nei confronti degli impiegati rimasti alle dipendenze della Direzione generale di Roma dell'Istituto;

Ritenuto pertanto opportuno convalidare il provvedimento anzidetto in attesa che l'Istituto stabilisca il trattamento economico spettante al personale già in servizio nel Nord Italia;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, l'ordine di servizio n. 587 del 18 marzo 1944 disposto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e concernente la concessione dell'aumento del 30 % sulle retribuzioni del personale.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2003)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio del detto Istituto;

Considerato che l'assunzione di tale personale fu effettuata a titolo temporaneo e limitatamente alle esigenze del lavoro, in sostituzione del personale richiamato alle armi, e che, successivamente all'8 settembre 1943, in seguito al rientro in servizio di numerosi impiegati, divenne necessario ridurre l'esuberanza di personale verificatasi;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono disposti nell'interesse dell'Istituto, i licenziamenti anzidetti, dato che le attuali necessità dell'Istituto non consentono di procedere ad eventuali riassunzioni;

Ritenuto che, pertanto, appare opportuno provvedere alla convalida dei licenziamenti stessi, alla cui decisione è stata estranea ogni influenza di natura politica;

Decreta:

Sono dichiarati validi a tutti gli effetti, i licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2005)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di disposizione emessa, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e del credito, concernente una iscrizione ipotecaria a favore della massa degli assicurati della Riunione Adriatica di Sicurtà.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto, che in esecuzione della disposizione in data 3 gennaio 1945 emessa dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, sull'immobile sito in Como intestato alla partita 7034 del catasto individuale come segue:

Via Maccllo Vecchio n. 8, porzione di casa, vani 5 con bottega, mapp. 58/3; porzione di casa vani 6, con bottega e portico uso pubblico, mapp. 58/2: porzione di casa con bottega e portico uso pubblico, vani 5, mapp. 58/1;

Piazza Volta n. 4, porzione di casa, vani 5 con terrazza, mapp. P. 58, di proprietà della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, venne iscritta l'ipoteca di L. 500.000 a favore della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano della predetta Compagnia, ai sensi degli articoli 23 e 26 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista l'iscrizione eseguita dall'Ufficio dei registri immobiliari di Como il 20 gennaio 1945, al n. 221 d'ordine e n. 1 particolare;

Considerato che con la disposizione surrichiamata fu regolato l'adempimento da parte della predetta Compagnia assicuratrice degli obblighi ad essa derivanti dalle vigenti disposizioni (articoli 23 e 26 regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966);

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata la disposizione emessa in data 3 gennaio 1945 dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, concernente l'iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in Como di proprietà della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intestato alla partita n. 7634 del catasto individuale come segue:

Via Maccllo Vecchio n. 8: porzione di casa, vani 5, con bottega, mappale 58/3; idem vani 6 con bottega e portico uso pubblico, mappale 58/2; idem vani 5 mappale 58/1;

Piazza Volta n. 4: porzione di casa, vani 5, con terrazza mappale P. 58.

Art. 2.

L'Ufficio dei registri immobiliari di Como provvederà, in base al presente decreto, ad eseguire l'annotazione di avvenuta convalida della disposizione di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2007)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, del direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la carriera di dipendente dell'« I.N.A. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato dal Direttore generale del detto Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la carriera di dipendenti dell'Istituto stesso;

Considerato che il provvedimento anzidetto fu adottato in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, inoltre, fu estranea ad esso ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato in data 31 gennaio 1944 dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, ed avente per oggetto il passaggio alla categoria 2ª con il grado di aiutante dei seguenti impiegati della 3ª categoria:

applicato di 2ª cat. Bertolini rag. Valentino, applicato di 2ª cat. Zaldini dott. Umberto, applicato di 2ª cat. Prosperi dott. Costantino, applicato Bianchi dott. Alberto, applicato Jachini dott. Alessandro, applicato Scalfati dott. Luigi, applicato Morandi dottor Plinio, applicato Cristofori dott. Luigi, applicato Felici dott. Cleto, applicato Marini dott. Vittorio, applicato Pedone dott. Alberto, applicato Celaia dott. Pietro, applicato Vitali dott. Carlo, applicato Marchei dottor Scipione, applicato Chiriatti dott. Carlo, applicato Bertini dott. Manlio, applicato Mari dott. Dante, applicato Marchetti dott. Giorgio, applicato D'Antona dott. Goffredo.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2004)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1945, con cui l'avv. Flaminio Vittorio Cortina fu nominato commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale « A.R.A.S. »;

Ritenuto che la prolungata inattività economica dell'Ente rende opportuno di avvalersi di personale statale per provvedere alle ulteriori incombenze della sua gestione amministrativa;

Decreta:

L'avv. Flaminio Vittorio Cortina cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale.

Il segretario generale di governo dott. Tomaso Columbano è nominato commissario straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro: DE GASPERI

(2068)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Autorizzazione alla Banca cooperativa per il commercio serico, con sede in Milano, ad aprire una propria dipendenza in Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa per il commercio serico - società cooperativa per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa per il commercio serico - società cooperativa per azioni con sede in Milano - è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2069)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli numeri 2 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 luglio, 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio, 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 10, 11 e 12, fogli nn. 159, 466 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 219, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27 e 28, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 novembre, 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il [illegible] e 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. [illegible] e 1, fogli nn. 26, 122 e 25, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi oneratie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446 e 449, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4, 15 marzo e 25 aprile 1941, registri nn. 3 e 5, fogli nn. 378, 422 e 305, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 2 giugno, 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 16 luglio, 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 9, 10 e 11, fogli nn. 302, 372, 375 e 82, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio e 24 settembre 1942, registri nn. 13 e 1, fo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28516

gli nn. 31, 33 e 390, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio e 24 settembre 1942, registri nn. 6, 7 e 11, fogli nn. 448, 167 e 451, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi oerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 7, 11 gennaio e 26 febbraio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio, 9 febbraio e 18 marzo 1943, registri nn. 2 e 4, fogli nn. 32, 309 e 242, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi oerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 5 ottobre, 9 novembre e 21 dicembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 ottobre e 19 novembre 1945 e 31 gennaio 1946, registri nn. 8, 9 e 1, fogli nn. 172, 96, 97 e 355, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi oerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Marisa »: dalle ore 24 del 28 agosto 1943;

Motopeschereccio « Marietta »: dalle ore zero del 3 dicembre 1943;

Piroscafo « Porto di Roma »: dalle ore 24 del 5 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Ardita »: dalle ore 24 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio « Audacemente »: dalle ore zero del 17 novembre 1943;

Motopeschereccio « Sullivan »: dalle ore 12 del 20 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Rosina »: dalle ore 24 del 29 febbraio 1944;

Motopeschereccio « S. Domenico »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Adua »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Triglia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Meta »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Sirio »: dalle ore 24 del 15 agosto 1945;

Motopeschereccio « Immacolata »: dalle ore 18 del 7 maggio 1945;

Motopeschereccio « Garibaldi »: dalle ore 24 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Francesco »: dalle ore 24 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio « Francesco De Pinedo »: dalle ore 8 del 7 settembre 1945;

Motopeschereccio « Garibaldino »: dalle ore 8 del 10 novembre 1943;

Motopeschereccio « Città di Bari »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Virgilio »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Piroscafo « San Giorgio »: dalle ore 24 del 14 maggio 1943;

Motopeschereccio « Ausiliaria Primo »: dalle ore 24 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Francesco »: dalle ore 8 del 14 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Nuovo S. Giorgio »: dalle ore 24 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « S. Giuseppe B »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Padre Pietro »: dalle ore 16 del 12 gennaio 1946;

Motopeschereccio « Maria Santissima dei Martiri »: dalle ore 24 dell'11 novembre 1943;

Motopeschereccio « Mirabello »: dalle ore 8 del 5 novembre 1945;

Rimorchiatore « Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Massaua »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nazario Sauro »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;

Motopeschereccio « Aurelia Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Francesco A. »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motoveliero « Fratelli Corrao »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Clara Madre »: dalle ore 24 del 22 settembre 1943;

Rimorchiatore « Sebino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Antonia S. »: dalle ore 8 del 27 agosto 1945;

Motoveliero « Nilo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Perticari »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Carolina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Antonio P. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria SS. di Siponto »: dalle ore 24 del 21 maggio 1943;

Motoveliero « Margherita »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Fernando »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Idria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Motopeschereccio « Santa Maria delle Grazie »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « La Nuova Annunziata »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Motopeschereccio « Anna Luigia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Nettuno 2° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Svan 2° »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Rimorchiatore « Renzo Secondo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Pluto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Raffica »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Artigliere »: dalle ore 24 del 28 maggio 1943;

Motoveliero « Regina dell'Adriatico »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuova Maria di Pugliano »: dalle ore 8 dell'11 luglio 1945;

Piroscafo « Turiddu »: dalle ore 20 del 31 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Silva »: dalle ore 8 del 2 febbraio 1946;

Motoveliero « Diana »: dalle ore 24 del 14 dicembre 1945;

Motoveliero « Alfredo »: dalle ore 24 del 1° novembre 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 128.

(2060)

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 2, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 154, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 12, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940, registro n. 15, foglio n. 414, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446 e 448, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 397, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 373 e 375, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11, foglio n. 83, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 144, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i Regi decreti 23 aprile 1942; registrati alla Corte dei conti il 18 ed il 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 448 e 166, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1943, registro n. 8, foglio n. 428, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1945, registro n. 7, foglio n. 355, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 3, foglio n. 251, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse;

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 24 del 25 settembre 1943;

Motopeschereccio « Leone Padre »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Pasqua »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Carolina Madre »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Aurora »: dalle ore 8 del 31 dicembre 1945;

Motoveliero « Cesare Battisti »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motoveliero « Rita »: dalle ore 8 del 15 novembre 1943;

Motopeschereccio « Gabriele D'Annunzio »: dalle ore 9 del 12 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Intrepido I »: dalle ore 12 del 14 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Galileo Galilei »: dalle ore 18 del 20 febbraio 1946;

Motopeschereccio « Giovannina M. »: dalle ore 21 dall'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Gino M. »: dalle ore 12 del 1° gennaio 1946;

Rimorchiatore « Sampierdarena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Tripoli »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Littorio »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motopeschereccio « Provvidenza »: dalle ore 24 del 22 novembre 1945;

Rimorchiatore « Eridano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Regina Elena »: dalle ore 24 del 31 ottobre 1945;

Motoveliero « Argo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « San Paolo S. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Marietta Madre »: dalle ore 24 del 16 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Franco »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Rosa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elde »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria di Meglio »: dalle ore 24 del 9 settembre 1945;

Rimorchiatore « Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria Madre »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Creusa »: dalle ore 8 del 23 luglio 1945;

Motoveliero « Renata M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Ezilda »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Gilda »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Agnese »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Jupiter »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto »: dalle ore 8 del 1° ottobre 1945;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 24 del 27 agosto 1945;

Motopeschereccio « Nuova Europa II »: dalle ore 12 del 29 novembre 1945;

Motopeschereccio « Lidia »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Mario M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Papà Giovanni »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;

Motopeschereccio « Vincenzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 39.

(1970)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1929, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Napoli agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale venne ricostituita la provincia di Caserta con conseguente modificazione della circoscrizione territoriale della provincia di Napoli;

Riconosciuta la opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Napoli stabilita con il precitato decreto Ministeriale 11 luglio 1929;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Napoli — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Napoli in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1947, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo 4° del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Napoli, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con la indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di CASORIA

1) Acerra
2) Afragola
3) Arzano
4) Caivano
5) Cardito
6) Casalnuovo di Napoli
7) Casoria
8) Castello di Cisterna
9) Pomigliano d'Arco

Distretto di FRATTAMAGGIORE

1) Casandrino
2) Crispano
3) Frattamaggiore
4) Frattaminore
5) Grumo Nevano
6) Sant'Antimo

Distretto di TORRE ANNUNZIATA

1) Poggiomarino
2) Pompei
3) Striano
4) Torre Annunziata
5) Bosco Reale
6) Bosco Tre Case

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di NAPOLI

1) Napoli

Distretto di ISCHIA

1) Barano d'Ischia
2) Casamicciola
3) Forio
4) Ischia
5) Lacco Ameno
6) Procida
7) Serrara Fontana

Distretto di POZZUOLI

1) Bacoli
2) Monte di Procida
3) Pozzuoli

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di OTTAVIANO

1) Cercola
2) Ottaviano
3) Pollena Trocchia
4) San Giuseppe Vesuviano
5) San Sebastiano al Vesuvio
6) Sant'Anastasia
7) Somma Vesuviana
8) Terzigno

Distretto di PORTICI

1) Portici
2) Resina
3) San Giorgio a Cremano
4) Torre del Greco

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di NOLA

1) Brusciano
2) Camposano
3) Carbonara di Nola
4) Casamarciano
5) Cicciano
6) Cimitile
7) Comiziano
8) Liveri
9) Marigliancila
10) Marigliano
11) Nola
12) Palma Campania
13) Roccarainola
14) San Gennaro Vesuviano
15) San Paolo Belsito
16) San Vitaliano
17) Saviano
18) Scisciano
19) Visciano

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di CASTELLAMMARE DI STABIA

1) Agerola
2) Casola di Napoli
3) Castellammare di Stabia
4) Gragnano
5) Lettere
6) Pimonte
7) Sant'Antonio Abate

Distretto di SORRENTO

1) Capri
2) Massalubrense
3) Sorrento
4) Vico Equense

Distretto di GIUGLIANO IN CAMPANIA

1) Calvizzano
2) Giugliano in Campania
3) Marano di Napoli
4) Melito di Napoli
5) Mugnano di Napoli
6) Qualiano
7) Villaricca

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2062)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria della Sicilia con sede in Palermo, è composta dai signori:

prof. Francesco La Face e ing. Vincenzo Schininà, rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

avv. Enrico La Loggia, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Carmelo Vaccarino, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sicilia;

dott. Pietro Frasca Polara, rappresentante degli industriali;

avv. Vinicio Ziino, rappresentante dei commercianti;

ing. Gabriele Ascione, rappresentante dei lavoratori;

ing. Guido Giordano, rappresentante degli ingegneri;

prof. Teodoro D'Ippolito, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

ing. Cirino Lomeo, cav. Antonino Maugeri, dott. Ugo Alfino, prof. Giuseppe Mirabella, sig. Giuseppe Brogna, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2067)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano, è composta dai signori:

prof. Albino Uggè e dott. Mario Ferrari Aggradi, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Angelo Saraceno, rappresentante del Ministero del lavoro;

prof. Camillo Matter, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Veneto;

prof. Renato Teani, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Lombardia;

Ernesto Bocca, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Piemonte;

avv. Federico De Barbieri, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Liguria;

dott. Alberto Maudente, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Emilia;

prof. Ferdinando Di Finizio, rappresentante degli industriali;

Luigi Rossi, rappresentante dei commercianti;

dott. Burzio Manzocchi e dott. Paolo Facchini, rappresentanti dei lavoratori;

ing. Giuseppe Scavia, rappresentante degli ingegneri;

dott. Giampietro Giordana, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

dott. Roberto Tremelloni, ing. Luigi Morandi, ing. Andrea Calderan, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2064)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale con sede in Roma è composta dai signori:

dott. Giovanni Girardi e ing. Teodorico Bogiankino, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

ing. Giacomo Mascardi, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Fausto Staderini, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio;

ing. Guglielmo Ferrero, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Toscana;

Bruno Buitoni, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Umbria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ing. Raniero Rocchetti, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle Marche;

avv. Luigi Santini, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Abruzzo;

avv. Mario Azzena, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna;

ing. Alfredo Bastianelli, rappresentante degli industriali;

sig. Anselmo Castelnuovo, rappresentante dei commercianti;

dott. Roberto Cuzzaniti, rappresentante dei lavoratori;

ing. Carlo Genzini, rappresentante degli ingegneri;

dott. Claudio Chiodelli, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

dott. Giuseppe Accardo, ed in sua vece, magg. Mario Pirola, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

ing. Alberto Boyer, ing. Giulio Rostan, ing. Andrea Binetti, ing. Clemente Tosi, Renato Bassanelli, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2065)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Nomina dei componenti della Commissione centrale per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

Sono nominati componenti della Commissione centrale per l'industria i signori:

Ivan Matteo Lombardo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

prof. Luigi Gerbella, direttore generale dell'industria e delle miniere, vice presidente;

comm. Italo Bellini ed in sua assenza il dott. Raffaele Galano, rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

Giacomo ing. Muscardi, rappresentante del Ministero del lavoro, membro;

Vincenzo prof. Caglioti, rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, membro;

dott. Angelo Costa e ing. Marco Segrè, rappresentanti della categoria degli industriali, membri;

ing. Oscar Sinigaglia e sig. Angelo Cernuschi, rappresentanti della categoria lavoratori dell'industria, membri;

Francesco ing. Roma, rappresentante della categoria ingegneri industriali, membro;

avv. Ludovico Montini, dott. Gaetano Coppola, dott. Pasquale Saraceno, ing. Antonio Bardoscia, ing. Aldo Repetto, ing. Piero Casini, ing. Guido Vignuzzi, prof. Vittorio Grassi, Mario Pinna, esperti.

Il dott. Giovanni Girardi, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario generale della Commissione.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2063)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale con sede in Napoli, è composta dai signori:

dott. Giovanni Girardi e dott. Riccardo Scotti, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

ing. Vito Sparacio, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Stefano Brun, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Campania;

sig. Giuseppe Petrucciani, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Molise;

ing. Luigi D'Addario, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Basilicata;

prof. Salvatore Tramonte, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Puglia;

sig. Antonio Gargano, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Calabria;

ing. Nicola Rivelli, rappresentante degli industriali;

sig. Vincenzo Aliotta, rappresentante dei commercianti;

ing. Domenico Colasanto e Mario Pinna, rappresentanti dei lavoratori;

dott. Giuseppe Menghini, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

ing. Ferdinando Bonifacio, rappresentante degli ingegneri;

comm. Domenico Florio, barone Domenico Correale, dott. Riccardo Maisano, Mario Gambardella, Alberto Manicone, Amedeo Vergona, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2066)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1946, il notaio dottor Debenedetti Evaristo fu Claudio, è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di Asti, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2070)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1946:

Artaun Carlo, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Torlona, stesso distretto;

Schiinni Ferdinando, notaio residente nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari;

Giallombardo Federico, notaio residente nel comune di Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Caravaggio, stesso distretto;

Masi degli Uberti Cesare, notaio residente nel comune di Bologna, è traslocato nel comune di Castel San Pietro dell'Emilia, distretto notarile di Bologna;

Zonta Protasio, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Gardone Val Trompia, stesso distretto;

Borgna Giuseppe, notaio residente nel comune di Senorbì, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Mandas, stesso distretto;

Marchisa Francesco, notaio residente nel comune di [illegible], distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di [illegible]rbino, distretto notarile di Casale Monferrato;

Caruso Egidio, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto;

Solza Cesare, notaio residente nel comune di Bene Vagienna, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Savigliano, stesso distretto;

Zaccarini Mario, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è traslocato nel comune di Savignano sul Rubicone, distretto notarile di Forlì;

Norat Mario, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Aosta, stesso distretto;

Rulli Ubaldo, notaio residente nel comune di Casalanguida, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Capello, stesso distretto;

Giarrizzo Michelangelo, notaio residente nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Montelepre, distretto notarile di Palermo;

Sivilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Potenza;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Pieve Santo Stefano, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari;

Collosi Giuseppe, notaio residente nel comune di Cinisina, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca;

Manoel Massimiliano, notaio del comune di Aidussina, distretto notarile di Gorizia, assegnato temporaneamente alla sede di Montalcino, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Siena;

Rega Guido, notaio residente nel comune di Forino, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Siena;

Laurini Andrea, notaio residente nel comune di Cailiri, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Bannio Anzino, distretto notarile di Verbania.

(2071)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina del commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini »

Con regio decreto in data 26 maggio 1946, si è proceduto alla nomina del prof. Ferdinando Della Rocca a commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini », in sostituzione del prof. Umberto Biscottini.

(2075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo

Con decreto interministeriale 18 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Agrigento è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.259,857,69, per ripiano di passività arretrate.

(2047)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Genova è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento fino a tutto il 1947.

(2048)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 12 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.340.000, per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2049)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 16 marzo 1946, l'Amministrazione provinciale di Ancona è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.440.000 per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2050)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento fino a tutto il 1947.

(2051)

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Per l'integrazione del bilancio 1944 il comune di Caserta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro del tesoro 28 maggio 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 9 marzo 1946, n. 2202; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione alla Corte dei conti: 8 giugno 1946, registro Interno n. 6, foglio n. 393.

(2055)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Carbone di Achille, nato a Napoli il 12 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2072)

Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bruno Grande fu Edoardo, nato a Macerata l'11 febbraio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2073)

Smarrimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

L'ing. Giacomo Malannino di Salvatore, nato a Caltagirone l'11 febbraio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito presso il Politecnico di Torino nel 1932.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 50, secondo capoverso e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(2074)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1946, si prorogano al 15 ottobre 1946, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

(2045)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di ricevuta

(Prima pubblicazione)

Il sig. rag. Bellagamba Uano di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 967) rilasciatagli il 2 giugno 1945 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10133, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Uano di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta che rimarrà di nessun valore.

(2043) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(Prima pubblicazione)

In conformità delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione, di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 571; capitale del certificato: L. 2000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova [redacted] le spese di culto.

Numero della iscrizione 754; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco protempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1861; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

(2044) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.
Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1721

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 586.
Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati. Pag. 1722

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.
Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette. Pag. 1723

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano. Pag. 1725

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione della guerra . . . . . Pag. 1725

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . Pag. 1725
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946. Pag. 1725

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . Pag. 1725

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1726
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1728
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1728

CONCORSI

Ministero dell'interno: Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto 7 gennaio 1943 . . . . . Pag. 1728

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.

Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale costituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alla medaglia hanno diritto tutti i componenti della Consulta Nazionale, nonchè le persone previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legisiativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, che non sono state nominate consultori per l'incompatibilità prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539.

Art. 2.

Le caratteristiche della medaglia prevista dall'art. 1 saranno approvate con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il modello da allegarsi al provvedimento stesso.

Art. 3.

Le spese per l'emissione della medaglia, prevista dagli articoli precedenti, faranno carico al capitolo 121/XV dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

CIANCA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 19. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 586.

Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 416, con il quale si regolano i pagamenti e le riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso le Nazioni Alleate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, recante norme circa le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il commercio estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in consegna dall'Istituto nazionale commercio estero (I.C.E.) non possono essere cedute agli assegnatari direttamente dall'Istituto stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della distribuzione, se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o in casi eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure di fideiussione bancaria.

L'Istituto nazionale commercio estero può farsi corrispondere dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un prezzo provvisorio, procedendo al conguaglio all'atto della cessione delle merci agli assegnatari.

Le somme come sopra riscosse dall'Istituto nazionale commercio estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.

Art. 2.

Alle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore dell'I.C.E., ecc.), comunque derivanti dall'adempimento delle operazioni relative alle merci suddette, compresi i diritti doganali e oneri erariali, si provvede con ordini di accreditamento a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nei bilanci della spesa delle Amministrazioni interessate.

L'Istituto nazionale commercio estero, gli enti e le aziende a favore dei quali sono emessi gli ordini di accreditamento, assumono la qualifica di enti delegati dall'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disciplinate le gestioni degli enti e delle aziende incaricati della distribuzione delle merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano.

Art. 4.

I pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, per essere esportate verso i Paesi Alleati, nonchè per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi degli Alleati, sono effettuati dall'Istituto nazionale commercio estero.

Allo scopo sopraindicato è autorizzato, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero, l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero.

A carico dello stesso capitolo è altresì autorizzata l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero per il pagamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore I.C.E., ecc.), comunque inerenti alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Per gli ordini di accreditamento previsti dal presente articolo, l'Istituto nazionale commercio estero è da considerarsi ente delegato dell'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 5.

Con la procedura prevista dal precedente art. 4 viene provveduto anche alla regolazione delle somme pagate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, dalla Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, e per il finanziamento degli acquisti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370.

Art. 6.

Per le merci acquistate per conto e nell'interesse dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, l'Istituto nazionale commercio estero tiene apposita gestione.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme che devono regolare la gestione stessa.

Art. 7.

Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, e del presente decreto, non si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Al Ministero del tesoro sono affidati la vigilanza e il controllo sugli adempimenti medesimi.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

Con decreti dei competenti Ministri, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità da osservare per l'emissione degli ordini di accreditamento e per le relative erogazioni.

Art. 8.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, è abrogato.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono sostituiti dalle seguenti:

« Gli atti e i contratti che l'Istituto nazionale commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi Alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi Alleati stessi ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio e, per i prodotti alimentari, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'alimentazione), sentita la Commissione prevista dall'art. 5 o, nei casi di urgenza, il Comitato di cui all'art. 7 ».

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto e a stipulare gli eventuali accordi con l'Istituto di emissione per la regolazione degli interessi e dei rapporti costituitisi in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — GRONCHI — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 346. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.
Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l'aggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:

Carico dei ruoli 1943	Percentuale di integrazione
1° fino a 3 milioni	410 %
2° da 3 a 10 milioni	400 %
3° » 10 » 30 »	390 %
4° » 30 » 70 »	380 %
5° » 70 » 200 »	370 %
6° » 200 » 500 »	360 %
7° oltre 500 milioni	350 %

Per le esattorie di cui al n. 7°, che, alla data del 31 dicembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 390 % ».

Art. 2.

All'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è sostituito il seguente:

« Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura della integrazione stessa venga determinata, in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Carico dei ruoli 1943	Percentuale di integrazione
1° fino a 3 milioni	510 %
2° da 3 a 10 milioni	500 %
3° » 10 » 30 »	490 %
4° » 30 » 70 »	480 %
5° » 70 » 200 »	470 %
6° » 200 » 500 »	460 %
7° oltre 500 milioni	450 %

Art. 3.

Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1946, il compenso per i maggiori oneri di gestione inerenti al servizio della ricevitoria provinciale, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 5.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1947.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione della integrazione delle maggiori spese di gestione per il 1946, sarà ammesso a rendiconto l'onere derivante dalla applicazione della convenzione stipulata tra esattori e personale esattoriale in data 28 marzo 1946, quando tale onere non risulti compensato con le integrazioni fissate per detto anno.

Art. 5.

Sulle domande presentate dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e degli articoli 2, secondo comma, 3, 7 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, nonchè su quelle determinate da insufficienza dell'integrazione stabilita per il 1946, il Ministro per le finanze decide con proprio decreto e previo parere di una Commissione consultiva istituita presso il Ministero delle finanze.

Art. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente è composta dal direttore generale delle Imposte dirette che la presiede, dal capo del servizio della riscossione presso la Direzione generale delle imposte dirette, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°, da un funzionario della Corte dei conti, pure di grado non inferiore al 6°, nonchè da un rappresentante degli esattori e dei lavoratori di esattorie scelti anche a mezzo della organizzazione di categoria.

La Commissione è assistita da segretari scelti tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, nominati, di volta in volta, dal presidente. La Commissione è nominata con decreto Ministeriale ed ai componenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.

La spesa relativa fa carico allo stanziamento di bilancio previsto per la applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, ed ai successivi stanziamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 8 dello stesso decreto.

Art. 7.

L'esattore od il ricevitore provinciale interessato, ha facoltà di chiedere di essere sentito di persona od a mezzo di rappresentante.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti, potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944, e per giustificati motivi, un compenso ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il 40 per cento dell'aggio fissato per il 1943. Le somme corrisposte dall'Erario a tale titolo, saranno reimposte ai sensi dell'art. 6 ».

Art. 9.

All'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, è aggiunto il seguente comma:

« Oltre ai detti membri, fa parte della Commissione un funzionario della Direzione generale per la finanza straordinaria, quando si tratti di esaminare domande di rimborso a titolo di inesigibilità o questioni inerenti a tributi amministrati dalla Direzione generale predetta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 315. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto l'art. 15 dello statuto dell'Ente precitato, approvato, in sede di modifica, con R. decreto dell'11 maggio 1940, n. 87;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni che, a termine del sopracitato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dall'Ente autonomo Fiera campionaria di Milano;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano è composto, per il triennio 1946-1949, dei seguenti cinque membri:

1) dott. prof. Ruggero Fiorentino, per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Alfredo Sarracino, designato dal Ministero del Tesoro;

3) rag. Giovanni Vergani, designato dal comune di Milano;

4) rag. Giovanni Battista Caldirola, designato dal comune di Milano;

5) rag. Mario Travi, designato dal Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

I predetti membri durano in carica fino al 30 giugno 1949.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1[illegible])

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui al predetto art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, termine prorogato al 30 giugno 1946 dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Considerato che i licenziamenti del personale non di ruolo comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra, furono determinati da apprezzamenti di carattere contingente, in relazione alla ridotta attività dell'Amministrazione della guerra;

Considerato che parte del predetto personale non di ruolo è stata riassunta, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e di lavoro;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente adottati, tutti i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo, comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, eccezion fatta per quella parte del personale stesso che sia stato riassunto in servizio sino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: BONOMI

(2036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bologna, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 24 giugno 1946, n. 3376; importo del mutuo L. 140.000.000.

(2029)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Teramo è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.700.000, per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2030)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 7a del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rend. 5 %	117785 (solo per la proprietà)	Mannati Luigi fu Filippo, dom. a Milano, con usufrutto a Pennati Alessandro Francesco detto Alessandro fu Enrico, dom. a Milano	Lire 7
Id.	201670	Zaccarelli Enrico di Tito Livio, dom. a Cagli (Pesaro), ipotecata	7.300 —
Id.	14503	Giorgianni Rosaria fu Aurelio, dom. a Messina	550 —
Id	113934 (solo per l'usufrutto	Barberis Lorenzo fu Francesco, dom. a None (Torino), con usufrutto a favore di Carola Anna fu Lorenzo	30 —
Id.	117584 (solo per l'usufrutto	Barberis Michele fu Francesco, dom. in Carmagnola (Torino), con usufrutto come il precedente	50 —
Id.	117585 (solo per l'usufrutto	Barberis Giacomo fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117586 (solo per l'usufrutto	Barberis Domenico fu Francesco, dom. in Nichelino (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117587 (solo per l'usufrutto	Barberis Ottavio fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117588 (solo per l'usufrutto	Barberis Giuseppe fu Francesco, dom. in Vigone (Torino), con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117589 (solo per l'usufrutto)	Barberis Biontgi fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117590 (solo per l'usufrutto	Barberis Remigio fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	117591 (solo per l'usufrutto	Barberis Margherita fu Francesco, maritata Borghese, domiciliata in Torino, con usufrutto come sopra	50 —
Id.	31305	Guagnelini Carlotta fu Giuseppe Leopoldo, moglie di Pignatti Giuseppe, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	50 —
Id.	20970	De Carolis Angela di Giovanni, moglie di Gazzoni Valentino fu Francesco, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio), vincolata	500 —
Id.	37014 (solo per la proprietà)	Allevi Romeo di Luigi, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Allevi Luigia di Luigi, dom. a Milano	660 —
Id.	137700	Moccia Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	2.000 —
Id.	137701	Moccia Mario di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137702	Moccia Franco di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	137703	Moccia Giuseppina di Francesco, minore, ecc., come sopra	4.725 —
Id.	173142	Carbone Gilda di Salvatore, moglie di Pandolfi Francesco, domiciliata a Napoli, vincolata	4.725 —
Id.	124142	Vaccaro Vincenzo fu Ferdinando, dom. a Sutera (Caltanissetta)	750 —
Id.	121725	Pasquarosa Michele fu Paolo, dom. a Newark N. J. (U.S.A.)	2.500 —
Id.	202276	Giardina Ada Maria Benita fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Asciuto Antonina di Giuseppe, domiciliata in Palermo	530 —
Id.	202277	Come sopra	500 —
Id.	202278	Giardina Anna Maria fu Stefano, ecc., come sopra	100 —
Id.	202279	Come sopra	100 —
			50 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	508266	Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Odoardo Coffrini, dom. in Bardi (Parma), ipotecata	70 —
Id.	508267	Come sopra	1.312,50
Cons. 3,50 % (1906)	852227	Come sopra	1.540 —
Cons. 3,50 % (1902)	44231	Come sopra	35 —
Pr. Re l. 3,50 %	481067 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco di Annina, minore sotto la tutela legale della madre Morghen Annina, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto a favore di Vasta Pietro fu Francesco	1.750 —
Id.	500965 (solo per l'usufrutto)	Morghen Francesco, minore sotto la tutela di Morghen Annina fu Guglielmo, moglie di Scarpati Domenico, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto come sopra	1.750 —
Id.	504610	Navone Francisca Angela fu Giovanni, domiciliata a Genova	262,50
Id.	65827	De Luca Maria fu Luca Luigi, nubile, domiciliata ad Acerra (Caserta)	301 —
Id.	510310 (solo per la proprietà)	Gariglio Cesare fu Albino, dom. a Buenos Ayres (Argentina), con usufrutto a favore di Coalova Clemente Celso fu Carlo	3.500 —
Id.	510375 (solo per la proprietà)	Gariglio Edvige fu Albino, nubile, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	510446 (solo per la proprietà	Gariglio Paolo fu Albino, ecc., come sopra	3.500 —
Id.	65090	De Luca Giuseppina fu Luca Luigi, dom. ad Acerra (Caserta)	301 —
Cons. 3,50 % (1906)	737408	Lucciola Costantino fu Silvestro, dom. a S. Giorgio a Liri (Napoli)	161 —
Id.	772295	Adipietro Erminia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Tommaso di Nicola, dom. in S. Croce del Sannio (Benevento)	245 —
Id.	772296	Come sopra	17,50
Id.	772297	Come sopra	175 —
Id.	772298	Come sopra	87,50
Id.	412950	Iona Ines di Salvatore, moglie di Benedetti Ugo, dom. a Novara, vincolata	1.554 —
Id.	194334 (solo per la proprietà)	Tortora Carlotta di Alfonso, minore amministrata dal padre e dei figli nascituri da Felicia Barra fu Giuseppe, moglie del detto Tortora Alfonso, dom. in Napoli, con usufr. a Barra Felicia fu Giuseppe	70 —
Pr. Re l. 3,50 %	100692	Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino	14 —
Id.	93202	Carazzari Pietro di Francesco, dom. a Salvatonica (Ferrara)	14 —
Id.	507514	Ente comunale di assistenza di Atina (Frosinone)	700 —
Id.	66027	Congregazione di carità di Atina	17,50
Id.	263509	Come sopra	252 —
Id.	269876	Come sopra	287 —
Id.	477079	Come sopra	1.260 —
Id.	344930	Come sopra	1.477 —
Id.	308536	Come sopra	2.268 —
Id.	370486	Come sopra	5.582,50
Rendita 5 %	176355	Ente comunale di assistenza di Atina	115 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(609)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 500, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 - I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.500; serie 2ª, n. 1006, di L. 119.000; serie 3ª, n. 1020, di L. 38 mila; serie 4ª, n. 1039, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 259, di L. 10.000; serie 11ª, n. 325, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 2000; serie 14ª, n. 289, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 246, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, dom. in Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

(722) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1946 - N. 153

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	21,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,45
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,60
Id. 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 5 % 1936	96,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto 7 gennaio 1943.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio dello stesso anno, registro n. 1 Interno, foglio n. 237, con il quale venne bandito un concorso per esami per n. 9 posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto interministeriale 16 giugno 1943, registrato addì 21 settembre successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 78, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1946 in corso di registrazione, col quale, in seguito ai noti avvenimenti bellici, venne ricostituita la suddetta Commissione esaminatrice;

Veduti i verbali delle operazioni delle suddette Commissioni;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso su indicato, nel modo seguente:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prove orali	Totale
	Graduatoria dei vincitori			
1	Casetti Albino	9,55	8,60	18,15
2	Morandini Francesca	8,85	8,80	17,65
3	De Gaetani Nino	9,55	8 —	17,55
4	Tamborlini M. Gabriella	7,30	8,60	15,90
5	Casini Bruno	7,45	7,60	15,05
6	Camerani Marri Giulia	8 —	7 —	15 —
7	Pampaloni Guido	7,25	7,50	14,75
8	Gentile Giuseppe	8,10	6,60	14,70
9	Galloni Cerretti Giovanna, orfana di guerra	7 —	6,10	13,10
	Graduatoria degli idonei			
1	Grandi Alfredo	7,35	7,30	14,65
2	Sartini Fernanda	7,55	7 —	14,55
3	Barbieri Palmieri Camilla	8 —	6,50	14,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(2032) *Il Ministro*: ROMITA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 15 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI o MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 569, «Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno di maneggio del pubblico denaro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1946, n. 141, all'art. 1, ultimo comma, ove è detto: «...un archivista, ovvero uno o più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati...» ecc., si deve leggere: «... uno o più impiegati del gruppo *C*, è assegnata a ciascuno degli impiegati medesimi,...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . Pag. 1714

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Incorporazione nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone. Pag. 1715

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Nomina del comandante Pasquale Mazzella a commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli. Pag. 1716

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Modificazione al decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945 riguardante l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio «Polpo» . . Pag. 1716

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio «SS. Annunziata». . . . . . Pag. 1716

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motoveliero «Angelo e Giovanna». . Pag. 1716

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento . Pag. 1717

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) e nomina del presidente . . . . . Pag. 1718

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
Settimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, concernente ricovero per i senza tetto . . . . Pag. 1718

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1719
Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1719
Ministero dei trasporti: Autovetture derequisite dal Comando Alleato . . . . . Pag. 1719
Consorzio di credito per le opere pubbliche: Diffida per smarrimento di certificati nominativi . . . Pag. 1719

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 8° . . . . . Pag. 1720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati:

1) con il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata al grado di capitano;

2) con il grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei carabinieri reali.

Dei posti vacanti in ciascun anno nei gradi di subalterno, due terzi sono riservati ai tenenti di cui al n. 1) e un terzo ai sottufficiali di cui al n. 2).

Art. 2.

I tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, prescelti per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali in seguito a concorso per titoli, debbono frequentare apposito corso di abilitazione tecnico professionale presso la scuola centrale dei carabinieri reali, alla fine del quale, se dichiarati idonei negli esami relativi, conseguono il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumono nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento. L'anzianità relativa dei tenenti trasferiti nell'Arma con la stessa data è determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza ed a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui ai commi precedenti possono essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 3.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto, per deficienza di elementi idonei, potranno essere ricolmati in seguito a concorsi per titoli ed esami, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra:

a) fra sottotenenti, tenenti e capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali, che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

b) fra sottotenenti e tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero di laurea equipollente.

Alla fonte di reclutamento di cui alla lettera *b*), si potrà far ricorso soltanto quando non sia possibile colmare tutte le vacanze attraverso la fonte di reclutamento di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

Per poter essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 3, i concorrenti non debbono aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 30° anno di età se tenenti e il 28° anno di età se sottotenenti.

I vincitori dei concorsi, qualunque sia il grado da essi rivestito nella categoria del complemento, sono nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Essi assumeranno anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri reali, debbono aver frequentato, con esito favorevole, apposito corso presso la scuola centrale dei carabinieri reali, della durata che sarà stabilita dal Ministro per la guerra.

Art. 5.

Nella parte non regolata dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

E' abrogato il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto, è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare — mediante concorsi per titoli — un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri reali di 50 tenenti e di 250 sottotenenti in servizio permanente ripartiti come segue:

1) tenenti:

a) 10 tratti dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

b) 40 tratti dai tenenti in servizio permanente del Regio esercito in servizio presso l'Arma dei carabinieri reali da oltre un anno e dai tenenti di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;

2) sottotenenti:

a) 100 tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano appartenuto al Corpo italiano di liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi delle disposizioni in vigore;

b) 50 tratti dai sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

c) 100 tratti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 8.

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 7 debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 496, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 30° se tenenti, il 28° se sottotenenti;

non aver superato il 31° anno di età, alla data del 31 dicembre 1943, se sottufficiali partecipanti al concorso di cui alla lettera *c*) del n. 2 del precedente art. 7.

Art. 9.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra.

I titoli da valutare sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Il reclutamento dei 50 tenenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 del precedente art. 7 sarà effettuato mediante unico concorso, ma con distinta graduatoria, una per i capitani ed una per i tenenti.

Il reclutamento di cui al precedente art. 7 sarà effettuato mediante concorsi separati che potranno essere indetti anche in tempi successivi.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente provenienti dai capitani di complemento, precederanno nel ruolo quelli provenienti dai tenenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 344 — BOSCA

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Incorporazione nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), in data 11 febbraio 1945;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in data 14 maggio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a sostituirsi alla Banca cooperativa commerciale agricola sulla piazza di Aidone con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2018)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Nomina del comandante Pasquale Mazzella a commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla istituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberatori degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1943, riguardante la nomina a commissario regio per la gestione dell'Ente autonomo del porto di Napoli dell'ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comandante Pasquale Mazzella è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli, in sostituzione del commissario regio, ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 7, foglio n. 230.

(1966)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Modificazione al decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945 riguardante l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « Folpo ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è annullata la parte relativa alla iscrizione del motopeschereccio « Folpo ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 27.

(1967)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio « SS. Annunziata ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1945, registro n. 10, foglio n. 205, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « SS. Annunziata », le parole « dalle ore 10 del 30 aprile 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 10 del 30 aprile 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 26.

(1968)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motoveliero « Angelo e Giovanna ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1945, registro n. 9, foglio n. 97, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tegoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Angelo e Giovanna », le parole « di stazza lorda tonn. 12,93, iscritto al n. 1893 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani », sono sostituite dalle altre « di stazza lorda tonn. 13,13, iscritto al n. 401 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 24.

(1959)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Benevento, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Benevento, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di AIROLA

1. Airola
2. Arpaia
3. Bonea
4. Bucciano
5. Durazzano
6. Forchia
7. Limatola
8. Molano
9. Montesarchio
10. Pannarano
11. Paolisi
12. Sant'Agata dei Goti

Distretto di CERRETO SANNITA

1. Amorosi
2. Castelvenere
3. Cusano Mutri
4. Faicchio
5. Pietraroja
6. San Lorenzello
7. San Salvatore Telesino
8. Telese

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di CERRETO SANNITA

1. Cerreto Sannita
2. Guardia Sanframondi
3. San Lorenzo Maggiore
4. San Lupo

Distretto di MORCONE

1. Campolattaro
2. Casalduni
3. Castelpagano
4. Fragneto l'Abate
5. Fragneto Monforte
6. Morcone
7. Pontelandolfo
8. Santa Croce del Sannio
9. Sassinoro

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di BENEVENTO

1. Apollosa
2. Arpaise
3. Benevento
4. Campoli del Monte Taburno
5. Castelpoto
6. Cautano
7. Ceppaloni
8. Foglianise
9. Frasso Telesino
10. Melizzano
11. Paupisi
12. Ponte
13. Solopaca
14. Tocco Caudio
15. Torrecuso
16. Vitulano

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di BENEVENTO

1. Apice
2. Buonalbergo
3. Ginestra degli Schiavoni
4. Paduli
5. Pago Veiano
6. Pescolamazza
7. Pietrelcina
8. San Giorgio del Sannio
9. San Giorgio La Molara
10. San Leucio del Sannio
11. San Martino Sannita
12. San Nazzaro Calvi
13. San Nicola Manfredi
14. Sant'Angelo a Cupolo

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di SAN BARTOLOMEO IN GALDO

1. Baselice
2. Castelfranco in Miscano
3. Castelvetere in Valfortore
4. Circello
5. Colle Sannita
6. Foiano di Valfortore
7. Molinara
8. Montefalcone in Valfortore
9. Reino
10. San Bartolomeo in Galdo
11. San Marco dei Cavoti

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1960)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) e nomina del presidente.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 610, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2292, riguardante la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1944, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. e nominato commissario straordinario l'on. avv. Vincenzo Bavaro;

Ritenuta la necessità di ricostituire l'organo ordinario di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per il tesoro e dagli Istituti partecipanti al capitale;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro cessa dall'incarico di commissario straordinario del suddetto Istituto, ed è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo per il quadriennio 1946-1949.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C., per il quadriennio 1946-1949 i signori:

Viccdomini avv. Francesco - direttore generale dell'Amministrazione civile;

Giordano dott. Luigi - direttore generale della Finanza locale;

Pallestrini dott. Gino - direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Stella dott. Ugo - direttore capo divisione Cassa depositi e prestiti;

Montuori rag. Pietro - direttore capo divisione Ragioneria generale dello Stato;

Lucibelli dott. Franco, Joubert rag. Nicola - direttori presso la Direzione generale del Banco di Napoli;

Campana dott. Manlio - direttore centrale del Banco di Sicilia;

Giannetti rag. Oreste - vice direttore centrale della Banca nazionale del lavoro;

Pajetta avv. Carlo - commissario dell'Opera Pia S. Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Settimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, concernente ricovero per i senza tetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni dei fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Alessandria: Bistagno, Cassinello, Villalvernia;

Provincia di Aosta: Algette, Arvier, Champorcher, Etroubles, Ingria, Pont S. Martin, Quart Villefranche, Ribordone;

Provincia di Apuania: Fosdinovo;

Provincia di Arezzo: Terranova Bracciolini;

Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Bu[illegible] Dozza, Grizzana, Medicina, Monghidoro, San Lazzaro in Savena;

Provincia di Caserta: Caiazzo;

Provincia di Chieti: Fossacesia, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Pennapiedimonte, Rapino, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, Torrevecchia Teatina;

Provincia di Cremona: Isola Dovarese, Pizzighettone;

Provincia di Cuneo: Argentera, Bovese, Cartignano, Castellino Tenero, Criscolo, Demonte, Paesana, San Damiano Macra, Sanfronte, Venasca;

Provincia di Ferrara: Comacchio;

Provincia di Forlì: Borghi, Cesenatico, Cattco, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo;

Provincia di Frosinone: Isola del Liri;

Provincia di Genova: Boglasco Pieve, Borzonasca, Casella, Genova, Lavagna, Moneglia, Montebruno, Montoccio, Portofino, Recco, Ronco Scrivia, Sori, Zoagli;

Provincia di Imperia: Diano Arentina;

Provincia di La Spezia: Follo;

Provincia di Livorno: Portoferraio;

Provincia di Lucca: Camporgiano, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli;

Provincia di Mantova: Sermide;

Provincia di Modena: Formigine, Montefiorino, Vignola;

Provincia di Nuoro: Torloli (Arbatax);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Provincia di Parma: Tornolo;
Provincia di Pesaro: Fossombrone;
Provincia di Piacenza: Cerignale;
Provincia di Rieti: Aspra, Monte S. Giovanni in Sabina, Poggio S. Lorenzo, Poggio Bustone;
Provincia di Siracusa: Melilli;
Provincia di Terni: Fabro Scalo;
Provincia di Torino: Bardonecchia, Mezzenile, Claviere, Mompantero, Monastero di Lanzo, Novalesa, Rubiano, San Giorgio, Venalzio;
Provincia di Trento: Ora, San Michele sull'Adige;
Provincia di Treviso: Motta di Livenza;
Provincia di Udine: Casarza, San Pietro al Natisone;
Provincia di Vercelli: Borgo d'Ale.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Halfdan Bjarnason, console generale d'Islanda a Genova.

(1983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1946 - N. 152

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,45
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,60
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite dal Comando Alleato

Si comunica che si trovano giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino, corso Vittorio Emanuele n. 8, le seguenti due autovetture derequisite dal Comando Alleato e delle quali non è stato finora ritrovato il proprietario:

1) Fiat 1500 - Berlina a 4 posti, senza targa, n. telaio 601626, n. motore 601882, requisita il 6 giugno 1945, derequisita il 29 settembre 1945,

2) Fiat 1500 - Berlina a 4 posti, senza targa, n. telaio 19882, n. motore 19885, requisita il 9 giugno 1945, derequisita il 28 agosto 1945.

(2031)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 262 e n. 263 intestati rispettivamente a «Duca Dusmet de Smour Marino» e «Duca Dusmet de Smour Giovanni» domiciliati a Napoli, rappresentanti complessivamente n. 5 obbligazioni 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» (Elfer) e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati due nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 9 — applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(2052)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi nn. 12 e 13 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina rappresentanti complessivamente n. 270 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma», e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati dei nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(2053)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 8°

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Vedute le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali e sue modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso.

Alla copertura dei rimanenti posti disponibili si provvederà con successivo concorso, da indirsi appena possibile, in modo che possano parteciparvi anche i prigionieri, non ancora rimpatriati, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e coloro che conseguiranno il diploma stesso in una eventuale sessione di esami riservata ai reduci.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura della propria Provincia — entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — la relativa domanda in carta bollata, diretta a questo Ministero (Direzione generale dell'amministrazione civile), sottoscritta dal concorrente con la indicazione precisa del suo domicilio e con l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei titoli e documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in competente bollo e, ove prescritto, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°. Tale limite di età è elevato di cinque anni per i combattenti, i mutilati, gli invalidi e gli orfani di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Il predetto limite di età è elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio convivente. Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali, il limite di anni 40 è elevato sino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato. Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo le disposizioni circa l'esenzione dal limite di età in vigore alla data del predetto decreto;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in una delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso egli abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, che siano invalidi di guerra, dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o foglio di congedo illimitato, o certificato dell'esito di leva, o di iscrizione alle liste di leva, rilasciato dalle competenti autorità. I candidati ex combattenti dovranno presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione. Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità con certificato rilasciato dalla competente autorità. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno provvisoriamente comprova e tale qualifica con una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

8) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

9) stato di famiglia;

10) certificato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali o provinciali;

11) ricevuta del vaglia postale di L. 250, intestato al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 3 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti, che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato in carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti, che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi, potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851 e sue modificazioni ed aggiunte, nonchè quelle contenute in altri provvedimenti legislativi o regolamentari, in quanto applicabili.

Roma, addì 1° luglio 1946

(2057) *Il Ministro*: ROMITA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 13 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1946.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima «S.M.I.A.» di Napoli . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Apertura di uno sportello in Paceco (Trapani) del Banco di Sicilia, avente sede in Palermo . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Apertura di nuove filiali della Cassa di risparmio di Genova . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Aidone (Enna) della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata Bozner Tagblatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario liquidatore . . . . . Pag. 1699

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti. Pag. 1699

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° luglio 1946.

Revoca delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 relativo all'Ufficio per l'industria risiera di Milano . . . . . Pag. 1699

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della cisterna «Pescara» . . . . . Pag. 1700

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305. . . Pag. 1700

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento di beni immobili all'Ente economico dell'olivicoltura. Pag. 1700

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1700

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1701

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1711

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1712

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di S. Severo (Foggia) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Comacchio (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Riesi (Caltanissetta) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1945 con il quale si provvedeva alla nomina dell'avv. Francesco Saggese a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, l'avvocato Francesco Saggese cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Apertura di uno sportello in Paceco (Trapani) del Banco di Sicilia, avente sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire uno sportello nella piazza di Paceco (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

Apertura di nuove filiali della Cassa di risparmio di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire agenzie di città in piazza Carloforte, Cornigliano, San Martino di Sampierdarena-Campasso-Belvedere, San Martino d'Albaro e una dipendenza in Camogli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Aidone (Enna) della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Aidone (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2017)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 83;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario liquidatore il sig. avv. Bertagnoli Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1946

Il Ministro: COSMO

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 6 maggio 1946 concernente la nomina del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti;

Vista la lettera di dimissioni presentata il 23 maggio a. c. dal dott. Carmelo Sanzetta compreso nel suddetto Consiglio quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di completare il Consiglio con altro rappresentante del Ministero;

Decreta:

Il dott. Raffaello Borelli è nominato membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 3 luglio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1948)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° luglio 1946.

Revoca delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 relativo all'Ufficio per l'industria risiera di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto l'art. 1, comma 2° del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 stesso mese, n. 138;

Premesso che col predetto decreto Ministeriale 9 novembre 1945, al fine di assicurare il trasferimento delle attribuzioni di assegnazione del risone e di distribuzione del riso finito e dei sottoprodotti dall'Ufficio per l'industria risiera all'Ente Nazionale Risi, fu disposta anche la soppressione dell'Ufficio predetto con la creazione di appositi organi per la liquidazione;

Considerato che le esigenze del trasferimento delle attribuzioni predette sono soddisfatte e che, pertanto, sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla emanazione delle disposizioni relative alla soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera;

Ritenuta, quindi, la opportunità di revocare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 e di precisare a tal fine la portata delle disposizioni di cui al successivo art. 3;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945, fermi restando gli atti compiuti per la soppressione.

I fondi di cui al 2° comma dell'art. 3 del citato decreto, maturatisi dalla data di applicazione del decreto stesso, sono attribuiti all'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature d'ufficio e gli atti d'archivio dell'Ufficio per l'industria risiera di cui al 3° comma del citato art. 3, trasferiti presso l'Ente Nazionale Risi, restano a disposizione dell'Ente in uso per i suoi bisogni in relazione alle attribuzioni ad esso affidate ai sensi del decreto Ministeriale 9 novembre 1945.

Roma, addì 1° luglio 1946

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2033)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della cisterna « Pescara ».

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave cisterna « Pescara » è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 25

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a termine dell'art. 46 del decreto succitato alla determinazione del rapporto esistente tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbono eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna provincia per tener conto delle particolari condizioni locali;

Ritenuta altresì l'opportunità che il rapporto stesso sia stabilito in relazione ai vari tipi di fabbricati che possono raggrupparsi in quattro categorie e cioè, rurali, popolari, economici e civili;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile, è determinato come appresso per ciascuna delle Provincie indicate nell'unito elenco:

PROVINCIA	TIPO DI FABBRICATO			
	rurale	popolare	economico	civile
Agrigento	15	14	15	16
Ancona	18	16	17	19
Benevento	18	16	17	19
Bologna	18	16	17	19
Catania	18	17	18	19
Enna	17	15	16	17
Ferrara	17	16	16	17
Foggia	18	16	17	19
Padova	17	16	16	17
Palermo	18	16	17	19
Parma	18	16	17	19
Pescara	13	14	15	16
Piacenza	18	16	17	19
Ragusa	15	14	15	16
Ravenna	18	16	17	19
Reggio Emilia	18	16	17	19
Rieti	15	13	14	[illegible]
Roma	18	16	17	[illegible]
Salerno	17	15	16	17
Terni	18	16	17	18
Trapani	17	17	18	19
Treviso	18	16	17	19

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1950)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico dell'olivicoltura

Con decreto Ministeriale 20 aprile 1946, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, è stata trasferita all'Ente economico dell'olivicoltura la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza della cessata Federazione nazionale dei consorzi agrari e provinciali tra i produttori dell'agricoltura e dei dipendenti Consorzi provinciali, nonchè del cessato settore dell'olivicoltura e delle dipendenti sezioni.

(1989)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Guido Vanni di Ferdinando, nato a Genova il 29 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Università di Genova nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1993)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	—	1
Id.	Altamura	B	—	1
Id.	Sant'Erasmo in Colle	O	—	1
Bergamo	Zanica	B	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Soniga	B	1	—
Id.	Berlingo	B	1	—
Brindisi	Fasano	B	1	—
Cagliari	Sedilo	B	—	1
Id.	Villacidro	B	—	1
Cremona	Cappella Cantone	B	2	—
Foggia	S. Giovanni Rotondo	B	—	1
Frosinone	Sant'Apollinare	Cap	—	1
L'Aquila	Oricola	O	1	—
Id.	Sulmona	E	1	—
Id.	Villalago	E	1	—
[illegible]na	Latina	B	—	1
Lecce	Lecce	B	1	—
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Potenza	Calvello	B	—	1
Roma	Guidonia	B	—	1
Id.	Tivoli	B	—	1
Sassari	Oziori	B	—	1
Salerno	Buccino	B	—	1
Taranto	Castellanota	B	—	1
Id.	Massafra	B	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Torino	Pessinetto	B	—	1
Id.	Monastero di Lanzo	O	—	2
Id.	Torino	B O	—	1
Viterbo	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Vejano	O	—	1
			11	25
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	S. Pietro Avellana	B	1	—
Nuoro	Aritzo	B	—	1
			1	1
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Balzola	B	—	2
Id.	Borghetto di Borbera	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	1	—
Id.	Camino	B	1	—
Id.	Carbonara Scrivia	B	1	—
Segue: *Afta epizootica*				
Alessandria	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	1	1
Id.	Cellamonte	B	1	—
Id.	Conzano	B	6	—
Id.	Gavi	B	—	1
Id.	Ginrola	B	1	—
Id.	Masio	B	11	—
Id.	Id.	B O	1	—
Id.	Melazzo	B	—	1
Id.	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Morsasco	B	—	1
Id.	Oniglio	B	—	1
Id.	Pomaro Monferrato	B	1	—
Id.	Ponti	B	2	—
Id.	Roccaforte Ligure	B	2	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	1	—
Id.	Rosignano Monferrato	B	1	—
Id.	S. Cristoforo	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	3	—
Id.	Serravalle Sibarna	B	2	—
Id.	Tortona	B	4	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Valenza	B	8	—
Id.	Viguzzolo	B	10	—
Asti	S. Damiano d'Asti	B	4	2
Id.	Cortiglione	B	—	1
Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Grana	B	—	1
Id.	Pica	B	—	1
Id.	Villanuova d'Asti	B	2	—
Id.	Refrancore	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Montalto Scarampi	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Calliano	B	—	2
Id.	Robella	B	—	1
Id.	S. Martino Alfieri	B	—	1
Avellino	Ariano Irpino	B	2	—
Id.	Monternarano	B	—	1
Bari	Alberobello	B	5	—
Id.	Molfetta	B	22	4
Id.	Noci	B	1	2
Id.	Ruvo	B	—	0
Belluno	Santa Giustina	B	7	—
Benevento	Torrecuso	B	—	3
Id.	Benevento	B	—	1
Bergamo	Adrara S. Martino	B	—	1
Id.	Albino	B	1	—
Id.	Almè con Villa	B	1	1
Id.	Arcene	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	2	—
Id.	Bariano	B	—	2
Id.	Bergamo	B	2	1
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	5	—
Id.	Bracca Santa Serina	B	—	2
Id.	Calcinato	B	2	2
Id.	Calcio	B	1	1
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Castelli Calepio	B	1	—
Id.	Comun Nuovo	B	—	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Bergamo	Covo	B	—	1
Id.	Dalmine	B	1	1
Id.	Foresto Sparso	B	1	—
Id.	Ghisalba	B	1	1
Id.	Grumello del Monte	B	1	—
Id.	Lurano	B	1	—
Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Morengo	B	5	5
Id.	Mornico al Serio	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Pagazzano	B	1	—
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	3	—
Id.	Romano di Lombardia	B	1	1
Id.	Rovetta con Fino	B	—	1
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Suisio	B	—	2
Id.	Tavernola Bergamasca	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	1	1
Id.	Treviglio	B	3	2
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Valbrembo	B	1	—
Id.	Verdello	B	2	—
Id.	Zanica	B	1	—
Bologna	Barricella	B	1	—
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Bologna	B	7	5
Id.	Budrio	B	1	1
Id.	Calderara di Reno	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Castiglione de' Pepoli	B	3	1
Id.	Crevalcore	B	8	3
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	4	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	3	—
Id.	Sasso Marconi	B	2	—
Brescia	Brescia	B	7	6
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Dello	B	17	—
Id.	Gottolengo	B	12	1
Id.	Bassano Bresciano	B	4	—
Id.	Orzinuovi	B	9	—
Id.	Capriano Azzano	B	3	2
Id.	Cologne	B	2	3
Id.	Villachiara	B	10	—
Id.	Cigole	B	4	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	25	1
Id.	Pompiano	B	3	—
Id.	Roncadello	B	1	2
Id.	Castel Mella	B	8	—
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Mairano	B	10	—
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Verolanuova	B	16	3
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Breno	B	3	1
Id.	Pontoglio	B	7	1
Id.	Bagnolo Mella	B	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	segue: *Afta epizootica*			
Brescia	Alfianello	B	3	—
Id.	S. Gervasio	B	5	1
Id.	Leno	B	6	5
Id.	Gambara	B	4	1
Id.	Poncarale	B	5	2
Id.	Rogato	B	6	5
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Pozzolengo	B	3	—
Id.	Pavone del Mella	B	4	—
Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Pedergnaga	B	6	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Orzivecchi	B	1	1
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	S. Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Iseo	B	2	2
Id.	Cazzago S. Martino	B	2	3
Id.	S. Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	6
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	1	—
Id.	Collebeato	B	1	—
Id.	Toscolano	B	1	—
Id.	Passirano	B	2	—
Id.	Valle	B	1	1
Id.	Trenzano	B	1	1
Id.	Roe-Volciano	B	1	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Serle	B	4	—
Id.	Erbusco	B	6	2
Id.	Calvagese	B	1	—
Id.	Provaglio	B	3	1
Id.	Paderno	B	1	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	4
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Gavardo	B	1	5
Id.	Castegnato	B	2	—
Id.	Rudiano	B	5	4
Id.	Borgosatollo	B	1	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	—	1
Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Corte Franca	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	3
Id.	Castrezzato	B	—	3
Id.	Berlingo	B	—	2
Id.	Gianico	B	—	1
Id.	Valsaviore	B	—	1
Id.	Cocaglio	B	—	1
Id.	Comezzano	B	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Id.	Belpasso	B	—	1
Id.		O	—	1
Id.	Calatabiano	B	2	—
Id.	Catania	B	1	—
Id.	Francofreddo	B	4	—
Caserta	Caserta	O	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Caserta	Santa Maria Capua Vetere	B	—	1
Id.	Maddaloni	B	—	2
Chieti	Fara Filiorum Petri	B	—	1
Como	Albiolo	B	—	1
Id.	Annone Brianza	B	—	2
Id.	Barzanò	B	8	1
Id.	Bulciago	B	1	1
Id.	Carlorago	B	—	1
Id.	Cantù	B	1	2
Id.	Carimate	B	2	2
Id.	Cagno	B	—	1
Id.	Carugo Arosio	B	1	—
Id.	Casargo	B	—	1
Id.	Cassago Brianza	B	5	—
Id.	Cermenate	B	4	1
Id.	Cremeno	B	1	1
Id.	Cirimido	B	—	1
Id.	Como	B	14	2
Id.	Costa Masnaga	B	5	—
Id.	Cucciago	B	5	—
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Fenegrò	B	—	1
Id.	Garlate	B	—	2
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lezzeno	B	4	2
Id.	Lomazzo	B	—	3
Id.	Lurago Erba	B	—	2
Id.	Lurago Cacciviо	B	4	—
Id.	Mariano Comense	B	—	1
Id.	Merate	B	—	2
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Nibionno	B	1	1
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Olgiate Calco	B	1	—
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Paderno Robbiate	B	4	2
Id.	Rovellasca	B	—	1
Id.	Rovello Porro	B	1	1
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Turate	B	8	—
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Bordolano	B	1	—
Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Cappella Picenardi	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Castelleone	B	3	2
Id.	Crodera Rubbiano	B	2	—
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Derovere	B	—	1
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Malagnino	B	2	—
Id.	Martignana Po	B	1	—
Id.	Paderno Ossolaro	B	—	2
Id.	Palvaredo	B	2	—
Id.	Pescarolo	B	3	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	3
Id.	Piadena	B	4	—
Id.	Pizzichettone	B	1	—
Id.	Pozzaglio	B	2	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	1
Id.	Romanengo	B	2	—
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Cremona	Soncino	B	1	2
Id.	Tornata	B	1	1
Id.	Torricella del Pizzo	B	—	1
Id.	Trigolo	B	1	—
Id.	Voltido	B	1	—
Cuneo	Beinette	B S	—	1
Id.	Monticello d'Alba	B S	—	1
Id.	Rocca de' Baldi	S O	—	1
Id.	Saluzzo	B S	—	2
Id.	Savigliano	B	—	2
Id.	S. Stefano Roero	B	—	1
Id.	Verzuolo	B S	—	1
Id.	Busca	B	2	—
Id.	Margarita	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Cento	B	5	—
Id.	Ferrara	B	4	—
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	2
Id.	Barberino Mugello	B	1	2
Id.	Calenzano	B	2	—
Id.	Campi	B	1	—
Id.	Cantagallo	B	3	—
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Firenze	B	3	8
Id.	Fucecchio	B	3	—
Id.	Impruneta	B	—	1
Id.	Montemurlo	B	1	—
Id.	Prato	B	3	7
Foggia	Casalnuovo	O	1	—
Id.	Cerignola	B	1	—
Frosinone	Santa Apollinare	O	—	3
Genova	Campomorone	B	—	3
Id.	Casella	B	1	1
Id.	Genova	B	4	11
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Molo	B	1	—
Id.	Recco	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	1
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Scoppito	B	3	—
Latina	Terracina	B	4	—
Id.	Pontinia	B	1	—
Lecco	Soleto	B	—	2
Id.	Lecce	B	—	1
Livorno	Cecina	B	2	—
Id.	Castagneto	B	1	—
Id.	Bibbona	B	1	—
Lucca	Barga	B	—	1
Id.	Camaiore	B	2	—
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Id.	Seravezza	B	—	1
Id.	Viareggio	B	1	1
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Asola	B	1	2
Id.	Bigarello	B	—	2
Id.	Canneto sull'Oglio	B	2	1
Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Casalmoro	B	2	1
Id.	Castelluechio	B	1	1
Id.	Castelbelforte	B	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Mantova	Castelgoffredo	B	2	—
Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Goito	B	—	1
Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Medole	B	1	2
Id.	Piubega	B	1	1
Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	Porto Mantovano	B	2	—
Id.	Quistello	B	—	2
Id.	Viadana	B	—	2
Id.	Virgilio	B	1	—
Id.	Volta Mantovana	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	2
Id.	Bellinzago Lombardo	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	2
Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Cologno	B	—	2
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	2
Id.	Milano	B	—	3
Id.	Pero	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	2
Id.	Settala	B	—	2
Id.	Vimodrone	B	—	1
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	—	2
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Concordia	B	—	2
Id.	Finale Emilia	B	2	—
Id.	Modena	B	1	2
Id.	S. Cesario sul Panaro	B	1	1
Id.	Spilamberto	B	1	3
Napoli	Afragola	B	—	18
Id.	Casoria	B	4	5
Id.	Cimitile	B	—	3
Id.	Marigliano	B	—	1
Id.	Nola	B	—	5
Id.	Sant'Antimo	B	—	3
Novara	Novara	B	4	8
Id.	Bellinzago	B	—	2
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	—	1
Id.	Cameri	B	6	1
Id.	Carpignano	B	1	2
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Cressa	B	—	1
Id.	Curoggio	B	—	1
Id.	Galliate	B	2	—
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	14	—
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Varallo Pombia	B	1	—
Id.	Verbania	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Abano	B	2	—
Id.	Albignasego	B	—	1
Id.	Bagnoli di Sopra	B	1	—
Id.	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Bovententa	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	8	2
Id.	Campodarsego	B	6	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Padova	Camposampiero	B	1	—
Id.	Carmignano di Brenta	B	5	2
Id.	Cartura	B	—	1
Id.	Casal Sor Ugo	B	2	4
Id.	Cittadella	B	9	—
Id.	Correzzola	B	—	1
Id.	Galliera Veneta	B	1	—
Id.	Gazzo	B	—	2
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Limena	B	1	—
Id.	Loreggia	B	—	1
Id.	Maserà	B	2	2
Id.	Mestrino	B	—	1
Id.	Monselice	B	2	—
Id.	Montagnana	B	1	1
Id.	Noventa Padovana	B	1	—
Id.	Padova	B	31	4
Id.	Piazzola	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	2	2
Id.	Ponte San Nicolò	B	6	1
Id.	Rubano	B	1	1
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	3	3
Id.	S. Martino di Lupari	B	7	2
Id.	S. Pietro in Gù	B	3	4
Id.	Santa Giustina in Colle	B	—	2
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	—	1
Id.	Saonara	B	1	2
Id.	Selvazzano	B	1	1
Id.	Teolo	B	1	—
Id.	Tombolo	B	—	2
Id.	Trebaseleghe	B	12	—
Id.	Urbana	B	—	2
Id.	Vigodarzere	B	8	1
Id.	Villafranca Padovana	B	2	—
Id.	Villanova di Camposampiero	B	—	1
Parma	Parma	B	1	—
Id.	Busseto	B	—	2
Pavia	Pavia	B	2	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	2
Id.	Albuzzano	B	2	1
Id.	Villabiscossi	B	1	—
Id.	Santa Giulietta	B	1	—
Id.	Broni	B	2	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	S. Martino Siccomario	B	1	1
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	—
Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Linarolo	B	2	—
Id.	Casanova Lonati	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Mornico Losana	B	1	—
Id.	Alagna	B	1	—
Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Copiano	B	1	—
Id.	Landriano	B	2	—
Id.	Roguano	B	—	1
Id.	Cambolò	B	—	1
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Pavia	Garlasco	B	—	1
Id.	Zinasco Vecchio	B	—	1
Pescara	Città Sant'Angelo	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	1	3
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Cadeo	B	2	3
Id.	Castelvetro Piacentino	B	5	—
Id.	Cortemaggiore	B	3	4
Id.	Fiorenzuola	B	3	1
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Lugagnano	B	1	—
Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Piacenza	B	2	2
Id.	Rottofreno	B	2	1
Id.	S. Pietro in Cerro	B	1	4
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	1
Pisa	S. Giuliano Terme	B	3	1
Id.	S. Miniato	B	3	—
Id.	Santa Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	3	2
Id.	Larciano	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Monsummano	Cav	2	—
Id.	Pistoia	B	5	3
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Id.	Serravalle Pistoiese	B	1	—
Id.	Tizzana	B	1	1
Reggio Calabria	Bianco	B	—	4
Id.	Camini	B	—	2
Id.	Platì	B	—	6
Id.	Palizzi	B	—	4
Id.	Roccella Jonica	B	7	3
Reggio Emilia	Correggio	B	6	—
Id.	Reggio Emilia	B	3	—
Id.	Castelnuovo ne' Monti	B	2	—
Id.	S. Martino in Rio	B	—	1
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Morcone	B	4	—
Id.	Roma	B	4	3
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Badia Polesine	B	1	—
Id.	Castelmassa	B	1	—
Id.	Fiesso Umbertiano	B	1	—
Id.	Fratta Polesine	B	3	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	—	2
Id.	Rovigo	B	4	—
Id.	Trecenta	B	—	1
Id.	Villamarzana	B	—	1
Savona	Albenga	B	1	—
Id.	Albisola Superiore	B	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	B	—	1
Taranto	Castellaneta	Boves	—	1
Id.	Crispiano	Cap	—	1
Teramo	Teramo	B	—	1
Terni	Montecastrilli	B	1	1
Id.	Narni	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	4	—
Id.	Moncalieri	B	2	1
Id.	S. Mauro	B	1	—
Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Carignano	B	1	—
Id.	Rosta	B	1	—
Torino	Druent	B	1	—
Id.	Borgomasino	B	—	1
Id.	S. Sebastiano Po	B	—	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	—	2
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Id.	Mazzè	B	—	1
Id.	Montaldo	B	—	1
Id.	Scioize	B	—	1
Trento	Ala	B	2	2
Id.	Borgo	B	—	3
Id.	Brez	B	—	1
Id.	Castel Tesino	B	—	1
Id.	Civezzano	B	—	1
Id.	Cortaccia	B	1	—
Id.	Egna	B	1	—
Id.	Fondo	B	3	—
Id.	Isera	B	1	2
Id.	Magrè all'Adige	B	12	4
Id.	Malè	B	—	1
Id.	Mezolombardo	B	—	2
Id.	Mori	B	1	—
Id.	Primiero	B	1	—
Id.	Rabbi	B	2	—
Id.	Renò	B	—	13
Id.	Brez	B	2	—
Id.	Rovereto	B	1	4
Id.	Salorno	B	1	1
Id.	S. Michele all'Adige	B	1	—
Id.	Sanzeno	B	—	5
Id.	Strigno	B	1	3
Id.	Ternieno	B	1	1
Id.	Trento	B	1	—
Id.	Tres	B	—	1
Id.	Tuenno	B	1	—
Id.	Villa Lagarina	B	—	1
Id.	Zambana	B	1	3
Treviso	Arcade	B	1	3
Id.	Breda di Piave	B	2	3
Id.	Carbonera	B	1	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	2
Id.	Castello di Godego	B	—	1
Id.	Crespano del Grappa	B	4	1
Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Loria	B	—	3
Id.	Maser	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	5	1
Id.	Monastier	B	4	2
Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Paese	B	1	—
Id.	Pederobba	B	6	4
Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Resana	B	1	2
Id.	Roncade	B	1	1
Id.	S. Biagio di Callalta	B	1	3
Id.	S. Zenone Ezzelini	B	2	4
Id.	Silea	B	1	1
Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Treviso	B	3	7
Id.	Vazzola	B	3	1
Id.	Vedelago	B	—	3
Id.	Villorba	B	7	6
Id.	Volpago Montello	B	3	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Treviso	Zero Branco	B	1	1
Id.	Zenson di Piave	B	—	2
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Rigolato	B	5	—
Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Aiello	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	B	1	—
Id.	Martignacco	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Rivignano	O	1	—
Id.	Pozzuolo	B	1	—
Varese	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Vedano Olona	B	3	1
Id.	Brinzio	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	1	1
Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Castellanza	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	4	1
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Varese	B	1	1
Id.	Gorla Minore	B	2	—
Id.	Calbiate Lombardo	B	1	—
Id.	Cadogliano Viconago	B	1	—
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Cavaria	B	1	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Carnago	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	1	—
Id.	Osmate	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	1
Id.	Cornabbio	B	—	2
Id.	Casciago	B	—	1
Id.	Travedona	B	—	1
Id.	Bisuschio	B	—	2
Id.	Jorago	B	—	1
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Porto Ceresio	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	3	—
Id.	Cavarzere	O	—	1
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Fossò	B	—	3
Id.	Marcon	B	2	—
Id.	Meolo	B	1	—
Id.	Mirano	B	2	1
Id.	Musile	B	2	3
Id.	Noale	B	2	—
Id.	Pianiga	B	4	—
Id.	Scorzè	B	2	—
Id.	Venezia	B	15	12
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Candelo	B	1	—
Id.	Caresanablot	B	1	—
Id.	Crescentino	B	1	1
Id.	Prarolo	B	1	1
Id.	Rossio	B	1	—
Id.	Vallomosso	B	1	—
Id.	Vigliano Biellese	B	1	—
Id.	Balocco	B	—	1
Id.	Carrato Castello	B	—	1
Vercelli	Desana	B	—	2
Id.	Formigliana	B	—	2
Id.	Mosso Santa Maria	B	—	1
Id.	Rive	B	—	1
Id.	Trivero	B	—	2
Id.	Vercelli	B	—	2
Verona	Arcole	B	—	1
Id.	Bardolino	B	1	1
Id.	Belfiore	B	1	—
Id.	Bonavigo	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	1	1
Id.	Casaleone	B	—	1
Id.	Casteldazzano	B	4	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	3
Id.	Cerea	B	3	4
Id.	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Colognola ai Colli	B	2	—
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	1	1
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Lazise	B	1	1
Id.	Legnago	B	3	2
Id.	Minerbe	B	1	2
Id.	Nogrur	B	5	2
Id.	Nogarole Rocca	B	—	2
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Ronco all'Adige	B	1	2
Id.	Roverchiara	B	2	—
Id.	S. Bonifacio	B	5	1
Id.	S. Giovanni Ilarione	B	4	1
Id.	Soave	B	2	—
Id.	Sona	B	1	—
Id.	Sorgà	B	—	3
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Veronella	B	1	1
Id.	Vigasio	B	2	1
Id.	Villa Bartolommea	B	4	—
Id.	Villafranca di Verona	B	1	2
Id.	Zevio	B	1	2
Id.	Zimella	B	—	2
Vicenza	Altavilla Vicentina	B	—	2
Id.	Arsiero	B	—	1
Id.	Arzignano	B	2	3
Id.	Bassano	B	2	4
Id.	Breganze	B	—	1
Id.	Brendola	B	—	1
Id.	Caldogno	B	—	2
Id.	Camisano Vicentino	B	—	1
Id.	Cornedo Vicentino	B	—	1
Id.	Dueville	B	—	2
Id.	Fara Vicentina	B	1	—
Id.	Isola Vicentina	B	—	2
Id.	Lonigo	B	1	3
Id.	Marostica	B	3	10
Id.	Mason Vicentino	B	3	2
Id.	Molvena	B	—	1
Id.	Montorso Vicentino	B	2	—
Id.	Montecchio Precalcino	B	1	1
Id.	Mussolente	B	—	1
Id.	Nanto	B	—	1
Id.	Nove	B	2	2
Id.	Pianezze	B	1	6
Id.	Romano d'Ezzolino	B	1	5
Id.	Rosà	B	2	—
Id.	Santorso	B	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Vicenza	Schiavon	B	1	1
Id.	Thiene	B	—	3
Id.	Trissino	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	1
Id.	Velo d'Astico	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	1
Id.	Zugliano	B	—	1
			1216	807
Malrossino dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	—
Ancona	Osimo	S	1	2
Id.	Fabriano	S	1	—
Id.	Ostra	S	2	2
Id.	Senigallia	S	4	1
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—
Id.	Servigliano	S	—	1
Avellino	Nusco	S	1	—
Campobasso	Bonafro	S	—	1
Id.	Filignano	S	—	2
Id.	Vinchiaturo	S	1	—
Cosenza	Dipignano	S	—	6
Id.	Lappano	S	—	2
Id.	S. Pietro in Guarano	S	—	2
Foggia	S. Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	S	2	—
Id.	Foggia	S	7	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	1	—
L'Aquila	L'Aquila	S	—	1
Matera	Pomarico	S	1	—
Padova	Piacenza d'Adige	S	1	—
Pesaro	Pesaro	S	—	1
Ragusa	Ragusa	S	1	—
Reggio Emilia	Carpineti	S	1	—
Id.	Luzzara	S	1	—
Id.	Guastalla	S	1	—
Id.	Montecchio	S	1	—
Id.	Vetto	S	1	—
Id.	S. Polo d'Enza	S	—	1
Rovigo	Treconta	S	1	—
Salerno	Agropoli	S	2	—
Teramo	Bisenti	S	—	3
Trento	Dimaro	S	—	1
Treviso	Monfumo	S	—	1
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Fagagna	S	1	—
Id.	S. Giorgio della Richinvelda	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	—	1
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	1	—
Verona	Cerea	S	—	2
			42	29
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	—
Id.	Pieve S. Stefano	S	1	—
Id.	S. Sepolcro	S	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	2
Id.	Arquata del Tronto	S	—	1
Avellino	Caposele	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Avellino	S. Martino Valle Caudina	S	2	—
Id.	Serino	S	2	—
Bergamo	Sarnico	S	—	1
Id.	Viadanica	S	1	—
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Collebeato	S	1	—
Id.	Alfianello	S	1	—
Id.	Verolanuova	S	1	—
Cagliari	Abbasanta	S	11	—
Id.	Mogoro	S	—	2
Id.	Sedilo	S	—	1
Id.	Villacidro	S	1	1
Campobasso	Bonefro	S	1	—
Id	Cantalupo	S	2	—
Catanzaro	Soveria Simeri	S	—	—
Id.	Simeri e Crichi	S	—	6
Id.	Magisano	S	—	11
Id.	Sellia	S	—	8
Chieti	S. Martino	S	1	—
Id.	Vasto	S	11	10
Cosenza	Carpanzano	S	—	25
Id.	Pedace	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Capralba	S	—	1
Id.	Soresina	S	—	2
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	2	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Volturara	S	11	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	2	—
Id.	Vico Garganico	S	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	S	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	1	—
Id.	Casalnuovo	S	1	—
Forlì	Cesena	S	—	1
Id.	Forlì	S	—	2
Grosseto	Campagnatico	S	—	1
L'Aquila	L'Aquila	S	1	2
Latina	Sabaudia	S	—	1
Id.	Sonnino	S	—	15
Milano	Zibido San Giacomo	S	—	1
Modena	Ravarino	S	1	—
Napoli	Portici	S	—	1
Nuoro	Baunei	S	—	1
Id.	Borore	S	—	1
Id.	Gavoi	S	—	2
Padova	Sant Angelo di Piove	S	1	—
Pesaro	Monteporzio	S	—	2
Id.	Pergola	S	—	2
Potenza	Oppido Lucano	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	1	6
Reggio Calabria	Caulonia	S	4	1
Id.	Ferruzzano	S	2	—
Id.	Locri	S	—	6
Id.	Pazzano	S	—	4
Id.	Reggio Calabria	S	3	2
Rovigo	Adria	S	2	1
Id.	Ariano Polesine	S	1	—
Id.	Frassinello Polesine	S	—	1
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Sassari	Chiaramonti	S	—	1
Id.	Mores	S	1	—
Id.	Sassari	S	1	—
Id.	Siligo	S	3	—
Id.	Villanova Monteleone	S	5	—
Salerno	Padula	S	—	2
Id.	Rutino	S	—	3
Siena	Radda in Chianti	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Treviso	Pregnanziol	S	—	1
Udine	Maniago	S	1	—
Id.	Varmo	S	1	—
Id.	Pavia di Udine	S	—	1
Viterbo	Civitella d'Agliano	S	5	1
			113	138
Morva				
Bergamo	Palazzago	E	1	—
Farcino criptococcico				
Alessandria	Morano Po	E	1	—
Avellino	Montoro Inferiore	E	4	—
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	10	1
Id.	Bisceglie	E	—	1
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Modugno	E	3	—
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	—	1
Id.	Triggiano	E	1	—
Bergamo	Cavernago	E	1	—
Bologna	Bologna	E	1	—
Brescia	Urago d'Oglio	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	2
Campobasso	Filignano	E	—	1
Catania	Bronte	E	1	1
Id.	Catania	E	16	3
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	2	—
Id.	Tremestieri Etneo	E	1	—
Caserta	Maddaloni	E	—	2
Id.	Aversa	E	—	1
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
Firenze	Firenze	E	—	1
Forlì	Cesena	E	—	1
L'Aquila	Lecce de' Marsi	E	1	—
La Spezia	Beverino	E	1	—
Id.	Bolano	E	1	—
Id.	La Spezia	E	—	2
Id.	Pignone	E	2	—
Id.	Riccò del Golfo di Spezia	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Castrignano Capo	E	1	—
Id.	Galatone	E	1	—
Messina	Messina	E	7	—
Id.	Barcellona Pozzo di Gotto	E	2	—
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Sassari	Sassari	E	5	3
Id.	Sorso	E	1	—
Id.	Usini	E	1	—
Salerno	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Serre	E	1	1
Id.	Mercato S. Severino	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Taranto	Ginosa	E	7	—
Id.	Maruggio	E	1	—
Id.	Sava	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	7	—
Id.	Marsala	E	10	—
Id.	Santa Ninfa	E	3	—
Id.	Partanna	E	2	—
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Binzò	E	1	—
			114	24
Rabbia				
Ascoli Piceno	Montefalcone Appennino	Can	—	1
Id.	Montegiorgio	Can	1	—
Id.	Offida	Can	1	—
Id.	Rapagnano	Can	—	1
Caltanissetta	Niscemi	Can	—	1
Id.	S. Cataldo	Can	—	1
Catania	Bianeavilla	Can	—	2
Id.	Catania	Can	—	3
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Licodia Eubea	B	—	1
Chieti	Fara Filiorum Petri	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Forlì	Santa Sofia	Can	—	1
Id.	Forlì	Can	—	1
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Sciscìano	Can	—	1
Id.	Pozzuoli	Can	—	1
Id.	S. Vitaliano	Can	—	1
Pistoia	Monsummano	Can	—	1
Ragusa	Modica	E	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Ragusa	B	—	2
Siracusa	Rosolini	Can	—	1
Taranto	Crispiano	E	—	1
			2	26
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Avellino	Calitri	O	2	2
Id.	Caravaggio	E	—	1
Campobasso	Agnone	O	1	2
Id.	Frosolone	O	2	—
Catanzaro	Crotone	O	—	1
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	3	3
Id.	Sellia	O	—	3
Id.	Soveria Simeri	O	—	2
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	3	—
Cosenza	Rossano Calabro	O	1	—
Foggia	Lucera	O	4	—
Id.	S. Severo	O	13	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Foggia	Troia	O	6	—
Id.	S. Paolo	O	4	—
Id.	Foggia	O	14	3
Id.	Colle San Vito	O	1	—
Id.	Accadia	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	1	2
Id.	Casalnuovo Monterotaro	O	1	1
Id.	Volturara	O	—	4
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	—	2
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Cavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ocre	O	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	—	1
Id.	Tornimparte	O	1	—
Latina	Formia	O	—	2
Id.	Cisterna	O	2	—
Id.	Latina	O	8	—
Id.	Prossedi	O	2	—
Id.	Terracina	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	3
Id.	Pisticci	O	—	1
Id.	San Mauro Forte	O	2	—
Id.	Garaguso	O	—	1
Nuoro	Belvi	O	—	1
Potenza	Balvano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Forenza	O	—	2
Id.	Melfi	O	—	1
Id.	Potenza	O	1	—
Id.	Vietri di Potenza	O	—	1
Ravenna	Cervia	E	—	1
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Petescia	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Cerveteri	O	4	3
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	—	—
Roma	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	—	1
Siena	Abbadia San Salvatore	O	1	—
Taranto	Laterza	O	2	—
Terni	Sangemini	O	—	2
Id.	Terni	O	1	2
Venezia	Campagna Lupia	E	1	—
Viterbo	Soriano al Cimino	O	1	—
			302	43
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Latina	Sonnino	O	—	1
Roma	Velletri	O	1	—
			1	1
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Id.	Dezzo di Scalve	B	1	—
Foggia	Pietra Monte Corvino	Cap	1	—
Grosseto	Cesena	B	2	2
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Lucca	Bagni di Lucca	O	—	1
Pistoia	Pescia	O	—	1
Torino	Collegno	O	—	1
Venezia	Portogruaro	O	1	—
Verona	Nogara	O	1	—
			12	5
	Tubercolosi bovina			
Latina	Minturno	B	—	1
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	8	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Covo	E	4	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Paloseo	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	5	—
Id.	Verdello	E	1	—
Brescia	Pontiglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Cartura	E	1	—
Id.	Conselve	E	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Morbo coitale maligno				
Padova	Loreggia	E	1	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	E	3	—
Id.	S. Martino di Lupari	E	—	1
Id.	Santa Giustina in Colle	E	3	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Trento	Caldonazzo	E	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
Id.	Morsano al Tagliamento	E	—	1
Venezia	Chioggia	E	2	—
			99	4
Setticemia emorragica				
Campobasso	Venafro	Cap	—	4
Latina	Cisterna	O	—	1
Sassari	Chiaramonti	B	1	—
			1	5
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	1	—
Id.	Cellino San Marco	O	1	—
Id.	S. Pancrazio Salentino	O	1	—
Id.	S. Pietro Vernotico	O	2	—
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Taranto	O	4	—
			10	—
Influenza del cavallo				
Venezia	Cavarzere	E	1	1
Verona	Casaleone	E	—	1
Vicenza	Camisano Vicentino	E	—	1
Id.	Noventa Vicentina	E	—	1
Id.	Poiana Maggiore	E	—	1
			1	5
Colera dei polli				
Avellino	Caposele	P	5	6
Cagliari	Santadi	P	3	1
Id.	Scalilo	P	—	4
Catanzaro	Simeri e Crichi	P	—	7
Id.	Sellia	P	—	4
Matera	Matera	P	1	—
Nuoro	Sarulo	P	—	5
Pesaro	Fano	P	—	4
Id.	Fermignano	P	—	3
Id.	Mondavio	P	—	4
Id.	Orciano	P	—	3
Id.	San Costanzo	P	—	4
Pistoia	Pescia	P	—	6
Id.	S. Marcello	P	—	10
Reggio Calabria	Camini	P	1	2
Id.	Placanica	P	2	1
Id.	Riace	P	1	2
Id.	Stignano	P	2	—
Reggio Emilia	Rolo	P	2	1
			17	68

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Peste suina				
L'Aquila	Campotosto	P	1	—
Id.	L'Aquila	P	1	—
Id.	Monterenle	P	2	—
Id.	Sulmona	P	1	—
Lucca	Camporgiano	P	1	1
Pescara	Farindola	P	—	1
Id.	Pescara	P	—	3
Rovigo	Arquà Polesine	P	1	—
			7	5
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Tortona	P	2	—
Ascoli Piceno	Altidona	P	1	—
Id.	Amandola	P	7	—
Id.	Appignano	P	12	—
Id.	Ascoli Piceno	P	—	1
Id.	Comunanza	P	6	1
Id.	Falerone	P	4	—
Id.	Fermo	P	3	—
Id.	Montappone	P	1	—
Id.	Montegallo	P	3	3
Id.	Montegiberto	P	12	—
Id.	Petritoli	P	7	—
Id.	Roccafluvione	P	—	1
Bergamo	Albino	P	3	—
Caltanissetta	Acquaviva Platani	P	—	23
Id.	Campofranco	P	2	13
Id.	Milocca	P	—	12
Id.	Mussomeli	P	—	3
Campobasso	Carovilli	P	—	1
Catania	Biancavilla	P	—	1
Id.	Bronte	P	1	—
Caserta	Caprinti al Volturno	P	—	1
Pistoia	Pescia	P	—	5
Ravenna	Alfonsino	P	—	3
Id.	Cervia	P	—	1
Reggio Emilia	Rolo	P	2	—
Id.	Campagnola	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	1	1
Id.	Castelnuovo Cilento	P	—	1
Id.	Salerno	P	1	1
Id.	Omignano	P	2	—
Id.	Salerno	P	2	—
Id.	Rutino	P	—	2
Torino	Moncalieri	P	1	—
			73	80

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1946 - N. 4

Numero d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	20	34	36
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	57	721	2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
4	Malrossino dei suini	21	41	71
5	Peste e setticemia dei suini....	36	86	251
6	Morva.....	1	1	1
7	Farcino criptococcico	24	57	138
8	Rabbia.....	11	22	28
9	Rogna	21	91	350
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
11	Aborto epizootico	10	12	17
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Morbo coitale maligno	7	31	103
14	Setticemia emorragica	3	3	6
15	Vaiuolo ovino	2	6	10
16	Influenza del cavallo	3	5	6
17	Colera dei polli	9	19	85
18	Peste aviaria	4	8	12
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	34	153

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 19 aprile 1945. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Lohn Enrico fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Terni — Intestazione: Fioriti Luigi fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2716 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Babini Secondo fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2651 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Biancato Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Lam Ilita di Ulisse — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 Mod. A — Data: 25 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: Salomone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 25 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cipolla Giuseppina fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 4 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Salerno — Intestazione: Baglivo Carmela di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 24 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Morandi Umberto Giosia fu Giulio Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 31 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: La Rocca Calcedonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalese Giulia e Maria fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Goggia Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 18 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Celesti Carlo — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5%, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Bezzi Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 3320.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 6 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Bellenghi Vincenzo fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 30 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 180.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Mariolini Epimenco ed altri — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 1115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 10 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Rocco Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

A termini dell'art. 250 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1946 - N. 151

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8565	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,839	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,575
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,60
Id. 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	82,30
Id. 5 % 1936	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Severo (Foggia) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di San Severo (provincia di Foggia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 640.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1996)

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Argenta (provincia di Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1997)

Autorizzazione al comune di Comacchio (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Comacchio (provincia di Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1998)

Autorizzazione al comune di Riesi (Caltanissetta) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Riesi (provincia di Caltanissetta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1999)

Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanciano (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.580.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2000)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 18.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale. Pag. 1682

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 19.
Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali . . . . . Pag. 1682

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 582.
Norme sui professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia. Pag. 1685

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 583.
Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1686

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 584.
Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria . Pag. 1686

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.
Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima «La Tribuna», con sede in Roma . . . . . Pag. 1687

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana . . Pag. 1687

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo «Mostra delle conserve alimentari», con sede in Parma . . . . . Pag. 1687

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna . . . . . Pag. 1688

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza) . . . . . Pag. 1688

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Cutrofiano della Banca F.lli Vallone di Galatina (Lecce) . . . . . Pag. 1688

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in zona «Oltretorrente» della Cassa di risparmio di Parma . . . . . Pag. 1688

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.
Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma . . . . . Pag. 1689

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.
Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 1689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1692

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1693

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova . . . . . Pag. 1693

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1693

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1693

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1694

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1696

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n 18.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 19.

Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Previo concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi i subalterni, dipendenti dalle Amministrazioni statali, incluse quelle con ordinamento autonomo, attualmente previsti, sotto la denominazione di premi di operosità e di rendimento, dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e da altre analoghe disposizioni, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito ed all'opera straordinaria effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero d'ufficio o di servizio, con le limitazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Ai fini del comma precedente è considerato alla stessa stregua del personale impiegatizio quello militare (ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nonchè ufficiali sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato) che sia tenuto all'osservanza di orario di ufficio corrispondente a quello vigente per il personale civile.

E' vietata qualsiasi concessione dei compensi suddetti al personale che non abbia effettivamente reso prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio inerenti al grado ed al posto ricoperto.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito non può essere autorizzato se non nei casi di esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, con motivato decreto del Ministro competente, esclusa qualsiasi delegazione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 2.

I compensi da corrispondere ai sensi del precedente articolo non possono mensilmente superare, per ciascun impiegato, la somma risultante dal computo di 60 ore di lavoro straordinario e sono stabiliti nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornata. Tale importo è aumentato di un decimo.

Per il personale subalterno il compenso mensile massimo è computato in base a 75 ore di lavoro straordinario, retribuito come sopra; peraltro il coefficiente fisso di cui al primo comma è ridotto ad un ottavo delle competenze ragguagliate a giornata pure aumentato di un decimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Solo in caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo — d'intesa col Ministro per il tesoro — prestazioni straordinarie eccedenti il numero massimo mensile di 60 ore e di 75 ore, previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo.

Per i subalterni in servizio presso i Gabinetti e le Segreterie dei Ministri e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è aumentato di un terzo.

Le competenze da considerare ai fini del primo comma del presente articolo sono:

a) lo stipendio medio lordo o la retribuzione media lorda, relativi al grado rivestito, con esclusione di tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

b) i tre quarti dell'indennità di carovita di lire 5000 lorde, prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, esclusi, in ogni caso, le quote complementari per le persone di famiglia a carico nonchè gli aumenti o riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario previsto dal primo e secondo comma costituisce un limite massimo, dovendosi graduare la misura unitaria dei compensi, con riduzioni che possono giungere fino alla metà, in relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo, con rigorosa valutazione delle prestazioni compiute dai singoli dipendenti.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedono semplice presenza, sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale d'ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non potranno, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dall'applicazione dei precedenti comma.

I compensi da attribuire ai funzionari dei gradi superiori al 7° che prestino servizio nelle condizioni di cui all'art. 1 possono eccezionalmente essere stabiliti, con deliberazione dei singoli Ministri di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività ed al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, tenendo altresì conto del disposto del successivo art. 3.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano il personale insegnante di ogni ordine e grado, le cui retribuzioni per prestazioni oltre gli obblighi normali d'orario saranno regolate, ove occorra, da speciali disposizioni.

Art. 3.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo) e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo, la maggiorazione di un decimo di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2 è elevata a due decimi del compenso orario base.

Per il personale avente sede di servizio nelle città con popolazione superiore a trecentomila abitanti la maggiorazione predetta è stabilita in due decimi per il lavoro straordinario feriale diurno ed in tre decimi per quello prestato in ore notturne o nei giorni festivi.

Art. 4.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti a periodi non inferiori al mese.

In ciascun mese, o periodo superiore, la spesa massima, per il personale dei gradi inferiori al sesto, non potrà eccedere la somma corrispondente all'importo dei compensi che spetterebbero alla metà del numero complessivo dei dipendenti di ruolo dei detti gradi e di quelli non di ruolo in servizio, tenuto conto del numero massimo di ore di cui al precedente art. 2. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, previo assenso del Ministro per il tesoro, tale aliquota può essere temporaneamente elevata fino a due terzi.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali distintamente per ciascun servizio.

Entro i limiti di cui al secondo comma deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

Art. 5.

Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario previsti dal precedente art. 2 può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli per essi appositamente istituiti in bilancio.

Su tale stanziamento non potranno essere imputati altri compensi o premi speciali, nè altre spese a qualsiasi diverso titolo.

I predetti compensi, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, non sono cumulabili:

a) con competenze accessorie comunque stabilite in relazione a protrazione d'orario;

b) con premi per lavori a cottimo;

c) con premi per lavoro serale, notturno e festivo;

d) con premi di interessamento e di maggior produzione.

Art. 6.

In casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli.

Per la concessione di detti compensi, che sarà disposta dai singoli Ministri o con imputazione su apposito capitolo di bilancio distinto da quello di cui all'art. 5, non potrà superarsi, per ogni trimestre, un quarto dei fondi a tale fine messi a disposizione di ogni Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I compensi speciali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario o le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro da retribuire con i compensi di cui agli articoli precedenti.

Le norme di attuazione saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

I mandati di pagamento dei compensi previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati da attestazioni giustificative rilasciate dal capo dell'ufficio, ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti, il quale, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che il personale premiando, ancorchè retribuito con compenso forfetizzato, ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario normale giornaliero per un numero di ore non inferiore a quelle proposte per il compenso.

Art. 8.

E' concesso agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed ai subalterni meritevoli dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un premio giornaliero di presenza ragguagliato ad una aliquota corrispondente allo stipendio medio mensile lordo, od alla retribuzione media mensile lorda, relativi al grado rivestito, diviso per il coefficiente fisso di 200. In nessun caso l'importo di detto premio potrà essere inferiore a L. 16 lorde giornaliere.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione, ed è altresì esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso al personale che abbia dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio ed escluse in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinate anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi e di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Detto premio è soggetto all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 9.

Le disposizioni previste dal precedente art. 8 sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ed agli ufficiali e sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli insegnanti elementari di ruolo.

Dette disposizioni non sono applicabili:

a) al personale nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego con l'Amministrazione, il quale comporti prestazione d'opera a carattere continuativo;

b) al personale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni e ai dipendenti di detto personale;

c) ai militari di bassa forza non contemplati dal precedente comma del presente articolo, ancorchè raffermati o vincolati a ferme speciali.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento da praticare:

1° - al personale, insegnante e non insegnante, di ruolo o non di ruolo, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto nel 1° comma del presente articolo;

2° - al personale aggregato delle carceri;

3° - al personale della magistratura giudiziaria.

Art. 10.

L'importo del premio giornaliero di presenza, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, è ridotto di un terzo per il personale che fruisca della razione viveri in natura.

Art. 11.

Il pagamento del premio giornaliero di presenza di cui ai precedenti articoli, farà carico ai capitoli per esso appositamente istituiti in bilancio.

Detto premio va liquidato a periodi non inferiori a mese, in base ad attestazione dei capi di ufficio circa il numero di giornate di effettiva presenza in servizio da parte di ciascun dipendente, a norma del precedente art. 9.

Al pagamento può provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni di importo previste da norme generali e speciali.

Art. 12.

L'importo orario dei compensi per lavoro straordinario e quello del premio giornaliero di presenza va arrotondato, per eccesso, a lira intera.

Art. 13.

Salve le concessioni dei gettoni o medaglie di presenza o di altri speciali emolumenti previsti specificatamente da apposite disposizioni, emanate di concerto col Ministro per il tesoro, non può essere conferito al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese alle Amministrazioni medesime per qualsiasi incarico, ed a qualsiasi titolo, all'infuori dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza nei modi e limiti contemplati dal presente decreto e dei compensi speciali previsti dall'art. 6.

E' fatto altresì divieto di corrispondere compensi della specie con imputazione a speciali fondi o a contabilità speciali o comunque a capitoli che non abbiano la specifica ed esclusiva destinazione prevista dai precedenti articoli 5, 6 e 8.

Art. 14.

Sono abrogate le norme relative ai premi di operosità e di rendimento, quelle relative ai compensi per lavoro straordinario, contrarie al presente decreto, nonchè tutte le disposizioni, comunque impartite al riguardo dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, contrastanti col decreto stesso, salva la concessione al personale della magistratura giudiziaria dei compensi speciali chiamati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

comunemente « indennità di toga » nelle misure attualmente godute quali risultano dall'annessa tabella.

Sono soppressi gli stanziamenti relativi a premi di operosità normali o speciali, salvo regolazione degli impegni per prestazioni rese anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale ferroviario pel quale vigono norme particolari, nè al personale comunque in servizio all'estero, nè a quello salariato per il quale si applicano le disposizioni speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, comprendendo però nel computo dei compensi orari per il lavoro straordinario spettanti a detto personale salariato anche l'indennità di carovita, secondo le modalità indicate alla lettera *b)* del comma quinto del precedente art. 2.

Con provvedimento a parte — da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro — sarà disciplinato il trattamento relativo ai compensi per il lavoro straordinario spettanti al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1946 per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario e dal 1° aprile 1946 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 18. — FRASCA

Compensi speciali annui lordi ai magistrati dell'ordine giudiziario, comunemente chiamati « indennità di toga »

Grado 1°	. . . . .	L.	34.000
» 2°	. . . . .	»	30.600
» 3°	(con funzioni di direttore generale)	»	34.000
» 3°	(con funzioni direttive)	»	28.900
» 3°	(fuori ruolo)	»	20.400
» 4°	(con funzioni direttive)	»	20.400
» 4°	(in sott'ordine)	»	15.300
» 5°	(con funzioni direttive)	»	15.300
» 5°	(in sott'ordine)	»	11.900
» 6°	. . . . .	»	8.500
» 7°	. . . . .	»	6.800
» 8°	. . . . .	»	5.100
» 9°	. . . . .	»	3.400
Uditori	. . . . .	»	3.400

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 582.
Norme sui professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, in quello degli avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, i cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia a causa di contingenze politiche straordinarie, i quali dimostrino di essere stati iscritti nell'albo degli avvocati di Tunisi e di avere esercitata la professione rispettivamente per due, per quattro e per otto anni.

Art. 2.

La domanda di iscrizione è diretta al primo presidente della Corte di appello della circoscrizione competente per territorio, ed è corredata di un'attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante la qualità di rimpatriato dalla Tunisia, l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tunisi e l'esercizio della professione durante il tempo indicato dall'articolo precedente.

Art. 3.

L'esame delle domande è devoluto ad una commissione composta dal primo presidente della Corte d'appello e di due avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del capoluogo del distretto. La commissione, premesse le opportune informazioni sulla condotta del richiedente, delibera con provvedimento definitivo.

Art. 4.

Il provvedimento della commissione, se è favorevole al richiedente, viene comunicato al Consiglio dell'ordine al quale è affidata la tenuta dell'albo affinchè proceda all'iscrizione, previa esibizione della quietanza di pagamento della tassa per le opere di assistenza scolastica universitaria.

Il rigetto della domanda viene comunicato all'interessato.

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

risdizioni superiori, la commissione, nei casi in cui dispone l'iscrizione nell'albo degli avvocati, trasmette la domanda ed i documenti relativi alla Corte Suprema di cassazione per il provvedimento di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 353. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 583.
Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per i concorsi relativi ai posti riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano integralmente anche al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare da 1307, corrispondente alla metà dei posti riservati di cui all'art. 1, a 1600 il numero dei posti da mettere a concorso per le categorie di grado 10° e superiore della gerarchia ferroviaria, nonchè a bandire in favore dei reduci dalla guerra, dalla prigionia e dalla deportazione e dei partigiani combattenti altri concorsi per posti di qualifiche di prima assunzione del personale esecutivo di grado inferiore al 10°, per le quali si verifica disponibilità di posti di ruolo.

Art. 3.

Tutti i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno espletati per titoli ed esami.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 342. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 584.
Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ricostituita la sede del tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, nonchè la sede di pretura nei comuni di Ceglie Messapico e di Santa Margherita di Belice.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale da assegnare agli uffici predetti, la data di inizio della loro attività e le piante organiche del personale, saranno determinate con successivi provvedimenti da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 341. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di aziende giornalistiche ed editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, con il quale il dottor Enrico De Martino, veniva nominato commissario per la temporana gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma;

Considerato che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissaria[illegible]

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Enrico De Martino cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(19[illegible])

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 264 del 15 maggio 1946, con la quale l'Associazione nazionale bieticultori propone la convalida dei licenziamenti, disposti dalla sede nord dell'Associazione stessa sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per i seguenti impiegati: Aguiari Renzo, Bianchi Arrigo, Billi Manillo, Bonsi Aimone, Bulgarelli Bruno, Cremonese Mario, Dall'Ara Luigi, Dell'Aringa Aldo, Frigato Ilario, Gasparri Alberto, Morselli Italo, Roncolato Alberto, Ravagli Ubaldo, Rizzati Angelo, Sarti Margherita, Strinasacchi Felice;

Considerato che il licenziamento del personale sopraindicato fu determinato da esigenze amministrative e che l'Associazione, per lo svolgimento della sua normale attività, non ha necessità di avvalersi dell'opera continuativa del personale stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati disposti, i licenziamenti dei seguenti impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori, deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana: Aguiari Renzo, Bianchi Arrigo, Billi Manillo, Bonsi Aimone, Bulgarelli Bruno, Cremonese Mario, Dell'Ara Luigi, Dell'Aringa Aldo, Frigato Ilario, Gasparri Alberto, Morselli Italo, Roncolato Alberto, Ravagli Ubaldo, Rizzati Angelo, Sarti Margherita, Strinasacchi Felice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 18 dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, approvato con regio decreto 15 maggio 1939, n. [illegible], col quale viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Viste le nuove designazioni che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha comunicato, a norma del sopracitato articolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1942, con cui vennero nominati i membri del suddetto Collegio per il triennio 1942-1944;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per il triennio 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947, è costituito come segue:

1) dott. Antonio Cascio - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Luigi Capra - designato dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

3) rag. Aldo Carpi - designato dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma.

Roma, addì 17 giugno 1946

p. Il Ministro: VASSALLO

(1946)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 9 gennaio 1946 con il quale l'avv. Ezio Piacentini è stato nominato commissario straordinario del Monte di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte suddetto;

Decreta:

I signori avv. Arlenio Pergola e rag. Socrate Reali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 settembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, il sig. avv. Antonio De Biase venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza);

Considerato che il predetto avv. De Biase è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. avv. Francesco Sirimarco fu Antonio è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza) in sostituzione dell'avvocato Antonio De Biase.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Cutrofiano della Banca F.lli Vallone di Galatina (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Cutrofiano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città in zona « Oltretorrente » della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in zona « Oltretorrente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1906)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visti i decreti-legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Sentite per i rappresentanti del personale e delle Società concessionarie telefoniche le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

Presidente:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, Woditzka dott. Nino vice commissario all'Istituto;

Membri:

dott. Giommaria Cau - ff. direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

rag. Federico Quarantelli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Francesco Bertucci - in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

ing. Eraldo D'Addario, sig. Giuseppe Di Tommaso - in rappresentanza del personale;

dott. ing. Giovanni Oglietti, dott. ing. Ettore Agosti - in rappresentanza delle Società concessionarie telefoniche;

dott. Giovanni Palma - ff. Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Ministro: Barbareschi

(1926)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 17 e 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono determinati nelle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo del personale di cui all'art. 1, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale di ruolo mediante capitalizzazione finanziaria.

All'uopo, per ogni impiegato di ruolo, sono aperti due conti individuali, denominati « conto *A* » e « conto *B* », i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Il conto *A* è alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del Consiglio, pari all'importo di una mensilità degli assegni computabili, ai sensi delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il contributo del Consiglio è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Il conto *B* è alimentato da un contributo, a carico del dipendente, pari al 6 % del solo stipendio, dagli eventuali contributi volontari, nonchè da un contributo di previdenza, a carico dell'Ente, pari al 4 % del detto stipendio. Per gli impiegati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, i contributi di cui al presente comma sono ridotti delle quote dovute dal Consiglio e dagli interessati per tali assicurazioni.

Le somme versate sui conti *A* e *B* ed i relativi interessi capitalizzati sono investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base alle deliberazioni adottate dalla giunta amministrativa del C.N.R., sentiti i rappresentanti del personale.

Art. 3.

In caso di cessazione dal servizio non dipendente da volontarie dimissioni, spetta all'impiegato l'intero importo dei conti *A* e *B*, di cui al precedente articolo.

Tuttavia gli impiegati destituiti perdono il diritto al trattamento di quiescenza, nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti dei dipendenti statali. Ove tale circostanza si verifichi, l'importo del conto *A* è riscosso dal Consiglio e quello del conto *B* è devoluto in atti di assistenza a favore del personale.

In caso di volontarie dimissioni, spetta all'impiegato il solo importo del conto *B*, mentre l'importo del conto *A* va a favore dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei due contributi spetta al coniuge, ai figli ed altri successori, secondo le disposizioni e con le limitazioni stabilite nell'art. 2122 Codice civile.

Art. 4.

Le somme da versare sui conti individuali *A* e *B* possono, su richiesta dell'impiegato, essere destinate, in tutto od in parte, al pagamento del premio di un contratto di assicurazione sulla vita.

La somma assicurata con tale contratto resta vincolata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per tutto il periodo di tempo durante il quale l'impiegato presta servizio presso il Consiglio stesso.

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvede allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato all'impiegato medesimo. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza è riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella indicata nel precedente comma, la polizza è liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. Tuttavia, in caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza che è riscattata a favore dell'Ente, per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *A*, mentre per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *B*, è devoluta in atti di assistenza a favore del personale.

Art. 5.

Il trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle disposizioni di legge relative all'impiego privato.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., in servizio con rapporto stabile d'impiego, ed aveva, a quella data, prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, presso l'amministrazione centrale del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei posti di ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive esigenze di servizio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 7.

Il collocamento nei posti dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, ha luogo in seguito a concorsi per titoli ed esame.

Il collocamento nei posti di ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorsi per soli titoli.

Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dal personale da inquadrare, in rapporto alle funzioni organicamente rivestite. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti d'istituto.

Art. 8.

L'ammissione ai concorsi è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, fatta eccezione per il limite massimo di età, che è stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto più di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 62 per coloro che abbiano compiuto più di dieci anni di servizio.

Nella determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, sarà computato il servizio militare prestato dagli impiegati da inquadrare.

I limiti di età e di anzianità sopra indicati sono computati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 9.

I titoli di studio richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi sono:

1) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi amministrativi, la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

2) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi speciali, la laurea nelle discipline che saranno determinate, secondo le esigenze di servizio, nei singoli bandi di concorso;

3) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi di ragioneria, il diploma di ragioniere;

4) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi speciali, il diploma di licenza di scuola media superiore;

5) per il personale di gruppo *C* il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Gli impiegati che abbiano prestato servizio per non meno di dieci anni presso amministrazioni dello Stato, in ruoli equiparabili a quelli di gruppo *B*, e che per oltre dieci anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti, funzioni inerenti al gruppo *B*, potranno, sempreché non abbiano superato il 60° anno di età, e siano in possesso dei titoli di scuola media di primo grado, conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *B*, conservando il grado al quale alla data del 29 marzo 1945, risultavano equiparati nel gruppo *C*, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R.

Gli impiegati che per almeno cinque anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti funzioni inerenti al gruppo *C*, potranno conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *C* anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'accertamento e la valutazione dei requisiti indicati nell'art. 8 e nei precedenti commi saranno compiuti con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R.

Art. 10.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte:

del presidente del C.N.R. che le presiede;

di un consigliere di Stato;

del segretario generale del C.N.R.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 7°.

Fanno inoltre parte delle commissioni:

un professore universitario o un esperto scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire, per i concorsi relativi all'inquadramento nei ruoli di gruppo *A*;

un esperto di ragioneria designato dalla Ragioneria generale dello Stato, per i concorsi ai posti di ragioniere;

un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire, per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* del personale addetto ai servizi speciali e per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *C*;

il capo dell'ufficio del personale, per l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

I concorsi saranno indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo, esclusi i gradi 6° e 10° dei ruoli di gruppo *A* ed i gradi di 7° e 10° dei ruoli di gruppo *B*.

Ai concorsi per i gradi 7°, 8° e 9°, dei ruoli di gruppo *A* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente nove, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto e sei anni di effettivo ed ininterrotto servizio, salva la disposizione del 2° comma dell'art. 9.

Ai concorsi per i gradi 10° e 11° del gruppo *C* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9, nessun impiegato potrà prender parte a concorsi per posti di gruppo superiore a quello al quale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, risultava assegnato in virtù delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R. Il servizio anteriormente prestato in altri gruppi sarà computato per due terzi, se trattasi di gruppo immediatamente inferiore, e per un terzo negli altri casi.

Ai concorsi per i posti di usciere capo e di usciere potranno prendere parte coloro che già esercitano le corrispondenti funzioni.

I concorsi saranno banditi con ordinanza del presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa. L'ordinanza conterrà le ulteriori norme necessarie per l'espletamento dei concorsi.

L'inquadramento nei posti di ruolo ha luogo con decreto del presidente del C.N.R., previa deliberazione della Giunta amministrativa.

Art. 12.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'inquadramento a norma dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire coi successivi aumenti degli assegni, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto dell'inquadramento, rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito in sede di inquadramento.

Art. 13.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di ragioniere capo potrà essere assegnato per incarico ad un funzionario statale appartenente al gruppo *A* o *B* di grado non inferiore all'8°, da distaccare presso il Consiglio nazionale delle ricerche nella posizione di comandato.

Il Consiglio provvederà a rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico lordo di cui il detto funzionario è organicamente provvisto presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 14.

Per gli impiegati inquadrati a norma dei precedenti articoli, il capitale iniziale del conto *A*, di cui all'art. 2, sarà costituito dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati predetti, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il capitale iniziale del conto *B* sarà costituito:

1) dall'importo delle liquidazioni dovute, in forza delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per il periodo di servizio prestato anteriormente all'inquadramento, computate, ai sensi degli articoli 2118, 2120, 2121, 2129 Codice civile, in base agli assegni di carattere continuativo goduti all'atto dell'inquadramento medesimo;

2) dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni degli impiegati stessi.

Qualora gli impiegati inquadrati intendano avvalersi della facoltà prevista nell'art. 4, le polizze di assicurazione già emesse saranno mantenute in vigore secondo le modalità stabilite nello stesso art. 4.

Art. 15.

Per il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, il computo degli anni di servizio valevoli agli effetti del collocamento a riposo e della determinazione delle anzianità complessive, sarà fatto tenendo conto anche del periodo di servizio prestato presso il Consiglio precedentemente all'inquadramento nei posti di ruolo.

Art. 16.

A norma dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, gli impiegati, che all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano superato i limiti di età indicati nell'art. 8 e nel 2° comma dell'art. 9, cesseranno dal servizio trenta giorni dopo la pubblicazione predetta.

A detti impiegati saranno corrisposte le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 giugno 1946

DE GASPERI — CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA 1.

Ruoli del personale addetto ai servizi amministrativi

(Gruppo *A*)

6° 7°	Capo ufficio	2
8°	Segretario di 1ª classe	2
9°	Segretario di 2ª classe	2
10° 11°	Vice segretario di 1ª classe Vice segretario di 2ª classe	2
		8

Nota. — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo *B*)

7°	Ragioniere capo	1
8°	Primo ragioniere	2
9°	Ragioniere	2
10° 11°	Vice ragioniere di 1ª classe Vice ragioniere di 2ª classe	2
		7

Nota. — L'ufficio di economo è affidato ad uno dei funzionari di ragioneria di grado non superiore all'8°.

(Gruppo *C*)

10°	Primo archivista	2
11°	Archivista	5
12°	Applicato di 1ª classe	11
13°	Applicato di 2ª classe	7
		25

Nota. — Due dei posti di grado 12° e tre dei posti di grado 13° hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di grado 12° e 13° si ridurranno rispettivamente a 9 e 4.

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 2

Ruoli del personale addetto ai servizi speciali

(Gruppo *A*)

6° 7°	Capo ufficio o direttore di biblioteca	2
8°	Segretario o bibliotecario di 1ª classe	2
9°	Segretario o bibliotecario di 2ª classe	3
10°	Vice segretario o vice bibliotecario di 1ª classe	3
11°	Vice segretario o vice bibliotecario di 2ª classe	
		10

Nota. — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo *B*)

8°	Primo coadiutore	2
9°	Coadiutore	2
10° 11°	Vice-coadiutore di 1ª classe Vice-coadiutore di 2ª classe	2
		6

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 3

Ruolo del personale subalterno

Usciere capo	5
Usciere	10
Inserviente	7

(Subalterni tecnici)

Agente tecnico	3

Nota. — Un posto di usciere-capo, due posti di usciere e due posti di inserviente hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di usciere capo, di usciere e di inserviente si ridurranno rispettivamente a 4, 8 e 5.

DE GASPERI — CORBINO

(1986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dott. Berta Bermannite di Mansa Leiba, nata a Dusetai (Lituania) il 29 dicembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea, in scienze naturali, conseguito presso la Università di Genova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1990)

Il dott. Lorenzo De Luca di Michele, nato a Porghella il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1991)

Il dott. Cesare Barone di Francesco, nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1992)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fernando Cantilal y Giron, console di Spagna a Milano con giurisdizione sulle provincie di: Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Belluno, Cremona, Como, Carnaro, Forlì, Ferrara, Friuli, Mantova, Modena, Milano, Pavia, Parma, Piacenza, Padova, Reggio Emilia, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Varese, Vicenza e Venezia.

(1984)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

(1982)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1946 - N. 150

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,75
Id. 3,50 % 1902	87,40
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 5 % 1936	96,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Elenco. n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	140753	Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolato per cauzione	17,50
Id.	475681	Roschia Felice di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gamalero (Alessandria)	112 —
Rend. 5 %	171113	Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Buccella Vincenzo Eugenio, dom. a Benevento	1.600 —
Id.	148705	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, vincolato per cauzione	350 —
Id.	191798	Galise Gennaro, Angelina e Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Trofimena, ved. Galise, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno)	500 —

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1940)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	246328	787,50	*Cataldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno Pescosolido Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila).	*Cataldo* Sossia, ecc., come contro
Id.	489021	490 —	Alessi Michela Giuseppe detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale.	Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni* dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale.
Rend. 5 %	60360	800 —	Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino.	Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio fu Antonio*, dom. in Torino.
Id.	60361	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60363	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60364	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60365	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60366	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60367	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60368	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	60369	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	579160	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	632502	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	683968	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	48979	215 —	Della Colla *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ernando, dom. a Milano, vincolata per dote.	Della Colla *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro.
Id.	48981	360 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	316873	21 —	Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo.	Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo.
Id.	521656	1.050 —	Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).	Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).
Id.	521656	1.050 —	Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).	Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona).
B. T. 4 % (1943) Serie D	207	40 —	Sala *Giovanna* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Magni Rosa fu Emanuele, dom. a Milano.	Sala *Gianna* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	521	640 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	27076	115,50	*Corsi* Luigia di Gerardo, moglie di Vania Oronzo, dom. in Trani (Bari).	*Corso* Luigia, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	843243	500,50	Panizza Barnaba fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borello *Domenica* fu Giacomo, ved. di Ruffali Vincenzo ora moglie di Sartoris Giacomo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Borello *Angela Domenica* fu Giacomo, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	278208	749 —	Piccaluga *Amalia* di Benedetto, nubile, dom. in Genova.	Piccaluga *Costanza Maria Amalia Marcellina Maddalena* di Benedetto, nubile, dom. in Genova.
Id.	409213	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	409214	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	178083	1.050 —	*Mentegazzi* Felice di Giovanni Battista, con usufrutto a Zaulungo Emilia fu Antonio ved. di Castellano Gio. Batta.	*Mentigazzi* Felice, ecc., come contro.
Id.	405217	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	359338	420 —	*Mentegazzi* Felice fu *Battista*, con usufrutto come sopra.	*Mentigazzi* Felice fu *Giovanni Battista*, con usufrutto come sopra.
Red. 5 %	76222	900 —	Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro.
Id.	76226	150 —	Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo nubile, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro.
Id.	76224	900 —	Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro.
Id.	76228	150 —	Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia* ecc., come contro.
Id.	76221	900 —	Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro.
Id.	76225	150 —	Come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino.	Come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc., come contro.
Id.	76223	900 —	Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro.
Id.	76227	150 —	Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino.	Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro.
Id.	199955	625 —	Giordano Enrica di Michele, moglie di Amabati Donato, dom. in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), vincolato per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Aulilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli).	Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Ulilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli).
Red. 3,50 % (1934)	334809	231 —	Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Allod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta.	Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Allod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 293, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1919)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	411920	Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato	31,50
Id.	412145	Come sopra	343 —
Id.	205361	Come sopra	122,50
Id.	190430 (solo per la proprietà)	Capurra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto	525 —
Id.	137667 (solo per la proprietà)	Zoviani Pallotta Evelina fu Francesco-Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Sisti Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco	409,50
Id.	66023 (solo per la proprietà)	Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabbriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria)	24,50
Id.	61233	Come sopra	10,50
Rend. 5 %	195856 (proprietà o usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima	750 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua	250 —
Id.	4968	Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa	2700 —
Prest. Red. 3,50 %	423036 (proprietà o usufrutto)	Quagliolo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli naturali dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando	1125 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1920)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 153 dell' 11 luglio 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 11 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.

Norme tributarie sulle concessioni governative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.
Norme tributarie sulle concessioni governative.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo della legge sulle concessioni governative, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *F* portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288, con modifiche;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione delle firme;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, numero 2384;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, sull'aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative:

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili) elencati nell'annessa tabella, allegato *A*, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Art. 2.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti, sono stabiliti a favore dell'Erario, in conformità della tariffa notarile, i diritti di segreteria indicati nell'annessa tabella, allegato *B*.

Art. 3.

Le tabelle allegato *A* ed allegato *B*, con le note in esse contenute, firmate dal Ministro per le finanze, fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella *A*, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi.

Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero.

Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci della tabella *A*, e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta, si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, salvo che nella tabella *A* non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 335. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO A

TABELLA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		TITOLO I **Cittadinanza e stato civile**			
1	R. decreto-legge 19-12-1936, numero 2166, convertito nella legge 8-4-1937, numero 629 R. decreto-legge 8-7-1937, n. 1467, convertito in legge 13-1-1938, numero 7	Concessione di cittadinanza per decreto reale: *a*) a stranieri di cui all'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dall'art. 1 del R. decreto legge 1° dicembre 1934, numero 1997, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517	1.000	Ordinario	Sono esenti dalla tassa di L. 1000 gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia e coloro che sono indicati nell'art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana. In forza dei Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1723, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562; 2 dicembre 1928, n. 2696, convertito in legge 10 giugno 1929, n. 1095; 8 luglio 1937, n. 1467, convertito in legge 13 giugno 1938, n. 7, sono esenti dalla tassa gli stranieri residenti nelle vecchie e nelle nuove provincie del Regno, compreso il territorio di Fiume, nonchè nelle Colonie ed i cittadini delle Isole italiane dell'Egeo quando comprovino il loro stato di povertà nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme. L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagata detta tassa di concessione (art. 2 R. decreto legge n. 1467 succitato.
		b) a cittadini delle isole italiane dell'Egeo, giusta il R. decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1379	432	Id.	
2	N. 2 – Tabella *A*, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279	Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza dello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza (art. 9, ultimo capoverso legge 13 giugno 1912, numero 555)	160	Id.	
3	N. 3 - Idem.	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile a' termini del n. 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 6 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949: *a*) se il denunciante non trovasi iscritto nei ruoli delle imposte dirette	65	Id.	La dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza non potrà essere accettata dall'ufficiale di stato civile competente senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa che dovrà conservarsi nell'ufficio dello stato civile (art. 5, lettera *e*), del regolamento 25 settembre 1874, n. 1252.
		b) se trovasi iscritto nei suddetti ruoli	—	Id.	La tassa è uguale ai tre quinti dell'ammontare complessivo delle imposte dirette, alle quali era assoggettato il denunziante nell'anno precedente, escluse le sovrimposte comunali e provinciali, ed è liquidata in base ad un certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'ammontare della tassa non può essere mai minore di L. 650.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
4	N. 4 – Tabella *A*, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3270	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza, di cui al capoverso del n. 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.	1.100	Ordinario	
5	N. 7 – Idem	Vidimazione dei registri dello stato civile, eseguita dal pretore del mandamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile	20	Con marche	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato, senza far distinzione fra volume principale e volume supplitivo. La marca va annullata col bollo del comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.
6	N. 8 – Idem	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi, a termini dell'art. 157 dell'ordinamento dello stato civile (R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238): *a*) in esecuzione di disposizioni testamentarie. . .	900	Ordinario	Le tasse controindicate sono uniche per ciascun decreto, qualunque sia il numero delle persone contemplate. Però, se, pur trattandosi di un unico decreto, i provvedimenti in esso contenuti sono vari, sono due le tasse dovute, e cioè quella del numero controindicato e l'altra del numero seguente.
		(*b* in ogni altro caso. . .	250	Id.	Alla stessa tassa di L. 250 controindicata è soggetto, a termine dell'articolo 153 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1233, sull'ordinamento dello stato civile, anche il decreto del Procuratore generale presso la Corte di appello che autorizza, su richiesta degli interessati, la modificazione od il cambiamento dei cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine illegittima. Tale decreto è però esente da tasse qualora l'interessato si trovi in disagiata condizione economica (art. 162 del suddetto R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238) da comprovarsi nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme.
7	N. 9 – Idem	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi.	250	Id.	La inversione dell'ordine fra i nomi attribuiti nell'atto di nascita costituisce cambiamento di nome. Per altro valgono le stesse norme di cui al numero precedente.
		TITOLO II **Enti morali**			
8	N. 1 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 15-10-1942, n. 1238	*a*) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti od enti pubblici, e ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato (articoli 11 e 12 del Codice civile): per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.	10	Id.	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale, o che formano oggetto della eredità, legato o donazione. Ove con lo stesso decreto di riconoscimento venga autorizzata l'accettazione della liberalità, è dovuta una sola tassa, in quanto in tal caso la liberalità costituisce il patrimonio necessario per il riconoscimento dell'ente. La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passività, di oneri o di legati. Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio, questo potrà essere stabilito in base a perizia giurata esibita dall'ente entro il ter-
		b) Autorizzazione governativa all'ente morale, già riconosciuto, ad accettare donazioni, eredità o legati (art. 17 del Codice civile): per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.	10	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero progressivo	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					mine di due mesi dalla data del decreto, ed in mancanza sarà determinato d'ufficio senza diritto a reclamo. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti del Ministro per l'interno o del Prefetto che a norma della vigente legge comunale e provinciale (articoli 156, 157, 169, 170) riconoscono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni o fra più provincie per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse. Sono anche esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali province, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi dallo Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare donazioni, eredità o legati quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione o educazione, di culto o di religione, e gli enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; art. 29, lettera *b* del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289). Sono infine esenti dalla stessa tassa i lasciti e le donazioni a favore degli enti morali, per i quali la esenzione è stabilita da leggi speciali. Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera *a*, ove non sia espressamente stabilita da apposita legge.
9	N. 2 – R. decreto-legge 2-6-942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1283	Autorizzazione governativa ad enti morali già egalmente riconosciuti o ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso (art. 17 del Codice civile). .	40	Ordinario	L'autorizzazione è esente dalla tassa controindicata quando l'acquisto abbia per fine la beneficenza, l'istruzione, la educazione, il culto e la religione, e gli Enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 maggio 1937, n. 833; art. 29 lettera *b* del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289). Sono anche esenti dal pagamento della tassa gli acquisti fatti da enti che abbiano per iscopo principale di prestare assistenza agli orfani ed agli invalidi di guerra, e gli acquisti degli enti morali, per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali.
10	N. 3 – Idem.	Registrazione ai sensi dell'art. 33 del Codice civile degli atti costitutivi, degli statuti o degli atti modificativi delle persone giuridiche	30	Id.	
11	N. 12 – Tabella *A*, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279	Decreto per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un comune (art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, R. decreto 3-3-1934, n. 383). . .	20	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		TITOLO III **Araldica** CAPO I *Titoli, predicati e qualifiche nobiliari.*			
12	Legge 30-5-1940 n. 726 e legge 1°-12-1941, numero 1492	Decreto Reale per concessione di titoli, predicati o qualifiche nobiliari o per la Regia autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari stranieri:			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna, con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano:
		1) per il titolo di Principe	288000	Ordinario	
		2) per il titolo di Duca	243000	Id.	*a*) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo;
		3) per il titolo di Marchese	44000	Id.	*b*) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà.
		4) per il titolo di Conte	117000	Id.	I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui allo art. 8 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato R. decreto 10 luglio 1930, n. 974).
		5) per il titolo di Barone o Visconte	72.000	Id.	*Predicato* è il nome di antico feudo o di possesso territoriale che si unisce al titolo.
		6) per il titolo di Nobile dei Principi	58.500	Id.	*Qualifica* è l'appellativo di *Don* o *Donna*, *nobil Uomo* e *nobil Donna* che si dà ai titolati.
		7) per il titolo di Nobile dei Duchi	54.000	Id.	
		8) per il titolo di Nobile dei Marchesi	6.800	Id.	
		9) per il titolo di Nobile dei Conti	14.100	Id.	
		10) per il titolo di Nobile dei Baroni dei Visconti	41.50	Id.	
		11) per il titolo di Nobile o per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare	36.000	Id.	
		12) Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	45.000	Id.	
		13) per tutte le suddette concessioni con decreto Reale *motu proprio*	—	Id.	La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella s vraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente. Il beneficio dell'esenzione di tassa, di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
13	Idem.	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli, predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	—	Id.	*Rinnovazione* è l'atto col quale il Re fa rivivere un titolo o predicato estintosi per mancanza di chiamati alla successione. *Riconoscimento* è l'atto col quale il Re concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati o qualifiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					La tassa è applicata nella misura di un quinto di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma del titolo. Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
14	Legge 30 maggio 1940, n. 726, e legge 15 dicembre 1941, n. 1492	Elevazione di comune a città	9.000	O dinario	
		CAPO II *Stemmi nobiliari.*			
15	Idem.	Decreto Reale per concessione di stemmi o per la Regia autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenze straniere:			Negli stemmi civici vanno compresi quelli concessi a società private, circoli e simili. I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi pontifici, di cui all'art. 8 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (art. 8 penultimo e ultimo del citato R. decreto 10 luglio 1930, n. 974). Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
		per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali).	20.	Id.	
		per gli altri stemmi:			
		se siano trasmissibili agli eredi	4.500	Id	
		se non siano trasmissibili agli eredi.	3.300	Id	
16	Idem.	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	Id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione od autorizzazione dello stemma. Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
		Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici.	2.300	Id.	
		CAPO III *Provvedimenti nobiliari di giustizia*			
17	Idem.	Provvedimenti nobiliari di giustizia da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ai termini dell'art. 11 del R. decreto 21 gennaio 1929, n 61, sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano: 1) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'oro della Nobiltà italiana 2) riconoscimento della legale spettanza di titoli,	—	Id.	I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, sono soggetti: *a*) per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un sessantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 12 tabella); *b*) per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 15 tabella). La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione o di autorizzazione dovuta (numeri 12 e 15 tabella) qualunque sia la forma, se *motu proprio*, rinnovazione o riconoscimento di conferimento dei titoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		predicati, qualifiche e stemmi *pontificî* per cui fu autorizzato l'uso, nonchè di quelli concessi da Potenze estere, per i quali fu autorizzata la accettazione, per la conseguente iscrizione nei libri araldici	—	Ordinario	predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia. I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un cento cinquantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 12 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 15 tabella). I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un trecentesimo di quella principale di concessione o autorizzazione (n. 12 tabella), per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione od autorizzazione (n. 15 tabella). Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
		3) riconoscimento per il passaggio dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna	—	Id.	
		4) iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà italiana o nei libri araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine	—	Id.	
		5) autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani	—	Id.	
		6) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli	—	Id.	
		7) provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61.	—	Id.	
		CAPO IV. *Decorazioni ed onorificenze.*			
18	Legge 31-5-1951, n. 723 e legge 17-2-1941, numero 1492	Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere; se sono ereditarie od importino titolo ereditario;			La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 12 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in seguito di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi.
		1) Cavalierato di Gran Croce.	6.700	Ordinario	
		2) Commenda con placca o Grande Ufficialato . . .	5.400	Id.	
		3) Commenda.	4.200	Id.	
		4) Cavalierato Ufficiale.	2.30[illegible]	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		5) Cavalierato	1.3[illegible]	Ordinario	Non è soggetto a R[illegible] in autorizzazione e conseguentemente al pagamento della tassa di concessione governativa, l'uso di onorificenze e decorazioni del S. O. M. Gerosolimitano di Malta, essendo esso equiparate agli Ordini equestri nazionali.
		se non sono ereditarie o non importino titoli ereditari:			
		1) Cavalierato di Gran Croce	2.30	Id.	
		2) Commenda con placca o Grande Ufficialato . .	1.8[illegible]	Id.	
		3) Commenda	1.5[illegible]	Id.	
		4) Cavalierato Ufficiale	9[illegible]	Id.	
		5) Cavalierato	4[illegible]	Id.	
19	Legge 20-5-1910, n. 776 e legge 15-12-1941, numero 1492	Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo ed a militari in servizio permanente effettivo, a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie ed importino titolo ereditario;			I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari della Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo e dei militari in servizio permanente effettivo, di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportino titolo ereditario.
		1) Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca	25	Id.	
		2) Commenda o Cavalierato	13	Id.	
		TITOLO IV **Igiene e Sanità.**			
20	N. 4 – R. decreto-legge 21-6-1923, n. 1396, convertito nella legge 18-6-1923, numero 1288	*a*) Autorizzazione per trasporto da comune a comune del Regno, tumulazione ed esumazione di cadaveri, rilasciata a richiesta di privati, dal Prefetto, ai sensi dell'art. 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265	50	Id.	Agli effetti della autorizzazione la parola *cadavere* comprende ogni sua parte e quindi non soltanto il trasporto della salma intera, ma anche delle parti staccate nonchè delle ossa o delle ceneri. Qualora con unico decreto venga autorizzato il trasporto, la tumulazione o l'esumazione di più cadaveri, è dovuta una sola tassa. Per le salme di persone morte su navi italiane in viaggio, prima delle ventiquattro ore dello arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 500, relativa all'autorizzazione prefettizia. Per le salme di persone morte su navi estere, prima delle ventiquattro ore dell'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 1500, relativa all'autorizzazione ministeriale. Nessuna tassa invece è dovuta per le salme di persone morte su navi entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto, in quanto in tal caso si considerano come se fossero morte nel porto di arrivo. Similmente non è dovuta la tassa per le salme di persone morte su navi, che facciano momentanea sosta in un porto del Regno, non trattandosi in tal caso di transito. Il trasporto in Patria di salme di marittimi deceduti in servizio a bordo
		b) Autorizzazione per trasporto da e per l'estero o per il transito di cadaveri per il territorio del Regno, rilasciata a richiesta di privati, dal Ministero dell'interno, o dal Prefetto per delegazione del Ministero ai sensi del citato art. 339 del testo unico delle leggi sanitario	1.5[illegible]	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					di navi nazionali in acque territoriali od extraterritoriali ed anche se sbarcati all'estero, per malattia od infortunio, siano ivi deceduti, è assoggettato al pagamento della tassa di L. 50.0. Sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme di militari deceduti in servizio e per causa di servizio e tutte le altre che siano emesse di ufficio. Sono anche esentati dal pagamento della tassa: *a*) il trasporto e la sepoltura di salme nel comune diverso da quello del decesso per l'appartenenza del defunto al detto comune di tumulazione per circoscrizione parrocchiale; *b*) il trasporto di salme già inumate nel cimitero consorziale tra due o più comuni ai cimiteri frazionali di poi costruitisi; *c*) il trasporto di salme dagli ospedali consorziali tra due o più comuni al cimitero del comune ove il defunto aveva la residenza al momento della sua entrata nell'ospedale consorziale. Infine sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme dei diplomatici stranieri accreditati presso Sua Maestà il Re o presso la Santa Sede, nonchè dei diplomatici italiani morti all'estero, e dei delegati dell'Istituto internazionale della agricoltura (articoli 4, 6 e 7 della legge 20 giugno 1930, n. 1075). Per il trasporto di salme da Lugano al comune di Campione d'Italia occorrono le stesse formalità necessarie per la introduzione di salme dall'estero.
21	N. 5 – R. decreto-legge 2-6-1942, n. 686, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	Autorizzazione ministeriale per la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciata a norma dell'art. 342 del citato testo unico	2.00	Ordinario	La tassa è dovuta indipendentemente da quella eventualmente dovuta a norma del precedente numero. Nessuna tassa è dovuta quando si tratta di salma di personaggio al quale sono state decretate onorenze nazionali (art. 342 ultimo capoverso del testo unico delle leggi sanitarie). Nelle località differenti dal cimitero non sono inclusi i così detti cimiteri particolari di carattere pubblico, ossia destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per pertinenza ad associazioni di estenzione e durata indefinita.
22	Idem.	Concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia: 1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5000 abitanti. . . .	300	Id.	La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.
		2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	1 300	Id.	
		3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate)			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Varii	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	2.700	Ordinario	La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. Detta tassa viene pagata in tre rate annuali; la prima rata deve essere corrisposta prima della apertura della farmacia, mentre il rimanente importo viene pagato in rate uguali entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione. Il mancato pagamento della seconda o terza rata della tassa dà luogo soltanto alla decadenza della concessione. La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal Prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato articolo 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 369 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie; e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto, avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale. Le stesse disposizioni a norma dell'art. 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e della città di Fiume, e relativo territorio, prevedute negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico. In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute. Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Oltre alla tassa di concessione, i ti-
		4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non a 40.000 abitanti	3.900	Id.	
		5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	10.800	Id.	
		6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	21.600	Id.	
		7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	24.000	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					tolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione ai sensi dell'art. 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e ne la misura risultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo. Nel personale da denunziarsi agli effetti del pagamento della tassa non debbono includersi gli operai adibiti all'imballaggio ed alla spedizione. Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nell'officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta preventivamente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate. Nessuna restituzione di tassa può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina.
23	N. 7 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 636, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1238	Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali: 1) tassa annua per l'esercizio di officina di specialità medicinali (art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265: sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422): *a*) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	540	Ordinario	
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione).	1.300	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	5.400	Id.	
		d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione).	13.500	Id.	
		2) tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 del citato testo unico): *a*) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	540	Id.	L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni o tasse che si riferiscono alla produzione e commercio di specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari (sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli, fermenti solubili ed organizzati, prodotti opoterapici, chemioterapici, vitaminici ed irradiati) di cui all'art. 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto Ministeriale di autorizzazione.
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione).	1.300	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione).	5.400	Id.	
		d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	13.500	Id.	
		3) tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali,			Le specialità medicinali provenienti dall'estero sono esenti dalla preventiva registrazione, e quindi dal paga-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		per ogni specialità, serio o categoria di specialità (articolo 162 del citato testo unico; sostituito dall'art. 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	2.200	Ordinario	mento della tassa, quando ciò sia stabilito con convenzioni internazionali (art. 166 del citato testo unico). Dal trattamento di reciprocità sono esclusi però i prodotti biologici e similari, la cui importazione è sempre soggetta a speciale autorizzazione (articolo 181 del citato testo unico). Di una stessa specialità o confezione farmaceutica possono prepararsi le *serie* e le *categorie*. Ogni componente la *serie* di una specialità o confezione farmaceutica deve avere la stessa forma e gli stessi costituenti variando soltanto nelle dosi di uno o di tutti i componenti. Ogni componente la *categoria* di una specialità o confezione farmaceutica deve avere gli stessi costituenti, differenziando i soltanto nella forma di somministrazione, alla quale è adattata anche come composizione. La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, sempre quando per le *serie* o *categorie* relative non si effettui una particolare registrazione distinta da quella dello specialità.
		4) tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serio o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato testo unico)	25.	Id.	
		5) tassa annua per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate	60.	Id.	
		6) tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali, già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1920, per ogni specialità serie o categoria di specialità	1,20	Id.	
24	V. 8 – R. decreto-legge 2 – – 942, n. 696, convertito nella legge 8-10-1942, n. 1288	Autorizzazione del Ministero dell'interno per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'articolo 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	45	Id.	La tassa va pagata per ogni officina autorizzata.
25	V. 9 – Idem.	Autorizzazione del Ministero dell'interno: *a*) per produrre, a scopo di vendita, presidi medici e chirurgici (art. 189 testo unico su citato, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422) . . .	15	Id.	Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le docce, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli apparecchi di contenzione di ernie intestinali o di organi addominali. Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale il Ministero dell'interno approva qualsiasi variazione nella
		b) per porre in commercio presidi medici e chirur-			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Punti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		gici (art. 189 testo unico citato, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422)	110	Ordinario	composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.
26	N. 8 – Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935, n. 1745 (allegato *F*) convertito nella legge 28-3-1936, n. 1127	Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente (art. 149 e 150 del testo unico su citato)	150	Id.	Le sostanze tossine ed i preparati aventi azione stupefacente sono quelli di cui all'allegato *A* del regolamento 11 aprile 1929, n. 1086, e di cui alla legge 16 gennaio 1933, n. 130, approvante la Convenzione internazionale di Ginevra del 13 luglio 1931.
27	N. 9 – Idem.	Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente (art. 151 testo unico su citato)	100	Id.	Sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita e la somministrazione delle sostanze contro indicate a dose o forma di medicamento. Le società o ditte che abbiano una o più filiali dovranno richiedere per ciascuna di esse la autorizzazione prefettizia di cui contro. L'autorizzazione è strettamente personale; viene concessa mediante rilascio di una tessera (mod. *E*) di riconoscimento conforme al modello annesso al regolamento 11 aprile 1929, numero 1083, valevole soltanto per il territorio della provincia (art. 7) e per l'anno solare in cui è stata rilasciata. La rinnovazione della tessera deve essere eseguita entro il mese di gennaio dell'anno successivo (art. 5 del citato regolamento) con il corrispondente pagamento della tassa.
28	N. 10 – R. decreto-legge 2-6-1942, n. 694, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio: *a*) di acque minerali naturali (art. 199, 1° comma, testo unico citato)	2.000	Id.	Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica, ed i fanghi. L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzioni o di smercio (art. 5 ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.
		b) di acque minerali artificiali (art. 199, 1° comma, testo unico citato)	4.000	Id.	
29	N. 11 – Idem.	Autorizzazione per la importazione nel Regno: *a*) di acque minerali naturali estere (articolo 199, 2° comma, testo unico citato)	800	Id	
		b) di acque minerali artificiali estere (art. 199, secondo comma, testo unico citato .	1.000	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
30	N. 17 – Tabella *B*, R. decreto 26 settembre 1935, numero 1749 (allegato F) convertito nella legge 28-5-1936, numero 1027	Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Sindaco, secondo la rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico citato, per la circolazione, macinazione, e l'utilizzazione per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo del granturco e dei suoi derivati guasti o imperfetti	100	Ordinario	L'autorizzazione di cui contro con il relativo pagamento della tassa vale anche per quei mulini che si prestano a produrre tanto normali tipi di sfarinati per l'alimentazione umana, quanto mangimi per l'alimentazione del bestiame.
31	N. 12 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nelle legge 28 ottobre 1942, numero 1288	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (art. 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie)	1.000	Id.	Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. È soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici; in tali elementi va incluso anche il cambiamento del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuino cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). A termini dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati allo esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d'ispezione stabilita nella tabella n. 6 annessa al testo unico delle leggi sanitarie suddetto. Per gli stabilimenti di contro non è necessaria l'autorizzazione di cui allo art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza di assistenza sociale o gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
32	Tabella n. 6 testo unico 27 luglio 1934, n. 1265	Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (art. 195, 2° comma, e 196 del citato testo unico)	80	Id.	L'autorizzazione di cui contro non è necessaria quando si tratta di vendita di apparecchi, preparati contenenti non più di mezzo milligramma di radioelemento (art. 8 ultimo comma, regolamento 28 gennaio 1935, n. 145).
33	N. 13 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico citato)	1.200	Id.	Per ambulatorio si intendono gli istituti che non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione, ma hanno individualità ed organizzazione propria ed autonoma, e vanno considerati alla stessa stregua delle case ed istituti di cura, che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico, purchè siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, e quindi al pagamento della tassa controdistinta, i gabinetti personali e pri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					vati, in cui i medici generici e specializzati compresi gli odontoiatri esercitano la loro professione. Sono case di cura da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto, e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di istituti di cura s'intende anche il trasporto di malati e feriti (art. 2, 2° capoverso, del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112) e sono considerati anche come istituti di cura gli ambulatori annessi alle farmacie (art. 85 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45). La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai Comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O. Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed i suoi organi provinciali e comunali e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.
34	N. 14 – R. decreto-legge 21-3-942, n. 696, convertito nella legge 18-10-942, n. 288	Licenza: *a*) del Prefetto per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201, 1° comma, del Testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 7 maggio 1941, n. 422)	100	Ordinario	
		b) del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali od artificiali (art. 201, 1° comma del testo unico citato, sostituito dall'articolo 7 della legge 7 maggio 1941, n. 422)	150	Id.	
3	N. 15 – Inom	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato per abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del testo medesimo	200	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
36	N. 16 – R decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato, per l'apertura:			Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R. decreto-legge 18 gennio 1937, n. 975.
		a) degli alberghi di lusso.	2.000	Ordinario	L'autorizzazione occorre anche per le «dipendenze» staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo questi esercizi a se stanti.
		b) degli alberghi e delle pensioni di 1ª categoria . .	1.600	Id.	Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
		c) degli alberghi e delle pensioni di seconda categoria	1.200	Id	
		d) degli alberghi e delle pensioni di terza categoria .	800	Id	
		e) degli alberghi e delle pensioni di altre categorie, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, dei ristoratori, delle trattorie, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche	400	Id.	
37	N. 18 – Tabella *B* R. decreto-legge 26-9-1935, n. 1749 (all'eg. *F*) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1627	Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (articolo 1 regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte) . .	100	Id.	L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.
38	N. 19 – Idem.	Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 regolamento su citato)	100	Id.	Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.
39	N. 20 – Idem.	Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare «crudo» (articolo 31 regolamento su citato)	400	Id.	Per latte «crudo» si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo scopo di assicurare la genuità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e refrigerazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (art. 32 del regolamento su citato).
40	N. 21 – Idem.	Autorizzazione del Sindaco a produrre e tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 36 del regolamento su citato)	60	Id.	L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero delle capre.
41	N. 22 – Idem.	Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, joughurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell'art. 46 del regolamento su citato	100	Id.	Non hanno l'obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati o confezionati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
42	N. 23 – Tabella *B* R. decreto-legge 25-9-1935, n. 1749 (allegato *F*) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1027	Autorizzazione della autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne, fresca, congelata o comunque preparata ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, numero 3298	100	Ordinario	L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività.
43	N. 25 – Idem.	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate, ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato	100	Id.	L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili.
44	N. 34 – Idem.	Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1350)	200	Id.	
		TITOLO V **Passaporti e legalizzazioni**			
45	N. 17 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	*a*) Rilascio o rinnovazione del libretto passaporto ordinario per l'estero (R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modificazioni) .	400	Ordinario	La controindicata tassa è ridotta a L. 60 per i lavoratori e le loro famiglie. All'estero le suddette tasse sono percepite in oro. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone, che a termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. La validità normale del passaporto è di un anno; ma, su richiesta degli interessati o di ufficio, la validità può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno; e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio. Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà. Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi e che quindi ha pagato la tassa intera, qualora alla scadenza del termine ottenga la proroga di validità per un periodo non superiore a quello mancante per raggiungere l'anno, è esonerato dal pagamento di ulteriore tassa. Nel caso di accordo fra l'Italia ed un altro Stato, può essere determinata, a titolo di reciprocità, l'esenzione dalla tassa di passaporto e di vidimazione (art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279), e possono essere determinate a scopo turistico speciali facilitazioni per il rilascio di passaporti
		b) Vidimazione dei passaporti esteri per la uscita degli stranieri dal Regno:			
		passaporti di 1ª classe .	5	Con marche	
		passaporti di 2ª classe	2	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					di durata limitata e con destinazione per quello Stato (art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175). Anche speciali facilitazioni possono essere concesse per il rilascio dei passaporti con termine limitato alla durata dell'assenza in caso di manifestazioni religiose, culturali e sportive. Sono esenti dalla controindicata tassa i passaporti rilasciati a coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme, ed ai cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare (art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, e dal R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 234). Sono anche esenti da tassa i passaporti rilasciati al personale direttivo ed agli insegnanti nelle scuole medie, elementari e materne all'estero che si rechino all'estero per raggiungere la propria residenza.
46	Decreto legislativo Luogotenenziale 9-11-45, n. 893	Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria, sui passaporti pei paesi transoceanici, rilasciati in base ad atti di chiamata (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 893). . . .	600	Ordinario	Per ogni persona
47	N. 18 – R. decreto-legge 21-8-1942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	Vidimazione da parte dell'autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia:			
		se la vidimazione è per tre mesi e per un sol viaggio	4	Con marche	
		se la vidimazione è per sei mesi e per un numero illimitato di viaggi.	60	Id.	
		se la vidimazione è per un anno e per un numero illimitato di viaggi.	120	Id.	
48	R. decreto 17 dicembre 928, numero 3278	Lasciapassare per le Colonie, di cui al R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278 .	10	Id.	Il lasciapassare ha la durata di un anno e può essere rinnovato. Possono essere rilasciati gratuitamente: *a*) permessi collettivi in favore dei componenti di carovane turistiche, scientifiche e consimili (art. 9 del R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278); *b*) lasciapassare agli ufficiali, sottufficiali delle Regie truppe coloniali, ai funzionari, impiegati, ecc. ed alle loro famiglie (art. 11 del R decreto succitato).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fatti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					Alla stessa tassa di L. 10 è anche sottoposto il lasciapassare per le Isole italiane dell'Egeo.
49	N. 19 – R. decreto-legge 21-6-942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 942, numero 288 e legge 3 dicembre 1942 n. 1700	Legalizzazione di firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali nonchè da esercenti professioni ed arti, su atti, certificati, copie ed estratti compilati nello Stato da valere nello Stato, e da prodursi ad uffici pubblici posti fuori della giurisdizione territoriale, circoscrizione o comune di residenza di chi li ha firmati .	20	Con marche	Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 dicembre 1942, n. 1700. In uno stesso atto, certificato od estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firma.
50	N. 20 – Idem.	Legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti o documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato: *a)* se concernenti lo stato civile	40	Id.	La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
		b) in ogni altro caso. .	80	Id.	
		TITOLO VI **Porto d'armi – Caccia, pesca**			
51	N. 21 – R. decreto-legge 21-6-942, n. 666, convertito nella legge 8-10-1942, n 1288	1) Licenza annuale per il porto di una delle sotto indicate armi (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773): *a)* pistola o rivoltella .	300	Carta bollata speciale	Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi contravvenienti, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale o dalla confisca delle armi, a termini della legge medesima, per mancanza della licenza.
		b) pistola automatica .	500	Id.	
		c) bastone animato . .	300	Id.	Le guardie particolari private, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per la estinzione del loro vincolo agli enti od alle persone suddette; e nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.
		2) Licenze di che alle lettere *a)* e *b)* per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali, per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica d'irrigazione	60	Ordinario	Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dalla autorità di pubblica sicurezza. Qualora nei regolamenti generali di amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fatti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					sia provveduto che nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tasse. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 18 del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 3279, ed art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza). Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di pubblica sicurezza). Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di pubblica sicurezza).
52	R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) e decreto legislativo Luogotenenziale 31-8-1945, n. 641	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 della legge di pubblica sicurezza succitata e art. 8 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso decreto, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641):			La licenza è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni, dalla data del rilascio. Essa però è subordinata alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa contradistinta, nonchè della sopratassa e delle quote dovute. La rinnovazione annuale viene rifiutata, quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa. Per l'applicazione della superiore tassa di L. 400 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versato per la tassa e sopratassa. Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta uno dei fucili contro-indicati è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale.
		1) per porto di fucile a non più di due colpi	200	Carta bollata speciale	
		2) per porto di fucile a più di due colpi.	400	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					nonchè della confisca delle armi a termini delle leggi medesime per la mancanza della licenza. All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, esclusi gli agenti di vigilanza, deve versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'art. 4, n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612.
53	R. decreto 5 giugno 939, n. 1016 (art. 60)	Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi, a termini degli articoli 25 e 70 del citato R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	30	Ordinario	Gli agenti di vigilanza che portano il fucile senza licenza sono soggetti alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni prevedute da altre leggi.
54	R. decreto 5 giugno 939, n. 1016 (art. 90 e 91)	Licenza per uno dei sotto indicati modi di caccia o di uccellagione (art. 8 del Regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016 ed art. 9 dello stesso decreto modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641):			
		a) barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi	600	Id.	
		b) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore	800	Id.	
		per ogni arma in più. . . .	450	Id.	
		c) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso	240	Id.	La licenza di caccia o di uccellagione deve indicare il modo di caccia o di uccellagione per il quale è stata rilasciata e, trattandosi di uccellagione fissa, anche il luogo di esercizio; e la licenza di cui alle lettere *b*) e *c*) deve indicare anche il numero delle armi per cui è rilasciata.
		per ogni arma in più. . . .	150	Id.	La licenza è personale però è consentito (art. 7, 2° capoverso, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.
		d) quagliara o prodina con un sol paio di reti (uccellagione mobile)	250	Id.	Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia o di uccellagione o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia o di uccellagione e, rispettivamente per ogni luogo di esercizio.
		e) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi (uccellagione fissa)	600	Id.	In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi ed i luoghi di caccia o di uccellagione.
		f) roccoli con o senza passato, brossanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiami (uccellagione fissa)	1.000	Id.	Per l'esercizio di uccellagione con l'uso di paretai, copertoni e prodine *senza contrappesi* è consentito che nella licenza vengano indicate più località col pagamento di una sola tassa a
		g) panie con o senza richiami (uccellagione fissa) .	600	Id.	
		h) panioni vaganti . . .	100	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					condizione però che trattisi sempre dello stesso impianto che si trasporta a secondo dell'andamento delle correnti migratorie. Per qualunque altra specie di caccia o di uccellagione non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia o di uccellagione che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata. La licenza è valida, salvo revoca, per cinque annate compresa in esse quella in corso al momento del rilascio. Tale validità è però subordinata alla vidimazione annuale della licenza col conseguente pagamento della tassa controindicata, relativa al modo di caccia o di uccellagione per il quale la licenza è stata rilasciata. Nella vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data ed il numero della licenza in corso. In caso di rifiuto della vidimazione il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 641). Chi senza il pagamento della tassa di licenza esercita qualsiasi forma di caccia o di uccellagione è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale, nonchè della confisca delle armi e degli ordigni di caccia o di uccellagione, a termini delle stesse leggi per la mancanza della licenza. Alle tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) è aggiunta la sovratassa di cui all'art. 91, n. 2 e 4 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed alla tassa di cui alla lett. *d*) è aggiunta la sopratassa di cui all'art. 91, n. 3 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Le dette sovratasse sono a favore degli enti indicati nell'art. 92 della citata legge sulla caccia. Ogni cacciatore od uccellatore deve inoltre pagare annualmente *a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali*, il diritto fisso sulle licenze di caccia o di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), giusta l'art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612.
55	R. decreto 5-6-1939 n. 1016 (articoli 18, 90, 91).	Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero . . .	10.-	Ordinario	Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero, non costituito cioè in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 della legge 5 giugno 1939, n. 1016) debbono essere denunziati *ogni anno* al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della controindicata tassa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fondi	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra salda materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le *reti verticali*, da alberi di invito apprestati in modo da apparire destinati allo esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le *reti orizzontali*, da cuposaldi solidamente infissi sul terreno. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 200 metri dal capanno principale. Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla caccia. Oltre la tassa controindicata, è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione, la sopratassa di cui a n. 5 del R. decreto 5 giugno 1939 n. 1016.
56	R. decreto 5-6-1939 n. 1016 (articoli 43 e 90).	*a*) Permesso annuale scritto rilasciato dal concessionario di riserva a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve	100	Con marche	Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonchè a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto. I permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva. Il concessionario non dovrà apporre la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata. Il registro non può riguardare più di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonchè la firma del concessionario (art. 43 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). Colui che rilascia il permesso scritto annuale o giornaliero per la caccia o l'uccellagione nelle riserve e colui che tale permesso ha ottenuto senza che sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa sono assoggettati alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al so-
		b) Permesso giornaliero scritto, rilasciato come sopra	2	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
					stupio della tassa medesima, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni previste dal suddetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016
57	N. 22 – R. decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque:			Le controindicate tasse sono aumentate di una metà, per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai dieci anni.
		se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari.	800	Ordinario	In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 59 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016).
		se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000	1600	Id.	Il concessionario deve inoltre pagare le tasse ettariali, di cui all'articolo 61 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
		se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari. . .	2400	Id.	La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni, ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza
58	R. decreto-legge 11-4-1938, n. 1183 (articolo 3) convertito nella legge 19-1-1939 numero 185	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalle Prefetture a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183:			Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio.
		1) per la pesca con tutti gli attrezzi	200	Con marche	Le marche debbono applicarsi sugli appositi libretti validi per cinque anni, e lo annullamento di esse sulle licenze dovrà essere fatto dalle prefetture col bollo di ufficio ad inchiostro grassonero da stampa.
		2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato o con la tirlindana a un solo amo	100	Id	In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute.
					In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato.
					Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti all'obbligo della licenza il personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi Stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni, gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi nonchè gli addetti alla piscicoltura, nelle risaie (art. 3 R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183).
					Alle tasse controindicate, è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4 c. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612), e la sopratassa di lire 100 per la pesca con tutti gli attrezzi o di L. 50 per la pesca con la canna o bilancia o tirlindana, da ripartire ai consorzi per la tutela e l'incremento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse Lire	Modo di pagamento	NOTE
					del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza.
59	N. 23 – R. decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Autorizzazione del Comandante del porto per l'esercizio della pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi (articolo 79 del Codice della navigazione)	5	Con marche	
		TITOLO VII **Autorizzazioni di pubblica sicurezza.**			
		CAPO I *Armi, prodotti esplodenti, gas tossici, maschere antigas.*			
60	N. 24 – R. decreto legge 21-6-1942, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1289	*a*) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio ed esposizione in vendita, delle armi, escluse quelle da guerra, ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773	200	Ordinario	Per gli effetti dell'art. 31 della legge di pubblica sicurezza che prevede la licenza controdistinta si intendono per armi quelle designate dall'art. 30 della legge stessa e quelle contemplate dagli articoli 44 e 45 primo comma del regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32 primo comma, della legge di pubblica sicurezza).
		Vidimazione della detta licenza	400	Id.	
		b) Licenza per importazione delle dette armi:			
		per ogni arma	20	Id.	Col massimo di L. 2000. La licenza occorre non soltanto per le armi complete ma anche per le parti di armi. Tra le parti di armi debbono ritenersi comprese le canne grezze e le parti accessorie destinate a sostituire i pezzi logori. La licenza per l'importazione occorre anche quando trattasi di reimportazione di armi temporaneamente esportate. La licenza per l'importazione deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (ultimo capoverso dell'art. 48 del succitato regolamento di pubblica sicurezza)
		c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio ai sensi dell'art. 37 della citata legge.	200	Id.	Per strumenti da punta e da taglio si intendono quelli di cui agli articoli 45 e 80 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. La licenza vale per la provincia in cui è stata rilasciata. Per percorrere altre provincie tale licenza dev'essere vidimata dalle singole questure (art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza) col conseguente pagamento della tassa di vidimazione.
		Vidimazione annuale della licenza	60	Con marche	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
61	N. 25 – R. decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno o per sua delega dal Prefetto, ai sensi dell'art. 28, 6° comma, del citato testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, per la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento di forze armate nazionali o straniere	300	Ordinario	Sono armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra quelle indicate dall'art. 33 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. Sono armi analoghe alle armi da guerra quelle armi le cui caratteristiche balistiche e strutturali sono, in tutto od in parte, prossime a quelle delle armi da guerra propriamente dette, intendendo per questo ultimo, quelle che sono, o possono essere, destinate alle forze armate. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra (articolo 37, 3° comma del succitato regolamento di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della licenza	30	Con marche	La licenza è valida esclusivamente per i casi in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto testo unico della legge di pubblica sicurezza). Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituito a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni (art. 78 del regolamento di pubblica sicurezza anzidetto).
62	N. 26 – Idem.	Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per la fabbricazione delle armi predette e di parte di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere di cui all'art. 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. . .	1.000	Ordinario	La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso del suddetto testo unico della legge di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della licenza	300	Id.	
63	N. 27 – Idem.	Licenza per importazione delle armi e parti di esse, delle munizioni, delle uniformi e degli altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere:			Col massimo di L. 2000. La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del regolamento di pubblica sicurezza).
		per ogni arma ed oggetto predetto	20	Id.	
64	N. 28 – Idem.	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dello articolo 31, 2° comma, del suddetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. . . .	600	Id.	La licenza è permanente (art. 32, 3° comma, della legge di pubblica sicurezza).
65	N. 29 – Idem.	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per andare in giro con un campiona-			La licenza deve indicare, ai sensi dell'art. 55 del succitato regolamento di pubblica sicurezza la qualità e la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		rio di armi, ai sensi dell'articolo 36, 1° comma del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	100	Ordinario	quantità delle armi e deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.
		Vidimazione annuale della licenza	50	Con marche	Per la vidimazione della licenza da parte dei questori delle provincie, che l'interessato intende percorrere, va corrisposta la tassa di vidimazione.
66	N. 30 – R decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*a*) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico succitato	400	Ordinario	Gli esplodenti di cui all'art. 46 della legge di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 2ª e 3ª categoria dell'art. 82 del succitato regolamento di pubblica sicurezza: *a*) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, sono permanenti, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza). Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal Prefetto, si veda il n. 70 della presente tabella.
		b) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente	400	Id.	Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della suddetta licenza di vendita.	100	Id.	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo.	40	Con marche	Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione e sono, salvo il caso di uso, esenti da tassa di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo 1°, allegato 6, del regolamento di pubblica sicurezza) e possono essere temporanee, cioè per ogni spedizione, e permanenti (art. 51, 2° comma del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Nelle licenze permanenti, per trasporti periodici o continuativi di polveri di prima categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (numero 8, capitolo 1, dell'allegato *C* del regolamento di pubblica sicurezza).
67	N. 31 – Idem.	Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico succitato	400	Ordinario	Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera *a*).
68	N. 32 – Idem.	*a*) Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e			Gli esplodenti di cui all'art. 47 della legge di pubblica sicurezza, sono quelli classificati nella 1ª, 4ª e 5ª categoria dell'art. 82 del succitato regolamento: *a*) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, del testo unico succitato	300	Ordinario	*c*) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. Per materie e sostanze, atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto per le quali occorre la licenza del Prefetto si intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc. occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi (art. 186 del regolamento di pubblica sicurezza). Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera *a*), per quella di vendita di cui alla lettera *b*), e per quelle di trasporto di cui alla lettera *c*), valgono le stesse norme indicate nel precedente n. 66.
		b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplodente di cui al numero precedente	300	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita .	30	Con marche	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplodente	30	Id.	
69	N. 33 – R decreto legge 2-6-942, n. 666, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 47, 2° comma, del testo unico succitato.	300	Ordinario	Valgono le norme di cui al numero precedente.
		b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente	300	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita .	30	Con marche	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo.	30	Id.	
70	N. 34 – Idem.	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie indicati nell'art. 50 del testo unico succitato . . .	160	Ordinario	Le licenze contro indicate sono rilasciate dal Prefetto per il deposito ed il trasporto degli esplosivi di seconda e di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti (art. 97 del regolamento di pubblica sicurezza) nonchè per il deposito di consumo diretto destinato a contenere complessivamente non più di 200 chilogrammi di esplosivi di 2ª categoria e non più di 2000 detonanti, con la osservanza di cui al n. 5 del capitolo IV dell'allegato *B* al Regolamento di pubblica sicurezza. Possono tenersi in deposito e trasportarsi nel Regno, senza licenza, esplosivi della 1ª categoria in quantità non superiore a 5 chilogrammi di peso netto ed artifici in quantità non superiore a chilogrammi 25 di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonchè 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza (art. 97, 1° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Non è necessaria la licenza per il trasporto delle munizioni di sicurezza (art. 98, 2° comma del regolamento di pubblica sicurezza).
		b) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo.	30	Con marche	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					Le licenze di trasporto possono essere temporanee e permanenti, come nelle note del precedente numero 66.
71	N. 35 – R. decreto legge 21-6-1 42, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Licenza del Ministero dell'interno o della Regia prefettura per l'introduzione nello Stato o transito di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, giusta l'art. 54 del testo unico suindicato	30	Con marche	La licenza è rilasciata in calce agli avvisi di spedizione, ed è esente, salvo il caso d'uso, da tassa di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo 1°, allegato *C* del regolamento di pubblica sicurezza).
72	N. 34 – 12 Tabel'a R. decreto-legge 29-12-1926 n. 2191 (art. 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188	Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per spari di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme o in generale fare esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati o nelle loro vicinanze e contro o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, ai sensi dello art. 57 del testo unico succitato	2.0	Ordinario	Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della legge e 110 del regolamento (capitolo V dell'allegato *B* al regolamento di pubblica sicurezza). Sono soggette alla tassa di licenza, e quindi alla stessa tassa, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasioni di festività civili o religiose od in qualsiasi altra contingenza (art. 110 del regolamento di pubblica sicurezza).
73	N. 36 – R. decreto legge 21-6-1942, n. 696 convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del Codice della navigazione)	40	Con marche	
74	R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147	Autorizzazione di cui allo art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ad enti pubblici ed a privati ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione a qualsiasi scopo di uno o più gas tossici, indicati nell'articolo 1 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, ed a custodire e conservare, a qualsiasi scopo, uno o più dei detti gas tossici in magazzini e depositi:			Agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è *gas tossico:*
		a) se data dal Ministero dell'interno	2.400	Ordinario	*a*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
		b) se data dal Prefetto.	1.200	Id	*b*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica (art. 1 del regolamento 20 gennaio 1927, n. 147).
					La tassa va corrisposta tanto per l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici quanto per l'autorizzazione a conservare i detti gas tossici in magazzini o depositi.
					Il cambiamento del titolare dell'autorizzazione importa una nuova autorizzazione col conseguente pagamento della tassa (art. 20 del regolamento suddetto 20 gennaio 1927, n. 147).
					Giusta il prospetto allegato al suddetto regolamento, non occorre l'autorizzazione per la utilizzazione:
					a) dell'*anidride solforosa* concentrata e, se allo stato gassoso, da sola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					o mista ad anidride solforica, solo quando la utilizzazione di essa sia fatta a scopi agricoli od enologici; *b*) per l'utilizzazione di meno di kg. 75 di *ammoniaca* in piccolo impianto di refrigerazione, e dei *cianuri alcalini* (di potassio, di sodio) per la produzione di acido cianidrico gassoso. Non occorre l'autorizzazione per la custodia in magazzini o depositi fino a kg. 75 di ammoniaca e di anidride solforosa, compressa o liquefatta e contenute in recipienti ad alta pressione. Sono esenti dalla autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa gli Istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, provincie o comuni che compiono studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici. La stessa esenzione può essere concessa per la utilizzazione dei gas in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi (art. 62 del regolamento di pubblica sicurezza succitato).
75	R. decreto 9-1-1927 n. 147	Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati autorizzati ad utilizzare i gas tossici ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, o a trasportarli, eseguono operazioni relative a detto impiego	50	Con marche	
		Vidimazione della patente stessa, in sede di revisione.	20	Id.	
76	Legge 23 - 5 - 1932 n. 551	Licenza per la produzione o la vendita di ciascun tipo di maschere antigas (comprese le parti destinate alla filtrazione o purificazione dell'aria) o di apparecchi affini, destinati alla protezione individuale antigas della popolazione civile, in previsione di guerra chimica	1200	Ordinario	
		CAPO II *Teatri e spettacoli pubblici* *Cinematografia*			
77	N. 21 - Tabella *A*, R. decreto-legge 30-12-1923, n. 3270	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la apertura di teatri (art. 68 della legge di pubblica sicurezza succitato):			
		per un corso di non più di 5 rappresentazioni o di altri trattenimenti:			
		per i teatri di 1° ordine	360	Id.	La classificazione dei teatri è approvata con decreto del Ministro per le finanze su proposta dei Prefetti, sentiti gli Intendenti di finanza.
		per i teatri di 2° ordine	200	Id.	
		per i teatri di 3° ordine	110	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie (articolo 116, capoverso 2°, del regolamento di pubblica sicurezza); la durata della licenza deve risultare dalla licenza stessa. Quando però la tassa sia stata corrisposta sull'ammontare massimo, la licenza può avere la durata di un anno dal giorno del rilascio. La licenza è personale, ed è rilasciata a colui che gestisce l'impresa, ed al quale è ceduto l'uso del teatro, ed è valida esclusivamente per il locale in essa indicato (art. 71 della legge di pubblica sicurezza). Ogni impresa teatrale che succede ad un'altra nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza, deve rinnovare la detta licenza col conseguente pagamento della tassa dovuta. L'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) non è esente dal pagamento delle tasse controindicate, quando le rappresentazioni od i trattenimenti da esso indetti siano dati in concorrenza con le private gestioni di spettacoli. La esenzione dal pagamento delle dette tasse compete invece all'E.N.A.L. ai sensi dell'art. 4 della legge 24 maggio 1937, n. 817, solo quando trattasi: *a*) di spettacoli e trattenimenti sporadici e saltuari; *b*) quando trattasi di spettacoli e trattenimenti, compresi gli sportivi, da svolgersi nei teatri propri delle sedi dell'E.N.A.L. ancorchè possano intervenire i non tesserati e per l'ingresso sia necessario l'acquisto di un biglietto d'ingresso o sia dovuto il pagamento di una somma a beneficio dell'E.N.A.L. Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure accademiche, a fine di attendere alle lettere o alle scienze o alle arti e di promuovere il loro incremento, nonchè giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le manifestazioni sportive, aventi *carattere educativo* e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione
		per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
		per i teatri di 1° ordine	1.800	Id	
		per i teatri di 2° ordine	1.100	Id.	
		per i teatri di 3° ordine	580	Id.	
78	N. 37 – R. decreto legge 21-9-1942, n. 690, convertito nella legge 18 ottobre 942, n. 1288	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura ed esercizio di cinematografi (art. 68 della legge di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1 della citata legge) La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del
		per i cinematografi di categoria extra	2.600	Id.	
		per i cinematografi di 1ª categoria	1.600	Id	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		per i cinematografi di 2ª categoria	1.200	Ordinario	rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. È esente dal pagamento delle controindicate tasse l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per gli spettacoli cinematografici dati nei propri locali. Tale esenzione compete al suddetto Ente anche per gli spettacoli cinematografici dati in locali aperti al pubblico a condizione però, in questo caso, che gli spettacoli medesimi siano dati in non più di due giorni la settimana ed essi abbiano luogo in comuni ove non siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private.
		per i cinematografi di 3ª categoria	900	Id.	
		per i cinematografi di 4ª categoria	600	Id.	
		per i cinematografi di 5ª categoria	400	Id.	
79	N 38 – R. decreto legge 2-6-1912, n. 606, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico diverso dai teatri e dai cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso: *a*) accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radiaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti indicati nell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti. . .	120	Id.	La licenza è personale ed è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati (art. 71 della legge di pubblica sicurezza). Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più comuni della stessa provincia occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercente intenda dare gli spettacoli. La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza col relativo pagamento della tassa le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili (art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza). Le controindicate tasse sono ridotte ad un quarto, con un minimo di L. 50 quando si tratti di spettacoli, esclusi quelli cinematografici, dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi le lire dieci a persona. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a cinque lire a persona, la tassa è ridotta al quinto e non mai minore di L. 50. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere e far funzionare apparecchi radioriceventi negli esercizi pubblici può essere rilasciata con annotazione sulla licenza di esercizio, senza il pagamento della tassa controindicata. Per gli spettacoli indetti dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) valgono le disposizioni di cui al precedente n. 78.
		superiore a 10.000 abitanti e non a 50 mila . .	240	Id.	
		superiore a 50.000 abitanti	480	Id	
		b) corse di cavalli e levrieri: per riunioni fino a cinque giornate di corsa . .	400	Id	
		per riunioni con giornate di corse superiori a cinque: per ogni giornata oltre le prime cinque. . .	100	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
80	N. 39 – R. decreto legge 2-6-1942, n. 606, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*a*) Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per dare anche temporaneamente per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ai sensi dell'art. 69 del citato testo unico . . .	200	Ordinario	All'atto del rilascio della licenza di cui alla lettera *a*) è dovuta la tassa annua di L. 200, indipendentemente dal numero degli abitanti del comune. Durante l'anno di validità della suddetta licenza può essere concessa da parte della competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui alla lettera *b*) per dare trattenimenti in altre località. Detta licenza può avere la validità massima fino al termine di scadenza della licenza di cui alla lettera *a*). Le suddette licenze sono personali e sono richieste per i piccoli trattenimenti di cui all'art. 124 del regolamento di pubblica sicurezza, e cioè i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico in baracche od in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Alle stesse tasse sono soggette le licenze per dare spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi (art. 124 del citato regolamento di pubblica sicurezza). Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a cinque lire a persona, le tasse sono ridotte al quinto e non mai minori di L. 10.
		b) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a*) di altra analoga licenza per dare in altre località i suddetti trattenimenti:			
		nei comuni aventi una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.	20	Con marche	
		superiore ai 10.000 e non ai 50.000 abitanti	40	Id.	
		superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti.	60	Id.	
		superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti. . .	80	Id.	
		superiore ai 500.000 abitanti	100	Id.	
81	N. 22 lett. *b*) – R. decreto-legge 29 dicembre 926, n. 2 9 , (art 1) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188	Licenza rilasciata dal questore per aprire circoli o scuole da ballo, ai sensi dell'art. 68 del citato testo unico di pubblica sicurezza.	2.400	Ordinario	
		Vidimazione annuale della licenza	700	Id.	
82	N 23 Tabella – R decreto-legge 18 luglio 932, numero 861	Licenza di cui all'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, the danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:			Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni ballo ed altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti ai termini di legge. La classifica degli alberghi e delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato al R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651. Alla stessa tassa di cui alla lettera *c*) vanno soggetto le licenze per i così detti balli pubblici a palchetto, per i balli cioè, che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili. Qualora poi i detti balli siano indetti dagli esercizi pubblici indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), in località aperte ed annesse agli stessi esercizi, le tasse da corrispondere sono quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).
		a) negli alberghi, o pensioni assegnate alla categoria di lusso o di prima categoria:			
		per un periodo di un mese	1.400	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	700	Id.	
		per un periodo inferiore ai 15 giorni:			
		per ogni giorno . . .	200	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Tenti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		b) nei detti locali assegnati alla 2ª categoria:			
		per un periodo di un mese	70	Ordinario	
		per un periodo di 15 giorni	30	Id	
		per un periodo inferiore ai 15 giorni:			
		per ogni giorno. .	10	Id	
	N. 23 lett *d*) Tab. R decreto-legge 29-12-1926, numero 2191, (articolo 1) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188	*c*) alberghi, pensioni di categoria inferiore alla 2ª o non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli:			
		per un periodo di un mese	250	Ordinario	
		per un periodo di 15 giorni	12	Id	
		per un periodo inferiore a 15 giorni:			
		per ogni giorno . . .	50	Con marche	
	N. 23 lett *c*) Id.	*d*) caffè, ristoranti, trattorie, bars, ostorie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a lire 3000:			
		per un periodo di un mese	250	Ordinario	
		per un periodo di 15 giorni	12	Id	
		per un periodo inferiore ai 15 giorni:			
		per ogni giorno. .	50	Con marche	
	N. 23 lett *f*) Id.	*e*) caffè, ristoranti, trattorie, bars, ostorie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto non superiore a L. 3000:			
		per un periodo di un mese	80	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	50	Id.	
		per un periodo inferiore ai 15 giorni:			
		per ogni giorno. . .	15	Id.	
83	N. 24 – Tabella A R decreto 30 dicembre 1923, numero 3279	Nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche (art. 77 della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; articolo 133 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 maggio			Qualora si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione per il rilascio del nulla osta resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		1940, n. 635; articoli 1 e 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287: per ogni metro lineare	1	Ordinario	Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza e in grado di appello. Le pellicole destinate all'esportazione, anche quando siano in più esemplari, a norma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sono soggette ad una sola tassa di revisione (art. 7 del detto regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287). Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche, che non abbian ottenuto il prescritto nulla osta, o quindi non abbia pagato la dovuta tassa di concessione governativa, è punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni di carattere penale, di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287. Per le sanzioni da applicarsi, in caso di violazione, valgono le stesse norme del precedente n. 83.
84	N. 21 – tabella *A* R. decreto-legge 30-12-1923 n. 3279	Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico (art. 77 della legge di pubblica sicurezza): per ogni copione . . .	280	Id	
		CAPO III *Pubblici esercizi, bevande alcooliche e superalcooliche – Camere e appartamenti mobiliati – Esercizi di scommesse*			
85	N. 40 - R. decreto legge 21-6-1942, n. 696 convertito nella legge 18 ottobre 1942 n. 1288	Licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche: I) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti: *a*) esercizi di lusso. .	1.800	Id.	La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno. La popolazione del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità. La categoria deve risultare dalla licenza. All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione; per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi la tassa può essere pagata in due rate uguali senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità. In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al rilascio della licenza, e la seconda rata entro il 30 maggio successivo. Il contribuente che non effettua il pagamento della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo,
		b) esercizi di 1ª categoria	1.300	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	900	Id	
		d) esercizi di 3ª categoria	600	Id.	
		e) esercizi di 4ª categoria	370	Id.	
		II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		100.000 e non a 300.000 abitanti:			è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al quadruplo della tassa medesima, e l'autorità finanziaria può anche far revocare la licenza. Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze con le relative penalità Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcoole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del regolamento di pubblica sicurezza). Non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcooliche di cui all'art. 89 della legge di pubblica sicurezza, ed a due terzi di litro per le altre (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza). Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (art. 189 ultimo capoverso del regolamento di pubblica sicurezza). Il proprietario fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della controindicata tassa i rifugi alpini, perchè ai fini della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici. Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso della autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 107 del regolamento di pubblica sicurezza.)
		a) esercizi di lusso. .	1.500	Ordinario	
		b) esercizi di 1ª categoria	1.200	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	750	Id	
		d) esercizi di 3ª categoria	450	Id	
		e) esercizi di altre categorie	300	Id	
		III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso. .	1.200	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	750	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	530	Id.	
		d) esercizi di altre categorie	303	Id.	
		IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:			
		esercizi di ogni categoria	270	Id.	
		V) Nei Comuni o centri abitati (frazione o borgata) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			
		esercizi di ogni categoria	230	Id.	
86	N. 41 – R. decreto-legge 21-1-1942, numero 196, convertito nella legge 18-12-1942, numero 1288	Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande ultralcooliche, di cui all'articolo 89 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			Valgono le disposizioni di cui al numero precedente.
		I) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgata) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso. .	2.700	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		b) esercizi di 1ª categoria	1.800	Ordinario	
		c) esercizi di 2ª categoria	1.300	Id	
		d) esercizi di 3ª categoria	1.050	Id	
		e) esercizi di altre categorie	750	Id.	
		II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . .	2.25	Id	
		b) esercizi di 1ª categoria	1.30	Id	
		c) esercizi di 2ª categoria	1.050	Id	
		d) esercizi di 3ª categoria	900	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	680	Id.	
		III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . .	1.560	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	1.200	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	900	Id.	
		d) esercizi di altre categorie	600	Id.	
		IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: esercizi di ogni categoria	520	Id.	
		V) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: esercizi di ogni categoria	450	Id.	
87	N. 42 - R. decreto-legge 21-6-1942, numero 695, convertito nella legge 18-1-1942 numero 1288	Autorizzazione del Prefetto o licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita ed il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, ultimo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza) . . .	750	Id	I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'art. 150 del regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico, devono invece corrispondere la tassa di cui ai precedenti numeri 85 ed 86. Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza: 1) gli spacci cooperativi militari; 2) il Centro alpinistico italiano.
		Rinnovazione annuale . .	370	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
88	N. 43 – R decreto legge 21-6-942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288.	Licenza temporanea di pubblico esercizio, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza nelle stazioni climatiche o di cura nel periodo della stagione, ai sensi dell'art. 103, 5° comma, del citato testo unico, per la vendita di bevande alcooliche .	1.120	Ordinario	Gli esercizi pubblici di stazioni climatiche possono essere autorizzati a somministrare anche bevande superalcooliche nei locali destinati a riunioni ed a feste, corrispondendo la relativa tassa di concessione governativa, di cui al precedente n. 87, per dodicesimi, in relazione cioè ai mesi di validità di ogni singola autorizzazione e computando per intero la frazione di mese. La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quella dovuta per la licenza controindicata.
89	N. 44 – Idem.	Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, ai sensi dell'articolo 103, 1° e 2° comma, del citato testo unico.	50	Con marche	Le licenze temporanee debbono contenere la indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza (art. 190 del regolamento di pubblica sicurezza).
90	N. 45 – Idem.	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali (art. 108 della legge di pubblica sicurezza succitata): per ogni stanza abitabile	100	Id.	
		per appartamenti: ognuno	350	Ordinario	
91	N. 46 – Idem.	1) Licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad enti o società, che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori o di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla o di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse: *a*) per ogni ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione di corse di cavalli o levrieri e per ogni genere di corse	7.500	Id.	È richiesta la licenza per ogni genere di gara. Per genere di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgimento delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.
		b) per ogni persona, ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione delle altre gare sopra indicate	4.500	Id.	
		2) Licenza annuale rilasciata come sopra agli alli-			La licenza è strettamente personale. Scade al 31 dicembre di ogni anno, qua-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		bratori ed ai gestori delle così dette sale di corso per poter essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed a norma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 217, ad esercitare le scommesse:			lunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gara.
		a) nelle corse di cavalli o di levrieri	6.000	Ordinario	
		b) nelle regate, nei giuochi di palla o di pallone e in altre simili gare	3.000	Id.	
		3) Licenza annuale di esercizio di scommesse rilasciata agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse autorizzati o delegati all'esercizio delle scommesse per corse di cavalli e di levrieri:			La licenza scade al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio, e la tassa si applica indipendentemente da quella di cui al precedente n. 2.
		per ogni campo di corse per il quale ciascun allibratore o gestore accetta scommesse	1.500	Id.	
		CAPO IV. *Tipografie e arti affini – Esposizione e distribuzione di manifesti o scritti al pubblico.*			
92	N. 31-16 – Tabella R decreto-legge 29-12-1926, numero 2191, (articolo 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o una altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, al ciclostile e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero, ai sensi dell'articolo 111 della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 197 del relativo regolamento			La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ed è necessaria anche per l'esercizio ambulante delle controindicate arti con validità esclusiva nello ambito del territorio della provincia (art. 198 del regolamento di pubblica sicurezza). Per ogni singola attività indicata nell'art. 111 della legge di pubblica sicurezza occorre apposita licenza; ed ove con unica licenza si autorizza l'esercizio da parte della stessa persona e nello stesso locale di attività distinte e separate, che non siano complementari e sussidiarie di un'altra è dovuta la controindicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività.
		Vidimazione annuale della licenza	300	Id.	
93	N. 31-17 – Idem.	Licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 113 del citato testo unico, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti e disegni, per affiggere in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico scritti, disegni, giornali ovvero estratti, o sommari di			La licenza non è personale, ed occorre per ciascun comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc., ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per la affissione o distribuzione in più comuni la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (art. 203 del regolamento di pubblica sicurezza).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		essi, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico. . . .	6	Ordinario	La locuzione « luogo pubblico » deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso, sia pure a pagamento. La controindicata tassa è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati e manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni od autorità pubbliche non statali, quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'art. 113 della legge di pubblica sicurezza. È dovuta una sola tassa, unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto in quando annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appartenenti allo stesso esercente o situate nello stesso comune. Gli esercenti di cinematografi, che oltre il manifesto, programma, espongono, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di filmi da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute. Sono esentati dal pagamento della tassa: 1) gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge od eseguita per ordine o sotto vigilanza della autorità giudiziaria o di un'Amministrazione dello Stato (articolo 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza); 2) gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici od urbani od a vendite all'incanto (art. 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza); 3) gli scritti o disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.); 4) gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di un culto ammesso nel Regno nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (art. 3 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289)1
94	N. 34-17 - Tabella R. decreto-legge 29-2-926, numero 2191 (articolo 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188	Licenza per le iscrizioni lapidarie, ai sensi dell'articolo 113, 2° comma, del citato testo unico.	90	Id.	Sono escluse le iscrizioni apposte sui monumenti o sulle lapide funerarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		CAPO V. *Agenzie pubbliche – Guide ed interpreti – Commercio di cose antiche e usate.*			
95	N. 47 – R decreto legge 2 – 6 – 9 2, n. 6 6, convertito nella legge 18 ottobre 19.2, n. 1288.	Licenza prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			La licenza ha la validità di un anno decorrente dal giorno del rilascio e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
		nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10 mila abitanti	250	Ordinario	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti. . . .	400	Id	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti . . .	700	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . .	1.600	Id	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . .	3.200	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	4.000	Id.	
		Vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	60	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti.	120	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	200	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti.	400	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . .	800	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	1.200	Id.	
96	N. 48 – Idem	Licenza prescritta dall'articolo 115 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, e per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore:			Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediari nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 del regolamento di pubblica sicurezza). Ricadono pertanto sotto il citato disposto i commissionari, i mandatari pubblici e privati (art. 207 del regolamento di pubblica sicurezza), i piazzisti, i sensali; i ricercatori di merci, di clienti ed affari per esercizi od agenzie di compravendita o di locazione di immobili, le agenzie per abbonamenti ai giornali, le agenzie teatrali, le agenzie di viaggi (uffici viaggi e turismo, uffici turistici,
		nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	200	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti. . . .	300	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti. . . .	500	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . .	1.000	Ordinario	uffici di navigazione) le agenzie di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità; le agenzie nelle forme di cui all'articolo 118 della legge di pubblica sicurezza, le agenzie di collocamento; chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia in qualsiasi luogo temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte (articolo 208 del regolamento di pubblica sicurezza); le agenzie di vendita, esposizioni mostre e fiere campionarie; le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini ed altri simili mezzi; le agenzie di collocamento, escluse quelle delle cui attività si occupano per legge gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali; le imprese, che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria non accreditate presso pubbliche amministrazioni (art. 4 della legge 14 novembre 941, n. 1442); gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi raccomandatari (legge 29 aprile 1940, numero 496) o simili. Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei comuni per i quali essa è valida. Ove la licenza valga per tutto il Regno, gli interessati debbono corrispondere il massimo della tassa di concessione governativa di L. 2000. La licenza di pubblica sicurezza per gli uffici di viaggi o turismo, turistici e di navigazione e per le aziende di spedizione è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa od in altre località del Regno occorrendo licenza a parte per quelle con gestione autonoma (articolo 7 ed 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523). Non è richiesta la licenza per le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, e in genere, per le agenzie od uffici di enti e di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavaluta, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, o di pacchi e simili. Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenuti al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione, nonchè gli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima la cui attività turistica sia limitata unicamente ai servizi medesimi o connessi al funzionamento dei trasporti marittimi (articolo 26 del succitato R. decreto-legge 23 novembre 1926, n. 2523). Sono infine esonerate dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza: *a*) gli spedizionieri doganali, che dimostrino mediante attestazione da
		Vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione .			
		non superiore a 10.000 abitanti	60	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . .	100	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti. . . .	160	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . .	250	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . .	400	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	800	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tasso	Tasse Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					rilasciarsi dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale non solo di essere in possesso della prescritta patente doganale, ma altresì di esercitare effettivamente e personalmente la propria attività in dogana; *b)* le imprese di spedizione e di trasporto iscritte come case di spedizioni nel registro delle camere di commercio ed accreditate direttamente presso pubbliche amministrazioni, come da legale certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate (art. 223 del regolamento di pubblica sicurezza). Dette imprese e detti spedizionieri doganali debbono peraltro corrispondere la tassa di cui al successivo n. 213.
97	N. 34-18 Tabella R. decreto-legge 29-12-1926 n. 2191 (art. 4) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio della professione di guida, interprete, corriere e portatore alpino; di cui all'articolo 123 del testo unico su citato ed all'art. 234 del regolamento di pubblica sicurezza	60	Con marche	Hanno bisogno della licenza e debbono quindi corrispondere la controindicata tassa, anche i maestri di sci (art. 238 del Regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di munirsi della licenza controindicata gl interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali (articol. 234, penultimo capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza). Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri, provenienti dall'estero con le cautele previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (art. 234 succitato, ultimo capoverso), convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249.
		Vidimazione annuale della licenza	30	Id.	
98	N. 49 R. decreto-legge 21-6-1942 n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288.	Dichiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico ed artistico, ai sensi dell'art. 126 del Testo unico su citato	3.000	Ordinario	La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di trasferimento o di trapasso della azienda (art. 242 del regolamento di pubblica sicurezza). Debbono fare la controindicata dichiarazione anche i venditori di francobolli per collezione.
		Vidimazione annuale . .	600	Id.	
99	N. 50 – Idem.	Dichiarazione per l'esercizione del commercio di cose usate, ai sensi dell'articolo 126 del testo unico su citato.	400	Id	Per oggetti e cose usate si intendono non già i rifiuti, ma oggetti e cose che conservano ancora una specifica individuazione e le caratteristiche dell'oggetto, e possono quindi essere utilizzati e venduti come tali, sia pure dopo di essere stati opportunamente riparati. Vanno soggetti alla licenza, ed al conseguente pagamento della tassa, anche i commercianti che rivendano, sia pure in via accessoria ed occasionale, oggetti e cose usate. Alla controindicata tassa non sono soggetti i conciaioli, che non possono confondersi coi rigattieri.
		Vidimazione annuale . . .	100	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		CAPO VI *Istituti di vigilanza e investigazione privata.*			
100	N. 51 – R. decreto-legge 21-6-1942, numero 696, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288	Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di enti e di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	450	Ordinario	
		Vidimazione annuale . .	100	Id.	
101	N. 52 – Idem.	Licenza del Prefetto ad enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliare o immobiliare, ai sensi dell'articolo 134 del citato testo unico.	1.200	Id.	Al pagamento della controindicata tassa è anche tenuta l'Opera nazionale combattenti per la vigilanza della proprietà privata di terzi.
102	N. 53 – Idem.	Licenza del Prefetto ad enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico citato . . .	7.500	Id.	Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge di pubblica sicurezza non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati senza la controdistinta licenza (art. 258 del regolamento di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale . .	2.500	Id.	
103	N. 31 – Tabella *A*. R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279	Decreto del prefetto di approvazione di guardie particolari giurate (art. 138 della legge di pubblica sicurezza succitata): se in servizio di comuni di provincie od enti morali.	50	Id.	La tassa è annuale ed è dovuta per ogni guardia approvata. Sono esenti dal pagamento della controindicata tassa le nomine di guardie di provincie, di comuni costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge (articolo 18 del testo unico 21 agosto 1907, n. 690). Se con uno stesso decreto prefettizio di approvazione la guardia giurata è autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi (art. 25 del regolamento di pubblica sicurezza) la tassa da corrispondersi è unica. Qualora i beni che le guardie particolari siano chiamate a custodire si trovino nel territorio di provincie diverse ed occorra il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia (art. 252 del regolamento di pubblica sicurezza) la tassa è dovuta per ogni decreto di approvazione.
		se in servizio di privati .	100	Id.	
		CAPO VII. *Altre autorizzazioni di polizia*			
104	Legge 24-10-1942, numero 1415 (articolo 7) tabella *A*	Licenza d'impianto e di esercizio degli ascensori o dei montacarichi: 1) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*)	1.800	Id.	Sono soggetti alle prescrizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 1 della legge):

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	220	Ordinario	*Categoria* A – Ascensori adibiti al trasporto di persone; *Categoria* B – Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; *Categoria* C – Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; *Categoria* D – Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25; *Categoria* E – Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. Le norme della legge suddetta non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corso inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie e funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati e con stazioni ferroviarie o tramviarie (art. 1 della legge succitata). Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata. La licenza di esercizio deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*; ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D* (art. 2 della legge succitata). Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa (art. 7 della legge). Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza destinati al servizio dei ricoverati e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di ufficio dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra (art. 7 della legge). Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale (art. 7 della legge succitata).
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	220	Id.	
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	150	Id	
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	70	Id	
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	300	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
105	N. 54 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1.88	Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 191 del testo unico citato:			La dichiarazione è strettamente personale e vale esclusivamente per i locali in essa indicati E in facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere — in casi giustificati — dilazioni al pagamento delle controindicate tasse subordinatamente però all'esplicito consenso del Prefetto ed al rilascio di atti di sottomissione con valida garanzia. Non è ammesso il pagamento rateale delle tasse di vidimazione annuale.
		nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti	9.000	Ordinario	
		nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti	8.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti	27.000	Id.	
		nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti	36.000	Id.	
		Vidimazione annuale:			
		nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti	1.500	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti	2.250	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti	3.000	Id.	
		nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti	4.500	Id.	
106	N. 55 – Idem.	Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, numero 773.			Tale obbligo incombe a tutte le persone indicate nell'art. 111 del regolamento di pubblica sicurezza. L'iscrizione è obbligatoria sempre che i portieri e custodi controindicati non rivestano la qualità di guardia particolare giurata.
		a) di portieri di case di abitazione	110	Con marche	
		b) di custodi di magazzini di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili . .	70	Id.	
		c) di portieri di alberghi	230	Ordinario	
		Vidimazione annuale:			
		1) per i portieri di cui alla lettera *a*)	50	Con marche	
		2) per i custodi di cui alla lettera *b*)	70	Id.	
		3) per i portieri di cui alla lettera *c*)	130	Ordinario	
107	N. 56 – Idem.	Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 del testo unico citato) . . .	230	Id.	Sono tenuti al pagamento della controindicata tassa anche gli esercenti noleggi da rimessa senza conducenti; i noleggiatori di autoveicoli con conducente nonchè i noleggiatori di biciclette; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono invece corri-
		Vidimazione annuale . . .	50	Con marche	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					spondere la tassa relativa al certificato di iscrizione dicui all'art. 121 della legge di pubblica sicurezza (art. 158 del regolamento di pubblica sicurezza). Nella dizione «esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture» rientrano anche i depositi per noleggio o per custodia di cicli e motocicli, le officine di riparazioni di autoveicoli, vetture, cicli, motocicli. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e conseguentemente al pagamento della controindicata tassa quegli artigiani (meccanici, motoristi, radiatori, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, tappezzieri, valigiari, ecc.) i quali svolgono una modesta attività per riparazioni di parte dell'autoveicolo, qualora consti che le macchine affidate a detti artigiani debbano rimanere a lungo presso di essi, e che comunque, non siano in grado di circolare prima dell'avvenuta riparazione.
108	N. 3 - Tabella *B*. R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749 (al. F) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1027	Licenza del questore per l'esercizio di locali di stallaggio o simili (art. 86 del testo unico citato)	60	Con marche	
		Vidimazione annuale . .	30	Id.	
109	N. 5 - Idem.	Certificato di iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio di mestieri girovaghi (venditori o distributori ambulanti di merci di generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, ceraiuoli, saltimbanchi, cantanti, suonatori, servitori di piazza, facchini, cocchieri, conduttori di autoveicoli da piazza, barcaioli, lustra scarpe o mestieri analoghi) e licenza del questore per l'esercizio dei mestieri stessi da parte di stranieri (articoli 121 e 124 del citato testo unico)	50	Id.	Gli esercenti dei posteggi nelle pubbliche vie o piazze per la custodia di cicli o motocicli sono tenuti al pagamento della controindicata tassa. L'iscrizione nel controindicato registro non autorizza all'esercizio di attività soggetto a determinate autorizzazioni di polizia, ed a meno che non sia, nei singoli casi diversamente stabilito, il relativo certificato è valido per tutto il Regno e, deve essere presentato per il visto, all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono (art. 225 e 226 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635). La suddetta iscrizione è necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto, e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime, nonchè per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti. La iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaiuoli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili La iscrizione è anche necessaria per i componenti di bande musicali o di orchestre ancorchè sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne sono escluse le bande o le orchestre di enti o di associazioni, ancorchè si
		Vidimazione annuale . .	30	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					prestino a suonare in pubblico a pagamento (articoli 228 e 229 del suddetto regolamento di pubblica sicurezza).
110	N. 57 – R. decreto-legge 2-3-1919, n. 696, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1912, n. 1288	Vidimazione, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, dei registri la cui tenuta è prescritta per legge per l'esercizio di determinata attività soggetta ad autorizzazione di polizia: per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine . . .	40	Con marche	
		TITOLO VIII **Commercio e Industria**			
111	N. 58 – Idem.	1) Prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari, di che all'articolo 2215 del Codice civile, e dei libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215: quando contengono un numero di pagine:			Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio prescritte dall'art. 2215 del Codice civile prima che il libro venga messo in uso. La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. Per pagine si devono intendere le singole facciate, e quindi agli effetti della applicazione della tassa devono calcolarsi quattro pagine per ogni foglio intero. Per i libri di commercio tenuti col sistema americano, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola.
		a) non superiore a 200.	45	Id.	
		b) superiore a 200 e fino a 400	75	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	105	Id.	
		d) oltre 600	150	Id.	
		2) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copia-lettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice civile.	Le stesse tasse di cui al num. 1 ridotte a metà.		
112	N. 59 – Idem.	1) Vidimazione annuale del libro giornale prevista dall'art. 2216 del codice civile e dei libri tenuti dagli amministratori delle società, a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto articolo 2216: quando contengono un numero di pagine:			Per il computo delle pagine valgono le norme di cui al precedente n. 111.
		a) non superiore a 200.	35	Con marche	
		b) superiore a 200 e fino a 400	60	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	90	Id.	
		d) oltre 600	120	Id.	
		2) Vidimazione annuale degli altri libri compreso il copia-lettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice civile.	Le stesse tasse di cui al num. 1 ridotte a metà.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonte	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
113	N. 60 – R. decreto-legge 21-4-1942, numero 1.36, convertito con modificazioni nella legge 18-10-1942, numero 1288	Iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori nonchè degli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197, 2201 del Codice civile).	450	Ordinario	Gli imprenditori contro indicati sono quelli che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto, per terra, per acqua e per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Non sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 del Codice civile).
114	N. 61 – Idem.	Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile: *a)* se trattasi di un società in nome collettivo od in accomandita semplice: fino a L. 50.000 di capitale	200	Id	Per le iscrizioni degli atti portanti aumento di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto. L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società, nonchè l'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, sono soggette al quinto delle tasse controindicate, con un minimo di L. 200. Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante, si applica il primo comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione, è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi. Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tassa mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (art. 12 del detto decreto legge-Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.562 ed integrato dall'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1669).
		con capitale superiore a L. 50.000	400	Id.	
		b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata: fino a L. 250.000 di capitale	700	Id.	
		oltre L. 250.000 e fino a L. 1.000.000	1.400	Id.	
		oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000	2.800	Id.	
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 2800	630	Id.	
115	N. 62 – Idem.	*a)* Iscrizione nel suddetto registro delle imprese di modificazioni dell'atto costitutivo diverse da quelle di cui al numero precedente . . . *b)* Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli	200	Id.	Alla tassa di cui alla lettera *a)* sono soggette altresì le deliberazioni di fusione, salvo quanto è stabilito al n. 114 per la iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2501 del Codice civile; nonchè le deliberazioni di aumento di capitale delle società azio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		altri atti delle società indicati ai capi III e IX del titolo V del suddetto Libro del lavoro.	60	Ordinario	narie, salva la applicazione del n. 114 per la iscrizione della avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice civile. Le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative e per il deposito dei bilanci.
116	N. 63 – R. decreto legge 2-6-942, n. 696, convertito nella legge 18 dicembre 1942, n. 1288	Trascrizione dei contratti di costruzione delle navi o degli aeromobili (art. 238 e 853 del Codice di navigazione); degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori) galleggianti, o loro carati, o su aeromobili o loro quote e su alianti libratori (art. 250 ed 865 del detto Codice di navigazione); della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobile (articoli 271 e 875 del Codice di navigazione); degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari (art. 279 del Codice di navigazione); dell'ipoteca su navi o su aeromobili (articoli 567, 1030 del Codice di navigazione); di provvedimenti cautelari (articoli 684 e 1076 del Codice di navigazione). . .	100	Id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.
117	N. 46 – R. decreto legge 30-12-1923, n. 3279.	Decreto di autorizzazione per l'istituzione di borse valori (art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 272, modificata dal R. decreto-legge 26 maggio 1935, n. 1494) . .	2.000	Id.	
118	N. 48 – Idem	Autorizzazione del Ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia, a norma dei RR. decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483: se il capitale assegnato alla gestione nel territorio del Regno non supera Lire 500.000	2.900	Id.	L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate. Nel caso di aumento di capitale per il pagamento della controindicata tassa valgono le norme di cui al precedente n. 114.
		se supera L. 500.000 e non 1.000.000	5.800	Id.	
		per ogni L. 500.000 in più o frazione di L. 500.000.	2.900	Id.	
119	N. 9 – Idem.	Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio alle imprese nazionali od estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicu-			L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate. Nel caso di aumento di capitale, per il pagamento della tassa controindi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		razioni sulla durata della vita umana e contro i danni, e alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendono istituire nel Regno la legale rappresentanza (articoli 18 e 31 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti di diversa o minore importanza delle vere e proprie compagnie di assicurazione comunque denominate e costituite, che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazione, nonchè agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1558):			enta valgono le norme di cui al precedente n. 114. Le società, a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali. Alla stessa controindicata tassa sono soggetti i decreti che, a' termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e dell'art. 50 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, il Ministero dell'industria e commercio emette per autorizzare eccezionalmente e per un periodo non maggiore di due anni agenti intermediari di nazionalità italiana a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado per la loro struttura di istituire una legale rappresentanza nel Regno. Per le società estere la tassa va liquidata in ragione del capitale assegnato alla gestione nel territorio del Regno.
		se il capitale delle imprese nazionali o quello assegnato alla gestione nel territorio del Regno delle imprese estere non supera le lire 500.000	2.900	Ordinario	
		se supera L. 500.000 e non L. 1.000.000	5.800	Id.	
		per ogni L. 500.000 in più o frazione di lire 500.000.	2.900	Id.	
120	N. 57 — Tabella A R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l'art. 53, n. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383:			
		a) per istituzione di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 5000 abitanti	1'0	Id	
		superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	230	Id	
		superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	460	Id	
		superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	570	Id	
		superiore a 60.000 abitanti	860	Id	
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
		in comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 5000 abitanti	60	Id	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		—			
		superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	110	O dinario	
		superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	230	Id.	
		superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	290	Id.	
		superiore a 60.000 abitanti	430	Id	
121	N. 51 – Tabella *A* R decreto legge 26-9-1935 n. 1749 (Alleg *F*) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1127	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773:			La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata.
		a) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose o agli esercenti di industrie o arti affini residenti nel Regno . . .	600	Id.	La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (art. 127 della legge di pubblica sicurezza, 4° comma).
		b) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendano esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti . . .	600	Id.	L'obbligo della licenza del questore, col conseguente pagamento della tassa, ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente, ovvero fatte sotto forma di commercio ambulante (art. 243, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza).
		Rinnovazione annuale della licenza	120	Id.	Devono munirsi della licenza e corrispondere la tassa i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature e guarnizioni in metalli preziosi, come ad esempio, i cartolari, gli ombrellai, gli ottici i chincaglieri o simili (art 244, 1° comma del regolamento di pubblica sicurezza)
					Sono anche soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti di oro, di argento e di platino, nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti ed i commercianti di oggetti dorati, argentati, ovvero placcati o rinforzati con metalli preziosi.
					Non sono nemmeno tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nei quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (art. 244 del Regolamento di pubblica sicurezza).
					L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera *a*) i quali devono, però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata (articolo 243, 2° comma del regolamento di pubblica sicurezza).
					All'atto della richiesta della licenza o patente di servizio i richiedenti devono provare di essere iscritti, per la industria ed il commercio degli oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle imposte sulle industrie ed i commerci. Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti, non iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile deve essere presentato un certificato dell'agenzia delle imposte dirette, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi inscritto nei ruoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					I fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nel Regno il commercio degli oggetti preziosi da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato da l'autorità consolare italiana (art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279). Colui che senza il pagamento della tassa controindicata eserciti l'industria od il commercio degli oggetti preziosi, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 5000 senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, prevedute dalla legge penale, e della confisca dei suddetti oggetti, a termini della legge medesima, per la mancanza della licenza. Per il rilascio della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 11 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 11 della legge di pubblica sicurezza e dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670 (art. 16 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279).
122	N. 64 – R. decreto legge 2-5-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Licenza dell'Ispettorato provinciale della agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore: (art. 5 decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152): per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la larghezza del battitore	500	Ordinario	La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di pianta, per la annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433). La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. La controindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa, od il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
123	R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890 (art. 15)	Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali e delle leguminose: a) per i molini di 2ª categoria, che producono cioè sfarinati di cereali o di leguminose esclusivamente per			La licenza vale esclusivamente per l'impianto molitorio in essa indicato (art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890) ed è rilasciata: 1) dal Prefetto, competente per territorio ove trattisi di molini di 2ª categoria, che producono cioè sfarinati esclusivamente per uso di con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		cento di consumatori diretti, per una potenzialità:			sumatori diretti o la cui potenzialità di produzione giornaliera non sia superiore a 50 quintali;
		1) fino a 10 quintali al giorno	265	Ordinario	2) dal Ministro per l'industria e commercio ove trattasi di molini di 1ª categoria che producono sfarinati per farne commercio; ovvero di molini di 2ª categoria di potenzialità superiore a 50 quintali giornalieri; oppure di molini di qualsiasi potenzialità destinati a funzionare non in località fissa (art 3 del suddetto R. decreto legge).
		2) oltre 10 quintali al giorno	395	Id.	La licenza anche se rilasciata dal Ministro suddetto è soggetta al visto annuale del Prefetto.
		Visto annuale, per una potenzialità:			Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ciascun anno previa esibizione della ricevuta comprovante l'eseguito pagamento della tassa annuale di concessione governativa, che deve essere effettuata presso l'Ufficio del registro competente nel precedente mese di dicembre (art. 12 del suddetto R. decreto-legge).
		1) fino a 10 quintali al giorno	240	Id.	
		2) oltre 10 quintali al giorno	300	Id.	
		b) per molini di 1ª categoria che producono cioè sfarinati di cereali e di leguminose per farne commercio, per una potenzialità:			
		1) fino a 10 quintali al giorno	395	Id.	
		2) oltre 10 quintali e fino a 100 quintali al giorno.	660	Id.	Qualsiasi modificazione che interessi la classificazione, la potenzialità o la ubicazione dei molini, già muniti di licenza, deve essere preventivamente autorizzata con nuovo provvedimento che deve scontare la tassa di concessione governativa di primo rilascio, per la categoria e per il grado nei quali il molino viene ad essere classificato per effetto delle modificazioni (art. 11 della legge succitata).
		3) oltre 100 quintali e fino a 500 quintali al giorno.	1.320	Id.	
		4) oltre 500 quintali al giorno	2.640	Id.	
		Visto annuale per una potenzialità:			Per potenzialità giornaliera si intende la quantità di prodotti che potrebbero essere macinati dall'impianto molitorio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo.
		1) fino a 10 quintali al giorno	360	Id.	
		2) oltre 10 quintali e fino a 100 quintali al giorno..	600	Id.	Alle disposizioni contenute nella legge 5 settembre 1938, n. 1890, sono anche soggetti i molini che attendono alla macinazione della mezzagrana di risone.
		3) oltre 100 quintali e fino a 500 quintali al giorno..	1.200	Id.	
		4) oltre 500 quintali al giorno	2.400	Id.	Nel caso di cambiamento del titolare della licenza durante l'anno non occorre il rinnovo della licenza stessa, col conseguente pagamento della tassa bastando apposita varinzione sulla licenza.
					Sono esenti dalla osservanza delle norme contenute nella suddetta legge gli impianti destinati esclusivamente alla produzione di sfarinati per uso zootecnico.
					Non sono tenuti al visto annuale della licenza i molini per gli anni in cui sono rimasti inattivi, sempre che l'inattività venga documentata con apposito certificato della Camera di commercio.
12	R. decreto – legge 5 settembre 1938, n. 1890 (art. 17)	Licenza per i molini idraulici o a forza animale costituiti da unico palmento (macina) qualunque sia la potenzialità giornaliera, che			Le controindicate condizioni devono risultare da un certificato della Camera di commercio da presentarsi al competente Ufficio del registro all'atto del pagamento della tassa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		macinino a resa integrale non più di 200 quintali all'anno di prodotti in prevalenza locali e destinati a consumo locale, siti in centri abitati (comuni o frazioni) superiori ai 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità o di accessibilità.	40	Ordinario	
		Visto annuale	30	Id.	
125	N. 75 – R. decreto legge 21–2–1942 numero 93, convertito nella legge 18-1-1942, numero 1288	Licenza del Prefetto, per l'esercizio dell'industria della panificazione, con forni di potenzialità giornaliera:			La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati e per l'anno solare in cui è rilasciata o va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.
		1) fino a 2 quintali al giorno di pane	15	Id.	Qualsiasi modificazione che interessi la entità degli impianti locali deve essere dall'esercente notificato al Prefetto per il rilascio di una nuova licenza (art. 17 della legge) col pagamento della relativa tassa.
		Rinnovo annuale	10	Id.	
		2) fino a 5 quintali al giorno di pane	250	Id.	
		Rinnovo annuale	200	Id.	
		3) fino a 10 quintali al giorno di pane	500	Id.	Per potenzialità di produzione giornaliera s'intende la quantità di pane che può essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo (art. 18, ultimo capoverso della legge).
		Rinnovo annuale	400	Id.	
		4) fino a 30 quintali al giorno di pane	750	Id.	
		Rinnovo annuale	600	Id.	
		5) fino a 50 quintali al giorno di pane	1.000	Id.	
		Rinnovo annuale	650	Id.	
		6) fino a 100 quintali al giorno di pane	1.500	Id.	
		Rinnovo annuale	1.250	Id.	
		7) fino a 150 quintali al giorno di pane	2.250	Id.	
		Rinnovo annuale	2.000	Id.	
		8) oltre 150 quintali al giorno di pane	3.000	Id.	
		Rinnovo annuale	2.750	Id.	
126	Legge 13-12-1928 num. 3138 e legge 4-1-1938, numero 28 (art. 2)	Autorizzazione per chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori	90	Id.	L'autorizzazione è valida per tre anni ed implica l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione colombofila italiana.
127	N. 66 – R. decreto-legge 21–2–1942, numero 89, convertito nella legge 18-1-1942, numero 1288	Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermuth:			La licenza è per anno solare, e scade il 31 dicembre di ogni anno.
		a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno	600	Id.	Per il pagamento della controindicata tassa occorre esibire all'Ufficio del registro il certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante la quantità di vermuth che si intende preparare e mettere in commercio annualmente in caso di primo rilascio ovvero la quantità di vermuth venduta nell'anno in caso di rinnovazione della licenza.
		b) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva da oltre 1000 fino a 2000 ettolitri all'anno . . .	1.200	Id.	
		c) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva superiore ai 2000 ettolitri all'anno	3.000	Id.	
128	N. 67 – Idem.	Licenza annuale per la produzione a scopo di vendita degli aperitivi a base di vino.	Lo stesso tasso di cui al numero precedente		Valgono le norme del numero precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
129	N. 39 – Tabella *B* R. decreto-legge 26-9-1935 numero 1749 (All. *F*) convertito nella legge 18-5-1936 numero 1027	Licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501 a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto:			La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi. La controindicata tassa è anche dovuta sulla licenza del Prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142). Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza. La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato. La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi sedi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio. Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa controindicata, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed ultralcooliche; commercianti di oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi, i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali o riviste di carattere periodico, gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti.
		a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti . .	100	Ordinario	
		b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	150	Id.	
		c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	250	Id.	
130	N. 43 – Idem	La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327)	150	Con marche	La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento). Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esonta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza (art. 48 del regolamento succitato). La licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto od altro veicolo (art. 6 legge 5 febbraio 1934, n. 327). La licenza è valida per la provincia di origine del commerciante e per altre cinque provincie limitrofe.
		Vidimazione annuale . .	100	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un comune ad un altro di provincia diversa per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante deve ottenere una nuova licenza (art. 17 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Per comprovate esigenze il Sindaco può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona familiare (art. 39 del succitato regolamento). Ai sensi degli articoli 6, ultimo capoverso, della legge e 40 del regolamento succitati, la licenza è trasmissibile ai discendenti, ai collaterali entro il 4° grado ed al coniuge del venditore ambulante, e pertanto in caso di trasmissibilità non è dovuta per l'anno in corso una nuova tassa di concessione, sempre che le autorità competenti si limitino a rettificare l'intestazione della licenza già esistente. Non sono soggetti alla controindicata tassa i commercianti ambulanti di cui al n. 60 (lettera *C*) della presente tabella; i rivenditori ambulanti di giornali, i pescatori di mestiere. Le marche vanno annullate dal comune con timbro metallico ad inchiostro grasso nero da stampa.
131	Art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21-9-1944, n. 214	Iscrizione nel registro delle Ditte per il commercio delle pelli grezze nazionali e per l'industria della concia (articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244): per ogni magazzino di raccolta, di ricevimento e di salatura	250	Ordinario	
132	N. 68 – R decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali (art. 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 99)	100	Id	Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco ufficiale, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, capoverso, della legge 6 gennaio 1931, n. 99).
133	N. 69 – Id.	Autorizzazione prefettizia per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e soluzione di semi ed esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 987 e R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700	200	Id.	I produttori ed i vivaisti che abbiano ottenuta l'autorizzazione controindicata, possono vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di cui al regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 (art. 5, ultimo capoverso, della legge 19 giugno 1931, n. 987).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
13	N. 70 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Licenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la produzione a scopo di commercio del materiale ovicolo e cunicolo da riproduzione art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298)	200	Ordinario	La licenza è personale e scade con la cessazione della azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (ultimo capoverso art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824).
135	N. 71 – Idem.	Autorizzazione della Camera di commercio per vendite straordinarie e di liquidazione (art. 1 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294)	200	Id.	Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendite al pubblico, con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole. Rientrano nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori (art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294). Non è richiesta l'autorizzazione per la vendita di campioni di tessuti o di rimanenze di magazzino purchè siano presentate al pubblico come tali (art. 3 della legge succitata).
136	Legge 29-3-1940, n. 218 e D. M. 31-1-1941	Autorizzazione annuale dell'Intendente di finanza alle ditte industriali o commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione dell'Intendente di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio, ha la durata di un anno dalla data del rilascio, e dev'essere annualmente rinnovata prima della scadenza. L'autorizzazione vale per i locali in essa dichiarati; è però ammesso, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, ma previo consenso dell'Intendente di finanza e relativa menzione nell'autorizzazione già rilasciata, il trasferimento nel corso dell'anno, di una macchina od apparecchio da un locale ad un altro sempre appartenente allo stesso proprietario o detentore e sito nello stesso comune od in comune della stessa provincia (art. 6 della legge 29 marzo 1940, n. 218). Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente, abbia ottenuto licenza per la detenzione, per proprio uso di più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento, locale od esercizio, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di eguale o minore potenza. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie-ore installate (art. 3 della legge succitata). La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi, e che sono state determinate dal Ministro per le finanze, con decreto 31 gennaio 1941, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 marzo 1940, n. 218:
		per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore	100	Id.	
		da 351 a 600 frigorie-ore	150	Id.	
		da 601 a 1050 frigorie-ore	500	Id.	
		da 1051 a 2400 frigorie-ore	1.000	Id.	
		da 2401 a 3750 frigorie-ore	1.600	Id.	
		da 3751 a 5000 frigorie-ore	2.400	Id.	
		da 5001 a 7000 frigorie-ore	3.400	Id.	
		da 7001 a 9000 frigorie-ore	4.600	Id.	
		oltre 9000 frigorie-ore .	6.000	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					1) alberghi stagionali; 2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a pasta molle in genere; 4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, determinate dal Ministro per le finanze a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 marzo 1940, n. 218, a condizione che nella domanda, che — giusta l'art. 5 della detta legge 29 marzo 1940 — sono tenute a presentare alla Intendenza di finanza competente per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi, ed alleghino alla stessa la quietanza modello 72-*A* rilasciata dal competente Ufficio del registro a prova dell'effettuato versamento della tassa di concessione governativa dovuta e di L. 50 per spese e diritti di suggellamento e di disuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliegie, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3) grossisti di birra; 4) concentratori di vini e mosti; 5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti o dei vini (comuni, fini e spumanti); 6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione o frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcole per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7) esercenti le seccherie di merluzzo; 8) esercenti industria chimica farmaceutica; 9) esercenti industria esplosivi; 10) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11) esercenti industria sieri e vaccini; 12) esercenti industria gas disciolti; 13) esercenti industria prodotti operoterapici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					14) esercenti industria colle e gelatine; 15) esercenti industria dei caseifici industriali; 16) esercenti industria degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi, diversi da quelli suindicati; 17) esercenti industria di salumifici; 18) esercenti industria della birra; 19) esercenti industria del malto; 20) esercenti industria delle bevande gassate. È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte, industriali o commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla R. guardia di finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della legge 29 marzo 1949, n. 218).
		TITOLO IX **Proprietà industriale**			
937	Tab. A R. decreto 29-6-1939, n. 1127	*Brevetti per invenzioni industriali.* 1) Per la domanda di brevetto principale	200	Ordinario	Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, capoverso, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 45, capoverso del succitato R. decreto). La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei mesi successivi con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 7 controindicato. Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali. Ove il rilascio del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda,
		2) Per la domanda di brevetto completivo . . .	200	Id.	
		3) Per la lettera di incarico	60	Id.	
		4) Per la stampa delle descrizioni: *a*) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine	400	Id.	
		b) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura, ma non 20, od è di 20 pagine	600	Id.	
		c) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura	1100	Id.	
		5) Per la stampa dei disegni: ogni tavola	50	Id.	
		6) Per mantenere in vigore il brevetto: primo anno	100	Id.	
		secondo anno . . .	200	Id.	
		terzo anno	300	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		quarto anno	400	Ordinario	la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo sendono con la tassa immediatamente successiva.
		quinto anno	500	Id.	
		sesto anno	600	Id.	
		settimo anno. . . .	900	Id.	
		ottavo anno	900	Id.	
		nono anno	900	Id.	
		decimo anno	1.400	Id.	
		undicesimo anno . .	1.400	Id.	
		dodicesimo anno . .	1.400	Id.	
		tredicesimo anno . .	2.000	Id.	
		quattordicesimo anno.	2.000	Id.	
		quindicesimo anno .	2.000	Id.	
		7) Per il ritardo nel pagamento della tassa annuale:			Lo stesso dicasi nel caso in cui il rilascio avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto.
		entro il primo trimestre	150	Id.	Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente l'Ufficio centrale dei brevetti può ammettere come utile l'integrazione e la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (articoli 46, 47, 48 e 49 del R. decreto succitato).
		entro il secondo trimestre	450	Id.	Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidamente al pagamento di dette tasse (art. 20, capoverso, del succitato R. decreto).
		8) Per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni	200	Id.	Per il mancato pagamento della tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza si incorre nella decadenza del brevetto a termine dell'art. 55 del R. decreto succitato, dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 58 del riportato R. decreto).
		9) Per il rilascio di brevetto complotivo	200	Id.	
		10) Per il ricorso alla commissione dei ricorsi . . .	200	Id.	
		11) Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	150	Id.	Possono essere esentati dal pagamento delle tasse annuali e di quelle di stampa coloro che dichiarino di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini e sudditi italiani (art. 50 del R. decreto succitato).
		12) Per il certificato .	50	Id.	
		13) Per l'estratto dei registri	30	Id.	Possono inoltre, essere esentati dal pagamento della tassa di stampa coloro che dimostrino, con le modalità di cui all'art. 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del R. decreto succitato).
		14) Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	50	Id.	Coloro che dimostrino di essere in condizioni di indigenza possono infine anche ottenere per i primi cinque anni la sospensione dal pagamento delle tasse per mantenere in vigore il brevetto (art. 51 del succitato R. decreto).
		15) Per il duplicato dello originale di brevetto. . . .	50	Id.	Le tasse controindicate debbono essere versate sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente, oppure a mezzo di vaglia postale ordinario o telegrafico (art. 38 del R. decreto succitato).
138	R. decreto 25 agosto 194 , n. 1411	A) *Brevetto per modelli di utilità:*			Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni purchè nell'insieme costituiscano un tutto od una serie omogenea (art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411).
		1) per la domanda di brevetto	150	Id.	Il brevetto per modelli di utilità o il brevetto per modelli o disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del R. decreto succitato).
		2) per il rilascio di brevetto:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione	400	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		se la tassa è pagata in due rate:			Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del R. decreto succitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra prestazione non possono venire cumulate in un sol brevetto.
		a) rata per il primo biennio	200	Ordinario	
		b) rata per il secondo biennio	250	Id.	
		B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali:*			
		3) per la domanda di brevetto	50	Id.	
		4) per il rilascio di brevetto:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione	150	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	100	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	100	Id.	
		5) per il rilascio di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni a norma dell'art. 6: . .			
		se la tassa è pagata in unica soluzione	400	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	200	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	250	Id	
		C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali.*			Per il pagamento delle tasse controindicate valgono, le norme di cui al precedente n. 137 e cioè le norme stabilite agli articoli 46, 47, 48 e 49 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
		6) per la lettera di ingiunzione	60	Id.	Nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, indicato nel precedente n. 137 quando il pagamento della tasse di rilascio avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma (art. 10, 2° comma, lettera *C* del succitato R. decreto 25 agosto 1940).
		7) per il ritardo nel pagamento della rata del secondo biennio:			
		entro il primo trimestre	50	Id.	
		entro il secondo trimestre	150	Id.	
		8) per il differimento della visione pubblica	200	Id.	Possono beneficiare della sospensione del pagamento della tassa del primo biennio coloro che dimostrino con le modalità di cui all'art. 42 del regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, di essere in condizioni di indigenza.
		9) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	200	Id.	
		10) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritto di garanzia	150	Id.	In caso di ritardo nel pagamento delle rate biennali della tassa di concessione governativa è dovuta la sopratassa di cui al n. 7 controindicato.
		11) per il certificato . . .	50	Id.	
		12) per l'estratto dei registri	30	Id.	Per il mancato pagamento della rata biennale della tassa di concessione si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento dell'ultimo biennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 13, cap. V, del succitato R. decreto del 1940).
		13) per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	50	Id.	
		14) per il duplicato dello originale di brevetto	50	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
139	R. decreto 21 giugno 1942, n. 929	A) *Brevetto per marchi d'impresa:*			Per la classificazione dei generi di prodotti o merci si veda la tabella *C* allegata al R. decreto 21 giugno 1942, n. 929.
		1) per la domanda di brevetto di primo deposito .	100	Ordinario	
		2) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . .	400	Id.	I diritti di brevetto per marchio di impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricate o messe in commercio nel territorio dello Stato e che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (art. 1 del R. decreto succitato).
		3) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per il primo decennio	200	Id.	Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.
		b) rata per il secondo decennio	300	Id.	Il brevetto, dura venti anni a partire dalle ricorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del R. decreto succitato).
		4) Per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente numero 2 per ogni classe, oltre la prima se la tassa è pagata in un'unica soluzione	300	Id.	La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione della sopratassa di cui al seguente n. 14. (art. 5, 2° comma, R. decreto succitato).
		5) Per il rilascio di brevetti di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate:			Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 27 del R. decreto succitato).
		a) rata per il primo decennio	150	Id.	Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle convenzioni internazionali deve essere pagata la tassa di domanda (art. 36 del R. decreto succitato).
		b) rata per il secondo decennio	200	Id.	La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione può essere pagata o in una unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del R. decreto succitato).
		B) *Brevetti per marchi collettivi:*			
		6) Per la domanda di brevetto di primo deposito. . .	400	Id.	La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o la prima rata di quest'ultimo, devono essere pagate prima del deposito della domanda.
		7) Per il rilascio di brevetto di 1° deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.000	Id.	Del pari, la tassa di rilascio del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.
		8) Per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:			In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (articolo 38 del R. decreto succitato).
		a) rata per il primo decennio	500	Id.	La seconda rata della tassa di rilascio sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione deve essere pagata anticipatamente entro
		b) rata per il secondo decennio	700	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		C) *Brevetti per marchi con effetto tra E:*			il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito. Trascorso questo termine di scadenza il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 14 contraddicato. Se per evidente errore, o per altri motivi, una rata di tassa venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti su istanza dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (art. 40 del R. decreto succitato). Pel mancato pagamento della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (articolo 43 del R. decreto succitato). La nomina di uno o più mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al contraddicato n. 13. Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del R. decreto succitato). Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici. Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trasmissioni, e delle annotazioni contenute nei registri nonchè copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti nonchè l'autenticazione di copia di atti o di documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse di cui ai numeri 18, 19 e 20 (art. 79 del R. decreto succitato).
		9) Per la domanda di brevetto di primo deposito .	100	Ordinario	
		10) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione. . .	200	Id.	
		11) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classe se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per il primo decennio	250	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	350	Id.	
		D) *Marchi internazionali:*			
		12) Per la domanda di registrazione internazionale.	500	Id.	
		E) *Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali e internazionali:*			
		13) Per la lettera d'incarico	60	Id.	
		14) Per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione:			
		a) entro il primo trimestre	150	Id.	
		b) entro il secondo trimestre	450	Id.	
		15) Per il ricorso alla Commissione dei ricorsi . .	200	Id.	
		16) Per la trascrizione di atto di trasferimento . .	150	Id.	
		17) Per il certificato . .	50	Id.	
		18) Per l'estratto dei registri	30	Id.	
		19) Per l'autenticazione di copia di marchio	50	Id.	
		20) Per il duplicato dell'originale di brevetto . . .	50	Id	
140	Legge 16-6-1937, n. 1266	Marchio distintivo di vini pregiati di determinata origine (articoli 45 e 43, lettera *d*), della legge 16 giugno 1937, n. 1266 .	Le stesse tasse di cui a precedente numero n. 139.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
141	R. decreto-legge 2-1-1937, convertito nella legge 2-5-1938, n. 864	Autorizzazione rilasciata dall'Istituto nazionale per il commercio estero agli esportatori per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per l'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi . .	5	Ordinario	La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualsiasi tassa o diritto (art. 2, capoverso, del R. decreto-legge 29-12-1937, n. 2215). Sono anche esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relative copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (articolo 8 della legge succitata).
142	Legge 5-2-1934, n. 305	Domanda al competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti in metalli preziosi grezzi e di colore che intendono fabbricare direttamente in proprio officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento per il rilascio del marchio, di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 305: *a*) per le ditte iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000	480	Id.	Il marchio ha la durata di un anno, con decorrenza del giorno del rilascio (art. 11 da regolamento 27 dicembre 1934, n. 2395). La tassa viene liquidata in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette comprovante il reddito per il quale la ditta interessata risulta iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna discriminazione. Sono esenti dall'obbligo del marchio e quindi dall'obbligo del pagamento della tassa (articolo 9 della legge succitata): 1) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria; 2) gli oggetti autentici di antichità; 3) gli oggetti o strumenti per usi industriali; 4) gli strumenti ed apparecchi di fisica e chimica; 5) gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo (gli oggetti comunemente venduti a paio si considerano per ogni paio come unità, sempre che la loro punzonatura sia tecnicamente possibile (art. 19 del regolamento succitato), 6) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura, od il valore di altre materie fini applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo (l'esenzione non si applica alle montature di gioielli poste in commercio senza pietre preziose o perle). Nel caso in cui il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura o di altre materie fini ad esse applicate diminuisca per le oscillazioni di prezzi del mercato, in guisa da scendere al disotto del decuplo del valore del metallo, bisognerà provvedere senza indugio, ed in ogni caso prima della messa in vendita dell'oggetto, all'applicazione sul metallo prezioso del marchio di identificazione (art. 20 del regolamento succitato); 7) le medaglie fabbricate dalla Regia Zecca.
		Rinnovazione annuale: 1) per le ditte di cui alla lettera *a*)	360	Id.	
		2) per le ditte di cui alla lettera *b*)	120	Id.	
		TITOLO X **Proprietà intellettuale**			
143	Legge 6-5-1942, n. 633, a. 2	Dichiarazione presentata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici			Nel caso di dichiarazione contenente, come oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio, o più di una fotografia riproducenti una unica opera, la tassa di L. 20 è dovuta per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi (articoli 77, 92 e 99 della legge 22 aprile 1941, 633):			uno o più dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma (articoli 2 e 7 della legge 6 febbraio 1942, n. 95).
		per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico	20	Ordinario	
144	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 3	Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata legge 22 aprile 1941, n. 633):			L'istanza deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma.
		per ogni registrazione .	40	Id.	
145	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 4	Istanza per prendere visione del registro pubblico generale, di cui all'art. 103 della legge sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile 1941, n. 633 e dei relativi documenti o per ottenere il rilascio di certificati, estratti copie:			Vale la stessa norma di cui al numero precedente. Il registro pubblico generale delle opere protette è tenuto dal competente Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 70 del regolamento 18 maggio 1942, n. 1369).
		per ogni istanza	20	Id	
146	Id.	Istanza per le ricerche da effettuarsi dall'ufficio sul sopraddetto registro pubblico generale:			Vale la stessa norma di cui al numero precedente.
		per ogni istanza	100	Id	
		TITOLO XI **Opere pubbliche e miniere**			
147	N. 72. — R. decreto-legge 2-6-1942, n. 606, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Dichiarazione che una opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, numero 2359 e successive modificazioni):			La tassa si riferisce tanto alle dichiarazioni di pubblica utilità fatte con legge, quanto con decreto Reale, Ministeriale o Prefettizio. La tassa controindicata è pure dovuta ogni qual volta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.
		se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di Lire 10.000	100	Id.	Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato, oppure quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità, perchè obbligatorie per disposto di legge.
		se maggiore di L. 10.000 e non di L. 50.000	300	Id.	
		se maggiore di L. 50.000 e non di L. 250.000	50	Id	
		se maggiore di L. 250.000 e non di L. 1.000.000	1000	Id.	Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi (articoli 77, 92 e 99 della legge 22 aprile 1941, 633):			uno o più dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma (articoli 2 e 7 della legge 6 febbraio 1942, n. 95).
		per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico	20	Ordinario	
144	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 3	Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata legge 22 aprile 1941, n. 633):			L'istanza deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma.
		per ogni registrazione .	40	Id.	
145	Legge 6-2-1942, n. 95, art. 4	Istanza per prendere visione del registro pubblico generale, di cui all'art. 103 della legge sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile 1941, n. 633 e dei relativi documenti o per ottenere il rilascio di certificati, estratti copie:			Vale la stessa norma di cui al numero precedente. Il registro pubblico generale delle opere protette è tenuto dal competente Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 39 del regolamento 18 maggio 1942, n. 1369).
		per ogni istanza	20	Id	
146	Id.	Istanza per le ricerche da effettuarsi dall'ufficio sul sopradetto registro pubblico generale:			Vale la stessa norma di cui al numero precedente.
		per ogni istanza	100	Id	
		TITOLO XI **Opere pubbliche e miniere**			
147	N. 72. – R. decreto-legge 2-6-1942, n. 686, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Dichiarazione che una opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, numero 2359 e successive modificazioni):			La tassa si riferisce tanto alle dichiarazioni di pubblica utilità fatte con legge, quanto con decreto Reale, Ministeriale o Prefettizio. La tassa controindicata è pure dovuta ogni qual volta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato, oppure quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità, perchè obbligatorie per disposto di legge. Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di
		se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di Lire 10.000	100	Id.	
		se maggiore di L. 10.000 e non di L. 0.000	300	Id.	
		se maggiore di L. 50.000 e non di L. 250.000	500	Id	
		se maggiore di L. 250.000 e non di L. 1.000.000	1000	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		se maggiore di L. 1.000.000 e non di L. 2.000.000 . . .	1.500	Ordinario	occupazione temporanea d'urgenza di immobili ai sensi dell'art. 71 della citata legge 1865.
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 1500	300	Id.	I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
148	N. 73 – R. decreto-legge 2-10-1942, n. 690, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica. . .	100	Id.	
149	N. 62 – R. decreto-legge 3-10-1923, numero 3279	Decreto che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali (art. 38 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . .	140	Id.	
150	N. 63 – Idem	Decreto di proroga relativo alla concessione di che al numero precedente . . .	30	Id.	
151	N. 64 – Idem	Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato (articolo 57 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	100	Id.	La tassa è dovuta per ogni decreto di omologazione, indipendentemente dal numero dei progetti omologati. Non è dovuta la tassa per i provvedimenti temporanei d'urgenza o per le opere eseguite da privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. Per opera idraulica s'intende tecnicamente la protezione e difesa dei terreni circostanti dagli straripamenti dei corsi d'acqua pubblica in piena.
152	N. 65 – Idem	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici (art. 60 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	100	Id.	Sono esenti dalla controindicata tassa le autorizzazioni di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi, date con leggi speciali, o con decreto Ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio ammo.
153	N. 74 – R. decreto-legge 21-6-1942, numero 693, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed art. 78 delle istruzioni Ministeriali dell'11 aprile 1936)	600	Id.	L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere, quanto per le varianti a quelle esistenti (art. 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie, e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi Prefetti con unico provvedimento o con provvedimenti connessi col pagamento di una unica tassa (art. 78 delle istruzioni Ministeriali 11 aprile 1936). La tassa ch'è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie, date ai sensi dell'art. 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
154	N. 70 — Tabella *A* R. D. 3-12-1923, numero 3279	Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali o di qualsiasi altra industria rilasciata ai termini dell'art. 7, 1° comma, del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1908, n. 820.	150	Ordinario	Se la concessione di impianti investe anche attraversamenti di strade statali o fiumi, canali, ecc. il consenso dato dalle autorità competenti è soggetto anche alla tassa di cui ai numeri 158 e 169 a seconda dei casi. Sono esenti dalla tassa contraddistinta i *paloreci* ed i piccoli impianti montani, di cui al decreto del Ministro dell'industria e commercio 12 dicembre 1935, n. 3584, a meno che non abbiano caratteristiche speciali da rendere — giusta il detto decreto — indispensabile la licenza. Quando i suddetti palorci o teleferi siano destinati a trasporto di merci per località distanti fra loro, e siano formati da diversi tratti uno in prosecuzione dell'altro, sebbene non in linea retta, ma aventi ciascuno le caratteristiche stabilite dal succitato decreto Ministeriale sono soggetti alla licenza ed al pagamento della tassa controindicata, venendo a formare un tratto unico e dovendo essere considerati nel loro complesso.
155	N. 71 - R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regolamento del 25 agosto 1908, n. 820, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche	300	Id.	La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
156	N. 75 - R. decreto-legge 21-6-1942, numero 603, convertito nella legge 28-10-1942, numero 1288	Autorizzazione per gli impianti di nuovi stabilimenti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti (art. 1 della legge 12 gennaio 1933, numero 141)	1.000	Id.	La tassa deve essere corrisposta anche quando l'autorizzazione governativa di modifica o di ampliamento di impianto industriale venga fatta per delega. Gli stabilimenti industriali sono sottoposti alla preventiva autorizzazione per l'impianto o per l'ampliamento, col pagamento della relativa tassa di concessione governativa, quando abbiano per oggetto l'esercizio delle industrie indicate nell'art. 1 del R. decreto 12 aprile 1937, n. 841 (industria metallurgica e meccanica; industria chimica ed affini; industria cinematografica; industria tessile; industria della gomma ed affini, industrie alimentari; industria del freddo; industria del vetro; industria del cemento, refrattari, porcellane, abrasivi; industria per la produzione della carta e cartoni; industria dei bottoni di corozo e palmadium; industria per il taglio dei brillanti e delle pietre preziose).
157	N. 26 - Tabella *B* R. decreto-legge 26-9-1935 numero 1742, (Alleg. *F*), convertito nella legge 28-3-1936, numero 1027	Licenza o mandato della competente autorità per fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi e nuove diramazioni ai fondi e fabbricati laterali, per costruzioni di abbeveratori (articoli 2, 4 e 5 testo			La durata della licenza è determinata con criteri discrezionali dalla autorità competente ma non può eccedere gli anni 29 (art. 8 del testo unico controindicato). Le licenze sono rinnovabili alla scadenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fatti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		unico di norme per la tutela della strada, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	100	Ordinario	
158	N. 27 – Tabella B R decreto-legge 26-9-1935 n. 1749 (Allegato F) convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027.	Autorizzazione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti o opere ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico	100	Id	Alla stessa tassa è soggetto il preventivo consenso del Ministero per i lavori pubblici, per l'attuazione dell'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tranviarie, teleferiche e telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee destinate a servizio pubblico, nonchè il benestare del suddetto Ministero per l'attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione (art. 6 penultimo ed ultimo comma del testo unico succitato).
159	N. 35 – Idem.	Permesso per la ricerca di sostanze minerali (art. 4 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	100	Id.	Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse (art. 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443); e per tale nuovo permesso deve essere corrisposta la controindicata tassa. Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni: la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa. La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 5 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I permessi di ricerca mineraria sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
160	Art. 8 R. decreto 29-7-1927, n. 1443	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del R. decreto 29 luglio 1927, numero 1443):			
		per ogni trasferimento .	2.40	Id.	
161	N. 36 – Tabella B R decreto-legge 26-9-1935, n. 1749 (Allegato F) convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027.	Decreto per concessioni minerarie (art. 18 R. decreto citato)	100	Id.	La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 18 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I decreti di concessioni minerarie sono esenti da registrazione ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
162	N. 37 – Idem.	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del R. decreto citato)	100	Id.	La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 27 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, Il trasferimento della concessione è esente da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
163	N. 38 – Idem.	Autorizzazione per la iscrizione di ipoteche sulle miniere e sue pertinenze ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del R. decreto citato	50	Id.	Sono pertinenze delle miniere gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi, gli utensili destinati alla coltivazione della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					minerali, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i minerali estratti, le provviste, gli arredi (art. 23 del R. decreto controindicato).
		TITOLO XII **Acque pubbliche**			
164	N. 76 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Autorizzazione di cui agli articoli 95 e 98 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione od utilizzazione di acque sotterranee	100	Ordinario	Sono escluse le acque termali minerarie e radioattive o comunque regolate da leggi speciali (art. 92 del testo unico contro indicato). L'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno, ma può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi (art. 100, 1° capoverso del testo unico controindicato). La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.
165	N. 77 – Idem.	Nulla osta dell'autorità competente per la cessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee (art. 160, 2° capoverso, del testo unico, 11 dicembre 1933, n. 1775). . .	100	Id.	La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.
166	N. 97 – Tabella A R. decreto-legge 26-9-1935, n. 1749, (a cg *F*) convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027.	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775): se il canone annuo non supera le L. 200.	60	Id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone. Alla stessa controindicata tassa sono soggetti i decreti di variante a preesistenti derivazioni. Non sono però decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quello autorizzato con gli atti di concessione; quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò non si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica (art. 33 primo comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) ed è di conseguenza assoggettato anche alla tassa di concessione governativa di cui al n. 147. La tassa controindicata dev'essere corrisposta pure per le autorizzazioni provvisorie rilasciate dall'Ufficio del Genio civile per le piccole derivazioni, ai sensi dell'art. 13 del testo unico succitato, nonchè per le licenze rilasciate dallo stesso Genio civile, a termini dell'art. 58 del detto testo, per le licenze annuali per l'attingi
		se supera L. 200 e non 500	80	Id.	
		se supera L. 500 e non 1000	140	Id.	
		se supera L. 1000 e non 2000	280	Id.	
		se supera L. 2000 e non 10.000	540	Id.	
		per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in eccedenza dovuta oltre le lire 240	500	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli articoli e tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					mento di acque pubbliche a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini e per le derivazioni a scopo di piscicoltura non eccedenti il quantitativo di litri 10 al minuto secondo. Nessuna tassa di concessione governativa è dovuta sui decreti di riconoscimento del diritto a derivare acque pubbliche.
167	N. 67 – Tabella A, R. decreto-legge 21-9-93, n. 1540, (A), F), convertito nella legge 28-3-93, n. 1627	Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726):			La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone. Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le L. 1000 e la durata non eccede i sei anni sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile o del magistrato delle acque pel territorio di sua giurisdizione. Quando il canone e la durata sono maggiori la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze. Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno, sono rinnovabili e sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726, integrato dal R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, ed art. 27 dello stesso regolamento). Le domande per variazione di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche le rinnovazioni della concessione ed importano, pertanto, il pagamento della controindicata tassa (art. 11 del succitato regolamento del 1895). Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di ripari pei bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed asportati dopo il bagno (art. 28 del succitato regolamento).
		se il canone annuo non supera le L. 200	60	O diritto	
		se supera L. 200 e non 500	80	Id.	
		se supera L. 500 e non 1000	100	Id.	
		se supera L. 1000 e non 2000	180	Id.	
		se supera L. 2000 e non 10.000	240	Id.	
		per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre L. 240	200	Id.	
168	N. 72 – Tabella A, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3269	Permesso per l'esecuzione delle opere e per gli atti di cui all'art. 97 (lettere *a, b, c, d, e, m, n*) della legge 25 giugno 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, ed all'art. 217 (lettere *a, b, c, f*) del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1933, numero 1775.	50	Id.	Le opere e gli atti controindicati sono i seguenti: 1) art. 97 legge 25 giugno 1904, n. 523, lettere: *a*) formazione di pennelli chiusi ed altri simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti natanti o ponti di barche; *b*) formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; *c*) dissodamenti dei terreni boschivi e cespugliati laterali ai fiumi o torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie; *d*) piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; *e*) formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi o torrenti; *m*) estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati; *n*) scavamenti lungo le spiaggie dei laghi che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, ed estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione. 2) Art. 217 del R. decreto 11 dicembre 1033, n. 1775, lettere: *a*) conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili ed alterazione del modo di loro primitiva costruzione; *b*) variazioni delle posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; *c*) scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa; *f*) ricostruzione, ancorchè senza variazione di posizione e forma delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche. Le opere controindicate sono le seguenti: 1) Art. 98 della legge 25 giugno 1904, n. 523 lettera: *e*) costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini ed annullamento delle esistenti; 2) Art. 217 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere: *d*) conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; *e*) variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alla derivazione di acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esso stabiliti;
169	N. 75 – Tabella *A* R. D. 31-12-1923, numero 3270	Autorizzazione per la occupazione o per l'attraversamento con condutture degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale (art. 93 della legge 25 giugno 1904, n. 523) e per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 98 (lettera *e*) della suindicata legge sulle opere idrauliche del 1904 e nell'art. 217 (lettere *d*, *e*, *g*, *h*) del suindicato testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici	100	Ordinario	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse Lire	Mode di pagamento	NOTE
					g) nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e laghi d'acqua di ogni sorta ed altre opere stabili per le derivazioni di botti sotterranee, nonchè le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; *h)* opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possano alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
170	N. 74 – Tabella A R. D. 3-12-1923, numero 3279	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.	10	Ordinario	L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.
		TITOLO XIII **Spiaggia e lido del mare**			
171	N. 75 Idem.	Concessione ai sensi degli articoli 36, 52, 58 e 59 del Codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi, di cui all'art. 28 della stesso Codice:			Sono beni del demanio marittimo: *a)* il lido, la spiaggia i porti, le rade; *b)* le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salsa che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; *c)* i canali e i fossi utilizzabili a uso pubblico marittimo.
		per un tempo non maggiore ad un anno.	11	Id.	
		per un tempo maggiore di un anno e non di 3 anni .	250	Id.	
		per un tempo maggiore di 3 anni e non di 10 anni .	65	Id.	
		per un tempo maggiore di 10 anni e non di 29 anni .	1.100	Id.	
		per un tempo maggiore di 29 anni e per occupazione permanente	2.10	Id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone dovuto all'Erario. La controindicata tassa è anche dovuta sulle autorizzazioni al subingresso nella concessione (art. 46 del Codice della navigazione).
172	N. 76 – Idem.	Licenza di scavare o estrarre sabbia, pietre, ciottoli, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiagge del mare, o nel recinto dei porti o lungo le sponde dei canali e di altri corsi d'acqua sboccanti nei porti ai sensi dell'art. 51 del Codice di navigazione succitato	10	Id.	La tassa non è dovuta per la estrazione di sabbia e di ghiaia fatta nel l'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli dei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i 50 metri cubi.
		TITOLO XIV **Servizi di trasporto terrestri, fluviali, lacuali e marittimi.**			
173	N. 78 – R. decreto-legge 21-1-1932, numero 103, convertito nella legge 8-1-1932, numero 1788	Licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, per servizi di autotrasporto di merci (art. 2 R. decreto 25 novembre 1935, n. 2229):			La controindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili, per trasporto di merci senza conducente. Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di licenza od autorizzazione per trasporto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		per ogni autoveicolo, compresi le appendici e per ogni rimorchio di qualunque tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione:			merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, col relativo pagamento della tassa. Una nuova licenza di trasporto merci, col conseguente pagamento della tassa occorrente anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo. Sono esonerati dalle tasse controindicate, giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223: *a*) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate nell'art. 12, n. 1 e 2, del R. decreto 28 giugno 1866, n. 3022; e cioè di proprietà: 1) del Re e dei membri della famiglia Reale; 2) dei rappresentanti e degli agenti delle potenze estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono; *b*) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile. *c*) gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi; *d*) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento delle attività ad esse demandate; *e*) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei comuni; *f*) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autompe, le auto-inaffiatrici stradali, e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di merci e che a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera; *g*) gli autofurgoni, destinati al trasporto di salme; *h*) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato, per trasporto di persone allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario; *i*) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tranvie, e ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.
		per ogni kg. 100	90	Ordinario	
		della portata fino a quintali 10	180	Id.	
		della portata fino a quintali 35	330	Id.	
		della porta oltre quintali 35.	720	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
174	N. 79 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 603, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288	Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di linea per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della navigazione	900	Ordinario	
175	N. 80 – Idem.	Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma del Codice della navigazione.	600	Id.	
176	N. 81 – Idem.	Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione.	300	Id.	
177	N. 82 – Idem.	Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazioni, apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione	200	Id.	
178	N. 69 – Tabella A, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279	Licenza per eseguire il trasporto di legnami (art. 64 testo unico delle disposizioni di leggi sulla navigazione interna e sulla fluitazione, 11 luglio 1913, n. 959):			Quando con un solo decreto si autorizza la fluitazione degli stessi legnami per un tratto del fiume o torrente a tronchi sciolti, e per l'altro tratto a tronchi, annodati in zattere, la tassa da corrispondere è quella maggiore di L. 200.
		a) in tronchi sciolti a galla:			
		sulle acque di torrenti e rivi	100	Id.	
		sui fiumi e laghi. . .	150	Id.	
		b) annodati in zattere .	200	Id.	
179	N. 83 – R. decreto-legge 21-6-942, n. 603, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1818	Abilitazione delle navi alla navigazione:			La controindicata tassa è anche dovuta ogni qualvolta gli atti di abilitazione delle navi alla navigazione debbono essere rinnovati (articoli 151 e 154 del Codice della navigazione).
		a) con atto di nazionalità (art. 150) del Codice della navigazione)	300	Id.	Per il rilascio dell'atto di nazionalità o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti di cui agli articoli 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 830.
		b) con passavanti provvisorio (art. 152 del Codice della navigazione)	100	Id.	
		c) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del Codice della navigazione)	100	Id.	
180	N. 89-*ter* – Tabella R, decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628, convertito nella legge 13-5-193 , n. 671	Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel registro nazionale aeronautico ed attestazione dell'iscrizione degli alianti librati nel registro matricolare (art. 755 del Codice della navigazione)	50	Con marche	Sono esenti dalla controindicata tassa le immatricolazioni degli aeromobili di proprietà dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
181	N. 89 – Tabella A. R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.	Certificato di navigabilità per aeromobili e certificato di collaudo per alianti libratori (art. 764 del Codice della navigazione)	150	Con marche	Sono esenti dalla tassa i certificati di navigabilità degli aeromobili dello Stato.
		Vidimazione di detti certificati (art. 766 del Codice della navigazione)	60	Id.	
182	N. 89 – *bis* – Tab. R. decreto-legge 4-6-931 n. 1628 convertito nella legge 13-5-1935, n. 671	Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento (articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 18 ottobre 1933, numero 3176)	100	Id.	
183	N. 84 – R. decreto-legge 21 giugno 942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288	Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi	100	Id.	La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione peraltro, non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740). Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali e del R.A.C.I.
184	N. 85 – R. decreto 30-12-1923, n. 3279	Permesso rilasciato ai sensi degli articoli 27 e 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, dall'Intendenza di finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi:			Il permesso non può avere una durata superiore a 5 giorni. Le marche devono essere annullate dall'Intendenza col timbro d'ufficio.
		per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso	120	Id.	
		per ogni giorno di ulteriore validità	60	Id.	
185	N. 86 – Idem.	Permesso rilasciato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3283, per effettuare corso per trasporto viaggiatori fuori linea con autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati provvisoriamente, con o senza lo onere del servizio postale:			Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni. Le marche devono essere annullate con timbro a data o a perforatore a cura dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
		per il primo giorno di ciascun particolare permesso	120	Id.	
		per ogni giorno di ulteriore validità.	60	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
186	Art. 37 e 38 della legge 27-7-1896, n. 318, modificati dal R. decreto legge 7 giugno 1923, n. 1352.	*Spedizioni delle patenti di grado nella marina.* 1) Patente di capitano superiore di lungo corso . . .	300	Ordinario	Per le promozioni da un grado all'altro, di cui ai numeri 2 a 11 contraddistinti deve essere corrisposta la differenza fra le tasse fissate per i due gradi. Per ottenere un duplicato delle patenti di grado si pagheranno L. 40. Chi dopo di aver conseguito la patente di macchinista navale in prima per navi a vapore o per motonave di cui al n. 20, intenda acquisire anche l'altra abilitazione di cui al n. 19, deve corrispondere la tassa di L. 70 per integrazione del titolo professionale. Il brevetto di radiotelegrafista di cui al n. 9 viene rilasciato dalla marina mercantile a chi è già provvisto del certificato di cui al successivo n. 194.
		2) Patente di capitano di lungo corso	220	Id.	
		3) Patente di ingegnere navale	220	Id.	
		4) Patente di costruttore navale di prima classe . . .	220	Id	
		5) Abilitazione a navigare come medico di bordo. . .	220	Id.	
		6) Patente di capitano di gran cabotaggio	150	Id.	
		7) Patente di costruttore navale di seconda classe. .	150	Id.	
		8) Abilitazione all'ufficio di perito stazzatore	150	Id.	
		9) Brevetto di radiotelegrafista	150	Id.	
		10) Patente di padrone marittimo	70	Id.	
		11) Idoneità al grado di scrivano	70	Id.	
		12) Qualifica di marinaio autorizzato a comandare battelli addetti al piccolo traffico	30	Id.	
		13) Qualifica di capobarca autorizzato alla pesca illimitata	3	Id.	
		14) Qualifica di capobarca autorizzato al traffico nello Stato	20	Id.	
		15) Qualifica di capobarca autorizzato al traffico locale	20	Id	
		16) Qualifica di capobarca autorizzato alla pesca limitata	20	Id.	
	Art. 7 R. decreto legge 14-4-1927, n. 616	17) Qualifica di meccanico per piroscafi addetti alla pesca	70	Id.	
	Art. 1, 2 e 3 legge 23 gennaio 1941, n. 51.	18) Patente completa di macchinista navale in prima, per navi a vapore o per navi con motori endotermici . .	220	Id.	
		19) Patente di macchinista navale in prima, limitata alle navi a vapore o munite di motori endotermici . . .	220	Id.	
		20) Abilitazione di prima classe, conseguita da parte di macchinisti navali in prima, alla condotta degli impianti elettrici a bordo. . .	150	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fatti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		21) Abilitazione di seconda classe, conseguita da parte di macchinisti navali in prima, alla condotta degli impianti elettrici a bordo .	70	Ordinario	
		22) Patente di motorista navale di prima classe . . .	90	Id.	
		23) Patente di motorista navale di seconda classe . .	60	Id.	
		24) Qualifica di motorista abilitato	40	Id.	
		25) Qualifica di marinaio motorista	30	Id.	
		26) Qualifica di fuochista autorizzato alla condotta di apparati motori di forza fino a 150 cavalli	30	Id.	
		27) Qualifica di conduttore motorista	30	Id.	
		28) Autorizzazione a condurre macchine di rimorchiatori e di galleggianti di qualunque natura nell'interno dei porti	30	Id.	
		29) Autorizzazione alla condotta di caldaie a vapore sistemate sui velieri . . .	20	Id.	
187	Legge 13 febbraio 1941, n. 223.	Diploma di comandante superiore di aeromobile (legge 13 febbraio 1941, n. 223)	150	Con marche	
188	N. 87 – Tabella R. decreto-legge 29 dicembre 1926 n. 2191 (art. 1), convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.	Brevetto di pilota civile (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dai Regi decreti 11 aprile 1932, n. 998; 18 dicembre 1933, n. 2348 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante:			
		a) di terzo grado o per pilota di velivolo per trasporti pubblici	50	Id.	
		b) di 1° o 2° grado. . .	30	Id.	
189	N. 87-*bis* Tabella R. decreto-legge 4-10-1931, n. 1618, convertito nella legge 13-5-1935, n. 671.	Brevetto di ufficiale di rotta (art. 23 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555):			
		a) di 1ª classe	50	Id.	
		b) di 2ª classe	30	Id.	
190	N. 87-*ter* Tabella R. decreto-legge 29-12-1926, numero 2191 (articolo 1), convertito nella legge 5-2-1928, n. 188.	Brevetto (articoli 211 a 229 del succitato regolamento del 1925):			
		1) per dirigibile:			
		a) per pilota di dirigibile di 3ª classe.	50	Id.	
		b) per pilota di dirigibile di 2ª classe.	70	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		c) per pilota di dirigibile di 1ª classe	90	Con marche	
		2) per aerostato. . . .	30	Id.	
191	N. 87-*quater*- Tab. R. decreto-legge 4-10-1934, numero 1628, convertito nella legge 13-5-1935, numero 671	Brevetto di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) art. 222 del succitato regolamento del 1925 ed articoli 2 e 3 del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2191	30	Id.	
192	N. 88 – Tabella A R. D. 31-12-1923, numero 3270	Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato, e per ufficiale di rotta (articoli 191 e 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 25 marzo 1935, n. 790)	70	Id.	
		Vidimazione annuale della licenza	30	Id.	
193	N. 88-*bis*- Tabella R.D.L. 4-10-1934, num. 1628, convertito nella legge 13-5-1935, numero 671	Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) art. 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 25 marzo 1935, n. 790). . . .	40	Id.	
		Vidimazione annuale della detta licenza	20	Id.	
194	Legge 6-1-1942, numero 128 (art. 2) e Regolamento 17 luglio 1942, n. 1063, (articoli 13 e 15)	Certificato di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, rilasciato dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili italiane e straniere:			
		per il rilascio	50	Id.	
		per la rinnovazione in caso di smarrimento	100	Id.	
195	Art. 12 della legge 8-8-1941, numero 992	Rinnovazione in caso di smarrimento del certificato, di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1941, n. 992, rilasciato dall'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'abilitazione al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili	70	Id.	Non è dovuta alcuna tassa per il primo rilascio del certificato contro indicato in quanto per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili occorre munirsi del certificato di cui al precedente n. 194.
		TITOLO XV. **Cassa depositi e prestiti e Debito pubblico.**			
196	N. 78 – Tabella A R. D. 31-12-1923, numero 3270	Domande di prestiti rivolte alla Cassa dei depositi e prestiti da provincie, comu-			La tassa controindicata va applicata: 1) alle istanze per concessioni di mutui;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		ri e loro consorzi e da qualunque altro ente o consorzio:			2) alle istanze per inversone di mutui per mutamento di scopo:
		per domande di prestito di somme fino a L. 20.000 .	9	Ordinario	3) alle istanze per trasformazione ed unificazione di mutui già contratti.
		per domande di prestito di somme superiori a L. 20.000 ma non a L. 100.000	180	Id.	La tassa sulle domande è sempre dovuta, anche quando l'ente mutuatario goda della esenzione da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa sul provvedimento di concessione del mutuo.
		per domande di prestito di somme superiori a L. 100.000	300	Id.	La tassa non è dovuta sulle istanze per pagamenti di rate sui mutui o su le istanze di riduzioni o prolungamento di periodo di ammortamento, oppure di rinunzia.
197	N. 77 – Tabella A R D 3-12-1923, numero 3279	Provvedimenti di concessione di prestito agli enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa dei depositi e prestiti:			
		per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire del prestito concesso.	9	Id.	
198	N. 79 – Idem.	Provvedimento di trasformazione ed unificazione dei debiti già contratti sulla Cassa depositi e prestiti da provincie, comuni ed altri enti	70	Id.	
199	N. 85 – R. decreto-legge 21-4-1942, numero 693, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288.	Atti e certificati che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per il servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto:			
		a) per il primo foglio.	20	Con marche	
		b) per ogni foglio in più occorrente.	10	Id.	
200	N. 86 – Idem.	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per tramutamenti, annotazioni, ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione:			La tassa va corrisposta per tutte le operazioni volontariamente richieste dalle parti.
		per ogni titolo di rendita depositato	20	Id.	Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro.
					Sono soggetto alla controindicata tassa:
					1) i certificati di usufrutto, a meno che non si presentino insieme col certificato di iscrizione, dovendosi in tal caso riscuotere una sola tassa; o non vengano prodotti soltanto per il pagamento delle rate;
					2) le ricevute dei titoli di rendita costituenti la cauzione degli impiegati presentati per le annotazioni di vincolo o svincolo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					3) le ricevute dei titoli di rendita, presentati per essere annotati di ipoteca a garanzia di gestioni esattoriali, 4) la rinnovazione dei titoli resi logori o guasti, anche se si eseguia per traslazione (art. 169 del regolamento sul Debito pubblico). Alla stessa tassa controindicata sono soggette anche le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione generale del Debito pubblico con R. decreto 6 marzo 1924, n. 299, per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione. La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito pubblico sono più di venti. In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di aver riscosso la tassa unendovi a corredo la quietanza mod. 72-A. Sono esenti dalla tassa controindicata: *a*) le ricevute dei titoli consolidati e dei debiti redimibili indicati nell'art. 68 della legge (testo unico) 17 luglio 1910, n. 536, pel Debito pubblico, e dei titoli relativi ai prestiti di guerra autorizzati coi Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371; 17 giugno 1915, n. 859; 22 dicembre 1915, n. 1809; 2 gennaio 1817, n. 1861; 22 settembre 1918, n. 1340 e 24 novembre 1919, n. 2161; con il R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995; col R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118; con il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni considerate nell'art. 67 della stessa legge; *b*) le ricevute dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro rilasciate per il tramutamento dei titoli stessi; *c*) le ricevute per il deposito dei titoli di rendita nominativi da tramutarsi al portatore, quando il capitale nominale dei singoli titoli non superi L. 500 (art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279); *d*) le ricevute di deposito dei titoli di rendita presentati in genere per operazioni, che non dipendono dalla volontà delle parti, bensì da esigenze dell'Amministrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					Le suddette esenzioni si estendono anche alle ricevute dei buoni polienali.
201	N. 87 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 692, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del debito pubblico, ai sensi dell'art. 204 del regolamento generale del Debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298:			
		se presso la Direzione generale	1.000	Ordinario	
		se presso la Intendenza di finanza	500	Id.	
		TITOLO XVI **Professioni ed arti**			
202	N. 88 – Idem	Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'esercizio di professioni arti e mestieri nei casi in cui da leggi, regolamenti o dalla presente tabella non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa	300	Id.	Sono eccettuati dalla detta tassa gli insegnanti.
203	N. 89 – Idem	Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595.	200	Id.	
204	N. 90 – Idem	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio:			Col minimo di L. 2'0 e col massimo di L. 2000.
		per ogni L. 100 di cauzione da essi prestata, siano o no agenti di cambio. . .	6	Id.	Agli effetti della regolare liquidazione della tassa le Camere di commercio dovranno comunicare all'Ufficio del registro competente, su richiesta del medesimo, l'ammontare della cauzione dal mediatore prestata.
205	R. decreto-legge 25-6-1936, n. 1533, e legge 30-3-1942, n. 511	Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche:			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
		A – 1) Iscrizione per lavori d'importo fino a lire 1.000.000	400	Id.	L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:
		2) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 3.000.000	500	Id.	*a*) opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri monumentali, impianti e rifiniture degli edifici;
		3) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 10.000.000	1.000	Id.	*b*) opere stradali, idrauliche e ferroviarie, comprendenti movimenti di terra, manufatti o opere d'arte sia in muratura che in cemento armato, fognature, acquedotti;
		4) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 30.000.000	2.500	Id.	*c*) opere marittime;
		5) Iscrizione per lavori di importo fino a L. 100.000.000	5.000	Id.	*d*) opere e impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse.
		6) Iscrizione per lavori di importo oltre L. 100.000.000	7.000	Id.	È ammessa l'inserizione per più specializzazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco. L'albo è obbligatorio per le Amministrazioni statali, parastatali e degli altri Enti pubblici per gli appalti di lavori d'importo superiore alle lire 500.000. Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera di cancellazione. Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste dalla vigente legge sulle concessioni governative.
		B - Iscrizione nel suddetto albo dei laureati in ingegneria ed architettura.	300	Ordinario	L'iscrizione può avvenire per lavori d'importo non superiore a L. 3.000.000. Per le sanzioni valgono le stesse norme di cui alla lettera *A*.
		C – Iscrizione nel suddetto albo dei dirigenti, amministratori e direttori tecnici delle società	300	Id.	La iscrizione dei dirigenti amministratori e direttori tecnici delle società può avvenire anche per le medesime specializzazioni per le quali sono iscritte le società stesse; però non possono concorrere alle gare per gli appalti, ai quali concorreranno le società, di cui facciano parte. Se la iscrizione avvenisse per lavori d'importo uguale a quelle, di cui alla lettera *A*, e da farsi in nome proprio, la tassa di concessione governativa da corrispondersi annualmente per la iscrizione nell'albo sarà quella dovuta dagli appaltatori di cui alla lett. *A*. Per le sanzioni valgono le stesse norme di cui alla lettera *A*.
20	N. 92 - R decreto-legge 2-6-942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1258	Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica (R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 399);			La contraindicata tassa dev'essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000	90	Id.	
		b) iscrizione per lavori di importo fino a L. 500.000	150	Id.	
		c) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 1.000.000	240	Id.	
		d) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 3.000.000	300	Id.	
		e) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 5.000.000	360	Id.	
		f) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 10 milioni	450	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		g) iscrizione per lavori d'importo fino a 20.000.000 di lire	900	Ordinario*	
		h) iscrizione per lavori d'importo fino a 50.000.000 di lire	1.500	Id.	
		i) iscrizione per lavori d'importo fino a 100.000.000 di lire	3.000	Id.	
		l) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000.000	6.000	Id.	
207	N. 93 – R. decreto-legge 2 -6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288	Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1941, n. 366:			Valgono le norme di cui al precedente n. 206. L'iscrizione è obbligatoria per la gestione di servizi non inferiori a lire 25.000 annue.
		a) iscrizione d'importo fino a L. 100.000	300	Id.	
		b) iscrizione d'importo fino a L. 300.000	350	Id.	
		c) iscrizione d'importo fino a L. 500.000	480	Id.	
		d) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000	900	Id.	
		e) iscrizione d'importo illimitato	1.200	Id.	
208	N. 94 - Idem	1) Iscrizione all'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse, dovute per ogni gestione o patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno solare per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
		oltre L. 100.000.000 . .	1.200	Id.	
		oltre L. 40.000.000 e fino a L. 100.000.000 . . .	900	Id.	
		oltre L. 10.000.000 e fino a L. 40.000.000	700	Id.	
		oltre a L. 1.000.000 e fino a L. 10.000.000	500	Id.	
		fino a L. 1.000.000. .	300	Id.	
		b) esattori non in carica	300	Id.	
		2) Iscrizione all'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 8 della legge succitata:			
		a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200.000 abitanti . . .	300	Id.	
		b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200.000 abitanti . . .	200	Id.	
		c) collettori non in carica	100	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
209	N. 95 – R decreto-legge 26-6-1942, n. 696, convertito con modificazioni nella legge 18-10-1942, n. 1288	Iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo: In comuni: con oltre 200.000 abitanti	900	Ordinario	La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo.
		da oltre 100.000 ad abitanti 200.000	750	Id.	
		da oltre 60.000 ad abitanti 100.000	600	Id.	
		da oltre 30.000 ad abitanti 60.000	450	Id.	
		da oltre 10.000 ad abitanti 30 000	300	Id.	
		fino a 10.000 abitanti.	150	Id.	
210	N. 96 - Idem	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265):			
		a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico e del bernista	300	Id.	
		b) per gli odontotecnici e per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	200	Id.	
		c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie	150	Id.	
211	N. 28 – Tab. *B*. R decreto-legge 26-9-1935 n. 1749 (Allegato *F*) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1627	Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare riparare, o per vendere veicoli a trazione animale (art. 46 del testo unico di norme per la tutela della strada, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	90	Con marche	
212	R. decreto-legge 28-11-1938, n. 2072	Certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore (R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2072): certificato di 1° grado .	120	Id.	La tassa non è dovuta per quei certificati che, senza conferire nuove attribuzioni, confermino quelle dei certificati precedenti. Parimenti è esente dal pagamento della tassa il rilascio di duplicati di certificati nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali (art. 2 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2072).
		certificato generale di 2° grado	100	Id.	
		certificato particolare di 2° grado	90	Id.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		certificato generale di 3° grado	70	Con marclo	
		certificato particolare di 3° grado	60	Id.	
		certificato di 4° grado .	40	Id.	
213	Articolo 4 – Legge 14-11-1941, n. 1442	Iscrizione negli elenchi autorizzati degli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, numero 1442)	200	Ordinario	La contr indicata tassa è dovuta unicamente da quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di cui allo art. 115 della legge di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni (art. 223 del reg. di pubblica sicurezza). A tal uopo sono da considerarsi equivalenti ai certificati della Amministrazione dello Stato quelli rilasciati dagli Enti pubblici in genere per gli spedizionieri rispettivamente accreditati. Alla controindicata tassa sono sottoposti anche gli spedizionieri doganali, in possesso della patente doganale di esercenti effettivamente e personalmente la propria attività in dogana, e quindi non sottoposti all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza. Le imprese invece soggette all'obbligo della licenza suddetta, dovranno corrispondere soltanto la tassa di concessione governativa di cui al precedente n. 96.
214	Legge 24-6-1942 n. 896	Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli (articoli 4, 6, 7, 12 della legge 24 giugno 1942, numero 896)	900	Id.	È richiesta l'iscrizione all'albo per poter esportare i seguenti prodotti ortoflorofrutticoli: arance, mandarini, limoni, cedri, cedrati, agrumi non nominati; albicocche, ciliegie, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate; lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine e frutta fresche non nominate di siepe e del sotto bosco, castagne, mandorle in guscio o sgusciate, pistacchi in guscio o sgusciati; nocciole e noci in guscio o sgusciati; fichi secchi; uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate; cavoli, cavolfiori, pomodori, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati; patate; fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali (articoli 2 e 3 della legge 24 giugno 1942 n. 896). Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione dell'azienda, l'iscrizione nell'albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'alienazione fusione incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione. Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della iscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate (art. 7 della legge succitata).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		TITOLO XVII **Apparecchi e materiali radioelettrici**			
215	N. 07 – R. decreto-legge 21-5-1942, n. 636, convertito nella legge 18 ottobre 1942 n. 1288	Licenza annuale di fabbricazione e montaggio, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: *a*) ai costruttori di materiali radioelettrici di qualsiasi tipo; *b*) ai fabbricanti di apparecchi radioelettrici o delle loro parti sia per uso di radiocomunicazioni sia per altro impiego; *c*) a coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale sia importate	4.500	Ordinario	La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato e scade il 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di emissione. Qualora l'attività di fabbricazione e montaggio venga esercitata in locali diversi da quello indicato nella licenza, questa si rende necessaria per ciascuno dei detti locali. Per i nuovi stabilimenti industriali o per gli ampliamenti di quelli già esistenti occorre anche l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio ed il relativo pagamento della tassa di concessione governativa. Per le fabbriche, laboratori e negozi che si aprono dopo il 1° luglio le tasse per la concessione delle rispettive licenze, relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà. La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici e di vendita al pubblico. In caso di vendita al pubblico di apparecchi e materiali radioelettrici costruiti, è necessaria anche la licenza del Sindaco che autorizza il commercio in articoli radio, con il pagamento della relativa tassa di concessione governativa. Coloro che non intendono rinnovare la licenza per l'anno seguente hanno l'obbligo di farne denunzia entro il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. In mancanza di tale disdetta i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. La costruzione ed il commercio di materiali radioelettrici di qualsiasi specie, nonchè il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi senza la prescritta licenza e quindi senza il pagamento della tassa di concessione governativa, importa la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui al 2° comma del suddetto art. 269 del Codice postale 27 febbraio 1936, n. 645.
216	N. 08 – Idem	Licenza annuale, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici	680	Id.	La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato, scade il 31 dicembre di ogni anno, ed importa entrambe le due attività di riparazione e di vendita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					Qualora le dette attività vengano esercitate anche in locali diversi da quello indicato nella licenza l'obbligo della licenza ricorre anche per ciascuno dei locali stessi. L'obbligo della licenza ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere. Ne sono esclusi coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di fabbricazione o di riparazione o vendita ed i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici. Per quanto altro valgono le stesse norme di cui al suddetto numero precedente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*

TASSE CHE SI RISCUOTONO A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA

Numero	Indicazione degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti	Diritti	*NOTE*
1	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato e uffici dipendenti:		I diritti controindicati non possono essere minori di L. 50 e non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le L. 50.000.000. Per gli atti di permuta i diritti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggiore valore. I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, e per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto. I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto. Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di L. 50. Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessazione di grado, riduzione o cancellazione di ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a mente degli articoli 969 e 1870 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50.
	a) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore determinabile:		
	se non eccede L. 500.	25 —	
	se eccede L. 500 ma non L. 1000	40 —	
	se eccede lire / ma non lire / Oltre i precedenti diritti sono dovuti per ogni 100 lire in più:		
	1.000 / 5.000	5 —	
	5.000 / 10.000	3 —	
	10.000 / 20.000	2,50	
	20.000 / 100.000	1,70	
	100.000 / 500.000	1 —	
	500.000 / 1.000.000	0,35	
	al di sopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione	0,10	
	b) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile . .	25 —	
	c) per gli atti di ratifica	35 —	
	d) per i processi verbali relativi ad immissione in possesso, ad inventari, a conti, e per gli altri atti della specie di quelli per cui ai termini dell'art. 13 della tariffa notarile è dovuto l'onorario ad ore:		
	per le prime due ore o meno:		
	quando il valore non superi L. 1000 .	25 —	
	quando lo superi	50 —	
	per ogni ora successiva, qualunque sia il valore	25 —	
2	Spedizione di copie degli atti, di che al n. . quando non sia fatta per uso di Amministrazioni od uffici governativi:		Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 500 e si applica alla sola convenzione oggetto della richiesta di copia in forma esecutiva.
	a) in forma esecutiva	1/5 del diritto stabilito per l'originale	
	b) per ogni altra copia	1/6 del diritto stabilito per l'originale	Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 400. Per le copie degli atti di valore indeterminabile il diritto è di L. 20. Per gli atti che si compongono di più verbali il diritto è dovuto per ogni verbale.
	c) per la copia da consegnarsi all'Ufficio del registro	10 —	
3	Spedizione di estratti contenenti soltanto una parte degli atti di che al n. 1:		Per gli estratti od i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte aperta, oltre il diritto di estratto o di certificato per una convenzione, il diritto di
	per ogni estratto.	20 —	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero	Indicazione degli atti o delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti	Diritti	NOTE
	Spedizione di certificati relativi agli atti di che al n. 1: per ogni certificato	20 —	5 lire per ciascuna delle altre convenzioni, alle quali gli estratti od i certificati si riferiscono. Se l'estratto o il certificato si riferisca a tutto l'atto è dovuto lo stesso diritto che spetterebbe per la copia dell'atto.
4	Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1: se l'atto è stato indicato con data precisa.	2,50	
	se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno	5 —	
	se sono indicati più anni: per il primo	5 —	
	per ciascuno anno successivo, cui la ricerca si è estesa	5 —	
5	Per la ispezione e la lettura di un atto . .	5 —	Se il tempo impiegato eccede mezza ora il diritto di 5 lire è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva. Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia.
6	Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia	5 —	
7	Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1: per ogni pagina	4 —	Non si tiene conto della frazione quando non siano stato scritte almeno cinque linee, non compreso la data e le sottoscrizioni.
8	Annotazioni al margine di un originale domandate od ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati: per ogni annotazione	5 —	

AVVERTENZE GENERALI

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie od estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti od alle altre carte che a qualunque titolo siano inserite negli atti od a legate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si debbono liquidare i diritti stabiliti pei casi analoghi in essa contemplati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le Finanze

SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE VOCI CONTENUTE NELLA TABELLA « A »

A

ABBEVERATOI. — Vedi Strade.

ABILITAZIONE al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili ..... N. 195

ABILITAZIONE delle navi alla navigazione. Atto di nazionalità, passavanti provvisorio, licenze ..... » 179

ABITABILITÀ. — Autorizzazione rilasciata dal sindaco per l'abitabilità di nuove case, urbane e rurali di edifici o parti di essi ..... » 35

ACCADEMIE. — Vedi Spettacoli pubblici

ACQUE MINERALI ESTERE, NATURALI O ARTIFICIALI. — Autorizzazione per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali ..... » 29

ACQUE MINERALI NATURALI O ARTIFICIALI. — Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque naturali ..... » 28

— Vedi Pubblicità sanitaria.

ACQUE PUBBLICHE. — Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici; di derivare acque da canali demaniali ..... » 166

— Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi ..... » 167

ACQUE SOTTERRANEE. — Autorizzazione per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee ..... » 164

— Nulla osta per la cessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee ..... » 165

ACQUICOLTURA. — Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce ..... » 170

AERONAVIGAZIONE (Esercizio). — Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato e per ufficiale di rotta ..... » 192

AEROMOBILE. — Vedi Comandante superiore.

AEROSTATI. — Vedi Dirigibile (Concessione brevetto) - Vedi anche Spari d'arma da fuoco.

AFFITTA CAMERE. — Dichiarazione di volere affittare camere o appartamenti mobiliati o somministrare alloggio per mercede ..... » 90

— Vedi Alberghi.

AFFISSIONE. — Vedi Distribuzione ed affissione di disegni, scritti e stampe.

AGENTI DI CAMBIO E NOTAI. — Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del debito pubblico ..... » 201

AGENZIE DI AFFARI; SENSALI O INTROMETTITORI. — Licenze della Autorità di P. S. per aprire Agenzie di affari o per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore ..... » 96

AGENZIE PUBBLICHE OD UFFICI PUBBLICI DI COLLOCAMENTO DI DONNE. — Vedi Agenzie di affari (note).

AGENZIE PUBBLICHE DI PRESTITI SOPRA PEGNO.

— Licenze per aprire Agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno ..... N. 95

ALBI, RUOLI, ELENCHI, PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI. — Iscrizioni ..... » 202

ALBERGHI. — Autorizzazione per l'apertura di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, esercizi di affittacamere, ristoratori, trattorie, mescite, caffè, osterie ..... » 30

ALBERGHI DIURNI. — Vedi Alberghi.

ALCOOLICI. — Vedi Bevande alcooliche.

AMBULATORI. — Vedi Stabilimenti balneari e termali; Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI. — Iscrizione nel ruolo » 203

APERITIVI A BASE DI VINO. — Licenza per la produzione a scopi di vendita degli aperitivi a base di vino ..... » 128

APERTURA DI ALBERGHI. — Vedi Alberghi.

APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO. — Iscrizione nell'Albo ..... » 209

APPALTATORI OPERE PUBBLICHE. — Iscrizione nell'Albo ..... » 205

APPALTATORI SERVIZI AMMINISTRAZIONI FERROVIARIA E POSTELEGRAFONICA. — Iscrizione negli elenchi ..... » 206

APPARECCHI E MATERIALI RADIOELETTRICI. — Vedi Radiofonia.

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE » 55

ARCHIBUGIO. — Vedi Caccia.

ARENE, PIETRE E GHIAIE. — Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie e di fare escavazioni lungo il lido e le spiaggie del mare o nel recinto dei porti ..... » 172

ARGINI. — Vedi Opere idrauliche.

ARMI. — Licenza dell'Autorità di P. S. per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio ed esposizione in vendita delle armi in genere, escluse quelle da guerra, e per la importazione di dette armi ..... » 60 Lett. *A*) e *B*).

— Vedi anche Strumenti da punta e taglio.

— Licenza per la fabbricazione delle armi da guerra ed analoghe e di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari e simili ..... » 62

— Licenza per importazione delle armi da guerra ed analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse ..... » 63

— Licenza per la raccolta e la detenzione di armi da guerra ed analoghe, nazionali o straniere, di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento o equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere ..... » 61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARMI ARTISTICHE E ANTICHE. — Licenza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche.... N. 64

ARMI (Campionario). — Licenza dell'Autorità di P. S. per andare in giro con un campionario di armi ..... » 65

ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

— Licenze ed attestati di abilitazione rilasciati per l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie ..... » 210

ARTE TIPOGRAFICA E LITOGRAFICA. — Licenza dell'Autorità di P. S. per l'esercizio delle arti tipografica, litografica e di stampa..... » 92

ASCENSORI. — Licenza del Prefetto per impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi..... » 104

ASSICURAZIONI. — Autorizzazione del Ministero dell'Industria e Commercio per l'esercizio dell'industria delle assicurazioni ..... » 119

ASSISTENZA OSTETRICA. — Vedi Stabilimenti sanitari.

ATTI COSTITUTIVI DELLE SOCIETÀ. — Vedi Registro delle Imprese.

ATTI PORTANTI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE O PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DELLE SOCIETÀ. — Vedi Registro delle imprese.

AUDIZIONI. — Vedi Spettacoli pubblici.

AUTOCARRI. — Permessi rilasciati dall'Intendente di finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi .. .. » 184

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA. — Vidimazione dei registri prescritti per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia ..... » 110

AUTOTRASPORTI MERCI. — Vedi Merci.

AUTOVEICOLI. — Permessi rilasciati dall'Ispettorato compartimenta e della motorizzazione civile e dei trasporti in con essione per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi ..... » 185

— Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi..... » 183

B

BAGNINI STABILIMENTI IDROTERAPICI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

BALLI (Scuole o Circoli e Accademie). — Vedi Spettacoli pubblici.

BANCHE STRANIERE. — Autorizzazione del Ministero del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di Banche straniere in Italia..... N. 118

BASTONE ANIMATO. — Vedi Porto d'armi.

BENI DEMANIALI MARITTIMI. — Concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi ..... » 171

BEVANDE ALCOOLICHE. — Licenze rilasciate dalle Autorità di P. S. per vendita al minuto di bevande alcooliche. ..... » 85

— Licenze dell'Autorità di P. S. per spacci alcoolici a bassa gradazione presso Enti collettivi o Circoli privati ..... N. 87

— Vedi Sta ioni climatiche.

BEVANDE ULTRALCOOLICHE. — Autorizzazione del Prefetto ad esercitare vendita al minuto di bevande ultra alcooliche ..... » 86

— Autorizzazione del Prefetto per spacci alcoolici ad alta gradazione presso Enti collettivi o circoli privati ..... » 87

BORSE. — Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di Borse ..... » 117

BOSCHETTI. — Vedi Caccia.

BRESSANELLE. — Vedi Caccia.

BREVETTI. — Vedi Dirigibile – Vedi Motorista aeromobile – Vedi Pilota civile – Vedi Ufficiale di rotta.

BREVETTI. — Per invenzioni industriali ..... » 137

BREVETTI. — Per marchi d'impresa ..... » 139

BREVETTI. — Per modelli di utilità, per modelli e disegni ornamentali ..... » 138

BRODI E CONDIMENTI. — Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di prodotti destinati alla preparazione di brodi o condimenti ..... » 44

C

CACCIA E UCCELLAGIONE. — Licenza annuale per i vari modi di caccia o di uccellagione ..... » 54

— Vedi Porto d'armi – Vedi Appostamenti fissi.

CADAVERI. — Autorizzazione al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri..... » 20

— Decreto per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero ..... » 21

CAFFÈ. — Vedi Alberghi.

CANALI. — Vedi Navigazione sui laghi fiumi e canali.

CANALI DEMANIALI. — Vedi Acque pubbliche – Vedi Chiuse.

CAPRE. — Autorizzazione del sindaco a produrre e tenere capre per la produzione del latte..... » 40

CARNE FRESCA, CONGELATA. — Autorizzazione dell'Autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata, o comunque preparata ..... » 42

CARNI INSACCATE. — Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate ..... » 43

CASE O ISTITUTI DI CURA MEDICO-CHIRURGICA. — Vedi Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

CASE O PENSIONI PER GESTANTI. — Vedi Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI. — Atti o certificati che la Cassa depositi e prestiti, nel servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto » 190

— Concessione di prestiti agli Enti ..... » 197

— Trasformazione ed unificazione di debiti » 198

— Domande di prestiti rivolte alla Cassa depositi e prestiti ..... » 195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CHIUSE. — Vedi Opere idrauliche.

CICLI E MOTOCICLI. — Officine di riparazioni. — Vedi Rimessa di autoveicoli o di vetture.

CINEMATOGRAFI. — Domanda di nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche ..... N. 83

— Revisione di copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per le rappresentazione al pubblico » 84

— Licenza per l'apertura di cinematografi. ... » 78

CITTADINANZA. — Concessione di cittadinanza. ... » 1

— Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana ..... » 3

— Permesso per il riacquisto della cittadinanza » 2

— Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza ..... » 4

COGNOMI. — Decreto di autorizzazione e cambiamento od aggiunta di cognome ..... » 6

lett. A)

COLLETTORI IMPOSTE DIRETTE. — Vedi Esattori.

COLOMBI VIAGGIATORI. — Autorizzazione per commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori ..... » 126

COMANDANTE SUPERIORE DI AEROMOBILE. — Diploma..... » 187

COMMERCIO. — Licenze rilasciate dal Comune a Enti, privati, o persone, per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso, sia al minuto..... » 129

COMMERCIO AMBULANTE. — Licenza rilasciata dal sindaco per l'esercizio del commercio ambulante..... » 130

COMMERCIO DI PIANTE. — Vedi Vivai di piante.

COMMERCIO DI SEMI. — Vedi Vivai di piante.

COMUNI. — Autorizzazione per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un Comune.... » 11

— Elevazione di Comune a Città..... » 14

CONCESSIONI MINERARIE. — Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche..... » 163

— Decreti per concessioni minerarie..... » 161

— Decreti che autorizzano il trasferimento della concessione di miniere..... » 162

CONDUTTURE D'ACQUA. — Concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesso con corsi d'acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti o opere..... » 158

CONDUTTURE ELETTRICHE. — Autorizzazione per impianti di condutture elettriche..... » 153

COPERTONI. — Vedi Ciucio.

COPIALETTERE. — Vidimazione dei copialettere.. » 111
e 112

COPIONI. — Revisione di copioni o scenari — Vedi Cinematografi.

CORRIERE. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

CORSE DI CAVALLI. — Vedi Spettacoli pubblici – Scommesse.

COSE ANTICHE AVENTI VALORE STORICO OD ARTISTICO. — Dichiarazione all'Autorità di P. S. per l'esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico..... N. 93

COSE USATE. — Dichiarazione dell'Autorità di P. S. per l'esercizio del commercio di cose usate.... » 99

CREMA - PANNA MONTATA - JOURGHURT. — Autorizzazione dell'Autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, Jourghurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili..... » 41

CUSTODI DI MAGAZZINI E DI STABILIMENTI. — Vedi portieri di case di abitazione o di alberghi.

D

DEBITO PUBBLICO. — Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per tramutamento, annotazioni ed altre operazioni ..... N. 206

DECORAZIONI E ONORIFICENZE. — Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere..... » 18
e 19

DINAMITE. — Vedi Esplosivi.

DIRIGIBILE. — Brevetto per dirigibile e per aerostati..... » 199

DIRITTI D'AUTORE. — Istanza per prendere visione del registro pubblico generale e dei relativi documenti, o per ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie..... » 145

— Istanza per le ricerche da effettuare sul registro pubblico generale..... » 146

DISCHI FONOGRAFICI ED APPARECCHI ANALOGHI. Dichiarazione di riserva su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi » 143

DISEGNO DEL MARCHIO NAZIONALE. — Autorizzazione agli esportatori per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per la esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi .. » 141

DISTRIBUZIONE ED AFFISSIONE DI DISEGNI, SCRITTI E STAMPE. — Licenza dell'Autorità di P. S. per distribuire, mettere in circolazione ed affiggere disegni, scritti o stampe..... » 93

DOCUMENTI CINEMATOGRAFICI. — Vedi Dischi fonografici.

E

ELENCHI. — Vedi Albi – Vedi Appaltatori servizi amministrazioni ferroviarie e postetelegrafonica.

ENTI MORALI. — Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso..... N. 9

— Decreto di costituzione o creazione in Ente morale o di autorizzazione di corpo morale già costituito ad accettare eredità, legati o donazioni ..... » 8

— Registrazione degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche ..... » 10

ERNISTA. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

ESATTORI E COLLETTORI IMPOSTE DIRETTE. — Iscrizione nell'Albo ..... » 208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ESPLOSIVI. — Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per fabbricazione, tenuta in deposito, vendita, introduzione nello Stato o transito di dinamite e prodotti affini, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego ..... N. 66, 67, 70 e 71

— Autorizzazione per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi ..... » 73

ESPORTATORI PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI. — Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'Albo ..... » 214

F

FARMACIE. — Autorizzazione all'apertura ed esercizio di farmacie ..... N. 22

FESTE. — Vedi Fiere, feste e mercati.

FIERE, FESTE E MERCATI. — Licenze temporanee di pubblico esercizio dell'Autorità di P. S. in occasione di fiere, feste e mercati ..... » 89

FIERE E MERCATI. — Deliberazioni relative a istituzioni o cambiamento di fiere o mercati .... » 120

FIUMI. — Vedi Navigazione interna. — Vedi Opere idrauliche.

FOTOGRAFIE. — Vedi dischi fonografici.

FRIGORIFERI. — Autorizzazione alle ditte industriali o commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo da utilizzare per uso proprio ..... » 136

FUNICOLARI AEREE O TELEFERICHE. — Licenze per l'impianto di funicolari aeree o teleferiche » 154

— Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica ..... » 155

FUCILE. — Vedi Porto d'armi.

FULMINATI. — Vedi Esplosivi.

FUOCHI ARTIFICIALI. — Vedi Polveri piriche e spari d'armi da fuoco.

G

GABINETTI DI ANALISI. — Vedi Stabilimenti sanitari.

GABINETTI MEDICI. — Vedi Stabilimenti balneari e termali.

GAS TOSSICI. — Autorizzazioni ad Enti pubblici ed a privati ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione, custodia o conservazione dei gas tossici ..... N. 74

— Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici ovvero alla loro custodia e conservazione in magazzini e depositi od al trasporto » 75

GENERATORI DI VAPORE. — Licenza di abilitazione alla condotta di generatori di vapore ..... » 212

GRANOTURCO. — Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Sindaco per la circolazione, immagazzinazione ed utilizzazione del granturco e dei suoi derivati guasti o imperfetti ..... » 33

GUARDIE (giurate, forestali, campestri, private e comunali). — Vedi Porto d'armi.

GUARDIE PARTICOLARI. — Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni; Enti morali e privati ..... N. 103

GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE E PORTATORE ALPINO.

— Licenza dell'autorità di P. S. per l'esercizio della professione di guida, interprete, corriere e portatore alpino ..... » 97

I

IMMATRICOLAZIONE AEROMOBILE. — Certificato d'immatricolazione di un aeromobile nel registro nazionale aeronautico ..... N. 180

IMPOSTE DI CONSUMO. — Vedi appaltatori Imposte di consumo.

IMPRESE. — Vedi Registro delle Imprese – Vedi Appaltatori servizi amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE PER TERRA, PER MARE E PER ARIA. — Iscrizione negli elenchi ..... » 213

INALVEAZIONI. — Vedi Opere idrauliche.

INFERMIERI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

INTERPRETE. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

INTROMETTITORE. — Vedi Agenzie di affari.

INVENZIONI INDUSTRIALI. — Vedi Brevetti per invenzioni industriali.

INVESTIGAZIONI O RICERCHE E INFORMAZIONI PRIVATE. — Licenza del Prefetto ad Enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni private .... » 102

ISCRIZIONE. — Vedi Registro delle imprese.

ISCRIZIONI LAPIDARIE. — Licenza per le iscrizioni lapidarie ..... » 91

ISTITUTI DI CURA MEDICO CHIRURGICA. — Vedi Stabilimenti sanitari.

J

JOGHURT. — Vedi Crema.

L

LAGHI. — Vedi Acque pubbliche – Vedi Navigazione interna.

LASCIAPASSARE PER LE COLONIE. — Lasciapassare per le Colonie ..... N. 48

LATTE. — Autorizzazione del sindaco ad aprire rivendite di latte ..... » 38

— Autorizzazione del sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare «crudo» ..... » 39

LATTE IN POLVERE E IN BLOCCHI CONDENSATO. — Vedi Crema.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGALIZZAZIONI. — Legalizzazione delle firme.... N. 49 e 50

LEGNAME. — Vedi Trasporto di legname.

LIBRO DEGLI INVENTARI. — Prima vidimazione del libro degli inventari..... » 111

— Vidimazione annuale del libro degli inventari ..... » 112

LIBRI DI COMMERCIO. — Vidimazione dei libri di commercio ..... » 111

LIBRO GIORNALE. — Prima vidimazione del libro giornale..... » 111

— Vidimazione annuale del libro giornale.. » 112

LIBRI TENUTI DAGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ. — Prima vidimazione dei libri tenuti dagli amministratori delle Società..... » 111 e 112

LOCALI DI STALLAGGIO E SIMILI. — Licenza del Questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili ..... » 108

LOCANDE. — Vedi Alberghi.

LUCI E FUOCHI NEI PORTI. — Vedi Esplosivi.

M

MACINAZIONE DEI CEREALI. — Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali..... N. 123

— Licenza per molini in alta montagna..... » 124

MARCHI D'IMPRESA. — Vedi Brevetti per marchi d'impresa.

MARCHI PER IL COMMERCIO E LA FABBRICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI..... » 143

MARINA MERCANTILE. — Vedi Patenti di grado nella Marina Mercantile.

MASCHERE ANTIGAS. — Licenza per la produzione e la vendita di maschere antigas..... » 76

MASSAGGIATORI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

MEDIATORI. — Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio..... » 204

MERCATI. — Vedi Fiere, feste e mercati – Vedi Fiere e mercati.

MERCI (autotrasporto). — Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci..... » 173

MERETRICIO. — Dichiarazione di locale di meretricio ..... » 105

MESCITE. — Vedi Alberghi.

MESTIERI GIROVAGHI. — Certificato di iscrizione presso l'Autorità di P. S. per l'esercizio di mestieri girovaghi ..... » 109

MINIERE. — Vedi Concessioni minerarie – Vedi Sostanze minerarie.

MODELLI DI UTILITÀ. — Vedi Brevetti per modelli di utilità.

MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI. — Vedi Brevetti per modelli e disegni ornamentali.

MOLINI ED OPIFICI. — Vedi Acque pubbliche.

MOTOCICLI. — Vedi Autoveicoli – Vedi Cicli e motocicli.

MOTORISTA AEROMOBILE. — Brevetto di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) ..... N. 101

— Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) ..... » 103

MOTOSCAFI. — Vedi Autoveicoli.

MUNIZIONI. — Vedi Armi.

N

NAVI. — Vedi Trascrizione.

NAVIGABILITÀ AEROMOBILI. — Certificato di navigabilità per aeromobili..... N. 181

NAVIGAZIONE. — Vedi abilitazione delle navi alla navigazione.

NAVIGAZIONE INTERNA. — Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di linea per trasporto di persone o di cose..... » 174

— Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici..... » 175

— Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti..... »

— Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione..... »

NITROCELLULOSA O NITROGLICERINA. — Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina..... » 67

NOMI. — Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi..... » 7

NOTAI. — Vedi Agenti di cambio e notai.

O

ODONTOTECNICI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

OGGETTI PREZIOSI. — Patente rilasciata dall'Autorità di P. S. ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori orafi, agli incastratori di pietre preziose ed affini, ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti..... N. 121

ONORIFICENZE. — Vedi Decorazioni.

OPERE IDRAULICHE. — Decreti di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici ..... » 152

— Decreti di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche ..... » 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— Permesso per l'esecuzione di opere idrauliche ..... N. 168

— Autorizzazione per l'occupazione o per l'attraversamento per condutture degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale e per l'esecuzione di opere idrauliche 169

OFFICI. — Vedi Acque pubbliche.

OPPIO GREZZO — Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente ..... » 27

— Vedi anche Papavero.

ORTOPEDICO (meccanico). — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

OSTERIE. — Vedi Alberghi.

OTTICO. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

P

PANIE E PANIONI. — Vedi Caccia.

PANIFICAZIONE. — Licenza del Prefetto per l'esercizio dell'industria della panificazione..... N. 125

PANNA MONTATA. — Vedi Crema.

PAPAVERO - OPPIO GREZZO - STUPEFACENTI. — Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente ..... » 26

PARETAI. — Vedi Caccia.

PASSAPORTI. — Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto per l'estero..... » 45

— Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria sui passaporti pei Paesi transoceanici, rilasciati in base ad atto di chiamata..... » 46

— Vidimazione da parte dell'Autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia ..... » 47

PATENTI. — Vedi Autoveicoli.

PATENTI DI GRADO NELLA MARINA MERCANTILE... N. 186

PEDAGGI. — Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali ..... » 149

— Decreto di proroga della concessione, di cui sopra ..... » 150

PELLI BOVINE ED EQUINE. — Autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio per esercitare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche provenienti dalla macellazione..... » 131

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE. — Vedi Cinematografi.

PENNELLI. — Vedi Opere idrauliche.

PENSIONI. — Vedi Alberghi.

PENSIONI PER GESTANTI. — Vedi Stabilimenti sanitari.

PERSONE GIURIDICHE. — Vedi Enti morali.

PESCA. — Licenza per la pesca marittima e fluviale N. 58
— Autorizzazione per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi ..... » 59

PIANTE OFFICINALI. — Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali..... » 132

PICRATI. — Vedi Esplosivi.

PILOTA CIVILE. — Brevetto di pilota civile di aeroplano o d'idrovolante ..... » 188

PIROSCAFI. — Vedi Autoveicoli.

PISTOLA E PISTOLA AUTOMATICA. — Vedi Porto d'armi.

POLVERI PIRICHE. — Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito, vendita di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri 66 e 67 della tabella compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti ..... » 68

POLVERI SENZA FUMO. — Licenza del Prefetto per deposito o vendita o trasporto di polveri senza fumo a base di nitro-cellulosa o nitro glicerina » 69

PORTATORE ALPINO. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

PORTIERI DI CASE DI ABITAZIONE O DI ALBERGHI. — Certificato di iscrizione nel registro della P. S. di portieri di case di abitazioni o di albergo, di custodi di magazzino..... » 106

PORTO D'ARMI. — Licenza annuale per portare armi » 51
— Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ..... » 52

— Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza ..... » 53

PORTI. — Vedi Esplosivi.

PREPARATI GALENICI. — Vedi Prodotti chimici.

PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI. — Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici. » 25

— Vedi Pubblicità sanitaria.

PRESTITI. — Vedi Cassa depositi e prestiti.

PRODINE. — Vedi Caccia.

PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI GALENICI. — Autorizzazione per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici ..... » 24

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI. — Vedi Esportatori prodotti ortoflorofrutticoli.

PRODUZIONE MATERIALE OVICOLO E CUNICOLO. — Produzione a scopo di commercio del materiale ovicolo o cunicolo da riproduzione..... » 134

PROFESSIONI. — Vedi Albi.

PROGETTI DI LAVORO DELL'INGEGNERIA. — Vedi Dischi fonografici.

PROVVEDIMENTI NOBILIARI DI GIUSTIZIA. — Riconoscimento di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; autorizzazione ad usare nel Regno provvedimenti nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera; autorizzazione agli stranieri di usare provvedimenti nobiliari italiani ..... » 17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— Vedi anche Titoli nobiliari.

PUBBLICA UTILITÀ. — Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità ..... N. 147

— Decreto di proroga di concessione per esportazioni di utilità pubblica ..... » 148

PUBBLICITÀ SANITARIA. — Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa, o in altro modo concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medici, chirurgici, ambulatori, case ed istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case e pensioni per gestanti, stabilimenti termali e simili, ed acque minerali ..... » 31

R

RADIOAUDIZIONI. — Vedi Spettacoli pubblici.

RADIOFONIA. — Licenze di fabbricazione e montaggio, riparazione, vendita ..... N. 215 e 216

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA. — Vedi Servizio radiotelegrafico e radiotelefonico

— Vedi anche Abilitazione al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili

RADIOTELEGRAFISTA. — Vedi Motorista aeromobile.

RADIOTELEFONISTA. — Vedi Motorista aeromobile.

RADIOTERAPIA E RADIUMTERAPIA. — Vedi Stabilimenti balneari e termali.

RAZZI. — Vedi Spari d'arma da fuoco

REGISTRAZIONE. — Di atti tra vivi che trasferiscono diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore ..... » 144

REGISTRO DELLE IMPRESE. — Iscrizioni nel registro delle imprese degli imprenditori, nonchè degli enti pubblici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale ..... » 113

— Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della Società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della Società, nonchè degli atti di fusione ... » 114 e 115

REGISTRI PRESCRITTI DALLA LEGGE DI P. S. — Vedi Autorizzazioni di Polizia.

RENA E GHIAIA (escavazioni). — Vedi Opere idrauliche

— Vedi Arene, pietre e ghiaie.

RIFIUTI SOLIDI URBANI. — Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ..... » 207

RIMESSA DI AUTOVEICOLI O DI VETTURE. — Licenza del Questore per esercizio di rimesse di autoveicoli o di vetture ..... » 107

RISERVA DI DIRITTI. — Vedi Dischi fonografici ed apparecchi analoghi.

RISERVE. — Permesso per la caccia o l'uccellagione nelle riserve rilasciato dal proprietario a terzi » 56

— Concessione di costituzione di riserva chiusa. » 57

RISTORATORI. — Vedi Alberghi.

RIVOLTELLA. — Vedi Porto d'armi.

ROCCOLI. — Vedi Caccia.

RUOLI. — Vedi Albi.

S

SAGGIO DI METALLI PREZIOSI. — Domanda all'Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti per la concessione del marchio ..... N. 142

SCOMMESSE. — Licenza dell'Autorità di P. S. per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare ..... » 91

SENSALE. — Vedi Agenzie di affari e di esercizio del mestiere di sensale o intromettitore.

SERBATOI DI COMBUSTIBILE. — Vedi Condutture d'acque.

SERVIZIO RADIOTELEGRAFICO E RADIOTELEFONICO sulle navi mercantili italiane ed estere ..... » 34

SOSTANZE MINERALI. — Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerarie ..... » 160

— Permesso per la ricerca di sostanze minerarie ..... » 159

SOSTANZE RADIOATTIVE. — Autorizzazione a detenere sostanze radioattive, comunque confezionate, per cederle, anche in temporaneo uso, a Enti o privati ..... » 32

SPARI D'ARMA DA FUOCO. — Licenza dell'Autorità locale di P. S. per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di areostati con fiamme e in generale fare esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle loro vicinanze » 72

SPECIALITÀ MEDICINALI. — Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali ..... N. 23

— Vedi Pubblicità sanitaria.

SPEDIZIONI PER TERRA PER MARE E PER ARIA. — Vedi Imprese che svolgono attività di spedizioni

SPETTACOLI PUBBLICI. — Licenza dell'Autorità di P. S. per dare in luoghi pubblici, diversi dai teatri, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti ..... » 79

— Licenza rilasciata dall'Autorità di P. S. per aprire circoli o sedute da ballo ..... » 81

— Licenza per balli che danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere in alberghi, locande, pensioni, caffè ristoranti e simili pubblici esercizi ..... » 82

— Licenza dell'Autorità di P. S. per dare anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ..... » 80

SPIAGGIE. — Vedi Acque pubbliche - Vedi Arene, pietre e ghiaie - Vedi Beni demaniali marittimi.

SPIAGGIE E LIDO DI MARE. — Vedi Beni demaniali marittimi.

SPINGARDA. — Vedi Caccia.

SPONDE (difesa). — Vedi Opere idrauliche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI. — Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano la radioterapia o radiumterapia ..... N. 51

STABILIMENTI CURE IDROPINICHE E IDROTERAPICHE. — Vedi Stabilimenti balneari e termali

STABILIMENTI INDUSTRIALI. — Autorizzazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti ..... » 156

STABILIMENTI PER LA PREPARAZIONE E SELEZIONE DI SEMI. — Vedi Vivai di piante

STABILIMENTI ORTICOLI. — Vedi Vivai di piante.

STABILIMENTI SANITARI. — Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case e pensioni per gestanti ..... » 65

STATO CIVILE. — Vidimazione dei registri dello Stato civile ..... » 5

STAZIONI CLIMATICHE O DI CURA. — Licenze temporanee di pubblici esercizi rilasciate dall'Autorità di P.S. ..... » 88

STALLAGGIO. — Vedi Locali di stallaggio.

STEMMI. — Rinnovazione, riconoscimento, ampliamento di stemmi ..... » 14

— Concessione di stemmi ed autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenze straniere » 15

STEMMI PONTIFICI. — Provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi Pontificî ..... » 15

— Vedi Provvedimenti nobiliari di giustizia

STRADE. — Licenza o mandato della competente Autorità per fare opere o depositi sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi o nuove diramazioni ai fondi o fabbricati laterali, per costruzioni di abbeveratoi ..... » 157

STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO. — Licenze per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio ..... 60 lett. *C*

— Vedi anche Armi.

STUPEFACENTI. — Vedi Papavero ed oppio grezzo.

SUPERALCOOLICI. — Vedi Bevande ultralcooliche

T

TEATRI. — Licenza per l'apertura di teatri ..... N. 77

TELEFERICHE. — Vedi Funicolari aeree e teleferiche.

TIRI DANZANTI. — Vedi Spettacoli pubblici

TITOLI NOBILIARI. — Concessioni di titoli o predicati nobiliari nazionali o autorizzazione a riceverli da potenza estera ..... » 12

RINNOVAZIONE O RICONOSCIMENTO DI TITOLI PREDICATI O QUALIFICHE ..... » 13

— Vedi anche Provvedimenti nobiliari di giustizia

TITOLI NOBILIARI PONTIFICI — Provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari Pontificî ..... N. 12

TORCERE. — Vedi Caccia.

TOSATURA. — Vedi Scommesse.

TRASCRIZIONE. — Dei contratti di costruzioni delle navi o degli aeromobili; degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati su aeromobili o loro quote o su alianti libratori; della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobile, degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle Società di armamento tra comproprietari; dell'ipoteca su navi o su aeromobili; di provvedimenti cautelari ..... » 116

TRASPORTO DI LEGNAME (Fluitazione). — Licenza per eseguire il trasporto di legname ..... » 178

TRATTORIE. — Vedi Alberghi.

TREBBIATURA A MACCHINA — Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina 122

U

UCCELLAGIONE — Vedi Caccia.

UFFICIALE DI ROTTA. — Brevetto di Ufficiali di rotta N. 189

UNIFORMI MILITARI. — Vedi Armi.

UTILITÀ PUBBLICA. — Vedi Pubblica utilità.

V

VACCHERIZZE — Autorizzazione del Sindaco ad aprire latterie per la produzione del latte destinato al consumo diretto ..... N. 37

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. — Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare, riparare o per vendere veicoli a trazione animale ..... » 211

VENDITE STRAORDINARIE O DI LIQUIDAZIONE. — Autorizzazione per vendite straordinarie o di liquidazione ..... » 135

VERMUT. — Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermut ..... » 127

VIGILANZA DELLA PROPRIETÀ — Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di proprietari per la vigilanza della proprietà dei consociati ..... » 100

VIGILANZA DI PROPRIETÀ MOBILIARI O IMMOBILIARI.

— Licenza del Prefetto ad Istituti privati per provvedere alla vigilanza di proprietà mobiliari o immobiliari ..... » 101

VINI PREGIATI. — Marchio distintivo di vini pregiati di determinata origine ..... » 140

VIVAI DI PIANTE. — Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi ed esercitare il commercio di piante e semi ... » 133

VOLI TURISTICI. — Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento » 182

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2105191) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.
Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.
Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori. Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 23 giugno 1946, n. 17.
Soppressione del Servizio speciale riservato . Pag. 1675

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione. Pag. 1675

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 578.
Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi . . . . Pag. 1676

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 579.
Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori . . Pag. 1676

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 580.
Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia). Pag. 1677

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.
Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale «S.E.M.» di Napoli . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.). Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19 . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali . . . . . Pag. 1679

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione a comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 1680

Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 1680

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio . . . . . Pag. 1680
Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Venezia . . . . . Pag. 1680
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1680

Ministero della pubblica istruzione: Annullamento di concessioni di laurea « ad honorem » . . . . . Pag. 1680

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DELL'11 LUGLIO 1946:

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.
Norme tributarie sulle concessioni governative.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.

Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il dipendente, la cui opposizione sia accolta, qualora nel ruolo non vi siano disponibilità di posti, è collocato in soprannumero salvo assorbimento con le successive vacanze.

Nel caso di posto unico nel ruolo l'impiegato, la cui opposizione sia accolta, può essere assunto nello stesso grado di altro ruolo similare. In tale ipotesi l'impiegato sarà collocato in detto ruolo dopo l'ultimo pari grado in servizio.

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.

Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, contenente norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, concernente l'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, cessa da ogni attività inerente ai giudizi di decadenza dei senatori il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Entro il termine indicato nel comma precedente l'Alta Corte di giustizia potrà deliberare sulle istanze di revocazione delle ordinanze di decadenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 31 agosto 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 17.

Soppressione del Servizio speciale riservato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, che istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Servizio speciale riservato »;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 208, col quale il « Servizio speciale riservato » è stato attribuito al Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato », istituito con regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è soppresso.

Art. 2.

Il personale del « Servizio speciale riservato » rimane inquadrato negli attuali ruoli organici, che sono conservati come ruoli transitori separati del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino ad eliminazione del personale che vi è inquadrato, e sarà utilizzato per i servizi dell'Amministrazione suddetta, nonchè per quelli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il personale di cui al comma precedente può, anche in deroga alle disposizioni vigenti, essere comandato presso altre pubbliche Amministrazioni.

L'onere relativo al personale comandato graverà sul bilancio dell'Amministrazione, alle cui dipendenze il personale stesso verrà assegnato.

Art. 3.

Il personale non di ruolo attualmente in servizio presso gli uffici del « Servizio speciale riservato » è licenziato ed ammesso a fruire del trattamento previsto dal regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 4.

Sulle promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori suddetti, in dipendenza di vacanze che si verifichino in tali ruoli, nonchè sugli altri provvedimenti che riguardano il personale medesimo, e sui procedimenti disciplinari sono chiamati a pronunciarsi rispettivamente il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di disciplina del personale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernenti l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 337. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 578.

Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, concernenti le facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 15 aprile 1947, sempre che, nonostante la cessazione dello stato di guerra, permanga la impossibilità degli adempimenti o della presentazione dei documenti menzionati nelle disposizioni stesse.

Art. 2.

Fino al 15 aprile 1947 lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno e per circostanze derivanti dalla guerra si trova nella impossibilità di presentare la dichiarazione di cui all'art. 116, primo comma, del codice civile, può essere autorizzato a presentare, in sua vece, un atto notorio asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori.

L'autorizzazione deve essere chiesta al procuratore del Regno presso il tribunale nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, unendo alla istanza l'atto notorio su menzionato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 338. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 579.

Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1289 e 29 marzo 1943, n. 284, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo e dei premi da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base, per i cereali e le fave conferiti agli ammassi e destinati al consumo interno;

Vista la legge 29 maggio 1941, n. 616, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1941, n. 1258 e 24 dicembre 1942, n. 1764, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della quota integrativa di prezzo, da corrispondere ai conferenti in aggiunta al prezzo base, per l'olio di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito all'ammasso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i decreti Ministeriali in data 1° gennaio 1941, 29 agosto 1941, 25 settembre 1941, 26 novembre 1941, 15 dicembre 1942, 19 dicembre 1942, 31 marzo 1943 e 21 giugno 1943, con i quali furono dettate le norme per l'applicazione dei provvedimenti legislativi predetti;

Ritenuto che, in dipendenza e per effetto degli eventi bellici, l'esercizio del controllo sulle anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle suddette quote integrative e dei premi, demandato agli organi centrali, non può effettuarsi con le necessarie garanzie di regolarità ed efficacia;

Considerato che, allo scopo di ridurre l'onere del bilancio dello Stato derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni allo scoperto effettuate dagli Istituti di credito per il servizio dei pagamenti di cui trattasi, si rende indispensabile corrispondere adeguati acconti ed affrettare il lavoro di revisione ed approvazione dei relativi rendiconti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta nazionale e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la competenza della Corte dei conti per quanto riguarda i rendiconti finali delle anticipazioni disposte e dei pagamenti effettuati per quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio, l'esame dei rendiconti stessi è demandato, in deroga alle disposizioni vigenti, alle Intendenze di finanza competenti per territorio che vi provvedono per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 21 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda le anticipazioni a favore dell'Ente Nazionale Risi, di cui agli articoli 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 2 della legge 9 ottobre 1942, n. 1289 e 2 della legge 29 marzo 1943, n. 284.

Le anticipazioni previste nel presente articolo potranno essere concesse, in eccedenza al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, fino al limite massimo di L. 50 milioni.

Tale facoltà è limitata ad un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Gli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti di credito per il pagamento delle quote e dei premi suddetti sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del precedente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, provvederà a stabilire le modalità per la compilazione e revisione delle contabilità periodiche e dei rendiconti finali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso vi sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 336. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 580.
Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Civezza aggregato con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276, al comune di San Lorenzo al Mare, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Civezza ed il nuovo organico del comune di S. Lorenzo al Mare, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276.

Al personale, già in servizio presso il comune di S. Lorenzo al Mare, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

VISTO, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 340. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1945 con il quale si provvedeva alla nomina del dott. Giuseppe Graziadei a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, il dottor Giuseppe Graziadei cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che l'Azienda patrimoniale Terme di Salsomaggiore ha una partecipazione nel capitale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detta Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società Nazionale Metanodotti ha proceduto al licenziamento di dipendenti e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
COSATTINO

(1987)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti l'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore dei predetti Sindacati nazionali;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone cessa dall'incarico di commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione dei predetti Sindacati nazionali rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

(1988) *Il Ministro*: BARBARESCHI

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 344;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazione, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta la Sezione speciale per i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituita presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni, con la composizione seguente:

Vice-presidente:

Russo comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Castelli Avolio gr. uff. dott. Giuseppe - consigliere di Stato;

Fazzi gr. uff. dott. Pietro - direttore generale delle Imposte dirette;

Galanti gr. uff. dott. Romolo - consigliere della Corte dei conti;

Zappulli gr. uff. dott. Carlo - consigliere della Corte di cassazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 254-bis

(1955)

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 331;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro Finanze n. 3, foglio n. 263, col quale fu costituita a tutto il 31 dicembre 1948, presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai termini del 1° comma dell'art. 281-*bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Considerato che il gr. uff. dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Ministero delle finanze, membro della predetta Sezione speciale ha presentato le dimissioni e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni del gr. uff. dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Ministero delle finanze, dalla carica di membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai ter-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mini del 1° comma dell'art. 284-*bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, presso la Commissione centrale delle imposte, e in sua sostituzione viene nominato il comm. dott. Giordano Luigi direttore generale del Ministero delle finanze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 290-bis

(1956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Barletta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1994)

Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Molfetta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1995)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 7192 di L. 5000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria di Milano alla Società Philips di Milano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di tesoreria di Milano l'emissione del certificato mod. 128-*T* in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto ed al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(1963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Venezia

Con decreto 18 aprile 1946 del Ministero del tesoro, il dottor Vittorio Coen Giordana, notaio esercente in Venezia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico.

(1965) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1946 - N. 149

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,80
Id. 3,50 % 1902	87,40
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,375
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento di concessioni di laurea «ad honorem»

Con decreto Ministeriale in data 15 giugno 1946 sono state annullate, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, lettera *c*) del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le concessioni di laurea «ad honorem» fatte alle seguenti persone:

1) Kol Thaci, ex Ministro per le finanze del Regno di Albania, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1933 dalla Università di Bari;

2) Hans Frank, già Ministro del Reich, laurea in giurisprudenza, conferitagli rispettivamente negli anni 1939 e 1943 dalle Università di Modena e Bologna;

3) Ezio Maria Gray, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1938 dalla Università di Ferrara;

4) Raffaello Riccardi, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1942 dalla Università di Urbino;

5) Carlo Del Croix, laurea in lettere conferitagli nell'anno 1938 dalla Università di Bologna;

6) Piero Parisetti, laurea in ingegneria, conferitagli nell'anno 1927 dalla Scuola di ingegneria di Milano.

(1964)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente aumento di assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione, ecc., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946, all'art. 2, seconda colonna, fra le linee 18 e 19 deve inserirsi: «Art. 3».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14.
Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza . . Pag. 1658

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 576.
Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna . . . . . Pag. 1658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.
Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti antimalarici . . . . . Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Termeno e San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento) . . . . . Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Firenze del Banco di Sicilia, con sede in Palermo . . . . . Pag. 1660

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino . . Pag. 1660

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì . . Pag. 1660

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato . . . . . Pag. 1660

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
Costituzione di quattro nuove sezioni presso la Commissione centrale delle imposte. . . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1946.
Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della «Fiumana» Società anonima di navigazione con sede in Roma . . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1946.
Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1946.
Modalità di pagamento, per l'anno 1946, dell'imposta sull'entrata conseguita dalla vendita di birra da parte del fabbricante . . . . . Pag. 1668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1669

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 1669

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1669

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1670

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1671

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14.

Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, n. 599, concernente l'abrogazione del regio decreto 22 marzo 1923, n. 665, recante disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti colonnelli ed i colonnelli, i quali si siano esposti od abbiano corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozioni per merito straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli altri requisiti di capacità, attitudine, cultura e condotta necessari per ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi.

Art. 2.

Le promozioni previste dall'articolo precedente sono conferite con decreto motivato del Ministro per l'interno su circostanziata e documentata proposta da formularsi, non oltre sei mesi dai fatti che la promuovano, dai capi servizio dei funzionari ed ufficiali anzidetti e previo parere rispettivamente del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, per i funzionari, e della Commissione di avanzamento, per gli ufficiali.

Una nuova promozione per merito straordinario allo stesso funzionario od ufficiale non può essere concessa se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente.

Art. 3.

Ai funzionari di pubblica sicurezza previsti nell'articolo 1 del presente decreto, che si siano segnalati in uno dei modi indicati nell'articolo stesso successivamente alla data dell'8 settembre 1943 e posseggano i richiesti requisiti, possono essere conferite promozioni per merito straordinario con le modalità stabilite nel precedente art. 2, su proposta da formularsi non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per i funzionari ed ufficiali di pubblica sicurezza residenti in provincie ancora sottoposte all'amministrazione del Governo Militare Alleato, tali proposte dovranno essere formulate entro sei mesi dalla data di restituzione delle provincie stesse all'amministrazione del Governo Italiano.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 576.

Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.

N. 576. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, con ordinanza del commissario regionale del G.M.A. in data 14 agosto 1944, è stata sottoposta per motivi di pubblico interesse alla gestione straordinaria del commissario ing. Antonio Orcel;

Vista la domanda del predetto commissario in data 9 maggio 1946, con la quale, dichiarandosi cessati i motivi che determinarono la gestione straordinaria della Società, si chiede la cessazione della gestione stessa, in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, e ritenuta la fondatezza della domanda medesima;

Sentito il Ministero dei trasporti;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, termina a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*: e pertanto dalla data stessa l'ing. Antonio Orcel cessa dall'incarico di commissario per la gestione della predetta Società.

Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti antimalarici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1943, n. 736, riguardanti l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale del 3 ottobre 1939, n. 03-6220, che estende ai preparati sintetici designati dal Consiglio superiore di sanità pubblica come utili per la cura della malaria, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopramenzionato;

Visti i decreti interministeriali n. 41145 del 23 agosto 1944 e n. 036730 del 2 settembre 1943, che stabiliscono, rispettivamente, in L. 35.000 al kg. il prezzo di cessione del preparato antimalarico sintetico denominato « Plasmochina » e in L. 28.000 al kg. il prezzo di cessione del preparato antimalarico sintetico denominato « Gamefar »;

Riconosciuta la necessità di aumentare tali prezzi per adeguarli alle mutate condizioni del mercato e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° luglio 1946, il prezzo di vendita della « Plasmochina » viene portato a L. 300.000 al kg. - pari a L. 3 per compressa da gr. 0,01 - per la vendita al pubblico, ed a L. 250.000 al kg. - pari a L. 2,50 per compressa - per la cessione alle Amministrazioni od Enti pubblici e quello del « Gamefar » viene portato a L. 200.000 al kg. - pari a L. 2 per compressa da gr. 0,01 - per la vendita al pubblico ed a L. 150.000 al kg. - pari a L. 1,50 per compressa - per la cessione alle Amministrazioni od enti pubblici, fermo restando l'aggio fissato in ragione del 5 % sul prezzo di vendita ai rivenditori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Termeno e San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Termeno e in San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1897)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Firenze del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dall'Istituto S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Courmayeur (Aosta) e in Saint Vincent (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Arturo Dal Pozzo è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio industria ed agricoltura di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1927)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono ottenere il permesso di produrre nel territorio dello Stato la saccarina o la dulcina ovvero entrambi detti edulcoranti debbono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) allegando un certificato dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, comprovante che lo stabilimento è tecnicamente attrezzato per la fabbricazione degli edulcoranti stessi.

Nella domanda debbono essere indicati:

a) l'ubicazione dello stabilimento;

b) la potenzialità degli impianti;

c) le materie prime che s'intendono impiegare;

d) il prezzo di cessione allo Stato degli edulcoranti da fabbricare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) i costi delle materie prime, le spese di preparazione, di confezionamento del prodotto ottenuto, e ogni altro elemento utile che sia servito di base per la determinazione del prezzo di cessione allo Stato.

Art. 2.

Le ditte che saranno autorizzate a produrre la saccarina e la dulcina, secondo le norme del presente decreto, debbono impegnarsi, con regolare contratto, a cedere all'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette l'intero prodotto e non potranno fabbricare detti edulcoranti in quantità superiore a quella prevista nei singoli contratti.

Tutta la saccarina o la dulcina prodotta dalle singole ditte deve essere tenuta in deposito, fino alla immissione in consumo, nei modi prescritti, nei magazzini di fabbrica di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli stabilimenti autorizzati a produrre la saccarina o la dulcina sono soggetti a continua vigilanza finanziaria, ed è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere opere ed adattamenti dei locali di fabbrica, dei magazzini, dei depositi e degli impianti in modo da potersi esercitare una rigorosa ed efficace vigilanza fiscale.

Le indennità spettanti al personale addetto alla vigilanza nonchè quelle spettanti al personale civile e a quello della guardia di finanza che si rechino nello stabilimento per compiere le operazioni di loro istituto, fanno carico alle ditte esercenti.

Art. 4.

Le ditte autorizzate debbono approntare nello stabilimento locali adatti per il corpo di guardia e per l'Ufficio finanziario ed approntare appositi magazzini, riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, per la custodia delle materie prime e dei prodotti finiti fabbricati.

I magazzini dei prodotti finiti saranno chiusi col vincolo della doppia chiave di cui una sarà tenuta dall'Ufficio finanziario di vigilanza e l'altra dal fabbricante.

Art. 5.

La ditta è obbligata alla tenuta di appositi registri preventivamente numerati e vidimati dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sullo stabilimento, per il movimento delle materie prime e degli edulcoranti prodotti.

Nel registro delle materie prime, la parte del carico è costituita da tutte le quantità introdotte nello stabilimento per la produzione della saccarina o della dulcina e quella dello scarico dalle quantità di dette materie passate alla lavorazione.

Art. 6.

Gli edulcoranti prodotti saranno custoditi in apposito magazzino provvisorio chiuso col vincolo della doppia chiave in attesa che campioni di essi siano analizzati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette per accertare che la partita, dalla quale sono stati prelevati i campioni, abbia i requisiti voluti.

Ove la ditta fabbricante non accetti il risultato di analisi del suddetto Laboratorio chimico compartimentale, i campioni dell'edulcorante in contestazione saranno sottoposti all'esame del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette il cui giudizio è insindacabile.

Gli edulcoranti che non abbiano i requisiti prescritti potranno, a richiesta delle ditte, essere rilavorati ovvero distrutti.

Il movimento degli edulcoranti fabbricati e passati al magazzino provvisorio deve risultare da apposito registro nel quale, nella parte del carico, saranno segnate tutte le quantità prodotte in ogni ciclo di lavorazione e nella parte dello scarico le quantità di prodotti passati al magazzino definitivo di custodia e le quantità eventualmente distrutte o rimesse in lavorazione, perchè non riconosciute idonee a seguito dell'analisi.

Il passaggio degli edulcoranti dalla fabbrica al magazzino provvisorio e da questo al magazzino definitivo di custodia, sarà effettuato sotto vigilanza fiscale e con la emissione, in doppio esemplare, di appositi bollettini di movimento.

I quantitativi di edulcoranti scaricati per la distruzione o per la rilavorazione devono risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio e in doppio esemplare.

Art. 7.

La saccarina e la dulcina debbono essere confezionate, a cura ed a spese delle ditte produttrici, in scatole solide, atte a preservarle dalla umidità e da alterazioni, del peso netto di kg. 1, kg. 2 e kg. 5.

Le scatole da kg. 1 e da kg. 2 debbono essere di forma circolare, quelle da kg. 5 di forma quadrangolare; le une e le altre debbono avere il coperchio assicurato al corpo della scatola con filo di fibra vegetale e metallo, incrociato, e reso immovibile con l'applicazione del contrassegno di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

I contrassegni delle scatole di saccarina e di dulcina devono essere apposti a cura dell'Ufficio finanziario di fabbrica e sono forniti dall'Amministrazione.

Il contrassegno è costituito da un bollino metallico appositamente punzonato con punzone dell'Amministrazione all'atto della sua applicazione alle scatole contenenti la saccarina o la dulcina.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze comunicherà al Ministero dell'industria e del commercio i quantitativi di saccarina e di dulcina che, al netto dei quantitativi riservati, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per gli usi farmaceutici, saranno messi a disposizione per gli usi alimentari consentiti, indicando i nominativi delle fabbriche detentrici dei prodotti stessi.

In base a siffatta segnalazione il Ministero dell'industria e del commercio o gli organi da esso delegati provvederanno per l'assegnazione ai fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, dell'edulcorante disponibile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dette assegnazioni saranno comunicate al Ministero delle finanze con la indicazione della ditta assegnataria, della qualità e quantità dell'edulcorante assegnato, nonchè del nominativo della fabbrica presso la quale dovrà essere ritirato il prodotto.

Il quantitativo di saccarina e di dulcina destinato ad uso farmaceutico verrà assegnato, dal Ministero delle finanze, esclusivamente ai farmacisti, alle società farmaceutiche ed ai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

Il Ministero delle finanze autorizzerà le competenti Sezioni dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione a dar corso alle assegnazioni di saccarina e di dulcina per gli usi sopraindicati.

Dette assegnazioni saranno fatte in ragione di chilogrammi interi non essendo consentiti frazionamenti. Il prezzo della saccarina e della dulcina che dovrà essere corrisposto dagli acquirenti autorizzati sarà fissato dal Ministro per le finanze, al quale è riservata la facoltà di modificarlo in ogni momento.

Con lo stesso decreto Ministeriale sarà fissata la quota, di detto prezzo, da versare direttamente dall'acquirente al fabbricante e la quota da versare all'Erario.

Art. 10.

Il movimento degli edulcoranti nel magazzino definitivo di custodia sarà tenuto in evidenza dall'Ufficio finanziario di fabbrica con apposito registro di carico e scarico da fornirsi dall'Amministrazione.

Il carico sarà costituito dalle quantità di edulcoranti introdotti nel magazzino allegando al registro il secondo esemplare del bollettino di movimento di cui al precedente art. 6, e lo scarico dai quantitativi di edulcoranti che, man mano, vengono estratti dal magazzino con riferimento alla autorizzazione di cui al precedente art. 9 ed agli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario ed agli estremi del vaglia postale o della Banca d'Italia o della ricevuta di versamento sul conto corrente postale, a favore della ditta fabbricante, per la parte di prezzo ad essa destinata.

Art. 11.

Chi abbia ottenuta l'autorizzazione ad acquistare saccarina o dulcina a termini del presente decreto deve farne richiesta, in doppio esemplare, alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica dalla quale devesi ritirare lo edulcorante assegnato.

In detta richiesta la ditta dovrà obbligarsi ad impiegare l'edulcorante assegnato nell'uso consentitole, dichiarandosi edotta delle penalità previste dall'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto 17 marzo 1927, n. 377, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2768, per coloro che detengono o mettono illegalmente o abusivamente in vendita saccarina o prodotti saccarinati, ed attestante altresì di conoscere che la dulcina è, ad ogni effetto fiscale, assimilata alla saccarina.

La richiesta sarà corredata dalla quietanza di Tesoreria, comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario, e delle ricevute del versamento, a favore della ditta fabbricante della quota di prezzo ad essa dovuta.

Accertata la regolarità della richiesta e l'esattezza dei pagamenti effettuati, la Sezione restituisce alla ditta uno dei due esemplari della richiesta, munito degli estremi dell'autorizzazione ministeriale e regolarmente vistato e timbrato assieme alla quietanza e alla ricevuta predetta e rimette l'altro esemplare della richiesta, munito degli estremi della stessa autorizzazione ministeriale e di quelli della quietanza e ricevuta esibite, nonchè del visto di regolarità, all'Ufficio finanziario di fabbrica.

Art. 12.

La ditta assegnataria provvede direttamente al ritiro della merce dalla fabbrica produttrice esibendo all'Ufficio finanziario competente:

a) l'esemplare della richiesta restituitale dalla Sezione;

b) la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario;

c) la ricevuta del vaglia o del versamento sul conto corrente postale a favore della ditta fabbricante, della quota di prezzo ad essa dovuta per l'edulcorante che intende acquistare.

L'Ufficio finanziario di fabbrica accertata la regolarità della richiesta in contraddittorio della ditta fabbricante provvede all'estrazione e alla consegna all'acquirente dell'edulcorante richiesto ed invalida la quietanza di Tesoreria e il documento di versamento di cui alla lettera *c*) annotandovi l'avvenuta estrazione dell'edulcorante e la relativa data.

Art. 13.

Per ogni partita di edulcorante estratta dal magazzino di definitiva custodia l'Ufficio finanziario provvede:

1) alla compilazione di appositi bollettini di estrazione composti di una matrice e di due bollette figlie conformi a modello allegato al presente decreto sui quali saranno riportati gli estremi dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*), del precedente art. 12, nonchè gli estremi dell'autorizzazione ministeriale;

2) alla emissione di bollette di legittimazione sulle quali dovrà riportare la qualità e la quantità dell'edulcorante estratto, il nominativo della ditta acquirente, l'uso al quale il prodotto stesso deve essere destinato, gli estremi della quietanza di Tesoreria e della autorizzazione ministeriale.

Art. 14.

La bolletta figlia (*C*) del bollettino di estrazione viene consegnata alla ditta fabbricante dell'edulcorante.

La bolletta figlia (*B*) viene spedita alla Sezione competente unitamente alla richiesta originale dell'edulcorante.

La bolletta di legittimazione viene consegnata all'acquirente e deve accompagnare la merce a destinazione ed ha validità per il periodo di tempo indicato nella bolletta stessa.

Il riscontrino corrispondente viene rimesso al Comando della guardia di finanza nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento di impiego perchè accerti il regolare arrivo a destino dell'edulcorante e restituisca il riscontrino stesso all'Ufficio finanziario mittente con le attestazioni del caso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 15.

I fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i farmacisti, le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, autorizzati all'acquisto diretto dalla fabbrica di edulcoranti, debbono tenere un registro di carico e scarico, preventivamente numerato e timbrato dalla competente Sezione dell'U.T.I.F., nel quale deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita degli edulcoranti.

Ad ogni partita di carico deve corrispondere una bolletta di legittimazione ed ad ogni partita di scarico devono corrispondere:

a) per i fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i quantitativi immessi giornalmente in lavorazione con indicazione della qualità e quantità dei prodotti fabbricati;

b) per i farmacisti e per le società farmaceutiche, i quantitativi venduti su ricetta medica o impiegati per la preparazione di prodotti farmaceutici;

c) per i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici e per le società farmaceutiche che cedano edulcoranti ai farmacisti, gli estremi delle fatture di vendita rilasciate nei modi indicati nel successivo art. 17.

Art. 16.

I farmacisti che acquistano gli edulcoranti presso le società farmaceutiche o presso i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici debbono custodire le fatture di vendita loro rilasciate e le ricette mediche che documentano l'uscita degli edulcoranti introdotti nella farmacia ed esibirle a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Art. 17.

Le fatture di vendita che le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici sono tenuti a rilasciare per qualunque quantità di saccarina o dulcina venduta ai farmacisti e che debbono scortare gli edulcoranti durante il trasporto fino all'introduzione in farmacia, oltre le eventuali indicazioni d'uso commerciale, debbono contenere le seguenti:

a) il cognome e nome del farmacista richiedente;

b) il comune, la strada e il numero civico dove è situata la farmacia;

c) la quantità, in lettere, della saccarina o della dulcina venduta.

Il farmacista ha l'obbligo di accusare ricevimento della saccarina o della dulcina vendutagli.

Art. 18.

Il movimento degli edulcoranti nonchè gli introiti della quota di prezzo dovuta all'Erario, versati sull'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero delle finanze, verranno seguiti e contabilizzati dalle Sezioni degli U.T.I.F. dandone comunicazione mensile alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette ed alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 19.

La saccarina, il saccarinato di sodio e la dulcina provenienti da confisca, a cura degli uffici consegnatari debbono essere concentrati presso la ricevitoria della dogana di Milano, che ne curerà la cessione a ditte autorizzate dal Ministero delle finanze al prezzo di cui al precedente art. 9 comprendente, sia la quota spettante all'Erario sia quella dovuta alla ditta fabbricante.

Il ricevitore della dogana di Milano, per la saccarina, il saccarinato di sodio e la dulcina provenienti da confisca e affidati alla sua gestione, renderà i conti nei modi e con le norme stabilite dalle « Istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione » approvate col decreto Ministeriale 19 maggio 1943.

Art. 20.

Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 6 ottobre 1940 concernente la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel territorio dello Stato, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Per la partita di saccarina di kg. 3500 fabbricata e fornita allo Stato per usi farmaceutici dalla ditta « Farmaceutica Italia Società Anonima » di Milano, con contratto in data 30 aprile 1946 continueranno ad osservarsi, fino a totale esaurimento della partita stessa, le norme vigenti alla data di stipulazione di detto contratto di fornitura nonchè il prezzo di vendita stabilito col decreto Ministeriale 2 maggio 1946.

Art. 22.

Per la saccarina e la dulcina già distribuita per usi dolciari in base a precedenti autorizzazioni, con deposito provvisorio di una parte della somma dovuta allo Stato sarà introitata a titolo definitivo la quota di prezzo spettante all'Erario che sarà stabilita con decreto Ministeriale di cui al precedente art. 9.

Art. 23.

Le ditte che, all'entrata in vigore del presente decreto, detengono saccarina o dulcina, dovranno entro dieci giorni dalla data predetta denunciare alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, i quantitativi di detti edulcoranti detenuti a quella data.

Gli edulcoranti stessi rimarranno bloccati a disposizione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette la quale, ove i prodotti vengano riconosciuti idonei per gli impieghi consentiti, ne farà assegnazione alle ditte autorizzate al prezzo che verrà stabilito ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli edulcoranti non riconosciuti idonei saranno distrutti, sotto vigilanza fiscale, ovvero, qualora si prestino alla rilavorazione, potrà esserne consentita, dietro domanda dell'interessato, la cessione come materia prima ad una ditta autorizzata alla fabbricazione degli edulcoranti.

Art. 24.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . . . .

SEZIONE DI . . . . . .

BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI (1) . . . . . .

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

Numero d'ordine	SCATOLE DI						TOTALE		IMPORTO PREZZO VENDITA				TOTALE IMPORTO	
	Saccarina			Dulcina					Saccarina		Dulcina			
	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Saccarina	Dulcina	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	Saccarina	Dulcina

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . . di L. . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO FINANZIARIO

. . . . . .

(1) { Saccarina - Dulcina.
Saccarina e Dulcina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

B

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . . . .

SEZIONE DI . . . . . .

BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI . . . . . .

(Da consegnare alla Ditta fabbricante dell'edulcorante)

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla . . . . . .

Numero d'ordine	Scatole di Saccarina Kg. 1	Saccarina Kg. 2	Saccarina Kg. 5	Dulcina Kg. 1	Dulcina Kg. 2	Dulcina Kg. 5	Totale Saccarina	Totale Dulcina	Importo prezzo vendita Saccarina uso alimentare a L. . . il Kg.	Saccarina uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	Dulcina uso alimentare a L. . . il Kg.	Dulcina uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	Totale importo Saccarina	Totale importo Dulcina

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . . di L. . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO FINANZIARIO

. . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . . . .

SEZIONE DI . . . . . .

BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI . . . . . .

(Da spedire alla Sezione dell' U.T.I.F.)

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

Numero d'ordine	Scatole di						Totale		Importo prezzo vendita				Totale importo	
	Saccarina			Dulcina					Saccarina		Dulcina			
	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Kg. 1	Kg. 2	Kg. 5	Saccarina	Dulcina	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	uso alimentare a L. . . il Kg.	uso farmaceutico a L. . . . il Kg.	Saccarina	Dulcina

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . . di L. . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . » . . . . . » . . . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO FINANZIARIO

. . . . . .

(1975)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

Costituzione di quattro nuove sezioni presso la Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945 registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta altre quattro sezioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Commissione centrale delle imposte sono costituite altre quattro sezioni, composte come segue:

Vice-presidenti:

1) Caliendo comm. dott. Leopoldo - primo presidente della Corte di appello;

2) Cannada Bartoli comm. dott. Luigi - presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione predetta;

3) Colagrosso comm. dott. Enrico - presidente di sezione della Corte di cassazione;

4) Russo comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione;

Membri:

1) Ansenda gr. uff. dott. Guido - consigliere della Corte dei conti;

2) Barra Caracciolo di Basciano gr. uff. dott. Alfonso - consigliere di Stato;

3) Battaglia cav. uff. Bartolomeo - direttore capo divisione Ministero finanze;

4) Brunelli comm. dott. Giovanni - consigliere di Corte di cassazione;

5) Calenda comm. avv. Guido - sostituto avvocato generale dello Stato;

6) Carugno comm. avv. Pasquale - sostituto avvocato generale dello Stato;

7) De Stefano comm. dott. Francesco - consigliere Corte di cassazione;

8) Ferrara comm. dott. Tommaso - ispettore generale Ministero finanze;

9) Ferraris comm. dott. Carlo - direttore capo divisione Ministero finanze;

10) Gambino comm. avv. Ernesto - sostituto avvocato generale dello Stato;

11) Rochrssn gr. uff. dott. Guglielmo - consigliere di Stato;

12) Sardo comm. dott. Umberto Aurelio - consigliere di Corte di cassazione;

13) Todde gr. uff. dott. Pietro - ispettore generale Ministero finanze;

14) Uccellatore gr. uff. dott. Vincenzo - consigliere di Stato;

15) Vetrano gr. uff. Gaetano - consigliere di Stato;

16) Vitale comm. dott. Luigi - consigliere Corte di cassazione.

Art. 2.

Il comm. dott. Nazario Florio, consigliere della Corte di cassazione, viene nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del comm. dott. Cannada Bartoli Luigi, nominato vice-presidente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 289-bis

(1954)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1946.

Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 3 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 novembre 1945, n. 136, col quale venne provveduto alla nomina del commissario governativo per la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma;

Visto l'art. 2 di detto decreto che determina in sei mesi la durata della gestione commissariale predetta;

Considerato che detto termine di sei mesi viene a scadere il 13 maggio 1946;

Ritenuto che permangono le ragioni che hanno suggerito la nomina del suddetto commissario governativo non trovandosi tuttora la predetta Società in grado di funzionare per l'assenza di un Consiglio di amministrazione e per le difficoltà che tuttora si frappongono alla sua ricostituzione;

Sentito il Ministero della marina;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è confermato per altri tre mesi, decorrenti dal 13 maggio 1946, nell'incarico di commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni contenute nel decreto presidenziale 3 novembre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 9 maggio 1946

DE GASPERI

(1971)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1946.

Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, sulla costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I);

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Ritenuto che i dirigenti del C.O.N.I, durante l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, procedettero, in data 29 settembre 1943 e 31 ottobre 1943, al licenziamento di novantasei impiegati dipendenti di quell'Ente di cui all'elencazione nominativa contenuta nella nota, in data 3 settembre 1945, n. 4341, del commissario straordinario del C.O.N.I.;

Ritenuto che i licenziamenti di cui sopra furono determinati non da ragioni politiche, bensì, quelli disposti in data 29 settembre 1943, dalla necessità inderogabile di riassumere gli impiegati richiamati alle armi e rientrati in servizio dopo l'8 settembre 1943 e quello disposto con decorrenza 31 ottobre 1943, indicato nella stessa nota, da esigenze amministrative conseguenti alla ridotta attività dell'Ente;

Dichiara

validi a tutti gli effetti, i licenziamenti disposti in data 29 settembre 1943 nei riguardi dei sottoindicati impiegati del C.O.N.I.:

Di Francesco Luigi, Pesci Miriam, Carpineti Anita, Valan Italia, Gelsi Sauro, De Rossi Costantino, Serafino Silvano, Boninsegni Margherita, Pizzirani Pierina, Angrisani Anna, Di Gianfrancesco Domenico, Buzzetti Armando, Bellioni Ottorino, Alegi Romualdo, Milana Orlando, Guarnieri Renato, Marcelli Fausto, Tisei Ermanno, Cecchi Ferdinando, Siano Ferdinando, Perelli Domenico, Bet Lina, Minicelli Liliana, Pisanelli Cesare, Greco Gilda, Rosati Rossana, Piazzola Giuseppe, Bonino Adriana, Corsi Silvana, Anconetani Luigi, Mele Mario, Marcotulli Erminia, Salvagno Maria, Cruciani Wanda, Chiodetti Emma, Morbiducci Ariana, Ventura Francesco, Evangelista Giovanni, Raffi Fernando, Poggi Marcello, Foglietti Ennio, Sentinelli Carlo, Silvi Silvano, Morganti Carlo, Modesti Rodolfo, Spanò Giovanni, Traffano Adelaide, Palumbo Elisabetta, Mariotti Jole, Misirocchi Delia, Serni Anna, Montechiani Lidia, Polani Sardelli Pierina, Badiali Romenia, Mattioli Giulio, Dolci Romola, Orlandi Fausta, Del Brocco Luigi, Mariocchi Armando, Sciosci Gabriella, Pietrantoni Armanda, Monti Elvira, Roberto Tommaso, Camilli Tommaso, Cappannelli Liliana, Marella Palmira, Onelli Cecilia, Santopadre Clara, Mucci Maria, Proietti Bianca, Fischioni Italia, Tioli Zemira, Briganti Zemira, Modesti Milena, Moratti Clementina, Bertini Liliana, Rossignoli Anita, Ciofti Ines, Lasca Bianca, Venanzini Angela, Carboni Astolfa, Sanipoli Natalina, Accomanni Ebe, Carboni Rosa, Di Massimo Angela, Camilli Maria Iris, Besi Giorgio, Guidi Filomena, Lombardi Fedra, Rocchi Prospero, Colussi Bianca, Pisanelli Giustino, Rossi Antonietta, Paolucci Domenico, Pasquavecchia Clara, nonchè il licenziamento disposto in data 31 ottobre 1943 nei riguardi dell'impiegato del C.O.N.I. Santarelli Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

DE GASPERI

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1946.

Modalità di pagamento, per l'anno 1946, dell'imposta sull'entrata conseguita dalla vendita di birra da parte del fabbricante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Ritenuta l'opportunità di facilitare ai fabbricanti di birra, in relazione alle particolari caratteristiche della loro attività, il pagamento dell'imposta sulle entrate conseguite dalla vendita del cennato prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere dal fabbricante, si corrisponde, per l'anno 1946, a cura del medesimo, nella misura del 4 %, in abbonamento mediante canone provvisorio soggetto a conguaglio — giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762 — in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno medesimo ed in base alla media dei prezzi di vendita dallo stesso fabbricante praticati.

Il canone provvisorio è determinato in relazione ai quantitativi di birra che verranno presumibilmente prodotti nell'anno in corso, da dichiararsi dal fabbricante, al competente Ufficio del registro, entro il 30 giugno 1946; entro lo stesso termine saranno corrisposte le prime tre rate di detto canone.

Art. 2.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al commercio della birra estera, l'imposta si corrisponde nei modi e termini normali, salvo quanto è disposto dal decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, n. 67080, per le somministrazioni che se ne effettuano nei pubblici esercizi.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1974)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Nicola Girone, console onorario di Norvegia a Bari.

(1856)

In data 7 maggio 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Laviosa, vice console onorario di Danimarca a La Spezia.

(1857)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Edward Karol Ender, console generale della Repubblica di Polonia a Milano.

(1858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-I, serie I, n. 3738, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Bardi (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno **senza** che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

(611) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rossitto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5316 — Data: 23 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Caroli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3417 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Suriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sommino Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 5325.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1636 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salerni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5534 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Ciccolella Giulio di Antonio e Introna Franco di Martino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 806 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Roggio Marzet Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Larice Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Pietro Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2682 — Data: 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacomo fu Ciro — Ti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

toli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1909 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casazza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67-7575 — Data: 18 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Seglietta Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16588 — Data: 16 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorsio Alfredo fu Eduardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 3010.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 14 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Severino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1314 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Torti Laura fu Carlo in Fantoni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 290,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 10 febbraio 1[illegible] n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1659) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 58 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle rendite designate, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	425295 (Solo per la proprietà)	Aliberto Fortunato fu Sabato, dom. in Avellino, con usufrutto alla Chiesa del Villaggio di S. Pietro a Montoro Superiore, rappresentata dal parroco pro-tempore	21 —
Id.	822078 (Solo per la proprietà)	Guglielmina Maria Pia di Isidoro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alagna Valsesia (Novara), con usufrutto a Viotti Maria fu Antonio ved. Ronco. . .	66,50
Prest. Red. 3,50 %	234133	Municipio di Lero (Egeo)	350 —
Cons. 3,50 % (1902)	42134 (Solo per la proprietà)	Bovino Maria Carmela fu Carmine, nubile, dom. a Bavano (Potenza), con usufrutto a Vitale Maria Giuseppina fu Domenico ved. Bovino Carmine	112 —
Id.	42135 (Solo per la proprietà)	Bovino Esterina fu Carmine, nubile, dom. a Bavano, con usufrutto come sopra	112 —
Id.	42136 (Solo per la proprietà)	Bovino Ida fu Carmine, nubile, ecc., come sopra	112 —

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che nel mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1939)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-I	3555	1.600 —	Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.	Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.
Id	3556	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	669466	84 —	Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia).	Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	20780	220,50	Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio).	Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	342405	350 —	Reghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova).	Reghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	362282	343 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie O	320	20 —	Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre.	Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro.
Id. Serie O	338	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	823808	994 —	Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino).	Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	402389	3.409 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	180832	420 —	Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale.	Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro.
Id.	680681	35 —	Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale.	Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	589008	700 —	Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Ranzini-Pallavicini* o *Pallavicini-Ranzini* Antonio fu Lorenzo.	Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo.
Id.	208503	21,50	Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio-Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
Id.	775751	252 —	Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys *fu* Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	127952	1.277,50	Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista fu* Emanuele, con vincolo dotale.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % Serie A	5681	250 —	Mossa *Luisa*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	5796	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	115127	655 —	Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Ilisaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.	Borghesi *Americo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Ilisaliti *Annita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	234890	28 —	Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pourieres, frazione del comune di Usseaux (Torino).	Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	34431	192,50	Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como.	Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26781	672 —	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria).	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele . ario* fu [illegible] ecc., come contro.
Red. 3,50 %	352170	206 —	*Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli).	*Lettiero Francesca* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale vedova *Lettiero*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.
Modificazioni all'art. 6 della legge 7 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano. Pag. 1650

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.
Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.
Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, sulla requisizione del naviglio mercantile . . . . . Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 572.
Passaggio della Scuola marinara «Caracciolo», che assume il titolo di «Collegio professionale marittimo Caracciolo» di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso . . . . . Pag. 1651

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 573.
Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno. Pag. 1653

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.
Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi. Pag. 1653

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.
Erezione in ente morale della fondazione scolastica «Leopoldo Marangoni» di Milano . . . . . Pag. 1655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.
Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo. Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.
Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione . . Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro. Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Costituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con sede in Roma . . . . . Pag. 1656

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
35ª e 36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria . . . . Pag. 1656
8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951. Pag. 1656
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1656

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 9 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco obbligazioni 1ª serie 6,50 %, sorteggiate con le prime ventisette estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 30 aprile 1946. — Obbligazioni « Cogne - 1ª emissione » sorteggiate nella 28ª estrazione del 10 maggio 1946. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % della ex Società generale elettrica dell'Adamello (emissione 1930) sorteggiate nella 16ª estrazione del 7 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 15ª estrazione del 6 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni 6 % - Serie C (emissione 1930) sorteggiate nella 16ª estrazione del 26 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1946. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 15 al 26 febbraio 1946. — **Istituto mobiliare italiano** (provenienza Istituto per il credito navale): Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Calzificio Carlo Doppleri, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1946. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 20ª estrazione del 24 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 24 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 15ª estrazione del 22 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Società elettrica Maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, per azioni, in Firenze.** — Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946. — **Unione esercizi elettrici, società anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1946.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione), delle diciannove serie (dalla 1ª alla 19ª) emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(1965)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.

Modificazioni all'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 808, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano è modificata come appresso:

« Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio dei sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio dovranno essere scelti:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

uno in rappresentanza del Ministero delle finanze;

uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

uno in rappresentanza del Ministero dell'interno;

uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

uno in rappresentanza delle imprese produttrici di metano del gruppo petrolifero;

uno in rappresentanza dei produttori piccoli e medi di metano naturale;

uno in rappresentanza delle imprese specializzate in perforazioni di pozzi metaniferi.

Fra i membri del Consiglio potrà essere nominato un amministratore delegato.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente o dell'amministratore delegato, in relazione ai poteri a ciascuno conferiti secondo lo statuto.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate allo statuto dell'Ente Nazionale Metano le modifiche conseguenziali a quella prevista nel precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 339. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.

Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, relativa a provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 324. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, sulla requisizione del naviglio mercantile.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, recante modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, che detta norme per la requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, che porta modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e quelle contenute nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, recanti modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile, sono prorogate fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 323. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 572.

Passaggio della Scuola marinara « Caracciolo », che assume il titolo di « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 1210, relativa alla soppressione delle navi scuola marinaretti e alla istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » di Sabaudia;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Scuola marinara « Caracciolo », istituita in Sabaudia con la legge 1° luglio 1940, n. 1210, è posta, a modifica di quanto previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701, alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La Scuola marinara « Caracciolo » è soppressa ed è istituito in sua vece il « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia.

Esso ha lo scopo di preparare ed avviare i giovani all'accesso nella marina mercantile e militare, e all'esercizio di professione o attività d'interesse marinaro.

Art. 3.

Il Collegio professionale marittimo « Caracciolo » è riconosciuto quale Ente morale.

Esso è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della marina ed il suo funzionamento è regolato da apposito statuto organico da approvarsi con decreto reale.

Art. 4.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » seguono i seguenti corsi di studio:

a) una scuola parificata di avviamento professionale a tipo industriale in tre classi successive;

b) un corso nautico di due classi successive in cui sono impartiti gli insegnamenti stabiliti per il conferimento dei gradi di padrone e motorista autorizzato secondo i programmi previsti per il personale della marina mercantile nonchè gli insegnamenti stabiliti per il conseguimento nella marina militare del grado di comuni di 1ª classe nelle categorie « nocchieri » e « motoristi navali ».

Al corso nautico di cui alla precedente lettera *b)* si accede con la licenza della scuola di avviamento professionale.

Art. 5.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » che abbiano compiuto l'età di dieci anni sono inscritti tra la gente di mare di 2ª categoria.

Gli stessi allievi, quando sono ammessi a seguire il corso nautico sono, invece, inscritti tra la gente di mare di 1ª categoria.

L'esercizio acquistato dagli allievi come battellanti e pescatori, se comprovato dal Collegio professionale marittimo « Caracciolo », ha lo stesso valore delle attestazioni rilasciate a termine delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo che abbiano compiuto il corso nautico hanno facoltà di dare presso la competente Capitaneria di porto o presso il Collegio, con l'intervento dell'apposita Commissione, gli esami per il conferimento della patente di padrone e di motorista autorizzato, anche se non abbiano raggiunto l'età ed i requisiti previsti dall'art. 123 del Codice della navigazione.

Le relative patenti, saranno, però, rilasciate quando i giovani riuniranno tutte le condizioni stabilite dalla norma su citata.

Gli allievi che abbiano compiuto il corso nautico possono essere ammessi direttamente a sostenere gli esami finali del corso « nocchieri » e del corso « motoristi navali » delle scuole volontari del C.R.E.M.

Art. 7.

Il patrimonio delle soppresse navi scuola marinaretti, di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1940, n. 2110, è devoluto al Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia.

Sono inoltre devoluti al Collegio stesso tutti i beni in uso della soppressa scuola marinara.

Art. 8.

I contributi ed altri assegni già corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti e poi devoluti alla Scuola marinara continueranno ad essere corrisposti negli stessi limiti, e sempre che concorrano le stesse condizioni, al Collegio professionale marittimo di Sabaudia, fatta eccezione per quanto riguarda il contributo corrisposto dal Ministero della marina che è modificato secondo quanto stabilisce l'articolo seguente.

Art. 9.

Il Ministero della marina è autorizzato a corrispondere al Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia un contributo annuo di L. 20.000.000.

Art. 10.

Il Ministero della marina è inoltre autorizzato ad assumersi i seguenti impegni nei confronti del Collegio professionale marittimo « Caracciolo »:

a) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;

b) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni del brigantino interrato;

c) provvedere alla manutenzione dei locali, delle officine e alla eventuale sostituzione del materiale deteriorato;

d) provvedere ai materiali di dotazione, di consumo per le esercitazioni di officina;

e) provvedere al materiale di casermaggio ed al vestiario;

f) comandare personale della Regia marina presso il Collegio professionale marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — BROSIO — MOLÈ

Visto, *il guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 327. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 573.

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è così modificato:

« Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso è quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso è annuale ».

Art. 2.

L'8° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è modificato come segue:

« Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 11, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è così modificato:

« Art. 31 — *Ripetizioni cameràli.* — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati, a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 60 per ogni assistenza allo studio cameràle degli allievi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 338. — FRASCA

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.

Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la concessione delle borse di studio, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, annesso al presente decreto e firmato dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 338. — FRASCA

Regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi

Art. 1.

Ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con suo decreto, il numero e l'importo delle borse di studio per studenti universitari meritevoli e bisognosi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e assegna a ciascuna Università e Istituto superiore un determinato numero di borse.

Art. 2.

Il rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore, su conforme parere del Senato accademico, ripartisce le borse assegnate all'Università o all'Istituto tra le diverse Facoltà, e bandisce il relativo concorso.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani di età non superiore ai 26 anni, di disagiata condizione economica, che siano iscritti o intendano iscriversi a qualsiasi corso universitario per il conseguimento di una laurea o di un diploma nell'Università o nell'Istituto superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono far pervenire nel termine fissato nel bando apposita domanda al rettore o direttore.

I candidati devono indicare nella domanda il corso universitario al quale sono iscritti o intendano iscriversi e devono dichiarare che non godono di altra borsa o assegno di studio, nè di retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici, o godendone debbono dichiarare che vi rinunzieranno nel caso che riescano vincitori del concorso.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato dei corsi seguiti e degli esami superati nell'anno accademico o negli anni accademici precedenti, con l'indicazione dei voti riportati in ciascun esame, e certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario intrapreso, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami.

Coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari devono presentare il certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario che intendono seguire, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune nel quale la famiglia dell'aspirante è domiciliata, da cui risultino la composizione della famiglia e l'occupazione di ciascuno dei suoi componenti, con l'indicazione dei proventi che ne ritraggono;

d) certificato rilasciato dal procuratore delle imposte dello stesso Comune, da cui risultino i redditi dell'aspirante e dei genitori.

Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà di chiedere ulteriori notizie agli organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e di avvalersi di ogni altro mezzo per meglio accertare le condizioni di disagio economico della famiglia dell'aspirante.

Coloro che non sono ancora iscritti all'Università o Istituto debbono, inoltre, unire alla domanda l'atto di nascita e la fotografia con firma autenticata.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da Commissioni costituite per ciascuna Università o Istituto superiore dal rettore o direttore e composte di almeno tre membri.

Art. 6.

I concorrenti debbono sostenere una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste:

a) per gli iscritti o iscrivendi alle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di lettere e filosofia, di magistero, nello svolgimento di un tema di letteratura italiana o di storia;

b) per gli iscritti o iscrivendi alle Facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di farmacia, di ingegneria, d'ingegneria mineraria, di architettura, di agraria, di medicina veterinaria, nello svolgimento di un tema o nella trattazione di una questione attinente alle scienze fisiche o naturali.

La prova orale consiste:

in interrogazioni sulle materie stesse della prova scritta e, per coloro che hanno già compiuto uno o più anni di studio universitari, anche sulle materie seguite nei rispettivi corsi.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei concorrenti, la Commissione tiene conto, per coloro che hanno già compiuto uno o più anni di studi universitari, dei voti riportati negli esami delle materie seguite nei rispettivi corsi, e per coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari, dei voti riportati negli esami per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario, nonchè di altri eventuali titoli.

Art. 8.

Non può essere dichiarato meritevole della borsa il candidato che non abbia ottenuto almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 9.

I risultati del concorso sono comunicati dal rettore o direttore al Ministero, che provvede al conferimento delle borse ai concorrenti compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima, entro i limiti del numero delle borse assegnate all'Università o Istituto.

Art. 10.

La borsa non può essere cumulata con altra borsa o assegno di studio nè con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 11.

L'importo della borsa è pagato in otto rate mensili, dal 1° novembre al 30 giugno, con ruoli di spese fisse.

La prima rata della borsa non può essere pagata se il titolare non abbia dimostrato di essere regolarmente iscritto al corso universitario, per l'anno accademico cui la borsa si riferisce.

Le rate successive alla prima non possono essere pagate se il titolare non abbia presentato un certificato attestante che ha regolarmente frequentato le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti ai quali è iscritto.

Art. 12.

Coloro che abbiano ottenuto la borsa per un anno accademico ne possono ottenere la conferma, di anno in anno, fino al compimento del corso universitario intrapreso, purchè abbiano superato tutti gli esami consigliati dalla Facoltà nell'anno accademico precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, con una media non inferiore ai 27/30, non siano stati riprovati in alcun esame e non abbiano subito alcuna punizione disciplinare.

All'uopo essi devono presentare, prima dell'inizio dell'anno accademico, apposita domanda, corredata da certificato da cui risulti che essi si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da certificati rila-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sciati da almeno due professori universitari attestanti che gli interessati hanno tratto nelle rispettive discipline un particolare profitto e dai documenti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4 del presente regolamento, che comprovino che permane lo stato di disagio economico della loro famiglia.

Nella domanda essi devono dichiarare che non godono di altra borsa o assegno di studio nè di retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

La domanda è rimessa al Ministero dal rettore o direttore, col suo parere.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.
Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » di Milano.

N. 575. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.
Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che l'ente della Triennale di Milano ha ripreso la sua normale attività e sta provvedendo alla organizzazione della ottava esposizione;

Che, chiusa la gestione della settima esposizione il 31 marzo 1941, con decreto del 13 febbraio 1941 fu nominato il Collegio dei revisori dei conti per la gestione dal 1° aprile 1941 al 31 marzo 1944, mentre durante tale triennio non ebbe luogo la prevista manifestazione;

Considerato che, pertanto, la gestione deve essere prorogata al 31 marzo 1948 e che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 955;

Visto l'art. 13 dello statuto approvato con decreto del 20 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1938, n. 236;

Su proposta rispettivamente dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del comune di Milano;

Decreta:

Art. 1.

La gestione in corso dell'ente della Triennale di Milano è prorogata al 31 marzo 1948.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa è composto come segue:

1) dott. Marcolini Vincenzo, rappresentante il Ministero del tesoro;

2) dott. La Pegna Luigi, rappresentante il Ministero della pubblica istruzione;

3) dott. Gambelli Enrico, rappresentante il Ministero dell'industria e commercio;

4) rag. Sperzani Luigi, rappresentante il comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

DE GASPERI

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.
Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Decreta:

L'on. Emilio Canevari è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

Gli onorevoli Luigi Corazzin e Domenico Marchioro sono nominati vice commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile c. a. concernente la nomina del dott. Poggi Mario a commissario straordinario per la durata di due mesi all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro;

Considerata la necessità di prorogare l'incarico conferito al predetto dott. Mario Poggi;

Decreta:

Il dott. Poggi Mario è confermato commissario straordinario all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1924)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

Costituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, concernente modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visti i decreti-legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Sentite per i rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali; dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; delle Casse di risparmio; le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

prof. Vincenzo Maria Romanelli - commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire dal dott. Nino Woditzka vice commissario straordinario all'Istituto stesso;

Membri:

dott. Gionnnaria Cau - direttore generale ff. della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Alessandro Del Prete - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Leopoldo Ermetes, avv. Francesco Guzzardi - in rappresentanza degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali;

avv. Gaetano Barrabini, sig. Giovanni Melara - in rappresentanza dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

dott. Amedeo Calvano - in rappresentanza delle Casse di risparmio;

dott. Giuseppe Perillo - in rappresentanza dell'Istituto delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma - direttore generale ff. dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

35ª e 36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria

Si notifica che nel giorno 31 luglio 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione (e successivamente la 35ª) delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di 1ª e di 2ª categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, è indicata nel piano di ammortamento del Debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1961) *Il direttore generale*: C[illegible]

8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 1º agosto 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 8ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (A-1 a A-25) scadenti il 15 settembre 1951, emessi in base al regio decreto-legge 1º settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1946, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1962) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1946 - N. 148

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5 15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,85
Id. 3,50 % 1902	87,40
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,45
Redimibile 3,50 % 1934	82,25
Id. 5 % 1936	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.
Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . Pag. 1634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.
Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 1635

REGIO DECRETO-LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.
Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di «Azienda Rilievo Alienazione Residuati» (A.R.A.R.). Pag. 1636

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 567.
Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 1636

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 568.
Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra . . . . . Pag. 1636

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano. Pag. 1637

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.
Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del «Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale» . . . . . Pag. 1638

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano. Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Sblocco di alcuni prodotti industriali . . . Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni «La Minerva» con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti. Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Approvazione del contratto e della scrittura aggiuntiva di cessione di azioni della Società anonima editrice dell'ex quotidiano «Il Popolo del Friuli» di Udine . . . Pag. 1640

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1640

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna . . . . . Pag. 1640

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa . . . . . Pag. 1640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1640
Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative . . . . . Pag. 1641
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1643
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1645

CONCORSI

Ministero delle finanze:
Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette. Pag. 1646
Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette. Pag. 1647

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DELL'8 LUGLIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Udine.

(1867)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.

Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, la sostituzione degli amministratori e dei sindaci delle predette società e la nomina alle medesime di commissari di gestione e di controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi, la dispersione e l'irreperibilità della maggioranza dei soci o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilità di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci e quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.

Art. 2.

L'istanza di proroga del termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria per uno dei motivi indicati dall'articolo precedente, può essere proposta entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stesso sia scaduto o prossimo alla scadenza di un numero di giorni inferiori ai quindici.

Art. 3.

Se non è possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla proroga delle società perchè ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 1 del presente decreto, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci o dei soci, assunte sommarie informazioni, può, con proprio decreto, prorogare una o più volte il termine di durata della società e non oltre i sei mesi dal termine stesso.

La stessa disposizione si applica per i contratti di consorzio regolati negli articoli 2602 e seguenti Codice civile, se non è possibile la convocazione dei consorziati. La proroga può essere chiesta da coloro che sono preposti al consorzio o dai consorziati.

Art. 4.

L'istanza prevista nell'articolo precedente può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stabilito per la durata della società o del contratto di consorzio sia scaduto da non oltre i tre mesi.

Art. 5.

Non appena risultino cessate le condizioni di cui all'art. 1 e, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla cessazione stessa, gli amministratori o i commissari di gestione debbono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare sulla proroga. Se questa non venga approvata, la società si intende sciolta per decorrenza del termine dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche quando non sia possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla liquidazione della società nei casi in cui questa deve essere ordinata per disposizione della legge dell'atto costitutivo o dello statuto.

In tal caso il presidente del tribunale può disporre la liquidazione della società e nomina uno o più liquidatori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Se, per motivi dipendenti dalla guerra, risulti impossibile convocare l'assemblea di una delle società indicate nell'art. 1 nelle località in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per l'atto costitutivo o per lo statuto debba convocarsi l'assemblea, il presidente del tribunale della cui giurisdizione trovasi la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, può autorizzare la convocazione stessa in località diversa, anche fuori della circoscrizione del tribunale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto hanno il potere di convocare l'assemblea ovvero, se si tratta di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale.

Se la convocazione fatta per l'approvazione del bilancio, il deposito previsto nell'art. 2432, 3° comma Codice civile, è eseguito nella sede in cui l'assemblea deve riunirsi. Restano ferme le disposizioni concernenti il luogo di pubblicazione per le deliberazioni adottate.

Art. 8.

I commissari di gestione nominati ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto, non appena risulti possibile, convocano l'assemblea per i provvedimenti previsti nell'art. 2386, 4° comma Codice civile.

Lo stesso obbligo spetta agli amministratori agli effetti dell'art. 2101, 2° comma, nel caso in cui vi è stata nomina di commissari di controllo ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto.

Art. 9.

L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7 è modificato come segue:

« La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite siano in condizione di riassumere le loro funzioni.

Parimenti i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci sia in condizione di riassumere le funzioni.

La cessazione è dichiarata dal presidente del tribunale con le forme indicate negli articoli 6 e 8 ».

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

Art. 11.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e le disposizioni che precedono, si applicano fino al 31 dicembre 1946.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 325. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.

Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 5, 8, 9 e 10 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151. Le vacanze formatesi, nei vari ruoli e gradi, per le cause contemplate nel predetto art. 5 e non ancora ricoperte alla data di entrata in vigore del presente decreto non saranno più colmate con promozioni dal grado inferiore.

Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge indicato nel precedente comma, per i periodi di tempo in cui il Ministro, in base alla facoltà conferitagli dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, determini di non procedere alla formazione dei quadri di avanzamento, per i tenenti colonnelli delle armi ai quali i vantaggi previsti dal detto articolo 14 dovrebbero essere concessi.

L'abrogazione degli articoli 8, 9 e 10 di cui al 1° comma ha effetto dal 1° gennaio 1942; la norma contenuta nel comma secondo ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 330. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.
Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (A.R.A.R.).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I primi due comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono così modificati:

« L'Azienda, per le necessità della sua gestione, potrà avvalersi dell'opera di funzionari appartenenti alle varie Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

I funzionari prescelti saranno comandati a prestar servizio presso l'Azienda, con decreto del Ministro dal quale dipendono ».

Art. 2.

L'art. 5 lettera *d*) del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è così modificato:

« *d*) nomina del direttore generale dell'Azienda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 336. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 567.
Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali.

Nulla è innovato al regime d'abbonamento previsto nell'art. 6 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 333. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 568.
Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature delle seguenti Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra: Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di Recoaro, Terme di Salsomaggiore, Terme di Castrocaro, Terme di Montecatini, Terme di Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda del Mar Piccolo.

Art. 2.

La spesa di lire 328.000.000 sarà così ripartita:

esercizio	1945-46	L.	88.000.000
»	1946-47	»	80.000.000
»	1947-48	»	80.000.000
»	1948-49	»	80.000.000

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 334. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Viste le tabelle di cui agli articoli 6, 8 e 11 della Convenzione per l'esecuzione dei servizi postali fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano firmata a Roma il 29 luglio 1929, resa esecutiva nello Stato con regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1930;

Visto il decreto luogotenenziale n. 6 del 21 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1946, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1946, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di elevare adeguatamente le tariffe postali nei rapporti con lo Stato della Città del Vaticano;

Viste le note diplomatiche scambiate il 15 aprile 1946 fra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato di Sua Santità, relative alla modificazione delle tariffe postali fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1946 le tariffe per i servizi postali nei rapporti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sono stabilite nelle seguenti misure:

A) CORRISPONDENZE

Lettere e biglietti postali:		
primo porto di grammi 20	L.	5
per ogni porto successivo di grammi 20.	»	4
Cartoline postali di Stato e dell'industria privata:		
semplici	»	4
con risposta pagata	»	8
Cartoline illustrate, comprese quelle di Stato e dell'industria privata non illustrate:		
con la sola firma dello speditore e la data	»	1
con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole	»	2
Biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli	»	2
Carte manoscritte:		
fino a grammi 250	»	6
per ogni porto successivo di 50 grammi o frazione	»	2
Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano, per ogni 50 grammi o frazione.	»	1
Pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie, per ogni 50 grammi o frazione (limite massimo consentito grammi 700)	»	1
Carte punteggiate ad uso dei ciechi:		
per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo	»	1
Campioni senza valore:		
per i primi 100 grammi	»	4
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	2
Espressi, oltre la francatura ordinaria	»	12
Raccomandazione, oltre la tassa di francatura con le seguenti eccezioni:	»	10
per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali.	»	4
per le carte punteggiate ad uso dei ciechi	»	2
Indennità per oggetti raccomandati smarriti	»	100
Assicurazione, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione:		
a) per le prime 200 lire	»	8
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più.	»	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *contro i rischi di forza maggiore*, oltre il diritto di assicurazione normale:
per le prime 200 lire . . . . . L. 5
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più . . . . . » 3

Scatolette con valore dichiarato, oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione:
fino a 250 grammi . . . . . » 15
per ogni 50 grammi o frazione in più. . . » 3

Diritto di ricomposizione in dogana . . . . » 6

Diritto di assegno, oltre le tasse di francatura ordinaria e raccomandazione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

Avvisi di ricevimento:
se domandati prima dell'impostazione . . » 5
se domandati dopo l'impostazione . . . . » 10

Limiti — I limiti di peso, di dimensione e di valore di tutti gli oggetti di corrispondenza sopra citati sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno dell'Italia.

B) Pacchi postali

Ordinari:
fino a kg. 1 . . . . . L. 25
da oltre 1 a 3 kg. . . . . » 45
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 65
da oltre 5 a 10 kg. . . . . » 105
da oltre 10 a 15 kg. . . . . » 155
da oltre 15 a 20 kg. . . . . » 210

Recipienti vuoti di ritorno . . . . . » 30

Pacchi ordinari e recipienti vuoti di ritorno ingombranti:
aumento del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

Urgenti: (la tassa è comprensiva del diritto di recapito per espresso):
non ingombranti:
fino a kg. 1 . . . . . » 65
da oltre 1 a 3 kg. . . . . » 105
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 145
ingombranti:
aumento del 40 % sulle tariffe dei pacchi urgenti non ingombranti.

Con assegno, oltre la tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

Con valore dichiarato, diritto di assicurazione ordinaria, oltre la tassa di spedizione:
per le prime 200 lire . . . . . » 8
per ogni 100 lire o frazione in più. . . . » 4

Contenenti libri spediti da case editrici o librarie:
riduzione del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

Indennità di smarrimento di pacchi ordinari:
fino a 3 kg. . . . . » 125
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 200
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 250
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 375
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 500

Indennità per smarrimento di pacchi con valore dichiarato: pari al danno accertato con un massimo equivalente all'ammontare del valore dichiarato.

Diritto di ricomposizione in dogana . . . . L. 6

C) Vaglia postali

Ordinari:
fino al L. 50 . . . . . L. 5
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 7
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più . . . . . » 2

Telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica . . . . . » 5

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Scelba

Il Ministro per il tesoro
Corbino

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 01065 in data 13 maggio 1936, con la quale il funzionario incaricato della gestione di stralcio del disciolto Patronato nazionale per l'assistenza sociale propone la convalida della deliberazione adottata dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa in ordine alla costituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale »;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato, non da motivi politici, bensì da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

E' convalidata a tutti gli effetti la deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 giugno 1946

Il Ministro: Barbareschi

(1865)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci del Credito Italiano, in data 21 agosto 1944, approvata dal Ministro per le finanze della pseudo repubblica sociale italiana, con decreto 23 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre successivo, con la quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato nei seguenti termini: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione »;

Considerato che il decreto di approvazione da parte del Ministro per le finanze deve considerarsi privo di efficacia giuridica perchè emesso sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della repubblica sociale italiana, col quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze;

Ritenuto, peraltro, che la modifica statutaria, non fu determinata da motivi politici ma da ragioni di carattere contingente dovute allo stato di guerra;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla assemblea straordinaria dei soci del Credito Italiano, col quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato come appresso: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Sblocco di alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto elenco;

Decreta:

Articolo unico.

I prodotti appresso indicati sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono pertanto restituiti al libero commercio:

rottami ferrosi; sanse esauste; rottami di gomma; alluminio di prima fusione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro: Gronchi

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva » con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami incendio e trasporti;

Ritenuto che la Società ha già provveduto ad ammentare nei modi di legge il proprio capitale sociale in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Ministro: Gronchi

(1847)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Approvazione del contratto e della scrittura aggiuntiva di cessione di azioni della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 93 e seguenti del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli », già di proprietà dell'Ente stampa, ai signori avv. Eugenio Linussa ed avv. Feliciano Nimis, per sè e per altri, per il prezzo di lire dieci milioni;

Viste le deleghe in data 19 marzo 1946 e 25 marzo 1946 con le quali, rispettivamente, il Sottogretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro, delegano propri funzionari ad intervenire nella stipulazione del contratto di cui sopra in rappresentanza delle due amministrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 2 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione ai signori Linussa avv. Eugenio e Nimis avv. Feliciano, per sè e per gli altri, di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, per il prezzo di lire dieci milioni.

Art. 2.

Il ricavato di lire dieci milioni, derivante dal contratto di cui all'art. 1, sarà versato sul conto corrente intestato all'Ufficio liquidazione Ente stampa presso il soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, aperto sulla sede di Roma della Banca nazionale del Lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARTESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlo Botta, console onorario del Cile a Torino.

(1798)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Henry H. Vogel, console onorario di Norvegia a Firenze.

(1799)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pedro Jacinto Solari, vice console di Argentina a Genova.

(1855)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna, affidata al commissario avv. Emanuele Emiliani.

(1951)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Pisa, affidata al commissario ing. Giovanni Girometti.

(1952)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1946 - N. 147

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	
Id. 3,50 % 1902	95,025
Id. 3 % lordo	87,35
Id. 5 % 1935	74,80
Redimibile 3,50 % 1934	97,30
Id. 5 % 1936	82,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,775
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,35
	99,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 87.

E' stata chiesta la rinnovazione per ammortamento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	273015	Giusti Rosa di Bartolomeo in Paradisi, dom. in Colle Val d'Elsa (Siena)	105 —
Id.	33508	Comune di Campo Tartano (Sondrio)	217 —
Id.	42279	Come sopra	38,50
Id.	461318	Congregazione di carità di Tartano	42 —
Id.	111451	Chiesa di S. Quirico, in S. Quirico, comune di Porto S. Marco (Firenze)	14 —
Id.	28219	Opera della Chiesa di S. Rocco, in Turrite di Pescaglia (Lucca)	7 —
Id.	451921	Golgani Edoardo di Pietro, dom. in Milano	70 —
Id.	362636	Vallebella Maria o Maria Rosa fu Antonio, moglie di Campodonico Luigi, dom. a Chiavari (Genova)	1.382 —
Id.	468172	Comune di Cerveno (Brescia)	140 —
Id.	446699	Cantù Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	528,50
Id.	3526	Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Vivaro (Udine)	14 —
Id.	104935	Cappella di S. Anna, in Cavour (Torino)	87,50
Id.	784682	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Pigna (Porto Maurizio)	21 —
Id.	184406	Confraternita del SS.mo Sacramento di S. Antonio e S. Croce, in S. Severino Marche	7 —
Id.	186865	Parrocchia di S. Savino di Chigiano, in S. Severino Marche	21 —
Id.	207838	Parrocchia di S. Antonio di Castel S. Pietro, in S. Severino Marche	21 —
Id.	218371	Chiesa di S. Lucia di Terrante, in S. Severino Marche	7 —
Id.	239684	Parrocchia di S. Maria di Corciano, fraz. del comune di S. Severino Marche	3,50
Id.	274056	Cappellania di S. Giovanni Battista, in S. Severino Marche	7 —
Id.	408380	Confraternita di S. Giovanni Decollato, in S. Severino Marche	3,50
Id.	470713	Beneficio parrocchiale di S. Maria, in Alfiorni di S. Severino	143,50
Id.	476826	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Alfiorni, in S. Severino Marche	45,50
Id.	502579	Cappellania Semprebeni nella Cattedrale di S. Severino Marche	220,50
Id.	502594	Canonicato II De Novis o De Novi nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche	21 —
Id.	502850	Cappellania Ottavi nella Cattedrale di S. Severino Marche (Macerata)	164,50
Id.	502934	Sagrestia e Chiesa cattedrale di S. Agostino, in S. Severino Marche	647,50
Id.	517890	Cappellania corale Ottavi, sotto il titolo di S. Francesco, nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche	3,50
Id.	268950	Marmo Giovannina di Vincenzo, moglie di Salinas Gaetano, dom. in S. Rufo (Salerno)	640,50
Id.	402763	Soc. op. di Cossato (Novara)	126 —
Id.	399307	Bellia Elena fu Luigi Antonio, nubile, dom. in Pettinengo (Novara)	35 —
Id.	408579	Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara)	7 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	457203	Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara)	35 —
Id.	468389	Come sopra	14 —
Id.	564757	Opera pia Anselmi, eretta in Morbello (Alessandria)	17,50
Id.	470163	Come sopra	35 —
Id.	363223	Come sopra	35 —
Id.	393898	Come sopra	35 —
Id.	71186	Confraternita dei disciplinati di S. Caterina di Sestri a Levante (Chiavari)	10,50
Id.	748002	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Sabina, in Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante (Genova)	136,50
Id.	60883	Opera della Missione di Raffadali, rappresentata dall'amministrazione del tempo	119 —
Id.	218184	Aventi diritto alla Cappellania di S. Francesco, eretta nella Chiesa dei Santi Carlo ed Anna di Castellazzo Bormida (Alessandria)	80,50
Id.	782021	Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara)	17,50
Id.	91997	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara)	318,50
Id.	505236	Campi Maria di Giulio, moglie di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara)	1120 —
Id.	35378	Mensa parrocchiale Povera di Barzetto Valle di Scalve (Bergamo)	73,50
Id.	393114	Artina Giovanni di Angelo, dom. in Ghisalba (Bergamo)	17,50
Id.	536797	Confraternita di Maria SSma del Soccorso, in Ripe (Ancona)	21 —
Id.	234944	Confraternita di S. Giovanni Battista, eretta nel comune di Morbello (Alessandria)	7 —
Id.	221912	Chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Germano, in Tollegno	21 —
Id.	170427	Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo (Novara)	17,50
Id.	403389	Rabbi Giuseppina fu Lorenzo, dom. in Torino	1645 —
Id.	424862	Cappella della B. V. del Rosario nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Carbonara Scrivia (Alessandria)	14 —
Id.	299293	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Bassanico, frazione del comune di Casanova Lerrone (Genova)	49 —
Id.	270332	Badia curata di S. Pietro, in Tagliacozzo (Aquila)	45,50
Id.	80602	Beneficio di M. V. del Rosario, in Roppolo (Biella)	52,50
Id.	242750	Cappellania di S. Antonio Abate, nella parrocchia di S. Savino di Useerno, in Monte Gallo (Ascoli)	7 —
Id.	489632	Pelion Luigi fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Caterina Perino fu Domenico, dom. in Milano	98 —
Id.	270467	Congregazione di carità di Lavagna (Genova)	35 —
Id.	791046	Pagliani Maria di Stefano, dom. a Roma	7 —
Id.	188357	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Agnadello (Cremona)	1400 —

Essendo delti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 15 giugno 1946

(1813)

Il direttore generale: COSTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	448488	52,50	Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria).	Porzio Mario di *Quintino*, ecc., come contro.
Id.	265007	175 —	Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Reyina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Maria Reyina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.
Id	149623	245 —	*Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie.	*Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie.
Id	329261	616 —	Libutti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote.	Libutti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro.
Id.	332181	175 —	Cerri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).	Cerri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).
Id.	182429	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	535138	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	575640	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	610949	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	661332	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	738541	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754804	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	766801	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	779027	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785881	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	792103	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	13103	304,50	Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a Ceriani *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Milano.	Grilli Stefano, ecc. come contro, con usufrutto a Ceriani *Carolina*, ecc., come contro.
Id.	13104	304,50	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	79666	835 —	Tomatis *Paola* fu Giovanni, *nubile*, dom. a Ceva (Cuneo).	Tomatis *Paola* o *Paolina*, fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Allocco Agnese ved. di Tomatis Giovanni, moglie in seconde nozze di Angarano Giovenale*, dom. a Ceva (Cuneo).
Red. 3,50 % (1934)	74978	350 —	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferrero* Domenico, dom. a Cocconato (Alessandria), con usufrutto a Navone Margherita fu Giuseppe, moglie di Rocca Eugenio.	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferrero* Domenico, ecc. come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	78400	565	Seghieri Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze.	Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze.
Cons. 3,50 % (mista)	087	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2414	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2415	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2499	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3933	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1906)	821062	7 —	*Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca	*Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca.
Red. 3,50 % (1934)	111428	346,50	Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tiezzi Maria fu Agostino.	Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro.
Rend. 5 %	98527	620 —	Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro.
Id.	98528	620 —	Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	92164	119 —	Icardo Rosa e *Liduina* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga.	Icardo Rosa ed *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	180854	35 —	Icardo *Liduina* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia).	Icardo *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	246987	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1912)	30948	253,50	Come sopra.	Come sopra.
Id, (1906)	337057	700 —	Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro.
Id.	559028	679 —	Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale.	Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare Luigi*, ecc., come contro.
Id.	623342	14 —	*Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*.	*Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*
Id.	747300	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	607915	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585180	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585378	234,50	*Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).	*Rigone* o *Rigoni* Antonietta fu *Eustacchio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).
Id.	607914	52,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4% (1943) Serie B	50	140 —	*D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *D'Amico*.	*Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *Amico*.
Id.	51	540 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 6ª	500	150 —	Benech *Margherita* fu Giovanni Francesco, scomparsa, rappresentata dal curatore Stalè Samuele, dom. in Luserna San Giovanni (Torino).	Benech *Lidia Margherita* fu Giovanni Francesco, ecc., come contro.
Id. Serie 2ª	667	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 3ª	697	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	851917	1.470 —	Chiala Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiala Augusto, dom. in Bari.	Come contro, con usufrutto a Marvulli *Maria Lucia*, ecc., come contro.
Red. 3,30 % (1934)	446876	140 —	Goyet *Teflo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).	Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).
Id.	470782	175 —	Eredi legittimi di Goyet *Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teoflio* e Giacomo.	Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo.
Rend. 5 %	172008	2.135 —	Eredi legittimi di Goyet *Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Christellini* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teoflio* e Giacomo fu Giovanni	Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Cristellini* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo fu Giovanni.
Red. 3,50 % (1934)	83165	350 —	Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York	Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	849790	35 —	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	503363	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	849780	35 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1425) Roma, addì 17 maggio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Cantoni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cantagalli Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Favorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1938) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che dà facoltà, per un triennio, al Ministro per le finanze di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conseguire l'idoneità stessa, oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di esattore:

1) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, iscritti all'albo in via definitiva, esclusi quelli iscritti in base all'art. 5 della legge 24 febbraio 1941, n. 141, purchè siano provvisti di titolo di studio almeno di scuola media inferiore;

2) i collettori, in carica o non in carica che abbiano superato l'esame d'idoneità alle funzioni di collettore;

3) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, provvisti di titolo di studio di scuola media inferiore, iscritti all'albo in via provvisoria, qualora alla data suddetta abbiano compiuto il quinquennio di servizio ai fini dell'iscrizione definitiva;

4) coloro che abbiano svolto mansioni di delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, muniti di regolare patente, per almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto e che alla data stessa siano in servizio;

5) gli iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, che abbiano servizio cumulabile quali collettori, muniti di regolare patente, ed esattori per un complesso di almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame d'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore ed abbiano esplicato nelle esattorie o nelle ricevitorie mansioni di collettore o analoghe, nonchè coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1 e n. 3, debbono inoltre esibire:

a) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere debitamente legalizzata;

b) copia della patente di collettore su carta da bollo da lire sedici, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica alla data di pubblicazione del bando.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 4, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono esibire copia del provvedimento di nomina a delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, su carta da bollo da lire sedici, con dichiarazione dell'Intendente di finanza che gli aspiranti medesimi sono in carica alla data di pubblicazione del bando ed hanno svolto le mansioni per almeno cinque anni.

Gli esattori iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, oltre i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono esibire certificato su carta da bollo da lire otto dell'Intendente di finanza comprovante il servizio prestato per un complesso di almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del bando, in qualità di collettori, muniti di regolare patente, e di esattori.

Coloro che partecipano all'esame di idoneità di cui all'art. 3 debbono esibire, oltre i documenti di cui ai numeri 1 a 6 del presente articolo, il titolo originale di studio, ovvero copia autenticata da notaio la cui firma deve essere legalizzata.

I candidati, muniti di titolo di studio di scuola media inferiore debbono anche esibire copia della patente di collettore su carta da bollo da lire 16, vidimata dall'Intendente di finanza, con indicazione dei motivi dell'eventuale cessazione o revoca, ovvero certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto con indicazione della durata del servizio stesso e delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Tutti i candidati agli esami debbono inoltre unire alla documentazione la fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o da un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame di cui all'art. 3 può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori.

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3 consteranno, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote inesatte, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali, e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le sedi di esame in relazione al numero ed alla residenza dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla semma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore rispettivamente per titoli o per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

(1921)

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che dà facoltà per un triennio, al Ministro per le finanze, di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conseguire l'idoneità stessa oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di collettore:

1) i collettori nominati durante lo stato di guerra, ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, in servizio da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) gli impiegati in servizio da almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle esattorie o ricevitorie con mansioni analoghe a quelle di collettore. Non è computabile, nel quinquennio, il servizio prestato in qualità di ufficiale esattoriale. Non sono considerate mansioni analoghe a quelle di collettore le funzioni di sorvegliante alle esattorie.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV), oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — Div. IV — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire otto e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Tali certificati devono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1, debbono inoltre esibire copia della patente di collettore, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 2, oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto, con indicazione della durata del servizio stesso e con specificazione delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Gli aspiranti di cui all'art. 3 oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire:

a) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere legalizzata;

b) fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o di un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'articolo 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si annullano riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame, di cui all'art. 3, può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, la iscrizione provvisoria all'albo dei collettori che si trasformerà in definitiva dopo il decorso di due anni di effettivo servizio in qualità di collettore, muniti di patente.

L'iscrizione provvisoria sarà revocata qualora l'idoneo entro un triennio dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 11, non sarà stato assunto in servizio quale collettore con regolare patente.

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3, consteranno, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) elementi di scienze delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte, e le sedi di esame in relazione al numero ed alle residenze dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore rispettivamente per titoli e per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

(1922)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 6 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 336 (integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1946, all'art. 1, 2ª riga, ove è detto: «..., *o* non sostenuta per gli stessi motivi...» ecc., si deve leggere: «... *e* non sostenuta per gli stessi motivi...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.
Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale . . Pag. 1626

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.
Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna. Pag. 1626

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.
Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile . . . . . Pag. 1626

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della «Società agricola immobiliare Montebuono», con sede in Genova . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.
Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei «Granni del popolo» . . . . . Pag. 1628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1630
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1630

Ministero di grazia e giustizia:
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1630
Assegnazione temporanea di notai in esercizio Pag. 1630
Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1630

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1630
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1631

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso per l'ammissione alla «Scuola nazionale di studi medioevali» in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo . . . . . Pag. 1631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica. Pag. 1631

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea . . . . . Pag. 1632

Ministero della marina: Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile. Pag. 1632

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 6 LUGLIO 1946:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1946.

Ulteriori modifiche alle « Proclaimed Lists » delle Nazioni Unite.

(1882)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1946, sono prorogati sino a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.

Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-1918, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e dei congiunti dei caduti a causa del servizio predetto, cessano di avere vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO — BROSIO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.

Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, richiamato dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 1989;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, concernente la istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche presso cui occorre comandare personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità per assicurare il normale funzionamento dei nuovi Provveditorati regionali alle opere pubbliche di estendere la validità della disposizione contenuta nei citati Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1444 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di un altro quinquennio;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto l'ordine in data 24 maggio 1945 del Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il dott. Ugo Facco De Lagarda veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia;

Visto l'ordine in data 8 ottobre 1945 dello stesso Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il suddetto dott. Facco De Lagarda assumeva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima San Marco insieme a quella di commissario straordinario;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Ugo Facco De Lagarda cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montebono », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 266;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore degli eredi del comm. Cesaroni Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di S. Feliciano ed arelle della posta stessa e della posta di Frusta;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore della spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di S. Feliciano numeri 2, 11, 46, 64, 72, 77, 78, 100, 110, 121, 128, 129, 130, 162, 163, nelle are e della posta stessa numeri 18, 22, 38, 45, 49, 56 e nelle arelle della posta di Frusta numeri 28, 39.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1866)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di determinare una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo », in sostituzione delle tariffe fissate dal decreto Ministeriale 16 febbraio 1939 e successivamente modificate con contratti collettivi di lavoro per le singole provincie;

Decreta:

Art. 1.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*: Aosta - Imperia - La Spezia - Brescia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Lecce - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *zona*: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Matera - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *zona*: Genova - Trieste - Forlì - Firenze - Napoli - Potenza - Palermo - Catania.

4ª *zona*: Cuneo - Milano - Bologna - Ferrara - Viterbo.

5ª *zona*: Bari - Foggia - Taranto.

Art. 2.

Tariffe.

Ai lavori di facchinaggio indicato dalle seguenti voci si applicano le seguenti tariffe riferite a quintale e distinte per ciascuna zona:

VOCI DI TARIFFA	I Zona L.	II Zona L.	III Zona L.	IV Zona L.	V Zona L.
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento	8 —	10 —	12 —	14 —	16 —
2) scarico da veicolo e vuotatura o accatastamento	6,50	8,15	9,75	11,40	13 —
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura a carico su veicolo.	10 —	12 —	15 —	18 —	20 —
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo.	8,50	10,65	12,75	14,90	17 —
3) solo carico su veicolo	6 —	7,50	9 —	10,50	12 —
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico	5,70	7,10	8,55	10 —	11,40
2) idem con pesatura	7,20	9 —	10,80	12,00	14,40
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico, compreso stivaggio	6,20	7,75	9,30	10,85	12,40
4) idem con pesatura	7,70	9,60	11,55	13,45	15,40
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	12,50
2) idem senza pesatura	—	—	—	—	9,50
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	34 —
4) idem senza pesatura	—	—	—	—	30 —
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	23 —
e) *Operazioni varie*:					
1) insaccatura e legatura sacchi	2,50	3,15	3,75	4,35	5 —
2) travasatura da sacco a sacco	5 —	6,25	7,50	8,75	10 —
3) paleggiatura	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi, con accatastamento e vuotatura	3 —	3,75	4,50	5,25	6 —
5) stivaggio o distivaggio sugli automezzi	2 —	2,50	3 —	3,50	4 —
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 1,80 a m. 3	2 —	2,50	3 —	3,50	4 —
2) idem per altezza superiore a m. 3	3 —	3,75	4,50	5,25	6 —
3) maggiorazione per percorsi da m. 10 a metri 25	0,90	1,10	1,35	1,50	1,80
4) idem oltre m 25	1,80	2,20	2,70	3,20	3,60
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72
g) *Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino*	1,50	1,85	2,25	2,65	3 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Art. 3.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge.

Art. 4.

Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve.

Quando il lavoro si svolge sotto pioggia o sotto neve le tariffe fissate dall'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate nella misura del 60 %.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Quando i sacchi usati sono del peso non superiore a kg. 50, le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate del 40 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Assicurazione, previdenza e gratifica.

Le carovane o cooperative facchini provvederanno direttamente al versamento dei vari contributi assicurativi e previdenziali.

Pertanto, per permettere loro la copertura dei rischi per infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e malattie e per far godere agli operai gli assegni familiari, le ferie e le gratifiche per festività nazionali e natalizie, che per legge sono a totale carico dei datori di lavoro, le tariffe vanno maggiorate nella misura del 37 %.

In caso di aumento o diminuzione dei suddetti oneri e delle suddette gratifiche, tale maggiorazione dovrà essere modificata in conformità.

Art. 8.

Indennità di attesa o trasferta.

Se il periodo che intercorre tra il momento previsto per l'inizio del lavoro e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio è superiore ad un'ora, a ciascun lavoratore è dovuta una indennità nella misura di lire 30, per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.

A tale effetto è considerato trascorso in attesa anche il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori del centro abitato e la indennità decorre dopo la prima ora.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Nelle tariffe di cui alla lettera *a*) della tabella è compresa la quota di compenso per le operazioni relative al trasporto ed al facchinaggio del grano dal veicolo fino a piede magazzino, cui deve provvedere il conferente.

In conseguenza, se il conferente provvede direttamente allo scarico a piede magazzino, la tariffa viene ridotta della quota prevista alla lettera *g*).

Qualora il conferente si avvalga, per le predette operazioni, dell'opera dei facchini — e cioè non preferisca portare direttamente o con mezzi propri il grano fino a piede magazzino — dovrà corrispondere l'importo di cui alla lettera *g*) della tabella, che gli verrà trattenuto dall'Ente ammassatore sulla somma spettantegli per il grano conferito.

Art. 10.

Revisione delle tariffe.

Tutte le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto sono soggette alla revisione in caso di aumenti o di riduzioni generali.

Art. 11.

Attribuzione dei lavori.

Coloro, enti, società o privati che provvedono alle operazioni di facchinaggio contemplati nell'art. 2 del presente decreto dovranno rivolgersi per tali operazioni esclusivamente ai lavoratori liberi esercenti rappresentati dal Sindacato nazionale facchini.

Qualora in una determinata località non fossero presenti ed immediatamente disponibili i rappresentati dal Sindacato nazionale facchini, gli enti suddetti sono liberi di assumere altro personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

Resta fermo il diritto per i predetti enti, società o privati a servirsi dei facchini alle proprie dipendenze con normale rapporto di lavoro fisso e continuativo.

Art. 12.

Durata e scadenza.

Le tariffe avranno applicazione a partire dal 10 giugno 1946.

Esse avranno vigore per un anno.

Roma, addì 9 giugno 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1923)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Brindisi, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1909)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale del 4 giugno 1946, è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 8.600.000, a pareggio del bilancio 1944, a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

(1910)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Moro Giuseppe, notaio del comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero a Viterbo, è traslocato nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria;

Verani Cesare, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Rocca Sinibalda, distretto notarile di Rieti.

(1931)

Assegnazione temporanea di notai in esercizio

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Il dott. Colombis Giuseppe, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Chioggia, nel distretto notarile di Venezia.

Il dott. de Franceschi Carlo, notaio in esercizio, titolare della sede di Rovigno d'Istria del distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di San Donà di Piave, del distretto notarile di Venezia.

(1932)

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Laurini Andrea dal 17 maggio 1945 al 12 gennaio 1946 nella sede di Bannio Anzino (distretto notarile di Verbania), alla quale il medesimo venne assegnato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pernigotti Aldo dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di Tortona (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Belmondo Cesare dal 30 maggio 1945 al 10 gennaio 1946 nella sede di Savigliano (distretto notarile di Cuneo), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pollini Giovanni Battista dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di San Sebastiano Curone (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 223, serie 27ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 149, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 - 516 - 517 - 518, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matelda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Sierra Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Ar... (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 44, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Lleria Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1946 - N. 146

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,225
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	92,575
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,25

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione alla « Scuola nazionale di studi medioevali » in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, che istituisce in Roma la « Scuola storica nazionale », il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, che modifica la denominazione di detta Scuola, e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a far parte della Scuola per il triennio 1946-1949:

a) professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione;

b) funzionari di gruppo *A* del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative e funzionari di gruppo *A* del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assegnazione dei detti posti della Scuola, tutti coloro che, compresi nelle sopraindicate categorie *a)* e *b)*, con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche relativamente all'evo medio, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonchè speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte.

Gli aspiranti, per tramite dei rispettivi Ministeri, debbono far pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per il medio evo domanda in carta legale entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dai seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;
5) dichiarazione del direttore dell'istituto o del capo ufficio al quale il candidato appartiene, che certifichi la sua attività in servizio, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese.

I documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. In tale periodo tuttavia non vanno computati gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso. Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario, o del presidente dell'Istituto, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per il medio evo
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1933)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a due posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso, al fine di far parte della Scuola per il triennio 1946-1949, professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno particolare competenza in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, al Commissario straordinario per l'Istituto di storia antica, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

5) dichiarazione del capo dell'istituto da cui il candidato dipenda, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più d'un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. Non vanno tuttavia computati in tale periodo gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono comandati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il servizio quivi prestato varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per la storia antica
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1924)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, ora sostituito, con regio decreto-legge 21 luglio 1934, n. 1226, dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a fare parte della Scuola:

a) professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione;

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della Scuola coloro, fra gli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola citato.

Gli aspiranti devono fare pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani, 32 - Roma) domanda su carta bollata, corredata dai documenti e dai titoli, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dei Ministeri della istruzione pubblica o degli interni, dai quali rispettivamente dipendono.

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dalla dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea; non computati tuttavia, in questo termine sessennale, gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministro per l'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per l'età moderna
e contemporanea
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1935)

MINISTERO DELLA MARINA

Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile

Con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1946 circa la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice-ragioniere e contabile dell'Amministrazione militare marittima, rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici, si fa presente che il termine di 30 giorni accordato ai candidati di detti concorsi che già sostennero le prove scritte, a far conoscere l'attuale loro domicilio e se intendono o meno partecipare alle prove orali, è prorogato di altri 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, i candidati che, entro il termine predetto, non facciano pervenire alla Direzione generale del personale civile ed affari generali le notizie di cui sopra, saranno, senz'altro, ritenuti *rinunciatari*.

(1936)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 6 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 9.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 336 (integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1946, all'art. 1, 26ª riga, ove è detto: « . . . o non sostenuta per gli stessi motivi . . . » ecc., si deve leggere: « . . . e non sostenuta per gli stessi motivi . . . » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.
Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale . . Pag. 1626

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.
Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna. Pag. 1626

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.
Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile . . . . . Pag. 1626

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montebono », con sede in Genova . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.
Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo » . . . . . Pag. 1628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1630
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1630

Ministero di grazia e giustizia:
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1630
Assegnazione temporanea di notai in esercizio Pag. 1630
Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1630

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1630
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1631

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso per l'ammissione alla « Scuola nazionale di studi medioevali » in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo . . . . . Pag. 1631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica. Pag. 1631

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea . . . . . Pag. 1632

Ministero della marina: Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile. Pag. 1632

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 6 LUGLIO 1946:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1946.

Ulteriori modifiche alle « Proclaimed Lists » delle Nazioni Unite.

(1882)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1946, sono prorogati sino a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.

Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-1918, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e dei congiunti dei caduti a causa del servizio predetto, cessano di avere vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.

Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, richiamato dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 1989;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, concernente la istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche presso cui occorre comandare personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità per assicurare il normale funzionamento dei nuovi Provveditorati regionali alle opere pubbliche di estendere la validità della disposizione contenuta nei citati Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1444 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di un altro quinquennio;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto l'ordine in data 24 maggio 1945 del Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il dott. Ugo Facco De Lagarda veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia;

Visto l'ordine in data 8 ottobre 1945 dello stesso Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il suddetto dott. Facco De Lagarda assumeva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima San Marco insieme a quella di commissario straordinario;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Ugo Facco De Lagarda cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montebono », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore degli eredi del comm. Cesaroni Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di S. Feliciano ed arelle della posta stessa e della posta di Frusta;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore della spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di S. Feliciano numeri 2, 11, 46, 64, 72, 77, 78, 100, 110, 124, 128, 129, 130, 162, 163, nelle arelle della posta stessa numeri 18, 22, 38, 45, 49, 56 e nelle arelle della posta di Frusta numeri 28, 39.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1866)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di determinare una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo », in sostituzione delle tariffe fissate dal decreto Ministeriale 16 febbraio 1939 e successivamente modificate con contratti collettivi di lavoro per le singole provincie;

Decreta:

Art. 1.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*: Aosta - Imperia - La Spezia - Brescia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Lecce - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *zona*: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Matera - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *zona*: Genova - Trieste - Forlì - Firenze - Napoli - Potenza - Palermo - Catania.

4ª *zona*: Cuneo - Milano - Bologna - Ferrara - Viterbo.

5ª *zona*: Bari - Foggia - Taranto.

Art. 2.

Tariffe.

Ai lavori di facchinaggio indicato dalle seguenti voci si applicano le seguenti tariffe riferite a quintale e distinte per ciascuna zona:

VOCI DI TARIFFA	I Zona L.	II Zona L.	III Zona L.	IV Zona L.	V Zona L.
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento	8 —	10 —	12 —	14 —	16 —
2) scarico da veicolo e vuotatura o accatastamento	6,50	8,15	9,75	11,40	13 —
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura o carico su veicolo.	10 —	12 —	15 —	18 —	20 —
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo.	8,50	10,65	12,75	14,90	17 —
3) solo carico su veicolo	6 —	7,50	9 —	10,50	12 —
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico	5,70	7,10	8,55	10 —	11,40
2) idem con pesatura	7,20	9 —	10,80	12,60	14,40
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico, compreso stivaggio	6,20	7,75	9,30	10,85	12,40
4) idem con pesatura	7,70	9,60	11,55	13,45	15,40
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	12,50
2) idem senza pesatura	—	—	—	—	9,50
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	34 —
4) idem senza pesatura	—	—	—	—	30 —
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	22
e) *Operazioni varie*:					
1) insaccatura e legatura sacchi	2,50	3,15	3,75	4,35	5 —
2) travasatura da sacco a sacco	5 —	6,25	7,50	8,75	10 —
3) paleggiatura	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi, con accatastamento e vuotatura	3 —	3,75	4,50	5,25	6 —
5) stivaggio o distivaggio sugli automezzi	2 —	2,50	3 —	3,50	4 —
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 1,80 a m. 3	2 —	2,50	3 —	3,50	4 —
2) idem per altezza superiore a m. 3	3 —	3,75	4,50	5,25	6 —
3) maggiorazione per percorsi da m. 10 a metri 25	0,90	1,10	1,35	1,50	1,80
4) idem oltre m. 25	1,80	2,20	2,70	3,20	3,60
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72
g) *Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino*	1,50	1,85	2,25	2,65	3 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge.

Art. 4.

Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve.

Quando il lavoro si svolge sotto pioggia o sotto neve le tariffe fissate dall'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate nella misura del 60 %.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Quando i sacchi usati sono del peso non superiore a kg. 50, le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate del 40 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Assicurazione, previdenza e gratifica.

Ocarovane o cooperative facchini provvederanno direttamente al versamento dei vari contributi assicurativi e previdenziali.

Pertanto, per permettere loro la copertura dei rischi per infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e malattie e per far godere agli operai gli assegni familiari, le ferie e le gratifiche per festività nazionali e natalizie, che per legge sono a totale carico dei datori di lavoro, le tariffe vanno maggiorate nella misura del 37 %.

In caso di aumento o diminuzione dei suddetti oneri e delle suddette gratifiche, tale maggiorazione dovrà essere modificata in conformità.

Art. 8.

Indennità di attesa o trasferta.

Se il periodo che intercorre tra il momento previsto per l'inizio del lavoro e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio è superiore ad un'ora, a ciascun lavoratore è dovuta una indennità nella misura di lire 30, per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.

A tale effetto è considerato trascorso in attesa anche il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori del centro abitato e la indennità decorre dopo la prima ora.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Nelle tariffe di cui alla lettera *a)* della tabella è compresa la quota di compenso per le operazioni relative al trasporto ed al facchinaggio del grano dal veicolo fino a piede magazzino, cui deve provvedere il conferente.

In conseguenza, se il conferente provvede direttamente allo scarico a piede magazzino, la tariffa viene ridotta della quota prevista alla lettera *g)*.

Qualora il conferente si avvalga, per le predette operazioni, dell'opera dei facchini — e cioè non preferisca portare direttamente o con mezzi propri il grano fino a piede magazzino — dovrà corrispondere l'importo di cui alla lettera *g)* della tabella, che gli verrà trattenuto dall'Ente ammassatore sulla somma spettantegli per il grano conferito.

Art. 10.

Revisione delle tariffe.

Tutte le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto sono soggette alla revisione in caso di aumenti o di riduzioni generali.

Art. 11.

Attribuzione dei lavori.

Coloro, enti, società o privati che provvedono alle operazioni di facchinaggio contemplati nell'art. 2 del presente decreto dovranno rivolgersi per tali operazioni esclusivamente ai lavoratori liberi esercenti rappresentati dal Sindacato nazionale facchini.

Qualora in una determinata località non fossero presenti ed immediatamente disponibili i rappresentati dal Sindacato nazionale facchini, gli enti suddetti sono liberi di assumere altro personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

Resta fermo il diritto per i predetti enti, società o privati a servirsi dei facchini alle proprie dipendenze con normale rapporto di lavoro fisso e continuativo.

Art. 12.

Durata e scadenza.

Le tariffe avranno applicazione a partire dal 10 giugno 1916.

Esse avranno vigore per un anno.

Roma, addì 9 giugno 1916

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1923)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Brindisi, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1909)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale del 4 giugno 1946, è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 8.600.000, a pareggio del bilancio 1944, a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

(1910)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Moro Giuseppe, notaio del comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero a Viterbo, è traslocato nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria;

Verani Cesare, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Rocca Sinibalda, distretto notarile di Rieti.

(1931)

Assegnazione temporanea di notai in esercizio

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Il dott. Colombis Giuseppe, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Chioggia, nel distretto notarile di Venezia,

Il dott. de Franceschi Carlo, notaio in esercizio, titolare della sede di Rovigno d'Istria del distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di San Donà di Piave, del distretto notarile di Venezia.

(1932)

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Laurini Andrea dal 17 maggio 1945 al 12 gennaio 1946 nella sede di Bannio Anzino (distretto notarile di Verbania), alla quale il medesimo venne assegnato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Perrigotti Aldo dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di Tortona (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Belmondo Cesare dal 30 maggio 1945 al 10 gennaio 1946 nella sede di Savigliano (distretto notarile di Cuneo), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pollini Giovanni Battista dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di San Sebastiano Curone (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 223, serie 27ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 149, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 - 516 - 517 - 518, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matelda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Sicrea Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 41, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Liotta Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1946 - N. 146

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,225
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	92,575
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,25

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione alla « Scuola nazionale di studi medioevali » in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, che istituisce in Roma la « Scuola storica nazionale », il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, che modifica la denominazione di detta Scuola, e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a far parte della Scuola per il triennio 1946-1949:

a) professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione;

b) funzionari di gruppo *A* del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative e funzionari di gruppo *A* del ruolo degli Archivi di Stato

Possono prendere parte al concorso per l'assegnazione dei detti posti della Scuola, tutti coloro che, compresi nelle sopraindicate categorie *a*) e *b*), con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche relativamente all'evo medio, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonchè speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte.

Gli aspiranti, per tramite dei rispettivi Ministeri, debbono far pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per il medio evo domanda in carta legale entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dai seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica o sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione del direttore dell'istituto o del capo ufficio al quale il candidato appartiene, che certifichi la sua attività in servizio, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese.

I documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. In tale periodo tuttavia non vanno computati gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso. Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario, o del presidente dell'Istituto, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per il medio evo
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1933)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a due posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso, al fine di far parte della Scuola per il triennio 1946-1949, professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno particolare competenza in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, al Commissario straordinario per l'Istituto di storia antica, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

5) dichiarazione del capo dell'istituto da cui il candidato dipenda, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più d'un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. Non vanno tuttavia computati in tale periodo gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'Istruzione, i vincitori vengono comandati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il servizio quivi prestato varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per la storia antica
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1934)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, ora sostituito, con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a fare parte della Scuola:

a) professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione;

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della Scuola coloro, fra gli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola citato.

Gli aspiranti devono fare pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani, 32 - Roma) domanda su carta legale, corredata dai documenti e dai titoli, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite del Ministeri della istruzione pubblica o degli Interni, dai quali rispettivamente dipendono.

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dalla dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conegulmento dell'ultima laurea; non computati tuttavia, in questo termine sessennale, gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministro per l'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per l'età moderna
e contemporanea
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1935)

MINISTERO DELLA MARINA

Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile

Con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1946 circa la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice-ragioniere e contabile dell'Amministrazione militare marittima, rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici, si fa presente che il termine di 30 giorni accordato ai candidati di detti concorsi che già sostennero le prove scritte, a far conoscere l'attuale loro domicilio e se intendono o meno partecipare alle prove orali, è prorogato di altri 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, i candidati che, entro il termine predetto, non facciano pervenire alla Direzione generale del personali civili ed affari generali le notizie di cui sopra, saranno, senz'altro, ritenuti *rinunciatari*.

(1936)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.
Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia . . . . . Pag. 1618

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 11.
Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza) . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Corte dei Frati (Cremona) . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Bergamo . . . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Conferimento di poteri al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas . . . Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo. Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana. Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale «Cogne» nei confronti dei propri dipendenti . . . . . Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai. Pag. 1621

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Convalida del provvedimento di licenziamento, adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano nei confronti di un dipendente degli uffici di Milano. . . . . . Pag. 1622

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.
Cessazione della gestione commissariale dell'«Istituto dell'Enciclopedia Treccani» e nomina del presidente dell'Istituto stesso . . . . . Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.
Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi. . . . . . Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Autorizzazione alla Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (già Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni . . . . Pag. 1623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e nomina del commissario . . . Pag. 1623

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1943. Pag. 1623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946. Pag. 1623

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946. Pag. 1623

Autorizzazione al comune di Segni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1623

Autorizzazione al comune di Faenza a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1624

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1624

Autorizzazione al comune di Carini a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1624

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag 1624

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . Pag. 1624

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1624

Alto Commissariato per l'alimentazione: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1624

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 5 LUGLIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1941)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.

Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono condonate:

1) le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946 da dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, o dagli altri enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni accessorie della perdita del diritto al trattamento di quiescenza, prevista dall'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

3) le sanzioni accessorie della riduzione del trattamento di quiescenza, connessa ai provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei militari, disposti ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 26 aprile 1945, n. 204, e 7 settembre 1945, n. 685;

4) le sanzioni non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946, da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Il condono di cui al n. 1 non esclude l'applicazione ai militari dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

Art. 2.

E' dato incarico al Ministro per l'interno di disporre la liberazione condizionale delle persone assegnate al confino di polizia in applicazione degli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, nonchè la revoca delle ammonizioni inflitte per fatti commessi anteriormente a tale data.

Art. 3.

Sono condonate le sanzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 149, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Art. 4.

E' condonata la sanzione della menzione della mancata osservanza dell'obbligo del voto, nei certificati di buona condotta, prevista nell'art. 1, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, su proposta dei Ministri competenti, possono essere emanate norme complementari e di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 11.

Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono condonate le pene pecuniarie, non superiori a lire cinquecentomila, previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — ERASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Corte dei Frati (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Corte dei Frati (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1775)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Conferimento di poteri al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto 26 agosto 1944 del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro concernente la nomina dell'ing. Giulio Marchesi a commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione;

Considerato che successivamente è intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali, tra i quali rientra l'ente suddetto.

Considerata l'opportunità in base a tale decreto di conferire al commissario ing. Marchesi Giulio più ampi poteri in relazione alle necessità di gestione dell'ente;

Decreta:

All'ing. Giulio Marchesi, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, sono conferiti i poteri degli organi deliberativi previsti dallo statuto dell'ente 10 dicembre 1929 anche in relazione agli articoli 29, 36, 38, 39 e 40 dello statuto stesso.

Roma, addì 22 giugno 1946

(1809) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire un proprio sportello bancario presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

(1823) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Decreta:

Il comm. dott. Mario Romanelli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Ruta è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale della Società per azioni nazionale « Cogne » è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che la Società per azioni nazionale « Cogne » ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di dipendenti dei reparti sottosegnati:

1) *Direzione generale e filiali*: dirigenti e impiegati, n. 71; operai, n. 83;

2) *Stabilimenti siderurgici di Aosta e Stabilimenti ferroleghe di Ponte S. Martino*: dirigenti e impiegati, n. 86; operai, n. 2086;

3) *Direzione miniere* (Direz. Aosta, Min. Cogne, Min. La Thuille, Min. Ollomont, Cava Canavese, Ricer. Nettuno, Ricer. Predazzo, Min. di Carnia): dirigenti e impiegati, n. 35; operai, n. 2705;

4) *Direzione impianti elettrici*: dirigenti e impiegati, n. 4; operai, n. 143;

5) *Direzione gres ceramico, Castellamonte*: dirigenti e impiegati, n. —; operai, n. 42;

6) *Stabilimento meccanico di Imola*: dirigenti e impiegati, n. 95; operai, n. 1300;

7) *Direzione centrale Roma*: dirigenti e impiegati, n. 7; operai, n. 3;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendali;

Considerato, inoltre, che la situazione dei singoli reparti dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti, come specificato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono stati dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale sociale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che la sede di Genova dell'Azienda predetta ha proceduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano, al licenziamento di 28 impiegati e di 25 operai e che i licenziamenti suddetti furono motivati esclusivamente da ragioni aziendali;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), a carico di 28 impiegati e 25 operai.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1840)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Convalida del provvedimento di licenziamento, adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano nei confronti di un dipendente degli uffici di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Ente Nazionale Metano ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di un dipendente dei suoi uffici di Milano, in seguito ad apprezzamenti di carattere aziendale e considerato che la situazione dell'Ente non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato in ogni punto il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) nei confronti del proprio dipendente degli uffici di Milano.

Art. 2.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1342)

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.

Cessazione della gestione commissariale dell'« Istituto dell'Enciclopedia Treccani » e nomina del presidente dell'Istituto stesso.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1933, n. 660, e convertito nella legge 14 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma;

Visto il decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro 1 Tesoro, foglio 16, con il quale venne sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto e nominato il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli commissario per la gestione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione degli organi normali d'amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli cessa dall'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'« Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Art. 2.

Il senatore prof. Luigi Einaudi è nominato presidente dell'« Istituto Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani ».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 121. — FERRARI

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale del 20 ottobre 1944, n. 11029, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre detto anno, registro n. 2 Finanze, foglio n. 230, col quale si provvide alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, prodotte da enti, ditte e persone;

Visto il successivo decreto interministeriale del 21 dicembre 1945, in corso di registrazione, col quale si provvide alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che, in seguito al decesso del dott. Di Stefano Umberto, occorre chiamare a far parte della Commissione il dott. Tilli Icilio, dirigente della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Ritenuto che il Ministero dell'industria e del commercio ha proposto, come da lettera del 13 febbraio 1946, n. 180109 A.S.P. 2, di chiamare a far parte della Commissione stessa, oltre il dott. Cossio Amedeo, anche il dott. Staderini Mario, adottando, come nel passato, il criterio che di detta Commissione facciano parte due rappresentanti del Ministero stesso;

Decreta:

La Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi è così composta:

1) dott. Mosiello Cosimo - ispettore generale reggente presidente;

2) dott. Tilli Icilio - direttore capo Divisione lotterie - membro;

3) dott. Cossio Amedeo - direttore capo divisione addetto alla Direzione generale commercio interno - membro;

4) dott. Bisogno Alfredo - capo sezione regg. la Divisione lotto - membro;

5) dott. Staderini Mario - segretario addetto alla Direzione generale commercio interno - membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1946

p. *Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
VASSALLO

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Autorizzazione alla Società « Lloyd Adriatico », mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (già Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Lloyd Adriatico », mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia, allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile, i furti, le malattie, la rottura dei vetri e dei cristalli, nonchè l'assicurazione autoveicoli e quella dell'assistenza automobilistica;

Ritenuto che la Società ha già provveduto alla costituzione del fondo di garanzia in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società « Lloyd Adriatico », mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, malattie, vetri e cristalli, autoveicoli ed assistenza automobilistica.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e nomina del commissario.

Con decreto Luogotenenziale 25 novembre 1945, il Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero è stato sciolto e nominato il commissario dell'Istituto stesso, nella persona del prof. Carlo Antoni.

(1913)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1943

Con decreto interministeriale 27 febbraio u. s., l'Amministrazione provinciale di Bologna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per il pareggio del bilancio 1943, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1870)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Cagliari è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.150.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1871)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.700.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1872)

Autorizzazione al comune di Segni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Segni (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1873)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione al comune di Faenza a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Faenza (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 6.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1874)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montecatini Terme (provincia di Pistoia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1875)

Autorizzazione al comune di Carini a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Carini, (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 141541, serie VI, di L. 352 (trecentocinquantadue), rilasciata il 15 giugno 1942 dall'Esattoria comunale di Poggio Mirteto, per il versamento delle 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Paganucci Enrico di Giovanni secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione della Tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1915)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 giugno u. s., sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle annesse sezioni, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(1908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1946 - N. 145

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,960	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	82,75
Id. 5 % 1936	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,7[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,[illegible]
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93 9,5
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

All'articolo 4, primo comma, del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 10 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 stesso mese) relativo allo svincolo del formaggio grana, la dizione: « . . . . . presso istituti di credito di diritto pubblico. . . . . » deve leggersi ed intendersi « . . . . . presso istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale . . . . ».

p. *l'Alto Commissario*: GENZI

(1914)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 542.
Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli . . . . . Pag. 1594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 543.
Abrogazione della legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e dell'art. 1, lettera u, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, concernente l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali e commerciali. . . Pag. 1594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 544.
Ricostituzione dei comuni di Ostana, Moiola e Prunetto (Cuneo) . . . . . Pag. 1594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 545.
Ricostituzione dei comuni di Monfumo, Caerano di S. Marco e Refrontolo (Treviso) . . . . . Pag. 1595

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 546.
Ricostituzione dei comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice (Alessandria) . . . . . Pag. 1595

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 547.
Ricostituzione dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano (Caserta) . . . . . Pag. 1596

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli). Pag. 1596

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro) . . . . . Pag. 1597

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria) . . . . . Pag. 1597

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.
Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria. Pag. 1598

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 552.
Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia. Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Convalida del decreto 1° giugno 1944 relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà. Pag. 1600

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levanto . . . . . Pag. 1600
Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1600

CONCORSI

Ministero dell'interno: Errata corrige . . . . Pag. 1600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 542.

Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 gennaio 1939, n. 283, sul riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa della legge 30 gennaio 1939, n. 283;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la guerra, con il Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1939, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per iscopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, è eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume le denominazione di « Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ».

« Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BROSIO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 306. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 543.

Abrogazione della legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e dell'art. 1, lettera u, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, concernente l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali e commerciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 2042;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e l'art. 1, lettera *u*, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 febbraio 1938, n. 20, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — MOLÈ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 308. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 544.

Ricostituzione dei comuni di Ostana, Moiola e Prunetto (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 217;
Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1064;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1186;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 733016

Art. 1.

Il comune di Ostana aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 217, a quello di Crissolo, il comune di Moiola, aggregato con R. decreto 26 aprile 1928, numero 1064, a quello di Gaiola, e il comune di Prunetto, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1186, a quello di Monesiglio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Ostana, di Moiola e di Prunetto ed i nuovi organici dei comuni di Crissolo, di Gaiola e di Monesiglio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti negli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Crissolo, Gaiola e Monesiglio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 294. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 545.

Ricostituzione dei comuni di Monfumo, Caerano di S. Marco e Refrontolo (Treviso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Monfumo, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, il comune di Caerano San Marco, aggregato a quello di Montebelluna con R. decreto 29 marzo 1928, n. 751, ed il comune di Refrontolo, aggregato a quello di Pieve di Soligo con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502, fatta eccezione per la frazione di Barbisano, che continua a far parte del comune di Pieve di Soligo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Monfumo, di Caerano di San Marco e di Refrontolo ed i nuovi organici dei comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti con gli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 293. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 546.

Ricostituzione dei comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice (Alessandria).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice, riuniti in un solo Comune denominato Montechiaro-Denice, con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 297. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 547.
Ricostituzione dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano (Caserta).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano, aggregati con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 303, al comune di Aversa, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano ed il nuovo organico del comune di Aversa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 303.

Al personale già in servizio presso il comune di Aversa che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 295. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Tufino, soppresso con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925, ed aggregato al comune di Roccarainola, ad eccezione della frazione Schiava aggregata al comune di Casamarciano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Roccarainola, Casamarciano e Tufino.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Tufino e i nuovi organici dei comuni di Roccarainola e di Casamarciano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al personale già in servizio presso i comuni di Roccaraimola e di Casamarciano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 296. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Sagama, Flussio e Tinnura, aggregati con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185, al comune di Suni, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sagama, Flussio e Tinnura ed il nuovo organico del comune di Suni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185.

Al personale già in servizio presso il comune di Suni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 298. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Alzano Scrivia, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169, a quello di Molino Alzano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Alzano Scrivia e quello del comune di Molino Alzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169.

Al personale già in servizio presso il comune di Molino Alzano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 299. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.

Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 761;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 291 del R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti sono autorizzate ad istituire, con apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta comunale amministrativa, il servizio del rilascio di urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte di identità con l'imposizione di appositi diritti.

Il lavoro di compilazione degli atti di cui al comma precedente, dei quali è richiesto il rilascio d'urgenza, deve essere disimpegnato senza pregiudizio del regolare funzionamento ordinario dall'ufficio per la compilazione ed il rilascio degli atti richiesti in via normale.

Il rilascio d'urgenza degli atti di cui al comma 1° deve avvenire entro 24 ore dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2.

La tariffa per il rilascio degli atti d'urgenza non può eccedere la cifra di L. 10 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 100 mila abitanti e di L. 15 per i Comuni con popolazione superiore.

Può essere fissata una graduazione nella misura dei diritti suindicati in corrispondenza delle diverse categorie di atti da rilasciarsi.

Il provento dei diritti medesimi deve essere ripartito fra Comune e personale in quella misura che sarà ritenuta conveniente in relazione all'ammontare del relativo gettito. In nessun caso, però, la quota spettante al personale che ha proceduto alla compilazione dei certificati, a cui verrà deliberata a titolo di compenso per il lavoro straordinario effettuato, può eccedere la misura di un terzo.

Art. 3.

L'allegato n. 5 al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, modificato con i Regi decreti 22 marzo 1923, n. 761, e 21 marzo 1929, n. 371, è abrogato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO 5.

Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge (ora articoli 142 e 205 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):

1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L.	5
2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale	»	10
3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervenuto di terzi garanti o cauzionisti; per l'originale .	»	10
4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:		
fino a L. 2.500	»	25
» » » 5.000	»	50
» » » 20.000	»	150
» » » 50.000	»	200
» » » 100.000	»	300
» » » 500.000	»	500
per importi superiori a L. 1.000.		
5) per scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata .	»	10
6) certificati di qualunque natura, atti di notorietà e atto di qualunque specie . .	»	10
7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare	»	10
8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale	»	15

Norme speciali:

1. — Per il rilascio di copie o estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di 25 linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'Ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratta dall'archivio a richiesta dei privati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a L. 5 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anchè quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.

6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per l'autenticazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni superiori a lire tremila, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti, ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spese.

8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

9. — Pei certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. — Diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo delle carte di identità, in misura non superiore a lire cinque.

Art. 4.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 265, ultimo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli stipendi effettivamente percepiti dai segretari stessi, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 307. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 552.
Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, contenente provvedimenti per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 50, modificato con R. decreto 20 maggio 1946, numero 371, hanno effetto dal 1° maggio al 31 luglio 1946.

Art. 2.

Entro il 10 luglio 1946, mediante accordo da stipularsi fra la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione generale dell'industria italiana sarà determinato se ed in quale misura dovrà procedersi a riduzioni del personale dipendente dalle imprese industriali dell'Alta Italia soggetto al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.

In caso di disaccordo tra le predette organizzazioni, tali determinazioni saranno stabilite con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto nelle provincie indicate nell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 1° maggio 1946 per quelle restituite all'Amministrazione del Governo italiano e per le altre alla data alla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà la applicabilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 315. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946

Convalida del decreto 1° giugno 1944 relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° giugno 1944, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di proprietà dell'ente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943 n. 835, della sedicente repubblica sociale, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che, per i successivi articoli e 9, può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Venezia è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 18 maggio 1946, n. 241/1 B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° giugno 1944, col quale la Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, fu autorizzata a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(1808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1946 si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante, con sede in Porto Viro di Rovigo, e si nomina il commissario nella persona del rag. Antonio Duò.

(1854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1946 - N. 143

Argentina	25 —	Norvegia	20, 16
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 281	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	90, 969	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	23, 845
Francia	0, 839e	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 62
India (Bombay)	30 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	97, 05
Id 3,50 % 1902	89 —
Id 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100.575
Redimibile 3,50 % 1934	85, 325
Id 5 % 1936	99, 35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99, 55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99, 425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99, 325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99, 326
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93, 75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99, 675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 85

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Nel comunicato relativo all'esito degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, alla sede di Ferrara, leggere: « *Golfieri Sirio di Giovanni* » e non « Golfieri Silvio » ed alla sede di Savona leggere: « *Richero Elvio fu Giovanni* » e non « Richerio ».

(1860)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 145 del 2 luglio 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INTERNO

ELENCO NOMINATIVO DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. D. Legislativo 25 maggio 1946, n. 424

La seguente lista di confidenti dell'O.V.R.A. è stata redatta, sulla base dei documenti ritrovati, dalla apposita Commissione nominata a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con esclusione dei deceduti e dei funzionari, impiegati, sottufficiali e guardie di P.S. e delle persone non individuate.

La Commissione ha proceduto alla sola identificazione dei nominativi delle persone che hanno avuto rapporti con l'O.V.R.A. senza compiere operazioni di accertamento delle responsabilità concrete dei singoli.

Pertanto l'inserzione nell'elenco non può far indurre di per sè a ritenere che siano stati accertati elementi specifici di colpevolezza a carico degli inclusi, che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, hanno diritto di ricorrere per la cancellazione all'apposita Commissione prevista dall'articolo stesso.

ABBATE Rinaldo (*Albino*) fu Salvatore e fu Lamura Giulia, nato Roma 2-8-1898, domiciliato Roma via Maresconi 4.

ABELLO Pierina di Abelly Costanza, nata Saluzzo 4-7-1901, domiciliata Nizza vico Auber 27.

ADDIS Salvatore (*Versè Raccosta*) fu Michele Antonio e fu Satta Maddalena, nato Luras (Sassari) 19-4-1895.

AINARDI Beatrice (*Carini*) furono Giuseppe e Valfrè Maddalena, nata Torino 27-1-1894, abitante nel 1911 a Torino Corso Mediterraneo 52.

ALI' Giuseppe (*Operti*) fu Tommaso e di Collura Giuseppina, nato Tunisia 8-12-1911, domiciliato Milano Largo Carrobio 1, commerciante.

ALBERGO Guido (*Palermo*) fu Giuseppe, nato Palermo 19-10-1896, domiciliato Roma via Sardegna 17, ex funzionario di P. S.

ALTOBELLI Ettore (*Antonelli Gino*) furono Carlo e Taddei Giovina, nato Avezzano 7-3-1900, domiciliato Roma, via Paolo Emilio 26, rappresentante commercio.

ALICINO Michele (*Alastor*) di Natale, domiciliato Roma viale Manzoni 26, giornalista.

AMBROSINI Vittorio (*Efacio*) fu Giovanni, nato Agrigento, domiciliato Roma via Nazionale 66, giornalista ed avvocato, condirettore dello « Stato Corporativo ».

ANDREI Gino (*Pierre*) fu Giuseppe e Nuti Carletta, nato Firenze 24-11-1881, domiciliato Firenze via Borghini 16, scrittore pubblicista dell'Agenzia Stefani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

ANGELELLI Ottavio (*Lisippo*) fu Luigi e di Panzirone Isabella, nato Gallicano 23-12-1892, domiciliato Vicenza via Valmerlata 32, viaggiatore commercio.

ANGIOLUCCI Giovanni-Carlo fu Pompeo e Rigoli Ida, nato Borgo S. Lorenzo 23-6-1894, domiciliato nel 1938 a Vicenza via Pusterla 16.

ANTICO Roberto (*Cento*) fu Ercole e Mari Euisma, nato Cagliari 3-2-1888, domiciliato Roma via Piemonte 39, avvocato.

ANTOCI Epifanio (*Catullo*) fu Antonio e Dolce Marianna, nato Iuse 8-4-1887, domiciliato Roma via Emanuele Filiberto 233, avvocato.

ANTONINI Giacomo-Antonio (*Raffaello*) di Alfredo e Kool Augusta, nato Venezia 18-9-1901, domiciliato a Parigi, giornalista.

ANZILINI Vincenzo (*Cicilo*) fu Antonio e Mastromichele Beatrice, nato a Civitacastellana 28-2-1892, domiciliato Roma via Donna Olimpia 30, capitano pensionato.

APSAN Michele (*Michi*) di Ermanno, nato Foglet 23-3-1912, domiciliato Roma piazza delle Provincie n. 2, studente universitario.

APUZZO Luigi fu Gennaro e Perretti Vincenza, nato Napoli 13-4-1883, già sottotenente artiglieria, comandante guardie municipali Narni.

ARCONI Giuseppina (*Arcopina*) fu Alfonso e Ottaviani Assunta, nata Castiglione in Teverina 25-2-1898, domiciliata Roma, attrice drammatica.

ARMELLINI Renzo (*Fides*) fu Giovanni e Re Francesca, nato Milano 29-12-1906, domiciliato Alessandria via XX Settembre 10, impiegato.

ARRIGHI Andrea (*Ancar*) di Giuseppe e Velieri Anna, nato Roma 15-10-1901, domiciliato Roma piazza Prati Strozzi 26.

ASSANTE Arturo (*Argus* e *Partenopeo*) nel 1942 risiedeva a Napoli via Carducci 37, avvocato giornalista, segretario del sindacato giornalisti, direttore del « Corriere di Napoli ».

ATTIOLI Ezio (*1890*) fu Sante e Arianna Grech, nato Orvieto 5-1-1890, domiciliato Roma via Uffici del Vicario 33, commerciante.

ATTISANI dott. Guido (*Ottilio*) di Giovanni e Perugini Maria Concetta, nato a Napoli 11-1-1898, domiciliato Roma, via della Vite 13, medico chirurgo.

AVERSA Pietro (*Fernandez*) di Estre e Schaffini Carmela, nato Castrovillari 23-2-1902, nome d'arte Blacaman, ipnotizzatore e fachiro.

BAGLIONE cav. uff. Alberto (*Maggi*) ufficiale R. Esercito in congedo, seniore della milizia, già podestà di Mele, a Parigi corrispondente della *Gazzetta dello Sport*, domiciliato nel 1928 a Torino via Avigliana 54.

BAGNARI Augusto (*Silvestro*) di Mario e Berardi Teresa, nato Bagnocavallo 21-2-1901, domiciliato a Milano via Ciro Menotti 21, ragioniere.

BAIETTO STRUMIA Alessandra (*Linee*) di Biagio e Giulia Bachini, nata Roma 27-6-1892, domiciliata nel 1942 a Roma via Aquileia 15.

BALDACCI Giovanni (*Ennio*) fu Alessandro e Ronzari Maria, nato Casalecchio Reno 1-8-1866, domiciliato Roma via Urbana 96, giornalista.

BALDACCI Giulio (*Gioacchino*) fu Giuseppe e di Paoli Emma, nato Pisa 5-6-1885, residente Ginevra rue de Kloe 1, vice segretario Camera commercio Ginevra.

BALESTRIERI Nino (*Ercole*) di Giuseppe e Grazioli Palmira, nato Trasburgo 28-9-1901, domiciliato Milano via G. Asclli 11, capo manipolo presso 21ª Legione.

BARATTI Flavio (*Geppino*) di Secondo e Bianchi Giulia, nato Milano 31-3-1912, residente Milano via Gustavo Modena 16, commerciante.

BARALIS Saverio (*Sampietro*) fu Giuseppe e Giacone Raffaellina, nato a Torino 21-8-1892, domiciliato Torino via Mazzini 51, contabile.

BARBERA Maria (*96*) di ignoti, nata Orio Canavese (Aosta) 25-3-1895, domiciliata San Remo corso Palermo 45, artista di varietà.

BARGHINI Brunilde fu Angelo e Bessi Emma, nata Pisa 22-2-1909, domiciliata Roma viale Gorizia 20.

BATTELLI Luigia (*Balia*) fu Sante e Fredioni Cesira, nata Viareggio 11-12-1899, domiciliata nel 1941 a Taranto via Duca degli Abruzzi 85, chiromante.

BAZZI Giovanni (*Argenti*) fu Guido e Fermoli Francesca, nato Isolabella (Novara) 5-6-1885, domiciliato Varese via Magenta 10, giornalista.

BELLI Amedeo (*Melchiade*) di Enea e Soldati Giovanna, nato Cesena 11-5-1904, domiciliato 1935 a Trieste via Regina Elena 11 presso Fabrizi, nel 1939 a Bologna via Pietralata 16 presso Cacciani, commerciante.

BELLI Domenico (*Africano*) di Luigi, nato Rimini 19-7-1903, domiciliato Roma via Sesia 4.

BELLI Piero (*Father*) fu Giuseppe, nato a Spoleto il 17-9-1882, domiciliato Milano via Eustachio 30, giornalista, già direttore della *Sera*.

BELLONI Claudio (*Gustavo*) fu Luigi e Cipollini Elisa, nato a Genova 11-9-1888, domiciliato Alessandria via Faà di Bruno 3, artigiano.

BELTRAMI Tommaso fu Ludovico e Piana Caterina, nato Solarolo 5-2-1891.

BEMPORAD Elena-Margherita di Leone e Coppelli Elide, nata Firenze 2-1-1901, domiciliata Firenze via Andrea del Castagno 10.

BENUZZI Valerio (*Michele*) di Emilio e Holzgaertner Giovanna, nato a Trento il 30-11-1892, domiciliato a Roma via Paisiello 5, affarista.

BENVEDUTI Polidoro (*Polidor*) non meglio identificato. Domiciliato Roma via Passeggiata di Ripetta n. 25, professore, addetto al Ministero della pubblica istruzione.

BERCELLI Luigi (*Gigino*) di Tesellino e Salomoni Clarice, nato Vigasio (Verona) 15-12-1894, domiciliato Verona nel 1932 via Amatore Scesa 25.

BERNARDINI Vittorio (*Beriol*) di Romeo e Borghi Elisa, nato 26-12-1901 a Bologna, domiciliato a Bologna via S. Vitale 17, commesso viaggiatore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BERNASCONI Giuseppe (*Berna*) di Paolo e di Guggiani Teresa, nato a Firenze il 16-5-1899, domiciliato Roma via Re Boris 48.

BERTONI Massimiliano (*Beriano*) di Pompeo e di Barberini Giovanna, nato a Roma 26-1-1901, domiciliato Roma via Po 43, custode notturno.

BERTI Guglielmo (*Agrario*) nato a Caserta 10-8-1891, domiciliato Bologna via dei Mille 16, dottore in scienze agrarie.

BERTOCCO Natale (*Olimpia*) di Carlo e Cesano Saba, nato a Vicenza 29-10-1909, domiciliato a Roma nel 1936 a via Balmino 32 e poi via Pietro da Cortona 1, giornalista sportivo.

BESSONE Giovanni Basilio fu Ignazio, domiciliato a Torino via Bava 48.

BIANCHI Silla (*Guglielmo*) fu Orlando e Volpi Ada, nato Pistoia 26-11-1902, domiciliato prima a Pistoia e poi a Nizza, impiegato privato.

BILLI DI SANDORNO Amalia fu Ubaldo e Pirani Ada, nata a Casale Monferrato 1-7-1895, pensionata.

BINI Renato di Alessandro, domiciliato a Fiera di Primiero (Trento), ragioniere.

BIRROZZI Augusto (*Zeda*) fu Vito e Scoccia Agata, nato a Sarnano 30-10-1881, domiciliato a Torino.

BOCCACCINI Velia di Severino e Candeluri Filomena, nata a Terni 22-2-1906, domiciliata a Roma via del Tritone 94.

BOGNAR AIELLO Maria (*Marica*) fu Alfonso e Eva Bagnara, nata 8-9-1904, domiciliata Trieste via Cersala.

BOLOGNA Pietro (*Rossi Giulio e Pierino*) di Egisto e Genovese Paolina, nato Quarnicato 7-8-1895, domiciliato ad Alessandria in via Alessandro Cappa n. 1, marittimo di Genova.

BONATI cav. uff. Alfredo (*Dolfi*) fu Vittorio, domiciliato nel 1943 in Genova via Nino Bixio 6, già cronista del *Secolo XX*, corrispondente del *Giornale d'Italia*, poi ufficiale postale telegrafico.

BONETTI Francesco (*Quinto*) fu Giuseppe e di Stanga Cesira, nato a Soresina 10-10-1898, domiciliato a Codogno (Milano) in via Dante, industriale.

BONFANT GUAZZONI Stella (*Giuseppina Grossetti*) fu Vitale e Locci Elisa, nata a Cagliari l'11-8-1894.

BONDI' Antonio (*Arsace*) di Geremia e di Nardelli Santa, nato a Cesena il 18-8-1891, domiciliato a Cesenatico via dei Mille n. 5, perito agrario.

BONISCONTI cav. Vincenzo (*Orazio*), domiciliato in Torino corso Francia 7. Non meglio identificato.

BONTEMPO dott. Umberto (*2244*) fu Giorgio, domiciliato a Bologna nel 1929 via Manzoni n. 2 e poi a Massa vico Cairoli 4, dottore.

BORELLA cav. Aldo (*Aldo*) fu Luigi, domiciliato nel 1933 ad Intra (Novara), giornalista.

BORNIOLO Argia di Lenzi, nata a Trieste il 4-10-1901, domiciliata nel 1931 a Trieste in via Canova 7, impiegata privata,

BOSCHETTO Luigi (*Spada Bosco*) di Adamo e Caretti Maria, nato a Bologna il 21-2-1902, domiciliato a Roma, corrispondente del *United Press*.

BOSCO Gaetano (*La Face Franz*) fu Francesco e di Tavani Giuseppina, nato a Roma 1-3-1900, domiciliato in via Marche 17, assistente lavori edili.

BOSSI TAMBERINI Luigia Maria (*Fiorella*) fu Luigi e fu Tedeschi Emilia, nata a Genova il 21-6-1882, domiciliata a Genova via Bernardo Castello 8 e a via Fiasella 10.

BOTTIGLIA cav. Emilio (*Paudolfini*) di Augusto e di Baiuan Rosa, nato a Milano il 30-7-1887, domiciliato a Milano nel 1943 in via Vittoria Colonna, 45, nel 1941 in via Boccaccio 32, commerciante.

BRANCOLINI Dante (*Marocco*) di Alberto e di Bollecchi Isola, nato in Musulmano il 16-12-1890, domiciliato nel 1945 a Tangeri via Grotzius 29, delegato del p.n.f. per il Marocco e l'Algeria.

BRESCIANI Italo (*Ignis*) di Giuseppe e fu Giordani Maria, nato a Priverno il 28-9-1890, domiciliato a Roma via Pier Luigi da Palestrina n. 8, ex consigliere nazionale ed ex generale della m.v.s.n.

BRICCHI Maria (*Brima*), di Guido e di Passalacqua Emma, nata a Fabriano il 16-12-1901, domiciliata a Roma in via Soriana n. 7, donna di casa.

BRICHETTI Enrico (*Erodoto*) fu Giovanni e fu Stefanini Maria nato il 3-6-1897, domiciliato in Brescia via Milano 17, ex capitano esercito, legionario fiumano.

BRIGHENTI ROSA Cesare (*Ranza Ernesto*) di Alessandro, domiciliato nel 1931 a Bologna in via Castiglione n. 22, ex professore di lettere al Liceo Minghetti di Bologna.

BRONZINI Carlo (*Calò*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Torre Argentina n. 13, ragioniere presso l'*Osservatore Romano* ed Amministrazione dell'*Illustrazione Vaticana*.

BRUZZI Giovanni (*Gianni*) fu Giuseppe e fu Sangiorgi Domenica, nato a Bologna il 6-11-1875, domiciliato nel 1939 a Bologna, via Orfeo n. 27/11, commerciante.

BUCARELLI Filippo (*Mille*) fu Vincenzo e di Zuppone Palma, nato a Messina il 7-12-1886, domiciliato a Como via XX Settembre n. 11, ex commissario di P. S.

BUCCA Riccardo (*1111*) di Francesco e fu Giannelli Cleofe, nato a Castellammare del Golfo il 23-12-1897, domiciliato in Roma via Derna (Villino Ceccarelli), impiegato.

BUCCI Icilio (*I.2.3.*) di Marco e di Janni Virginia, nato a Roma l'11-9-1881, domiciliato nel 1929 a Roma via Giulia n. 147, collaboratore di periodici e di riviste.

BUGGELLI Guido (*Ernesto*) di Giuseppe e di Basile Rosa, nato a Cremona il 31-8-1885, domiciliato a Roma via Marianna Dionigi n. 16, giornalista.

BURNET Giuliano (*Amiato*) nato a Montreux (Svizzera) domiciliato a Merano in via Cavour n. 9, impiegato al Banco di Roma.

BURRINI Renato Otello (*Reteli*) nato a Torino il 29-1-1900, domiciliato a Roma via Biella n. 4, doppiatore cinematografico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

CAGNANI Adelmo (*Tody*) fu Antonio nato a Predappio l'8-10-1885 domiciliato a Forlì viale Alfredo Oriani (Casa Bandini), capo sezione Confederazione nazionale fascista della gente del mare.

CAIZZI dott. Giulio (*Giulio*) non meglio identificato, domiciliato nel 1943 a Napoli in via Andrea da Isernia n. 4, giornalista del *Corriere di Napoli*.

CALABRETTA Iole (*Rondine*) non meglio identificata, domiciliata a Venezia a Salizzada S. Provolo, Castello 4524.

CALINDRI Manlio (*Malachia*) di Gualtiero e di Gnomini Vittoria, nato a Grignasco (Novara), domiciliato in Roma via della Torretta n. 4, attore drammatico.

CALLORI PROVANA BALLIANI contessa Maria (*Vigna*) fu Federico e di Balbo Bertone di Samby Carlotta, nata a Casal Monferrato il 28-6-1861, domiciliata nel 1943 Asilo di Giarola (Monferrato).

CALZOLARI Ferruccio (*Fratis*) fu Emilio e di Guidi Emma, nato a Bologna il 3-3-1882, domiciliato a Roma via Tacito n. 10, giornalista.

CAMBISE Luigi (*Aldo*) fu Francesco e fu Marchioni Anna Maria, nato a Pescina il 2-6-1892, domiciliato a Roma via Alessandro III n. 25, editore.

CAMINADA Romilda (*Vallates*) domiciliata a Milano via Olmetto n. 3, commerciante con negozio fotografico in Corso Vittorio Emanuele n. 13, Milano.

CAMINITI Vincenzo (*Cati*) fu Giovanni e di Mazzinto Teresina, nato a Cervati il 29-8-1884, domiciliato a Caristi (Cosenza), commerciante.

CANDUTTI DE GOTTRAN Bianca Maria (*Bianca*) fu Giuseppe e fu Millort Maria, nata a Parma l'8-10-1899 domiciliata a Roma via Germanico n. 166.

CANTALONI Marco (*Giulio*) fu Fmite e fu Paggini Domenica, nato ad Arezzo il 6-12-1888, domiciliato a Trento via Borrelli n. 2, ex maresciallo RR. CC., comandante vigili urbani di Trento.

CANNOBIO Antonio (*Amerigo*) di Domenico e di Parodi Amelia, nato a Sestri il 12-4-1893, domiciliato nel 1937 a Perpignano, rappresentante di commercio.

CAPITELLI Elio (*Eligio*) di Vincenzo e di Malazzi Maria, nato a Monticelli (Pavia) l'8-1-1911, domiciliato nel 1939 a Parigi, operaio.

CAPPELLI Elsa (*Nadia*) di Vincenzo e di Valentini Domenica, nata a Taranto il 18-6-1909.

CAPPELLI Giovanni (*T.13*) di Luigi e di Bosi Carolina, domiciliato ad Arezzo via Garibaldi n. 19, impiegato privato.

CAPPONI Elisabetta (*Star*) di Mario e fu Procaccini Laura, nata a Fabriano l'1-4-1896, artista drammatica col nome d'arte « d'Ardenza ».

CARACCIOLO Luigi (*Reggiano*) fu Ferdinando e di Sangermano Maria Adelaide, nato il 4-6-1900, domiciliato a Roma nel 1936, viale Parioli n. 44 e a Milano via XX Settembre n. 12, direttore agenzia pubblicitaria italiana.

CARANO Enzo (*Enzo*) fu Vincenzo, domiciliato a Torino via Borgomanero n. 32, giornalista, direttore dell'*Agenzia Stefani* di Torino.

CARDAMONE Angelo (*Milano Mario*) fu Enrico, e di Pietrantonio Maria Concetta, nato a Teramo il 7-2-1897, operaio.

CARETTA Carlo Maria (*Marta*) di Gualtiero, nato a Cuneo il 12-10-1885, domiciliato a Roma via Basento n. 37, giornalista.

CARLETTI Mario (*Leopardi*) fu Angelo e fu Sandri Rosa, nato a Vigevano Mainardo (Ferrara) il 15-12-1899, barbiere.

CARNEVALI Dalmo (*Barba*) di Eugenio, nato a Matelica il 6-2-1885, pubblicista.

CARNEVALI Giuseppe (*Seneca*) fu Paolo e di Luzzi Aurelia, nato a Narni il 22-3-1870, domiciliato a Roma via Crema n. 5, farmacista.

CARONE Cesare (*29*) di Niccodemo, non meglio identificato, domiciliato a Roma, via Labicana n. 92.

CARPANETO Arturo (*Mario*) di Giuseppe Rodolfo e di Tomassuola Ida, nato a Roma il 22-4-1905, domiciliato a Roma, viale G. Rossini n. 20, impiegato di Banca.

CARRARA dott. Angelo Andrea (*Alceste*) di Michele, e di Garavanti Maria, nato a Genova il 6-2-1904 domiciliato a Genova piazza Cavalletta n. 2, dottore in scienze economiche.

CARR DE RIED Contessa (?) non meglio identificata, domiciliata in Roma via Pasquale Stanislao Mancini n. 12.

CARRERA comm. Francesco (*336*) fu Andrea, nato a Bergamo il 26-7-1882, domiciliato nel 1941 a Milano via Monforte n. 15, industriale.

CARRERAS Emilia (*Carri*) di Enrico e di Pigliucci Giuseppina, nata a Roma il 16-4-902, domiciliata a Roma corso Vittorio Emanuele n. 39, segretaria al Comune di Roma VIII Ripartizione.

CARRERI Gino (*Fabio* e *Gino*) non meglio identificato, domiciliato nel 1940 a Bolzano piazzale della Vittoria n. 21, commerciante di vini.

CARRETTA Giuseppe Riccardo (*Petronio*) di Gualtiero e di Testa Alaide, nato a Torino il 23-8-1897, domiciliato nel 1943 a Cuneo via Umberto I n. 3 e a Torino via Magenta n. 2, maggiore di fanteria di complemento, giornalista.

CASAVOLA Nicola (*Antonio Platone*) di Girolamo e di Mannuschi Geltrude, nato a Martina Franca il 17-2-1889, domiciliato nel 1932 a Taranto, via Mignagna n. 10.

CASELLATO Maria (*Paris*) di Francesco, domiciliata a Milano, benestante.

CASILE Giuseppe (*Curtis Ariosto*) di Pasquale e di Caloi Maria, nato a Verona il 10-12-1908, domiciliato a Sesto S. Giovanni in via Cavallotti n. 12, e a Verona in via Paradiso n. 6, collaudatore.

CASSINELLI Bruno (*Brucassi*) di Cesare e di Sebastiano Maria, nato a Firenze il 14-4-1883, domiciliato a Roma via Monte Parioli n. 6, avvocato.

CASSOLA Alessandro (*Casol*) di Carlo e di Audini Domenica, domiciliato a Torino via Alfieri n. 15, impiegato all'Unione Italiana Cementi.

CASSONI Gino (*Alberto*) di Getulio, domiciliato a Roma via Cernaia n. 47, non meglio identificato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

CASTELLANA Francesco (*Averardo*) di Giuseppe e di Merlino Rosaria, nato a Palermo il 20-6-1902, domiciliato nel 1931 a Palermo corso Vitt. Emanuele, 191.

CASTELLANI Dino (*Lucca*) di Enrico e di Cesari Marta Giorgio, nato ad Empoli il 1-9-1891, domiciliato a Firenze in via Canto dei Nelli n. 22, pensionato di guerra.

CATTANEO Ginlio (*Argo*) fu Carlo, domiciliato a Milano in via Goffredo Mameli n. 19, impiegato.

CAVANI Leandro (*Sandro*) fu Ettore e fu Matarazzo Concetta, nato a Ventimiglia il 18-6-1903, domiciliato a Torino, commerciante.

CAVICCHIA Clevio (*Aristotile*) di Pio e di Ramacci Teresa, nato a Bagnoregio il 14-11-1907, domiciliato a Roma via Re Boris n. 22, dottore in legge.

CECCARELLI Angelo Benito (*Celli*) fu Eugenio e di Francesconi Maria, nato a S. Stefano di Ravenna il 5-5-1881.

CECI conte dott. Temistocle (*Cibi*) di Stefano e fu Vicari Imelda, nato a Bellegra il 21-9-1883, domiciliato a Roma via Nino Bixio n. 91, pubblicista.

CECCARELLI DE DEO di Angelo Benito, non meglio identificato, domiciliato a Milano via Gustavo Modena n. 28, giornalista.

CHECCHI Luigi (*Chegi*) fu Michele e di Checchi Giustina, nato ad Asmara il 28-4-1903, domiciliato a Roma via Antonio Martini n. 14, operaio.

CHIEMI Alfredo (*Giulio Cesare*) fu Enrico e di Pia Gualtieri, nato a Macerata il 13-7-1889, domiciliato a Roma, viale Giulio Cesare n. 95, impiegato di Banca.

CHIERCHIA Mario (*Aurelio*) fu Alfonso e fu Caserta Maria, nato a Napoli il 29-5-1897, domiciliato a Roma nel 1943 in via Conte Verde n. 41.

CIAFFI Aldo (*A.C.*) di Luigi e di Ricchiardi Iole, nato a Genano (Roma) il 25-9-1902, domiciliato a Besagno di Mori nel 1943.

CIALLI MEZZAROMA Giovanni (*Gini*) di Alfredo, domiciliato a Roma, via degli Scipioni n. 121, impiegato.

CIANI Augusto (*Orlando*) di Mario Federico e di Casini Egle Adriana, nato a Siena il 25-2-1896, domiciliato a Firenze via Silvio Pellico n. 1, avvocato.

CIARDI Alfredo (*Frido*) di Giovanni, nato a Trani nel 1904, domiciliato a Trani via Ognissanti n. 48, carabiniere in congedo.

CICALA Leonilda (*Glicy*) nata a Roma il 26-9-1905, domiciliata nel 1939 a Nizza in rue Lamartine n. 36.

CICCARELLI Carla fu Raffaele, nata a Pozzuoli nel 1903, domiciliata a Roma via Uffici del Vicario n. 33.

CIMADORI Alfredo (*Febo e Pino*) fu Tommaso e di Coddella Vincenza, nato a Buio d'Istria il 13-1-1885, domiciliato nel 1942 a Fiume, commerciante.

CIPRIOTTO Lorenza fu Angelo, domiciliata a Roma nel 1931 a via Marna n. 110 e nel 1942 a Dazio (Como) via Manzoni n. 28.

CIRILLO Giuseppe (*Marino ed Urano*) fu Salvatore e fu Aresammagno Assunta, nato a Napoli il 24-7-1901, domiciliato a Genova via Palestro n. 16/2, ufficiale radio telegrafista Società Italiana Radio Marittima.

CIVA Vincenzo (*Viraci*) di Rosario e di Puglia Carmela, nato a Sinagra il 17-1-1895, domiciliato nel 1939 a Roma via S. Remo n. 11, tenente m.v.s.n.

CLEMENTE Carmelo (*Siculo*) fu Nicola e di Santantonio Maria, nato a Marino l'11-1-1904, barbiere.

COLAPINTO Giuseppe (*Gilet*) di Michele e di Rossi Grazia, nato a Canino di Castro il 26-7-1902, domiciliato a Roma via Mercalli n. 21.

COLARITA Maria Maddalena (*Magda*) di Giuseppe e di Calvino Maria Teresa, nata ad Osaye (Torino) l'1-11-1897, domiciliata a Roma nel 1942 corso Trieste n. 193.

COLARUSSO Francesco (*Anselmo*) di Alberto e di Villano Sofia, nato a Benevento il 19-1-1906, domiciliato nel 1937 a Mondragone (Napoli).

COLASANTI Ermanno (*Armando*) fu Pietro e fu Camilli Francesca, nato a Frascati il 3-1-1905, domiciliato a Trieste via Maiolica n. 17, impiegato privato.

COLASANTI Pietro fu Antonio, nato a Collepasso il 4-3-1880, domiciliato a Trieste (Albergo Doni), organizzatore sindacale.

COLISI ROSSI Luigi fu Francesco e di Colombo Angela, nato a Verbania il 16-9-1901, domiciliato a Roma in via Aiaccio n. 14, dirigente industriale.

COLLORA' Luigi, non meglio identificato, ex colonnello di artiglieria, ex presidente Associazione Nazionale Combattenti, domiciliato a S. Remo.

COMINI Mario (*113*) fu Filippo e di Letizia Znecchi, nato a Nuvolenta (Padova) il 24-12-1892, domiciliato a Roma, via del Babuino n. 196, maggiore dei bersaglieri in s.p.e.

CONCHIN Leonardo di Antonio e di Guerra Maria, nato a Buia l'8-9-1901, geometra.

CONSANI Alessandro (*Tirteo 200*) di Agricolo, nato a Marsiglia il 10-1-1889, domiciliato nel 1927 a Livorno e nel 1940 a Parigi, ristorante rue S. Foi, 14, operaio vetraio.

CONTINI Lino (*Arda*) fu Cesare, domiciliato ad Albanova (Piacenza), residente a Roma, via Alessandria n. 40.

COPPOLA cav. Mario (*Oslo*), non meglio identificato, domiciliato nel 1941 a Roma, via Lima n. 37, ex direttore della rivista *l'Automobile*, poi impiegato al Centro studi per l'Ordine Nuovo.

CORSETTI Caterina (*Ali*) di Raffaele Batacchi, non meglio identificata, domiciliata a Firenze in via Senese, 10 e a Roma in via Muzio Clementi n. 10, presso i conti Orsini di Bracciano.

CORSICO PICCOLINI Vincenzo (*Nino Colli*) fu Felice e di Colli Franzone Maria, nato a Vigevano il 30-8-1901, ivi domiciliato in via Tribulzio n. 7, ragioniere commerciante in calzature.

CORTI Guido (*Neri e Aldo*) fu Egidio e fu Hubert Elvira, nato a Milano il 23-4-1897.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CORSIGLIA Armando (*Corsan*) di Girolamo e di Varese Laura, nato a Genova il 7-9-1891, domiciliato a Genova, ingegnere, già presidente Federazione combattenti di Genova.

COSCELLI Admeto (*Edmondo*) fu Luigi e di Palma Cesira, nato a S. Ilario d'Enza il 18-5-1887, domiciliato nel 1933 a Milano in via Clitunno n. 19.

COSCELLI Ugo (*3333*) fu Luigi e di Palma Cesira, domiciliato a Milano in via Pioppette n. 9.

COSTA Adolfo fu Giovanni e di Perez Maria, nato a Barcellona l'1-4-1901, domiciliato a Barcellona Pasage del Reloy n. 2, impiegato del Consolato generale di Barcellona.

COSTANTINO Carlo fu Antonino e fu Cusumano Domenica, nato il 20-1-1871 a Partinico (Palermo), domiciliato nel 1931 a Partinico, bracciante.

COSTEROUSE Lucia (*Saffo*), non meglio identificata, domiciliata a Parigi, proprietaria dell'Albergo ristorante sito al n. 3 di rue de l'Escaut (Parigi).

COVRE comm. Giovanni (*Gino*) fu Giovanni e di Zaghis Domenica, nato a Chions (Udine), l'11-2-1890, domiciliato ad Udine, via Trento n. 12, ragioniere, già funzionario dell'Ufficio Controllo Formaggi.

CRICCHI Oscar (*Zenone*) di Evaristo e di Desideri Adele, nato a Frosinone il 28-2-1879, domiciliato a Roma, via Sabotino n. 2, ten. col. CC. RR. a riposo.

CRIVELLI Federico (*Osvaldo*) fu Federico e di Boldoni Ernesta, nato a Milano il 6-10-1897, domiciliato a Lugano.

CRUDELI Enea (*Achille*) fu Nicolò e fu Foschi Chiara, nato a Cesena il 5-8-1883, domiciliato a Roma, via degli Scipioni n. 104.

CUCCHIARELLI Guido di Pietro e di Russo Annina, nato a Secondigliano il 2-5-1887, domiciliato a Roma, via Medaglie d'Oro, 109, avvocato.

CUPERTINO Vincenzo (*Prospero*) fu Angelo e fu Notaro Rosa, nato a Palermo il 16-6-1914, domiciliato a Roma in via Veneto 183 (Pensione Alessi), studente universitario.

CUPI Nicola (*Pizzaluga*) di Annibale e di Colacicco Stella, nato a Pizzo Calabro l'11-1-1897, domiciliato a Roma, via Cecilio Stazio n. 11, avvocato.

CURINGA Francesco di Bruno e di Giovinazzi Carmela, nato a Cittanova il 21-8-1904, domiciliato a Roma nel 1934, in via del Consolato 18, impiegato.

DAELLI Enrico (*Viaggiatore*) fu Giuseppe, nato a Milano il 28-6-1891, domiciliato a Milano, via Ripamonti n. 6, industriale.

DAFFINA' Stefano (*Eros*) di Oreste, nato a Monteleone Calabro il 15-9-1896.

D'AGOSTINO Giuseppe (*Gidia*) di Vincenzo, domiciliato a Milano nel 1930 in viale Bologna n. 39, industriale.

D'ALISE Enilo (*Cipriano*), non meglio identificato, nel 1930 domiciliato a Uttoglie di Tornadio (Trieste).

DALLA SEGA Ugo (*Edoardo*) di Angelo e di Loss Virginia, nato a Ossana (Trento) l'8-1-1901, domiciliato nel 1934 a Trento, via Grazioli n. 20, contabile.

D'AMBROSIO Bianca (*Didone*) fu Carmelo e fu Calzaterra Angela, nata a Napoli il 16-11-1887, domiciliata nel 1937 a Roma, viale del Re n. 152.

D'AMBROSIO Mafalda di Gennaro e di Barretti Anna, nata a Secondigliano il 13-7-1918.

D'AMBROSIO Santolo (*Santini*) di Gennaro e di Barretti Anna, nato a Secondigliano (Napoli) il 16-3-1889, domiciliato a Barcellona, Ranilla del Centro 16, commesso viaggiatore.

D'AMATO Giuseppe di Pietro e di Piva Margherita, nato a Chiavenna il 20-3-1917, domiciliato nel 1937 a Chiavenna.

DAMMONE Giuseppe (*Donnarumma*) di Sebastiano e di Malglioglia Maria, nato a Palagonia il 19-11-1897, domiciliato a Roma, via dello Statuto 44, e nel 1937 in vicolo dei Modelli n. 63, ex agente di P. S.

D'ANGELO Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato a Bari, via Dante Alighieri 340, maresciallo in pensione.

D'ARIENZO Giulia (*Silvana*) fu Salvatore e di Mentone Maria, nata a Napoli il 24-6-1905, domiciliata nel 1932 a Roma in via Crescenzio n. 21.

DA RIVA Alfredo (*28338*) fu Fioravante, nato a Milano, domiciliato a Roma, via Varese n. 7, commerciante.

D'ASSO Mario (*Piemonte*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Roma, via Doria n. 4, nel 1939 a Roma, via Baracco n. 11 e poi via Clitunno, 46 e nel 1940 in via Adige 88.

DE ANGELIS Gioacchino, domiciliato a Cerignola (Foggia), via Parmisano n. 8, ex maresciallo P. S.

DEBEO Venceslao (*Giovanni*) fu Giovanni e di Sirok Anna, nato a Trieste l'11-8-1900, domiciliato nel 1939 a Trieste, Androne S. Teela n. 4.

DE FEO Domenico (*Foto*) di Paolo e di Marrone Giovanna, nato a Monte Sorice (Salerno) il 30-9-1914, domiciliato a Roma, via Giorgio Baglivi 3, ragioniere.

DE FEO Francesco Paolo (*Fede*) fu Domenico e fu Curti Assunta, nato a Montesorice il 14-5-1893.

DE FRANCISCIS Pasquale (*Francis*) fu Giuseppe e fu Guido Teresa, nato a Capua il 1°-10-1863, domiciliato a Berlino, insegnante.

DEGAN Girolamo (*Faustino*), non meglio identificato, domiciliato in Roma, corso Trieste n. 10, comandante di marina.

DE GASPERI Emilia (*Perlina*) di Luigi e di Guardamarina Nicola, nata a Casapinta (Vercelli) 7-1-1888, domiciliata a Torino, corso Racconigi n. 5, impiegata.

DEL DUCE Francesco (*336*) fu Francesco e di Chiappero Domenica, nato a Tropea l'8-1-1889, domiciliato nel 1928 in via Gaito n. 37, Roma e nel 1940, via Paolucci de' Calboli n. 8, ex capitano agenti di P. S., poi ufficiale effettivo R. esercito.

D'ELIA Edmondo (*Lavoro*) fu Icilio, nato a Roma il 18-9-1898, domiciliato nel 1943 a Cuneo, via XX Settembre 7, direttore del dopolavoro provinciale di Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEL NUNZIO Vladimiro (*Calenguo*) fu Luigi e di Falini Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 12-7-1876, domiciliato a Roma, via Germanico 172, giornalista.

DE LORENZI Edvige Maria fu Bassano e fu Tadini Teodolinda, nata a Milano il 16-10-1902, domiciliata a Bergamo.

DEL RE Carlo (*Carletti*) fu Giovanni e di Ronchi Silvia, nato a Codroipo il 18-10-1901, domiciliato nel 1940 a Roma, via Celimontana n. 38 e poi via Esquilino n. 38, avvocato pubblicista.

DEL SONNO Antonio (*888 e Francesco Di Bartolo*) fu Michele e di Puzio Colomba, nato a Foggia il 23-4-1872, domiciliato nel 1927 a Roma, via Sicilia n. 67, economo, cassiere della Massoneria di rito scozzese.

DE MEDICI Carlo (*Cam Kam*) fu Giovanni e fu Vente Maria, nato a Parigi il 29-8-1887, domiciliato nel 1941 a Milano e nel 1939 a Gorizia, via Petrarca 3.

DE PAN Isabella di Antioco, nata a Dualchi il 15-5-1901, domiciliata a Roma, via Merulana n. 13, insegnante.

DE PERSONALI Mercedes (*Basiliola*) fu Carlo e fu Catovich Olga, nata a Gorizia il 30-8-1886, domiciliata a Milano nel 1937 a via Washington, ispettrice o. n. d.

DE RITIS Domenico (*Tisde*) fu Palmerio e di La Rocca Teresa, nato a Paglietta il 25-4-1898, domiciliato a Roma, via Regina Giovanna di Bulgaria n. 24, dirigente istituto bancario.

DE RUGGERI Roberto (*Picas*) di Salvatore e di Rosa Sepe Margherita, nato il 14-11-1884, domiciliato a Roma, via Cavour 185, medico.

DE SANCTIS Attilio (*Pino*) di Zefferino e fu Pierone Emilia, nato a Casal Monferrato il 24-1-1884, domiciliato nel 1944 a Padova, via Altina n. 32, avvocato.

DESDERI Remo (*Corrado*) fu Giacinto, domiciliato a Trento, via Milano 23, centurione della milizia.

DE SIMONE Raoul (*Demo*) fu Edoardo e di Bosio Aurelia, nato a Modena il 10-12-1902, domiciliato a Roma, via Nomentana, 175.

DE STEFANO Giorgio (*Graziano*) di Giuseppe e fu Sgobba Addolorata, nato il 26-11-1894, domiciliato a Roma, viale delle Provincie n. 39, ispettore Assicurazioni Generali d'Italia.

DE TUDDO Aurelio (*Furio*) fu Angelo, nato a Corato il 10-5-1881, domiciliato a Roma, via Flaminia 19, ex proprietario e direttore dell'agenzia *Informatore della Stampa*, giornalista.

DI GAETA Carlo (*Carlo*) di Ettore, domiciliato a Salerno, corso Garibaldi 71, dottore in chimica presso il laboratorio *Sait* di Salerno, ex commissario prefettizio di Acerno.

DI LEGGE Antonio (*Leonida*) fu Pietro, nato a Roma nel 1902, domiciliato a Roma, via dei Chiavari n. 59.

DI LORENZO cav. Giuseppe (*Nea*), non meglio identificato, domiciliato a Milano, via Plinio n. 6, direttore del periodico *L'Eco d'Italia*.

DI LOTERIO Paola di G. Battista e di Montanara Emilia, nata a Spotorno nel 1884, domiciliata a Milano, via Palestro n. 12.

DISERTORI Vittorio (*Vittorio*) fu Augusto e di Dalmaso Maria, nato a Trento il 23-1-1891, domiciliato nel 1943 a Verona, Lungo Adige S. Michele n. 17 e a Merano, via Roma 10, impiegato *Enit*.

DONELLI Medea (*Nella*) fu Temistocle, nata a Verona il 3-12-1893.

DRAGO Carlo (*Martiniano*) fu Giuseppe, nato a Fossano il 28-12-1878, domiciliato nel 1932 a Genova, via Bernardino Stresi 4, assicuratore.

DRAGO Edoardo Adolfo (*Adler*) fu Mario e fu D'Amico Concetta, nato a Messina il 27-8-1880, domiciliato a Roma nel 1934 in corso d'Italia n. 71, pensionato.

DUBOIS Attilio (*Duilio*) di Amerigo e fu Lotti Chiara, nato a Roma il 15-2-1886, domiciliato a Varese, via Cattaneo 3, e a Roma, piazza Campo dei Fiori n. 50.

DULIANI Mario, non meglio identificato, residente a Parigi dal 1927 al 1932, ex direttore del *Paris Presse*.

DURSO Dodolfo (*Argus*) nato a Laurenziana, domiciliato a Roma in via Mercalli 56, console della m.v.s.n.

DUSE Alberto (*Orlieri*) di Giovanni Battista e di Palasciano Maria, nato a Bari il 7-7-1894, domiciliato a Roma, via Capo d'Istria n. 4, ex tenente di vascello.

ERCOLI Maria (*Fiamma d'oro*), nata a Mele Lomellina, domiciliata in via delle Fiamme, pensione Dinesen.

ESPOSTI Mario (*Osti Ilso*), non meglio identificato, domiciliato a Como nel 1929, via Armando Diaz, organizzatore sindacale.

FABBRI Tito (*Tito*) fu Oreste e di Zingone Teresa, nato a Pisa l'11-4-1888, domiciliato a Genova, via Sturla 22-20, assistente presso la ditta Invade.

FABBRONI Colombo (*Tullio*) fu Alessandro, nato a Onano (Viterbo) il 9-12-1901, domiciliato nel 1941 a Roma, via dei Gigli d'Oro n. 10, negoziante di cartoleria, piazza Rotonda n. 64-A.

FAGO Pasquale di Cosimo e di Di Matteo Rosaria, nato a Taranto il 29-12-1889, domiciliato a Roma, via Uffici del Vicario n. 24, gestore di trattoria.

FALORZI comm. prof. Vittorio (*Falo*) fu Guido e di Faldi Cesira, nato a Firenze il 30-3-1878, domiciliato a Roma viale Parioli n. 46, impiegato presso l'Ufficio internazionale di agricoltura.

FANELLA Luigi (*Cirio*) di Giuseppe e di Piccioni Adele, nato a Roma il 15-7-1882, tipografo.

FANELLA Ulderico (*Cirio*) di Giuseppe e di Piccioni Adele, nato a Roma il 31-7-1898, domiciliato nel 1928 a Roma via XX Settembre, impiegato ferroviario.

FANTEI Eugenio (*Francesco*) fu Natale e di Pucciani Cesira, nato a Livorno il 31-3-1893, domiciliato a Livorno via Vittorio Emanuele n. 33, operaio.

FARINA Virgilio (*Virgilio*) fu Giuseppe e fu Manfrini Maria, nato a Verona il 24-5-1891, domiciliato a Vicenza via Levà degli Angeli n. 11, commerciante.

FATO Francesco (*69*) da Lecce, domiciliato a Bari via Cairoli n. 141, rappresentante di commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FAZIO Calogero (*Saipo*) fu Giacinto, nato a San Matano (Caltanissetta) il 14-11-1901, domiciliato a Bologna nel 1942 in via S. Vitale 8, rappresentante.

FAZIO Giovanni (*Tassara*) di Ambrogio e fu Sesti Leandra, nato a Viareggio il 23-9-1902, già domiciliato a Città del Vaticano, ex capo della P. S. della Città del Vaticano, agente dell'AGIP di Torino.

FEDEL Riccardo fu Biagio, domiciliato nel 1928 a Mestre via IV Cantoni n. 65.

FERRARI Adolfo (*Cornelio*) di N.N. e di Ferrari Irene, nato a Tamiro (Genova) il 13-3-1887, ex commissario di P. S.

FERRARI Atlantico (?) di Pietro e di Conversè Adelaide, nato a Vione (Brescia) il 24-12-1903, domiciliato a Roma via Frattina n. 119, tenente complemento granatieri, giornalista.

FERRARI Umberto (*Perto*) fu Vincenzo e di Spallanzoni Maria, nato a Villacella di Reggio Emilia l'11-7-1890, domiciliato nel 1944 a Marmirolo (Reggio Emilia), commerciante.

FERRARIO Agostino (*Agosto*) fu Alessandro e di Personay Maria, nato a Torino il 24-1-1896, domiciliato nel 1932 a Torino via Spallanzani n. 59.

FILIPEICH Vittorio (*Finotto*) fu Francesco e di Isiberna Carolina, nato a Trieste l'11-10-1912, domiciliato nel 1931 a Trieste via del Panorama 392, meccanico.

FILIPPI cav. Luigi (*Filippo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1942 a via Faà di Bruno n. 4, maggiore dei carabinieri in congedo.

FILLE Mario (*Castore*) fu Giustino e di Costa Zelinda, nato a Viterbo il 20-2-1889, domiciliato a Serravalle Pistoiese, impiegato.

FINIZIO Mario (*Marius*) fu Vincenzo e di Giuliano Filomena, nato a Napoli il 9-12-1883, domiciliato a Roma corso Trieste 149, rappresentante di commercio.

FIRPO Alfredo (*Olimpo*) fu Paolo e fu Zoppi Margherita, nato a La Spezia il 18-11-1891, domiciliato a Genova via Piè 8/1, commerciante.

FIRPO Attilio (*Armando*) fu Paolo e fu Zoppi Margherita, nato a La Spezia il 4-12-1896, domiciliato a La Spezia via dei Colli n. 20, meccanico.

FISTER MACHER Alberto (*Marys*) fu Alberto e di Marotta Assunta, nato a Livorno il 14-9-1881, domiciliato nel 1943 a Roma via Salaria 53, scultore statuine gesso.

FLUMIANI Marina Margherita (*Crocifero*) fu Giovanni e fu Ferrari Ida, nata a Busto Arsizio il 15-8-1884, domiciliata a Milano in via Sansovino n. 7.

FONDELLI Vittorio (*Athos*) di Guido, nato a Roma il 16-5-1898, domiciliato nel 1929 a Pegli, ex ufficiale della guardia regia, ex centurione della milizia.

FOSSA Marco (*Paglia*) fu Lorenzo Gaspare e di Lamma Giuseppina, nato a Cento il 25-7-1896, nel 1940 domiciliato a Roma piazzale Annibaliano n. 40, maggiore complemento aeronautica.

FOSSANI Ivanoe (*Noè*) di Angelo e di Benetti Lucia nato a Bagnolo S. Vito (Messina) il 9-9-1894, direttore della *Gazzetta di Messina*.

FRACCHIA Aurelio (*Cavalli*) fu Angelo, nato a Roma il 2-10-1888, domiciliato a Roma, via dei Valeri n. 6, impiegato postale.

FRANCINI Alfredo (*Acis*) fu Giuseppe e di Evan Marianna, nato a Roma il 28-2-1886, domiciliato a Roma via Monte Cuccoli n. 36, impiegato privato.

FRANKESTEIN Hans (*Sigfrido*) di Sigismondo e di Frankestein Cecilia, nato il 17-12-1889, domiciliato a Genova, medico chirurgo.

FRASCANI comm. dott. Federico (*Onorato*) di Arnaldo e di Nerina Antonietta, nato a Napoli il 10-5-1890, domiciliato nel 1937 a Roma in via Subasio n. 8 (Monte Sacro), giornalista.

GAIO PRIMO Antonio di Antonio e di Malacarne Emilia, nato a Lamon (Belluno) il 17-1-1908, domiciliato nel 1933 a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).

GALANTINI Luigi (*Galui*) di Augusto, nato a Sonnino il 2-7-1907, domiciliato a Roma, ex impiegato bonifica di Pescinara, ex federazione fascista di Littoria.

GALLI Gino di Adolfo e di De Sanctis Giulia, nato a Roma il 28-5-1893, domiciliato a Roma piazza del Paradiso n. 55.

GALLI Pietro (*Bologna*) fu Vittorio e fu Guardigli Zaira, nato a Bologna il 16-1-1895, domiciliato a Bologna in via A. Cappellini n. 39, appaltatore.

GALLI Silvio di Adolfo e di De Sanctis Giulia, domiciliato a Trieste, impiegato di assicurazione.

GALLUZZI Rosa (*Eleonora*) di Alessandro, nata a Tortona il 1°-6-1905, domiciliato a Nizza, cameriera.

GANGINI Mario (*Piccolo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1929 a Roma via di Pietra, avvocato, organizzatore sindacale.

GARGANO Fortunato (*Tamburini*) di Francesco e fu Pastori Giulia, nato a Roma il 2-9-1904, domiciliato a Roma via Largo Righini n. 2, commerciante.

GARGANO gr. uff. Francesco (*Francis*) di Paolo e di Giandolfo Caterina, nato a S. Flavia (Salerno) il 5-6-1897, domiciliato a Roma via dei Valeri n. 1, console della milizia, capo di stato maggiore milmart.

GARZELLA Ranieri (*Raga*) di Pilade e di Mari Rosa, nato a Novacchio (Pisa) il 21-12-1898, segretario di fascio, centurione della milizia, comandante legione balilla di Pisa.

GASTALDETTI cav. Gastone (*Castelfidardo*) non meglio identificato, domiciliato a Torino via S. Teresa n. 15, industriale. Già podestà di Venaria Reale e commissario straordinario di quel fascio.

GATTESCHI Giovanni (*Scnese d'Arezzo*) di Ugo e di Rossi Enrichetta, nato ad Arezzo il 5-10-1891, domiciliato in Arezzo via Mannini 2, avvocato.

GAUTHIER Guido (*Oscar*) fu Vincenzo, nato a Napoli, non meglio identificato.

GAVOTTI Giuliana (*Giuliana*) di Nicolò e di Di Broglio Adele, nata a Genova il 17-1-1910, nel 1941 domiciliata a Roma via Scipioni n. 286, residente ad Albiola Superiore.

GAZZOTTI Marcello (*Luigi*) fu Alfonso, nato a S. Giorgio in Prano 1-1-1906, domiciliato a S. Pietro in Casale (Imperia), commerciante.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GENERALI Maria (*Iris*) di Giovanni e di Denti Clelia, nata a Vescovato (Cremona) il 9-2-1908, nel 1933 domiciliata a Milano via Ruggero VII n. 1.

GENTILE Ernesta (*Tina*) fu Ernesto e fu Bottesini Leonarda, nata a Perugia il 23-10-1883, domiciliata a Roma via Sforza Pallavicini n. 11, donna di casa.

GENTILI Adolfo (*Apollo*) fu Ferdinando e di Ricciardi Fortunata, nato a Roma il 30-3-1901, domiciliato a Roma in via Cernaia n. 39, commerciante.

GHILARDI Carlo di N.N. e di Ghilardi Rosa, nato a Roma il 27-4-1890, maggiore di fanteria.

GHINELLI Agostino (*Fontana Massimo*) di Cristoforo e di Bianchini Elisa, nato il 10-8-1892, domiciliato a Torino via Bonelli 26, riquadratore.

GHINI Pompeo (*Arezzo*) fu Augusto, non meglio identificato, domiciliato a Parigi, rue d'Alesia n. 10, calzolaio.

GIACCHINI Maria (*Maria*) di N.N. e fu Giacchini Giuseppina, nata a La Valletta (Malta) l'1-8-1917, nel 1943 domiciliata a Roma via Pompeo Magno 23, studentessa lingue orientali e impiegata presso l'Istituto Assicurazioni di Venezia.

GIACHETTI Virgilio fu Vittorio e di Mospacco Rachele, nato a Biella il 12-5-1895, domiciliato nel 1939 a Torino via dei Mille n. 154, geometra.

GIACOMA Giuseppe (*Giggi*) fu Antonio, nato a Cintano il 18-8-1885, domiciliato a Ospedaletti, industriale.

GIACOMUCCI Sirio (*Sirio*) fu Augusto e fu Bondini Elvira, nato in Ancona il 15-11-1886, nel 1940 domiciliato a Roma in Piazza Lecce n. 2, viaggiatore di commercio.

GIASONI Milly (*Giasone*) fu Lorenzo e di Rossi Andreina, nata a Milano il 25-5-1897, domiciliata a Milano.

GIBELLI Igino (*Momus*) di Giuseppe e di Casanova Luisa, nato a S. Giuliano Milanese il 29-9-1889, domiciliato nel 1938 a Roma via Banchi Nuovi n. 21, ex correttore Poligrafico dello Stato.

GIGLIOLI Raffaello (*Raphael*) di Augusto e fu Lovenschiold Clara, nato a Genova il 14-11-1886, domiciliato a Genova Mura degli Angeli n. 10/1, possidente.

GINOFERO Bice Elvira (*Febi*) di Luigi e di Zulloni Regina, nata a Rottofreno (Piacenza) il 16-8-1898, domiciliata a Sarmato.

GIOLINO Margherita (*Paola*) di Delfino e di Veglio Maddalena, nata a Torino nel 1909, domiciliata a Torino via Po 4, attrice.

GIORDANO Domizio (*Sales*) fu Francesco e fu Olivieri Costanza, nato a Castellammare Adriatico 30-6-1884, domiciliato a Roma via Vittoria 40, propagandista del p.n.f.

GIORDANO Elena (*Palestina*) non meglio identificata, domiciliata a Roma via dei Villini n. 37.

GIRONE Ugo (*Gietaschi Pietro*) fu Alfonso e di Rosso Immacolata, nato a Buenos Ayres 4-8-1897, domiciliato a S. Michele di Serino, avvocato.

GIUDICE Adriana (*Iuni*) fu Carlo e di Grasso Luigia, nata a Pontedecimo (Genova) l'8-2-1891, domiciliata a Roma Lungotevere delle Navi n. 19.

GIUDICI prof. Paolo (*Paci*) fu Vincenzo e di Camarota Giuseppina, nato a Mussomeli il 6-6-1886, domiciliato a Roma via Bradano n. 8, preside liceo di Latina. Ex federale di Parma.

GLAS YOHANN Fritz (*Felix*) nato a Linz (Germania) l'8-9-1890, domiciliato a Londra, ex capitano marina austriaca.

GOBBO Ettore (*Gobbo*) di Antonio e di Longo Anna, nato a Vo (Padova) il 23-6-1899, domiciliato nel 1939 a Badia di Rovolone (Padova).

GORI Ferdinando (*Fer*) di Faustino e di Collalti Agnese, nato a Arlena il 21-8-1901, domiciliato a Roma via degli Zingari n. 55, giornalista.

GOTTARDI Elvira (*Magda*) di Riccardo e fu Grunigher, nata a Lultan il 13-7-1907, domiciliata a Roma via del Gambero nell'anno 1943.

GOZZI Enrico (*Enrico*) fu Antonio e fu Galvagni Luigia, nato a Rovereto il 9-7-1896, domiciliato in via Pietro da Cortona n. 1, ingegnere.

GRAMANTIERI Elvira (*Maria*) fu Giovanni e di Civilini Umliana, nata a Sorano il 10-7-1905, domiciliata nel 1935 a Roma via Domenico Guidi n. 6.

GRANATA Luigi (*Gitano*) di Giove e fu Margalti Maria, nato a Cologna (Ferrara) il 23-4-1888, domiciliato in via Tolegono n. 1, impiegato ex sindacati fascisti.

GRANDI Ernesto di Giuseppe e di Bianchini Gaetana, nato a Melara (Rovigo) l'11-8-1896.

GREGORETTI Starita Pina (*Clelia*) di Ugo, domiciliata a Roma via Flaminia n. 336.

GREGORIO Teresa (*Ursus*) fu Agostino e di Locchi Argia, nata a Bologna il 10-8-1883, domiciliata nel 1941 a Savona, in via Paolo Boselli n. 4/9.

GROSS Margherita (*Garbina*) di Leopoldo e di Triesch Lina, nata a Vienna il 7-6-1898, domiciliata nel 1943 in via Elio Signorelli n. 11.

GRUBICH Antonia di Luca, nata a Grosy (Spalato) il 19-6-1889, proprietaria della Pensione di via Vattarse n. 13 Milano.

GUARINO Umberto (*Enea Scarfoglio*) fu Pietro e di Sellito Marianna, nato a Napoli il 1-9-1899, domiciliato a Roma via Dogana Vecchia n. 29, impiegato presso il Comune di Roma.

GUERRIERO Modestino (*Carlo*) fu Romualdo e fu Spagnolo Pasqualina, nato il 26-6-1889, domiciliato a Firenze via Polancola 12, ex maggiore CC. RR.

GUERRIERO Romualdo (*R.G.*) non meglio identificato, domiciliato nel 1911 a Genova via Gropallo n. 4-13, nel 1940 medico interino a Fiesole, medico malattie interne e dei bambini.

GUISI Francesco (*Guisi*) non meglio identificato, domiciliato a Parigi Avenue Henri Martin n. 90, ex console.

GULIZIA Domenico (*Verbiano*) di Giuseppe e di D'Amato Paola, nato a Militello (Catania) il 22-2-1906, domiciliato a Roma nel 1933, via Quintino Sella n. 6, giornalista.

GULLO Paolo di Giuseppe e di Gallegra Marianna, nato a Termini Imerese il 19-4-1902, domiciliato a Milano corso Venezia n. 27, agente di pubblicità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HAHN Celia (*Lucrezia*) di Gaetano e di De Matteo Anna, nata a Torino il 18-5-1904, domiciliata a Torino, corso Umberto I n. 108.

HUETTER HELMUT (*Enrico Bettini* e *Julius*) fu Giovanni e fu Hettler Stefania, nato a Grems (Germania) l'1-5-1889, domiciliato a Verona via Rovereto n. 11, pubblicista.

INCAGNOLI Ruggero fu Francesco e di Guidi Maria, nato a Firenze il 26-1-1885, domiciliato a Roma Lungotevere Testaccio n. 28, libero professionista.

INGRAO Giuseppe (*Aro*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Firenze n. 5, ragioniere.

ITALIANI GIOELE Giovanni di Giovanni e di Tobia Anna, nato a S. Antioco il 27-12-1902, domiciliato nel 1937 a Genova in via S. Luca n. 27, industriale.

JON SCOTTA Giulio fu Giovanni e di Peraldo Bert Antonia, nato a Piè di Cavallo (Vercelli) il 14-10-1898, ivi residente in via Regina Elena n. 19, impiegato di commercio.

JOTTI Alfredo (*Mercurio*) di Cesare e di Barbieri Ersilia, nato a Pieve Modolena il 14-11-1897.

KONONOVITCH Costantino (*Gabricili*) di Alessandro e di Elvira Schmit, nato a Pietroburgo il 3-6-1900, domiciliato nel 1927 a Roma in via S. Maria Maggiore n. 17.

KOLLUMBI Costantino (*Bamuski I*) fu Apostolo e di Nenzo Kotte nato a Ziciski (Corcia) il 21-5-1890, cittadino albanese.

KUSEN Fritz (*Nettuno*) di Alberto, nato a Colonia (Germania) l'8-12-1901, domiciliato a Roma via del Sansovino n. 2, giornalista e scrittore tedesco.

LANARI Enea (*Bruno Luigi*) fu Pacifico e fu Contadini Edvige, nato a Iesi il 28-4-1878, nel 1941 domiciliato a Roma via Cesare Correnti n. 3, giornalista.

LATTAD Raoul (*Edoardo*) fu Angelo e di Hample Elena, nato a Napoli il 6-8-1897, domiciliato nel 1939 a Roma via Lutezia n. 5, presso ing. Simonetti Vittorio e via Milazzo n. 29, giornalista.

LATTARULO Vito Vincenzo (*Socrate*) fu Paolo, nato a Polignano a Mare il 6-10-1878, domiciliato a Napoli via S. Margherita a Fonseca n. 12.

LAVORATORI Egidio (*Corsico e Armando Armandi*) fu Ugo e di madre ignota, nato a Livorno il 2-3-1893, domiciliato nel 1939 a Roma via Borgognona n. 32, artista di varietà.

LAZOTTI Fausto (*Lavoro II*) fu Luigi e fu Marrani Elettra, nato a Castelnuovo Magra il 23-12-1896, domiciliato nel 1939 a Milano via della Silla 19, ex direttore del dopolavoro provinciale di Milano.

LEITENIZ Vittoria (*Contessa Ganci*) fu Alfredo e fu Lanzary Patrizia, nata a Londra il 28-8-1880, domiciliata a Roma piazza di Spagna 51.

LETTINGHER Rodolfo fu Teodoro e di Woeren Alma, nato ad Amburgo il 2-5-1891, domiciliato a Berlino.

LINK Felice (*Lino*) fu Martino e fu Janoy Kamilesky, nato a Voclovec (Lituania) il 3-5-1886, nel 1943 domiciliato a Roma via Monte delle Gioie n. 34, giornalista.

LO BUE Remo (*Edoardo*) di ignoti, nato a Cammarata il 6-10-1895, domiciliato a Roma, Lungotevere Flaminio n. 34, falegname.

LOIOLI Renato (*Zio*) fu Pietro e di Panella Elvira, nato a Roma il 5-8-1895, domiciliato a Roma via Marforio 66.

LORENZI Lorenzo (*Lattanzi*) fu Emilio e Borghini Maria, nato a S. Pietro a Sieve l'8-7-1880, ex sacerdote, ex banchiere.

LUCANOVICH Bruno (*Bruno*) di Vittorio, non meglio identificato, cittadino russo.

LUCCHETTI Arturo (*Paride*) di Giambattista e di Milny Elisa, nato ad Arcola il 26-1-1890, domiciliato a Milano, meccanico elettricista.

LUPI Edoardo (*Gilet*) fu Pietro e di Bruna Rappanini, nato a Gallipoli il 3-2-1882, domiciliato a Roma via Ajaccio 16 e poi via Lambro n. 9, possidente.

MACCHI Giacinto fu Enrico e di Gagliardi Tina, nato a Milano l'1-1-1899, domiciliato a Milano via Paganini 17, dottore commercialista.

MAGGIOTTO Gloria (*Sogloft*) fu Giovanni e di Tallevici Valeria, nata a S. Remo il 21-4-1901, domiciliata a Roma, benestante.

MAGHINI Livia (*Minerva*) di Luigi e di Corso Margherita, nata a Brescia il 2-10-1902, domiciliata a Genova.

MAGRINI Giovanni (*Giacomo*) fu Pietro nato a Monfalcone l'1-3-1905, domiciliato nel 1941 a Monfalcone via Mazzini 26, meccanico.

MAINENTI Vittorio di Pietro e di Mariotti Maddalena, nato a Verona il 14-11-1896, domiciliato nel 1939 a Verona vicolo Paradisi n. 9.

MAIRANO Secondo (*Giustiniano*) non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Genova, corso Galliera n. 21/21, operaio meccanico.

MALLEO Vincenzo (*Vileo*) fu Giuseppe e di Cigno Mattea, nato a Bolognetta (Palermo) il 18-1-1885, domiciliato a Roma via Calabria n. 7 e poi via Cagliari n. 13, professore di lettere e membro dell'Accademia pontificia iberina.

MANCINI Aroldo (*Ancona*) non meglio identificato, domiciliato in Ancona corso Vittorio Emanuele n. 9, corrispondente dell'Istituto geografico De Agostini.

MANCINI Eugenio (*Icaro*) nato a Roma il 5-9-1894, domiciliato nel 1939 a S. Oued, rue de Landy n. 39.

MANCUSO Manlio Augusto di Gaetano e di Mancuso Caterina, nato a Palermo il 19-8-1883, domiciliato nel 1941 a Roma piazza Crati n. 11, ispettore assicurazione.

MANFREDI Armando (*Eleuterio*) fu Gaetano e fu Mele Elena, nato a Napoli il 13-2-1887, domiciliato a Roma via Mecenate n. 89.

MANGINI Alessandro (*Evasio*) fu Carlo e di Soremin Ermenegilda, nato a Genova il 10-10-1909, domiciliato nel 1941 a Genova via Marangliano n. 18/3, impiegato presso l'agente di cambio Pino Cerruti di Genova.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MANZELLA Ferdinando (*Osvaldo*) di Giacomo e di Rosatti Silvia Maria, nato a S. Lazzaro Parmense il 21-12-1909, nel 1940 domiciliato a Pisa in via Giovanni Pisano 9.

MARAIA Francesco (*Marco*) non meglio identificato, domiciliato a Como via Martino Anzi n. 24, giornalista.

MARCHIANTI Ernesto di Domenico e di Venturi Caterina, nato a Favria Canavese il 28-10-1896, domiciliato nel 1939 a Roma via Ricciotti n. 9, funzionario Federazione fascista lavoratori industria.

MARCIANO' Aldo (*Ercolani*) fu Fortunato e di Marcianò Desiderata, nato a Messina il 6-11-1900, domiciliato a Roma in via S. Martino n. 60.

MARINI Salvatore (*Marino*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Macel de' Corvi n. 74, funzionario del Ministero delle comunicazioni (Ufficio personale).

MARINO Giovanni (*Apelle*) fu Domenico e di Benigni Rosa, nato a Palermo l'1-3-1894, nel 1942 domiciliato a Roma via Carlo Alberto n. 71 presso Martelli, giornalista e scultore, ex redattore del *Mondo* e del *Becco Giallo*.

MARIOTTI Dina (*Diotti*) non meglio identificata, domiciliata nel 1930 a Roma piazza Sforza Cesarini 46.

MARIOTTI Mario (*San Marino*) di Alessandro e di Della Balda Cesira, nato a San Marino il 14-8-1887, domiciliato a Roma via Due Macelli n. 66, barbiere della Caserma Mussolini.

MARTINELLI Ludovico (*Marchi*) fu Fausto e di Tinti Edvige, nato a Modena il 18-4-1887, domiciliato a Bologna via S. Vitale 160, commerciante.

MARZIANI Bonaventura fu Antonino e fu Maglia Teresa, nato a S. Marco D'Arunzio il 22-2-1892, domiciliato a Torino, capitano R. Esercito in pensione.

MARX Carlo (*Marco*) di Sigismondo e di Well Paolina, nato a Saoslois (Sarre) il 9-5-1897, giornalista.

MASCIOLI Giuseppe Alberto (*Abruzzi Alberto*) di Paolo e di Paolucci Clorinda, nato a Roma il 6-10-1897, domiciliato a Roma viale Regina Elena 41.

MASSIMIANI Ugo (*Massa*) di N. N. e di Gioglio Barbara, nato in Aquila il 6-1-1894, domiciliato in Aquila via D'Appari 13, barbiere.

MATTEI conte Giacomo (*Giorgio Briandi*) fu Marco e fu Patrizi Maria, nato in Pergola di Pesaro il 10-8-1884, domiciliato nel 1928 a Roma via Ruggero Bonghi n. 34, segretario dell'Istituto « Massimo ».

MATTINA Stefano (*Stefanino*) di Tommaso e di Trifiletti Rosalia, nato a Palermo il 22-5-1894, domiciliato in Roma via Giovanni Lanza n. 154, agente di pubblicità.

MAZZETTI Mario fu Giulio e fu Martelli Giovanna nato a Roma il 16-5-1893, console comandante la legione m.v.s.n. mutilati.

MAZZONI Azalea (*Azalea*) fu Stanislao e di Berti Elisa, nata a Macerata il 26-8-1883, domiciliata nel 1937 a Roma via Viminale n. 66.

MELANDRI Edmondo di Marco, non meglio identificato, nel 1931 confinato a Ponza.

MENAPACE Ermanno (*Manna*) fu Enea e fu Cattaneo Luisa, nato a Voghera l'1-4-1899, nel 1943 domiciliato a Roma via Modena 5, benestante.

MENARDI Leo (*Leo*) fu Giulio e di Bertoni Margherita, nato a Trieste il 21-11-1903, domiciliato a Roma via Ipponio n. 8, già direttore di Cinecittà.

MENDOLA Alfredo di Alfredo e di Mendola Maria, nato a Catania il 29-5-1903, domiciliato a Catania via Filippo Corridoni n. 14.

MENGHERI Cesira di Vitaliano, nata a Bagni di Romagna, nel 1940 domiciliata a Milano via Pisacane n. 10, nel 1937 a Roma via Convertite n. 5.

MENGONI Mario (*D'Atri*) di Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a Rovereto il 4-8-1891, domiciliato a Roma corso Trieste n. 625, già funzionario della Direzione generale del Turismo.

MENGONI Tullio (*D'Atri*) di Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a S. Bernardo di Rabbi il 28-2-1897, domiciliato a Salsomaggiore, albergatore.

MEOMARTINI Giuseppe (*Mammola*) non meglio identificato, domiciliato nel 1942 a Napoli via Tasso numero 258.

MERCADANTE Raffaele (*Riccardo*) fu Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato nel 1937 a Napoli corso Garibaldi n. 252.

MERCATI Cristofaro (*Kristo*) fu Ugo, nato a Perugia il 10-3-1908, domiciliato a Roma, via Panisperna numero 18, giornalista noto col nome di Krimer.

MERLINO Michele (*Nico Giuseppe*) fu Giuseppe e fu Pedalà Carmela, nato a Palermo il 20-2-1893, nel 1937 domiciliato a Roma via Alessandro Poerio n. 87, nel 1942 a Bari presso la ditta « A. La Rocca », industriale.

MESSERI Sandro (*Mancone*) fu Antonio e di Savelli Sofia, nato a Potenza il 26-7-1895, domiciliato a Faenza, avvocato.

MEZZABOTTA Aldo (*Aldo*) fu Ernesto e fu Brince Adele, nato a Roma il 16-4-1883, domiciliato a Roma piazza della Ferrovia n. 32, ex commissario di P. S.

MIKHEEFF Jean (*Leone*), non meglio identificato, domiciliato a Parigi, Square de Thinerais n. 17, cittadino russo.

MILANESE Carlo (*Portoia*), non meglio identificato, domiciliato a Genova via Antiochia n. 19, industriale.

MILANI Mario (*Lavoro 1°*) non meglio identificato, domiciliato nel 1939 a Milano, via Broggi n. 22, ragioniere.

MILONE nob. di Sant'Elia Tito Annio (*31*) fu Antonio e di Palermo Anna, nato a Maletto (Catania) il 22-1-1891, domiciliato a Genova via G. Tosti n. 72, pubblicista.

MILOST Rodolfo (*Giuliano*) di Giovanni, nato a Gorizia il 10-2-1906, procuratore ditta commerciale.

MINGRINO Francesco (*Messina*) di Giuseppe, nato a Calascibetta (Enna) l'1-6-1916, domiciliato a Roma via Pietro Cuppari n. 37 (Quadraro).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINORE Gaspare di Vincenzo e di Ferrara Onofria, nato a Partinico il 27-10-1879, domiciliato nel 1931 a Messina via Circonvallazione n. 65, fabbro.

MIOZZI Giuseppe (*Mozzo Giuseppe*) di Apollinare e di Villa Paolina, nato a Cassino l'11-2-1892, domiciliato a Roma viale Mazzini n. 55, ufficiale dei CC. RR. in congedo, impiegato presso la S.I.P.R.A.

MODUGNO Michele (*Girolamo*) fu Vincenzo e di De Palo Nicoletta, nato a Bitonto il 3-3-1869, domiciliato nel 1930 a Roma via del Governo Vecchio n. 25.

MOLA Donato (*Grassino*) fu Domenico e fu Colucci Filomena, nato a Fasano (Brindisi) il 6-4-1888, domiciliato a Roma via Vicenza n. 42.

MONDELLI Andrea (*Andrea*) di Luigi e di Lorusso Lucrezia, nato a Trani il 26-5-1901, domiciliato nel 1941 a Roma piazza della Rovere n. 105.

MONICI Giuseppe di Gottardo, nato a Trabuchello (Bergamo) nel 1902, assistente edile.

MONTANA Antonio fu Francesco e fu Pavlov Anna, nato a Spoleto il 4-10-1900, domiciliato a Roma, disegnatore.

MONTUSCHI Alfredo (*Taschi*) fu Domenico e fu Ancarano Maria, nato a Faenza nel 1880, domiciliato a Roma, via Carlo Poma n. 4, ragioniere e banchiere.

MONZONI Angela di Bartolomeo e di Erbetti Rosa, nata a Bergamasco il 10-8-1902, domiciliata a Milano corso Indipendenza n. 24, casalinga.

MORASCHI Giuseppe (*Stella*) fu Giovanni, nato a Stradella il 4-2-1875, domiciliato nel 1927 a Sestri Ponente vicolo Erminio n. 1, capitano di lungo corso tenente di vascello di complemento.

MORELLI Salvatore di Alberico e di Gualtieri Giuseppina, nato a La Spezia il 6-4-1897, domiciliato a Roma Lungotevere Flaminio n. 76, commerciante.

MORESCO Gino (*Scamo*) di Antonio, nato a Braganza il 7-10-1903, domiciliato a Schio, via Mazzini n. 131, sergente maggiore pilota.

NAPOLEONE cav. Antonio (*Antoleone*) di Achille e di Mayer Michelina, nato ad Ortona a Mare il 12-7-1895, domiciliato nel 1931 a Roma via Aterno n. 9 e nel 1940 corso Trieste n. 10, commerciante.

NATOLI Giuseppe Amleto (*Annibale Arnaldo*) di Luigi e fu Torretta Emma, nato Palermo il 27-2-1879, giornalista.

NERI Cesare (*Cesarino*) di Geremia e di Facciani Stella, nato a Sarsina (Forlì) il 31-3-1903, domiciliato a Roma via Valadier n. 52, giornalista.

NOSTINI comm. Edgardo (*Ardo*) fu Natale, nel 1935 domiciliato a Lugo via Roma n. 28, ex prefetto fascista.

NOVELLI Adelina (*Cristina*) di N. N. e di Renzi Ines, nata a Firenze il 20-2-1897, domiciliata a Firenze via della Piazzola n. 41, artista.

NURCHIS Virgilio (S.) di Raffaele e di Tonis Emilia, nato a Nurrè (Nuoro) il 3-1-1892, domiciliato nel 1941 a Roma piazzale delle Provincie n. 2, ex console generale della m.v.s.n., ingegnere.

NUVOLETTI Mariangela (*M. 75*) fu Gaetano Giuseppe, nata a Parma il 9-12-1906, domiciliata a Roma, via Oslavia n. 14 e a Parma viale Solferino n. 34, proprietaria e direttrice de *L'Araldo della Stampa*.

NUVOLI Alvise (*Esopo*) di Artidoro e di Canuti Assunta, nato a Lugo, domiciliato a Parigi rue de la Glacére n. 96, commerciante.

NUVOLI Artidoro (*Artidoro*) non meglio identificato, domiciliato nel 1935 a Parigi rue de la Tombe Issoire n. 110.

ODIN René (*Togo e Pollace*) suddito francese, non meglio identificato, domiciliato in Asmeris (Seine) rue des Dames n. 10, ingegnere.

OLIVARI Alfredo (*Alvaro*) di Domenico e di Lonetto Nicoletta, nato a Napoli il 24-12-1902, domiciliato a Genova via S. Fermo n. 59, meccanico.

ORIGONI Lina Giuditta (*Eleuterio*) fu Alfonso e fu Fumagalli Luigia, nata ad Ello (Como) il 23-4-1896, domiciliata a Roma via Mecenate n. 79.

ORLANDO Salvatore (*Rinaldo*) fu Diego e di Grasso Crocelissa, nato a Sommatino il 14-5-1898, domiciliato nel 1941 a Palermo via Cristoforo Colombo n. 37, operaio.

PACI Giuseppe (*Paggi*) di Arturo e di Cappella Enrichetta, nato a La Spezia il 1°-5-1899, domiciliato a Genova via Galata n. 40, medico.

PACI Paolo Agostino (*Giorgi*) di Arturo, domiciliato nel 1933 a Novi Ligure via Cavallotti n. 76, e nel 1939 a Genova Pegli via Argentina 3, capitano CC. RR. in congedo.

PAESANI Pio (*?*) fu Paolo e di Agnesi Maria, nato a Vallerio il 23-3-1889, domiciliato a Roma via Ezio 29, pittore.

PALERMI Enrico (*X 29*) fu Ernesto e fu Caname Annunziata, nato a Modena il 17-2-1868, domiciliato a Roma via dei Gracchi n. 125, rappresentante I.N.A.

PALERMO Raoul (*Felice*) capo della massoneria, domiciliato a Roma via dei Gracchi n. 195.

PALLOTTA TROIA Maria (*Ripa*) di Luigi e di Pennazza Antonia, nata a Roma l'8-8-1902, domiciliata a Roma via Merulana 13, scrittrice.

PALMIERI Silvia (*Silvia*) fu Francesco e fu Cremocle Elisa, nata a Modena il 9-11-1893, domiciliata a Roma via della Giuliana n. 38, casalinga.

PANZINI Pietro (*Carlo*) fu Alfredo, domiciliato a Roma via Giuseppe Avezzana n. 51, ex tenente degli alpini.

PARDUCCI Mario (*Urbano*) fu Gino e di Vannetti Elisa, nato a Livorno il 19-8-1903, nel 1941 domiciliato a Roma via Stazione Tuscolana 200.

PATTERSON Maria di Teodoro, nata a Tiflis il 15-12-1897, domiciliata nel 1927 a Roma, via Emanuele Filiberto n. 176, cittadina russa.

PENNACCHIO Eugenio (*Itri*) di Domenico e di Pianelle Maria Ersilia, nato a Roma il 7-10-1906, domiciliato a Roma viale Angelico n. 38, impiegato Consorzio italiano forniture uffici in via Torino n. 41.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PENNONE Teresio (*Benito*) fu Fiore e di Bobba Cristina, nato a Canelli il 2-4-1900, domiciliato a Torino via XX Settembre n. 46, commerciante.

PENT Piera (*F. Sima*) di Mario e di Bruno Carolina, nata a Torino il 27-1-1904.

PERAIZZA Dino (*Dino*) fu Pietro e di Gudei Caterina nato a Podlalvi (Dalmazia) il 15-1-1898, domiciliato a Roma piazza Scipione Ammirato n. 4, collaudatore metallurgico.

PEREZ Giuseppe, nato a Palermo il 9-5-1896, non meglio identificato.

PEREZ Maria (*Maria*) domiciliata a Roma, via Tirso n. 64, non meglio identificata.

PERONE Emilia (*Emilia*) fu Guglielmo e di Salza Paolina, nata a Torino nel 1935 domiciliata a Ponza.

PERRIN Rosita, domiciliata a Roma via Sardegna 149, non meglio identificata.

PERRIS Gennaro (*Guglielmo*) fu Vincenzo e fu D'Alessio Maria, nato a Napoli nel 1886, nel 1932 domiciliato a Roma via Bergamaschi n. 56.

PERRONI Alberto (*Sindaco*) di Scipio e di Bianchi Vittoria, nato a Messina il 19-2-1901, domiciliato a Roma viale Giulio Cesare n. 15.

PERRONI PALADINI Ludovico (*Giuliani*) di Giuseppe e di Chiarini Caterina, nato a Roma il 26-2-1900, domiciliato a Roma via Passo del Furlo n. 6, pubblicista.

PERROUX Maria (*Ariam*) di Alberto e di Maramotti Enrica, nata a Borgonovo Val Tidone il 16-6-1895, nel 1940 domiciliata a Roma via Martignano n. 6.

PETACCI Stefano (*Aquila*) di Eduardo e di Vagnozzi Maria Emilia, nato a Costantinopoli il 28-9-1895, domiciliato a Roma via degli Scipioni n. 71, impiegato.

PETACCIA Gelasio (*Rinaldi*) di Tommaso e di Belvedere Teresa, nato a Segni (Roma) il 18-8-1902, domiciliato a Roma via Luigi Vanvitelli n. 2, fattorino ATAG.

PETRICCIONE Domenico (*Medina*) fu Luigi e fu Romano Maria, nato a Napoli il 28-8-1871, domiciliato a Napoli via G. Martucci n. 201, mediatore di cereali in piazza Municipio n. 48.

PEZZONI Nelson (*Zoppi*) di Camillo e di Galli Amelia, nato a Medesano il 6-5-1904, nel 1943 domiciliato a Roma via Piemonte n. 63.

PEZZULLO Giuseppe (*Pepe*) di Vincenzo e di Orefice Anna, nato a Frattaminore il 27-9-1902, domiciliato nel 1942 a Roma via Acquedotto Alessandrino n. 1 (Torpignattara), fattorino ATAG.

PIERANTONI Arturo (*Aldo*) nato a Porto Recanati, domiciliato a Roma piazza Colonna n. 366, presso avv. Capeni, studente.

PILLA cav. Nicola (*Lacal*) fu Tito e fu Salvi Maria Concetta, nato a Campobasso il 26-2-1879, domiciliato a Genova corso Firenze n. 39, ragioniere ex dirigente Società Navale Transatlantica.

PIOVELLA Luigia Maria (*Genoveffa*) fu Eugenio, nata a Milano l'11-12-1901, domiciliata a Milano via Bianca Maria n. 17, commerciante mode.

PIPERNO Angelo Guido (*Sosio*) fu Settimio e fu Pontecorvo Costanza, nato a Roma il 2-10-1882, domiciliato a Roma via Cremona n. 7, commerciante.

PIRANI Edoardo (*Cesena*) di ignoti, nato a Cesena il 5-5-1897 domiciliato a Roma via Silvio Pellico 16 presso i conti Mattei, capitano marittimo.

PISANI PISCHIANZ Stefania (*Stefi*) di Michele e di Zhokef Maria, nata a Trieste l'8-7-1901, nel 1934 domiciliata a Ponza, dattilografa.

PISETTA Guglielmo (*Bosetti Alessandro e Guglielmo Massimo*) fu Enrico, nato ad Eberfeld (Trento) nel 1903, operaio.

PISTOCCHI Mario (*Battista*) di Giovanni e di Casagrande Giuseppa, nato a Faenza il 17-5-1906, domiciliato nel 1941 a Parigi rue de Berne, commerciante.

PITTEO Etra (*Capinera*) fu Arturo e di Velebene Jone, nata a Rovigo il 21-11-1909, domiciliata a Roma via Gallia n. 58.

PITTOLI Dante (*Giacomo*) di Luigi e di Benvennto..., nato a Montecompatri il 17-4-1893, ex tramviere.

PIVA Antonio Albino (*Galba*) di Innocente e di De Stefani Barbara, nato ad Adria il 18-5-1880, domiciliato a Milano via Catalani 25, magazziniere.

PIZZAMIGLIO Giuseppe (*Agrippa*) di Luigi e di Brezzani Carlotta, nato a Codogno il 19-9-1898, domiciliato a Milano via Settembrini 54, operaio.

PIZZELLI Mario (*Decimus*) di Romeo e fu Torri Teresa, nato a Duemiglia (Cremona) il 1°-2-1892, impiegato presso la tipografia Carrozzo.

POCHETTINI Mario (*Tamagno*) di Pietro Carlo e di Baglà Angela, nato a Biella il 4-10-1900, domiciliato a Biella, viaggiatore di commercio.

POSTET Maria (*Gina*) fu Angelo, nata a Pola il 21-3-1891, cameriere a bordo del piroscafo « Roma ».

PRESTIPINI cav. Carlo (*Adige*) fu Carlo e fu Marincola Carla, nato a Catanzaro il 10-3-1891, domiciliato a Milano via Fatebenefratelli, titolare della ditta Edizione cartelli artistici.

PUCCI mons. Enrico non meglio identificato, nel 1927 canonico della Chiesa di S. Maria in Via in Roma, giornalista, informatore vaticano del *Popolo d'Italia* e di molte agenzie straniere.

PULLARO Calogero (*Gildo*) di Carmelo, nato a Favara (Agrigento) il 24-10-1903, domiciliato a Roma piazza Re di Roma 3, venditore ambulante.

PUPESCHI Bice (*Diana*) di Pupo e di Pini Cesira, nata a Firenze il 5-3-1894, domiciliata a Roma, commediografa.

PURINAM Umberto (*Purimberto e Puberto*) fu Pietro e di Teneti Gilda, nato ad Ancona il 9-5-1897, domiciliato a Roma via S. Erasmo n. 11, impiegato presso la ditta Magnaghi & C. in via S. Erasmo n. 9.

QUAGLINO Alfredo (*300 HP*) fu Cesare, nato a Torino l'8-11-1890, domiciliato a Parigi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 283016

QUAGLIO Angelo (*Cristino*) di Vittorio e di Bussoli Cesarina, domiciliato a Padova in via Bonazza n. 2, impiegato Intendenza di finanza di Milano.

RADOANI Antonio Davide (*Elius*) fu Domenico e fu Campagno Elisabetta, nato a Montebelluna (Treviso) il 19-9-1891. Nel 1940 domiciliato a Roma via A. Servieri n. 7, commerciante.

RAFFO dott. Giuseppe fu Giacomo, nato a Barzomasca il 13-7-1884, domiciliato nel 1943 a Roma, impiegato Ministero corporazioni.

RAKOWSKI Giulio (*Giulio e Alessandro Sirco*) non meglio identificato, domiciliato a Parigi, ex ispettore polizia francese.

RAMADANOVICH Veliko (*Monaco*) fu Pietro e fu Basicle Mileria, nato a Cattaro il 23-11-1881, nel 1941 domiciliato a Trieste via Cadorna n. 25, impiegato al Casino di Montecarlo.

RAMBALDI Angelo (*Napoleone*) fu Giuseppe e di Gandolfi Anna, nato a Ravenna il 21-11-1884, domiciliato a Milano via Manzoni n. 33, capomastro impresario.

RATTI Alberto (*R.A.*) di Egidio e di Alfieri Rosa, nato a La Spezia il 5-5-1886, domiciliato nel 1943 a Roma via Piediluco n. 3, ex direttore di archivio Ministero stampa e propaganda.

RAVANO Rinaldo (*Scipione Ciro*) fu Giuseppe e di Pirechi Caterina, nato a Nervi (Genova) il 28-7-1881, domiciliato a Genova, piazza Colombo n. 11, possidente.

REDANO' Pietro (*Dario*) fu Filippo e di Di Stefano Eleonora, nato a Castelnuovo il 18-2-1887, nel 1943 domiciliato a Roma via Boezio n. 92, musicista, impiegato Società Autori.

RENZULLI Antonio (*Torenzi*) fu Michelangelo e fu Rullo Monica, nato a S. Michele ai Serino (Avellino) il 4-2-1898. Nel 1931 domiciliato a Parigi, nel 1937 a Maratea (Potenza), geometra.

REPETTA Luigi (*////*), non meglio identificato, domiciliato a Roma via Montebello 65.

REZANOFF Alessandro (*Alex*) di nazionalità russa, domiciliato a Parigi rue des Bernardins 36, membro della Lega antibolscevica di Ginevra.

RICCHETTI comm. Arturo (*Lux e Colonna*), non meglio identificato, domiciliato nel 1943 a Genova in via Paggio n. 8, tenente colonnello.

RICCI Caterina (*Florida*) di Ettore e di Dinoni Adelia, nata a Roma il 5-10-1912, domiciliata a Roma via Ciro Menotti n. 24, casalinga.

RICCIO padre Vincenzo, frate minore conventuale della Chiesa di S. Caterina in Alessandria d'Egitto.

RIDOLFI comm. Raffaele (*Aurelio II*) fu Giuseppe e fu Neri Rosa, nato a Ferrara il 30-3-1892. Nel 1940 domiciliato a Roma viale Manzoni n. 41, ragioniere.

RIGOBELLO Giovanni di Pietro e di Busa Nastasia, nato a Badia Polesine il 24-6-1890. Nel 1936 domiciliato a Cernobbio, cameriere.

RIPAMONTI Francesco fu Giovanni e fu Ferrario Maria, nato a Paderno Dugnano il 5-4-1901. Ex impiegato « Cit » di Bruxelles, commesso viaggiatore.

RIVA Pietro (*Rovelli Primo*) fu Giovanni e di Canali Carolina, nato a Desio il 25-2-1903. Nel 1940 domiciliato a Milano via dei Turchini n. 20.

RIZZA Alfredo (*203*) di Attilio e di Inella Adele, nato a Roma il 3-1-1912, domiciliato a Milano via Besana n. 8 e via Argonne n. 20, pubblicista.

RIZZA Mario (*204*) di Attilio e di Inella Adele, domiciliato a Milano, impiegato all'I.N.T.

RIZZOLI Arturo (*Sirte*) di Carlo, nato a Bologna nel 1896. Nel 1940 domiciliato a Roma via Piero della Francesca n. 32.

ROBBIANI Domenico fu Felice e di Dobbenici Giuseppina, nato a Cumiano il 4-8-1885, domiciliato nel 1938 a Milano via Cappellini n. 4, procuratore commerciale.

ROBLES Franz (*Arturo*) nato in Catalogna (Spagna), non meglio identificato, domiciliato nel 1938 a Basilea, Steinemmvorstadt n. 81.

ROCCA conte Mario Leone (*Gagliardi*), non meglio identificato, domiciliato a Rocca Santrovaso (Venezia), possidente.

ROCCA Massimo (*Omero*) di Giuseppe, nato a Torino il 26-2-1884, giornalista, collaboratore del *Merlo* e della *Gazzetta del Lago Maggiore*.

ROCCHI Lorenzo (*Reclo*) di Ulisse e di Alvizzani Emilia, nato a Bassano il 17-9-1900. Nel 1939 domiciliato a Roma via Alessandria n. 109, console milizia, pubblicista, segretario di Arpinati.

RODA Grazietta fu Enrico e Zani Maria, nata a Milano l'1-7-1914, domiciliata a Milano via Gustavo Modena n. 20.

ROMANI Arnaldo (*Alessandro*) di Cesare e di Vittoretti Maria, nato a Roma l'11-7-1894, domiciliato a Roma via Frattina 34, industriale.

ROMANI Dante (*Roda*) fu Augusto e di Montenovi Annunziata, nato ad Ancona il 21-11-1886, ivi domiciliato nel 1928 via Cialdini n. 74, perito meccanico.

ROMANO Aldo (*Cesare*) di Nunzio e fu Procaccini Teresa, nato a Napoli il 3-7-1909, domiciliato a Napoli viale delle Acacie n. 19.

ROMANO Marisa (*Fulvia*), non meglio identificata, domiciliata nel 1940 a Roma via Maria Adelaide 8, aspirante regista cinematografica.

ROSATI gr. uff. Giuseppe (*Evelino*) fu Arcangelo e di Rocchetti Ernestina, nato a Castiglione in Teverina il 13-3-1885, domiciliato a Roma via Esquilino 38, giornalista, direttore del *Piccolo*.

ROSSI Clotaldo (*Sirio*) fu Gaetano e di Bedetti Maria, nato a Macerata Feltria il 27-6-1887, domiciliato a Roma via Modena n. 5, pizzista.

ROSSI Francesco (*Origano*), non meglio identificato, domiciliato a Parigi Bureau de Poste 81.

ROSSI Michele (*Dell'Aquila*) di Matteo, non meglio identificato, cameriere sul piroscafo « Ausonia ».

ROTTA Osvaldo (*50 e Osvaldi*), non meglio identificato, domiciliato nel 1939 a Milano via Marconi 165, ragioniere, ex agente di cambio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RUSSO Giuseppe (*Pippo*) fu Francesco e di Vecchi Adalgisa, nato a Modena il 27-3-1898, domiciliato a Roma, via Carlino n. 23, impiegato.

SACERDOTE Ugo fu Angelo e di Del Vecchio Emma, nato a Firenze il 3-11-1890, giornalista.

SACCHI Piero (*Piero*) fu Emanuele e di Francesconi Beatrice, nato a Venezia il 29-6-1901, domiciliato a Venezia, direttore SIAP.

SACCO Alessandro (*Leki*), non meglio identificato, domiciliato a Bruxelles Avenue de la Chasse n. 96, impiegato alla Società Generale di Assurance et de Credit Foncière.

SACH Julius (*Michele*), non meglio identificato, domiciliato a Vienna Grosse Pfargasse n. 21.

SALA comm. Luigi (*Orazio*) di Angelo e di Appizio Antonia, nato a Milano l'8-12-1900, domiciliato a Roma via Levico n. 9, organizzatore sindacale.

SALA Piero (*Divo*) di Michele e di Bassi Maria Carola, nato il 30-1-1904, domiciliato a Genova via Montevideo n. 8.

SALINI Antonio (*Orso*) fu Luigi e di De Mare Carolina, nato a Padova l'1-3-1901, domiciliato in Francia, commerciante.

SALTALAMERENDA Assuero (*Saverio*) di Augusto e di Maroly Maria, nato a Roma il 23-3-1901. Nel 1935 domiciliato a Roma.

SALVADORI Giuseppe (*Salvatore, Lucio e Pluto*) fu Antonio e di Barchiati Maria, nato a Napoli il 22-12-1888.

SALVI Alvaro (*Talete*) di Giovanni e di Malari Dirce, nato a Cesena il 22-4-1909, domiciliato a Cesena via Vigne n. 30, tecnico.

SALVI Francesco (*3000*) di Emilio, nato a Roma il 14-1-1904. Nel 1930 domiciliato a Roma via Francesco Crispi n. 90.

SAMPAOLI Walter (*Gracco*) fu Giuseppe e fu Ducu Ennia, nato a Genova, domiciliato a Genova via Corrado IV, n. 36, impiegato privato.

SAMPAOLI Ferrara Wolfando (*Ferrara*) fu Giuseppe e fu Ducu Ennia, domiciliato a Genova via Corrado IV n. 36, capitano di lungo corso.

SAMPIERI Aldo (*Oliviero e Saturno*) di Giovanni e di Vicini Giulia, nato a S. Arcangelo di Romagna il 17-4-1888, domiciliato a Zurigo, Hohlstrasse n. 279.

SANGUINETTI Francesco di Agostino e di Bagnotti Angelica, nato a Campobasso il 14-11-1906, ivi domiciliato in via Monte Pertica n. 24, impiegato privato.

SANTANGELO Angelo (*D'Angelo Michele*), non meglio identificato, domiciliato nel 1927 a Napoli, piazza Rocci al Duomo n. 24.

SANTI Tersiglio (*Toscano*) di Giuseppe e di Ricciardi Felicia, nato a S. Sepolcro il 4-3-1902, domiciliato a S. Sepolcro, caposquadra della milizia.

SAPORETTI Secondo (*Primo e Bianchi*) di Antonio e di Magnani Rosa, nato a Ravenna il 16-8-1907, domiciliato a Roma, via Principe Eugenio n. 18, falegname.

SARDELLI Silvio (*Gitri*) di Luciano e fu Lucani Eulalia, nato ad Ancona il 3-4-1890, domiciliato ne. 1943 a Bologna via S. Vitale n. 9.

SCADARI Vincenzo (*Breno*), non meglio identificato, domiciliato in Roma, via Milazzo n. 4, ingegnere.

SCAGNOLARI Lino (*Occhiobello*) di Fabrizio e di Dobbiani Felicita, nato a Fiesso Umbertiano (Rovigo) il 23-9-1895, domiciliato a Venissieux (Rhône), operaio.

SCALINGI Luigi (*Giorgio*) di Costantino e Patma Caterina, nato a Lurbo (Lecce) il 20-3-1904, domiciliato a Roma viale Gorizia n. 22, benestante.

SCARPA Francesco di Pasquale e di Rinna Ernesta, nato a Macomer il 2-12-1887, domiciliato nel 1943 a Cagliari via Genovese n. 26, possidente.

SCATTOLINI Virgilio (*Nisca*) fu Domenico e di Paoletti Elvira, nato a Brescia il 3-7-1889, domiciliato a Roma via Bocca di Leone n. 90, giornalista.

SCIALPI dott. Alfredo (*Alcardo Scipif*) di Luigi, nato nel 1888, domiciliato a Trieste, viale XX Settembre n. 1932, dottore in chimica.

SCUCCHIA Angelo (*Gelo*) di N. N. e di Scucchia Sabbatina, nato a La Spezia il 9-9-1909, domiciliato nel 1939 a Roma via Goito n. 29, e dal luglio 1945 a Roma in Lungotevere Farnesina n. 11, giornalista, collaboratore della rivista *La Verità*.

SEGRE Dino (*Pitigrilli Pindaro - Pilli e Pericle*) fu Davide e fu Elena Lucia, nato a Torino il 9-5-1893, domiciliato nel 1940 a Torino corso Peschiera n. 28, scrittore pubblicista.

SEGRE Mario (*Segretario*) fu Giacobbe e fu Segre Virginia, nato a Bargi il 29-9-1889, domiciliato a Torino via Silvio Pellico n. 16, ragioniere.

SERGIO Mario (*Aigres*) fu Alfredo, nato a Napoli il 27-2-1892, domiciliato a Napoli Parco Margherita, 43, e a Roma via Uffici del Vicario n. 83, giornalista.

SERRA CARACCIOLI CALVI Giuseppina (*Alcis*) fu Pietro e fu Burj Sofia, nata al Cairo (Egitto) il 15-4-98, domiciliata a Genova corso Firenze 12-3, e a Torino via Cavour n. 1.

SERRATI Libero Giacinto (*Giacinto*) di Ricciotti e di Beltrame Rosina, nato ad Oneglia il 25-5-1905, domiciliato a Rapallo via Vittorio Emanuele 22-1, capitano di lungo corso.

SERTORIO Giovanni (*Marco*) di Emilio, non meglio identificato, domiciliato a Milano via Cacciapino n. 7.

SHKRELI Gjusch (*Nicola*) di Nicola e di Serrei Lucia nato a Scutari il 15-1-1896, domiciliato nel 1940 a Parigi, meccanico elettricista.

SILVESTRI Vittorio (*Mario*) di Tito e di Palmieri Marta, nato a Roma il 21-12-1901, autista.

SILVETTI Attilio (*Macerata*) di Alessandro e di Fraschetti Filomena, nato a Ripe S. Silvestro (Macerata), domiciliato nel 1941 a Roma via Facuto n. 8, capo servizio del Governatorato.

SINISCALCHI dott. Vittorio (*Marcello*) di Nicola e di Pellegrini Maria, nato a Venosa (Potenza) il 30-7-1891, domiciliato nel 1942 a Roma via Malaga n. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SMAINE André (*Hortis*) fu Simone e di Pernici Battistina, nata a Tolone il 16-9-1911, domiciliata a Roma via del Tritone n. 142 e poi via dei Gracchi n. 123.

SMAINE Giulia (*Rose de France*) fu Simone e di Pernici Battistina, domiciliata nel 1943 in Firenze in via G. Pascoli n. 1.

SOMENZI Stanislao (*S. Horte*) fu Quintilio e di Ferrari Emma, nato a Marearia il 10-1-1899, domiciliato nel 1927 a Roma via Alberto Maino n. 25, giornalista.

SONCELLI comm. Aldo (*Giore*) fu Giovanni e fu Miglioli Elvira, nato a Vergato il 13-2-1879, domiciliato nel 1929 a Torre S. Maria (Sondrio) e nel 1940 a Milano, tenente colonnello reali carabinieri in congedo, ex podestà di Torre S. Maria.

SORRENTINO Gaetano (*Gasar*) di Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato a Napoli via Carbonari n. 127.

SOSTEGNI Dante fu Pietro e fu Ferri Elvira, nato a Montalto di Castro il 7-8-1887, domiciliato nel 1928 a Montelaterone (Grosseto), rappresentante di commercio.

SPADETTA Armando fu Alfonso e di Finzi Teresa, nato a Castel S. Pietro il 25-9-1897, domiciliato nel 1936 a Milano via Beccaria n. 7, piazzista.

SPINELLI Giuseppe (*Pini*) di G. Battista e di Martini Caterina, nato a Genova l'8-6-1900, domiciliato nel 1942 a Genova via Libertà 9-4, tipografo.

SPINETTI Maria fu Agostino e di Ferrazza Annunziata, nata a Roma l'11-9-1904, domiciliata a Roma via Catone 34.

SPIRO Zilo (*Banuski II*) fu Kazma e fu Xhani Afina, nato a Narta (Valona) il 18-10-1907, di nazionalità albanese, studente.

STARACE Gennaro (*Giuseppe*) di Antonio e di Hermann Elvira, nato a Napoli l'8-3-1893, ingegnere.

STEFANI Arturo Massimiliano fu Raimondo e fu Buonvecchio Amalia, nato a Lavis (Trento) il 15-3-1883, domiciliato a Trieste via Monte Cucco n. 4, giornalista.

STEIMBERG Beatrice (*Miranda*), nata a Milano il 9-4-1899, domiciliata a Milano via Silvio Pellico n. 4.

STEINER Giulio (*Fiume*) di Francesco e di Lupatti Elena, nato a Piera il 31-12-1898, domiciliato a Roma via Vespasiano 69, amministratore delegato « S.A. F.A. ».

STOLKA Vittorio (*Francesco*) fu Michele e di Tanger Teresa, nato a Tomadio il 3-3-1884, domiciliato nel 1931 a Trieste via Aleardi n. 7, commerciante.

TABACCI Bianca (*Bianca Milano*) fu Angelo e fu Tasselli Pasqua, nata a Quistello il 21-1-1901, domiciliata a Milano via Brioschi n. 47 e poi via Valparaiso n. 11.

TADDEI cav. Luigi (*Zenobio*) di Giuseppe e di Regnicoli Elvira, nato a Pescina (Aquila) il 13-7-1887, domiciliato nel 1931 a Roma via Porta Maggiore 144 presso Botti Primo, rappresentante di commercio.

TADONIO Carmelo (*Cartol e Quintilio*) fu Ettore e di Menci Maria, nato a Mercato S. Severino il 23-10-1893, domiciliato a Napoli S. Maria del Pozzo n. 13 e ad Albanona via Roma 119.

TAGLIAFERRI Luigi (*Tegli*) fu Augusto e di Risi Amalia, nato a Roma il 17-6-1891, domiciliato a Roma via Etruria n. 8 e poi via Famagosta n. 8, commerciante.

TAGLIAVACCHE comm. Filippo (*Da Pelo*) fu Carlo e fu Grasso Luigia, nato a Genova il 26-3-1883, domiciliato a Roma, via Boscovich n. 3, generale carabinieri reali a riposo.

TALATIN Antonio (*Lupo*) fu Giovanni e di Seccadenari Teresa, nato a Pola il 27-5-1894, domiciliato a Trieste via Giovanni Pascoli n. 8 e poi via Fabio Severo n. 50, meccanico.

TAMBORINI Angelo fu Angelo e di Brogi Rosalia, nato a Milano il 22-9-1901, domiciliato nel 1938 a Milano.

TAMBORINI Italo (*Elvezio*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Laveno Ponte Stresa (Varese) e a Viganello (Lugano), agente di assicurazioni presso la Società svizzera « Patria ».

TAMBURINI Ernesto (*Marte*) fu Pietro, nato a Castelbolognese il 19-11-1883, domiciliato a Ferrara, industriale.

TANSINI Maria di Giovanni, nata ad Umiano il 21-1-1896, domiciliata nel 1929 in via Magna Grecia n. 30, Roma, impiegata dattilografa.

TANZI Marga (*Kristo*) di Vittorio e fu Giovi Natalina, nata a Firenze il 30-1-1881, domiciliata a Roma via delle Fornaci 52-B, giornalista.

TANZI Massimo di Vittorio e fu Giovi Natalina, nato a Firenze il 14-9-1885, domiciliato nel 1930 a Livorno Scali del Corso n. 1 e nel 1933 a Roma viale Adriatico n. 15, rappresentante di commercio.

TAVOLATO Italo (*Tiberio*) fu Pietro nato a Trieste il 21-2-1889, domiciliato a Roma via IV Fontane 141, gionalista, impiegato alla direzione per il Turismo.

TEMPERA Filippo (*Polidoro*) fu Nicola e fu Sorgi Rita, nato a Campoli (Teramo) il 10-1-1873, domiciliato a Roma via Valadier n. 39, giornalista.

TERENZI Valerio (*509*) fu Cesare e di Angeloni Regina, nato a Frascati nel 1908, domiciliato nel 1938 a Roma via S. Maria in Via.

TERRACINI Vittorio (*Emanuele*) fu Mosè e fu Anton Elisa, nato a Torino il 2-8-1900, domiciliato nel 1937 a Roma, via G. Lanza 146, commerciante.

TESTA Candido (*Argentino*) fu Felice e di Arata Elisa, nato a Ciccagna il 3-10-1900, domiciliato a Genova via Casageris 476, giornalista.

TOFFANINI Augusto (*Gardenia*) fu Francesco e fu Tancheri Amalia, nato a Venezia il 4-6-1877, domiciliato a Roma via Frattina n. 140, pensionato Ministero finanze ed avvocato.

TOMBOLINI Michele, non meglio identificato, domiciliato a Roma nel 1930 al corso Vittorio 208, ex direttore della Società « Teti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TONELLO Gino (*Atanasio*) di Giovanni, domiciliato a Milano via XX Settembre e via Sardegna n. 55, avvocato.

TONINI Dante (*Daniel*) di Vincenzo e di Soi Delia, nato a Roma il 21-1-1901, domiciliato a Roma via S. Nicolò da Tolentino n. 20.

TORRIGIANI Anna Maria fu Plinio e fu Peli Maria, nata a Prato il 7-6-1888, domiciliata nel 1928 a Roma via Margutta n. 61.

TRAINA Egidio (*Ulisse*) di Giovanni e di Bos Lucia, nato a Barces il 23-4-1897, domiciliato nel 1936 a Parigi Avenue des Aurences de Cumez 118, fotografo.

TRIANGI conte Adolfo (*Arduino*) fu Ugo e fu Lener Antonietta, nato a Vienna il 22-3-1895, suddito germanico.

TRIBUNI Corrado (*Adriano*) di Adolfo e di Aloisi Elvira, nato ad Alatri l'8-12-1890, domiciliato a Roma via Esquilino 38.

TROISE Giuseppe (*Volturno*) fu Gabriele, domiciliato a Roma via S. Martino ai Monti 47, operaio tipografo.

TROJANI Virgilio (*Capranica*) fu Giuseppe e fu Petrolini Clelia, nato a Roma il 28-3-1882, ivi domiciliato via Ceresio n. 26, impiegato.

TROMBETTA Raffaele (*Marino*) fu Ugo, nato a Pontelagoscuro il 18-2-1887, domiciliato a Roma via Muzio Attendolo n. 44, commerciante.

TUPI Eleonora Maria (*Cerere*) di Guglielmo, non meglio identificata, domiciliata nel 1937 a Roma via Paisiello n. 15.

TURBIGLIO Giorgia (*Alba*) fu Giorgio e di Tabacchi Luisa, nata a Ferrara il 28-10-1898, domiciliata a Roma via XX Settembre n. 1, commerciante quadri.

TURCHI Francesco (*Franz*) fu Antonio e fu Ludovisi Maddalena, nato a Roma il 21-7-1877, domiciliato nel 1942 a Roma via S. Agnese n. 4, pubblicista.

TURSI Nestore (*Ettore*) di Cesare e di Rossi Carlotta, nato a Cariati il 18-10-1900, domiciliato a Roma via Varese n. 20, medico.

TUZZI Giulio (*Valerio*) fu Ulisse e di Knophel Carolina, nato a Napoli il 21-12-1896, domiciliato a Roma piazza Bologna 1, agente conduttore Compagnia Vagoni Letto.

UBALDI cav. Ugo (*Michele*) fu Abacucco e di Padini Elisa, nato a Piè di Mileto nel 1885, domiciliato a Roma via Chiesa n. 35, pubblicista.

UBIZZI G. Battista (*Arno*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Roma piazza del Gesù n. 47.

URBANI Edda di Giorgio e fu Fiorelli Ottorina, nata a Livorno il 7-7-1908, domiciliata a Livorno piazza Vittorio n. 4, commerciante di immobili.

USMIANI Vincenzo (*Zoni*) di Giuseppe e di Ganza Maria, nato a Zara il 14-5-1894, domiciliato a Roma via Quirino Visconti.

VADALA' Giuseppe (*Bari*) fu Gaetano e fu Giachetti Concetta, nato a Bitonto il 7-12-1896, domiciliato a Roma via Tommaso Grossi n. 95 e viale Giotto n. 6, impiegato.

VAINI march. Carlo (*Germanico*) fu Giovanni e fu Olin Cecilia, nato a Treviso il 18-9-1884, domiciliato a Firenze via XXVIII Ottobre n. 54, commerciante.

VALENTE Attilio (*Bellini e Raoul*) fu Angelo e di Ballarini Angela, nato a Scorsi il 10-3-1899, domiciliato a Padova via Tomaselli 110 e a Roma passeggiata Ripetta n. 11, capitano di lungo corso.

VALENTE Raffaele, non meglio identificato, ex impiegato Sindacato romano fascista (Autori editori.

VANNINI Leopoldo fu Raffaele e fu Marchisio Lucia, nato a Biella il 13-7-1897, domiciliato a Madrid calle Rio Rosas 31, impiegato.

VARI dott. Andrea (*Arrighi Andrea*) di Umberto e fu Giuliano Carolina, nato a Nettuno, domiciliato a Roma piazza Strozzi n. 26, impiegato Banco di Sicilia di Bruxelles.

VENIER Emilia (*Igeria*) fu Michele, domiciliata a Roma via SS. Quattro n. 33 e poi via Torre Argentina n. 13, dattilografa.

VENTURA Francesco (*Grendle*) di Vincenzo e di Angela Leostalla, nato a Corato il 16-3-1900, manovale.

VENTURINO Carlo (*Carini*) di Antonio e di Serra Rosa, nato a S. Michele Veronese il 7-7-1885, domiciliato nel 1939 a Torino corso Racconigi n. 34, pensionato FF. SS.

VENUTI Luigi (*Luigi*) fu Luigi e Neri Media, nato a Cittaducale il 21-6-1906, domiciliato nel 1930 a Roma, via Cairoli 8, commerciante in legname.

VERDE Raffaele (*Velo*) di Antonio, nato a Ponza il 23-1-1910, domiciliato a Roma, via Sicilia n. 24, impiegato presso la Società an. ind. via Francesco Crispi n. 20, Roma.

VERDILE cav. Domenico (*Domenico*) di Domenico, domiciliato a Roma, viale Manzoni, 26, ex commissario di P. S.

VERNACE MANZONE dei conti Rodolfo (*Valfredo*) di Ignazio e di Mistretta Anita, nato a Palermo il 2-1-1894, domiciliato a Palermo, corso Pisani n. 26, maggiore di cavalleria.

VERRI cav. Francesco (*Velo*) fu Giovanni e fu Sbardellati Adele, nato a Mantova l'11-6-1885, ivi domiciliato nel 1938, corso Vittorio Emanuele 41.

VERTICCHIO Giulio (*Orlando*) di N. N. e di Verticchio Antonia, nato a Roma il 13-11-1897, domiciliato a Roma, via Napoli n. 24, impiegato alle PP. TT.

VEZZARI gr. uff. Santorre (*Torre*) fu Vitaliano e di Colonnella Sebastiano, nato a Matelica il 2-2-1890, commissario Compagnia Spagna-Portogallo.

VIALE Mario (*555*) fu Emanuele e di Muschal Ida, nato a Genova il 25-5-1894, domiciliato nel 1941 a Casal Morano (Cremona), detective privato.

VICENTINI Raffaele (*Prospero*) di Luciano e di Paronelli Maria, nato a Udine il 29-11-1902, domiciliato nel 1939 a Venezia, via Dardanelli 45.

VICINI Giulia (*Giulia*) fu Alessandro e di De Vivo Giuseppina, nata al Cairo (Egitto) il 16-8-1894, domiciliata a Milano, via S. Pietro all'Orto n. 17, casalinga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VIDALI Carlo (*Tonino*) di Enrico, domiciliato a Roma, via dei Mille 30, impiegato presso la sede di Parigi della « Metro Goldwin Mayer ».

VILLA Achille (*Gregorio*) di Enea e di Zanardi Romilda, nato a Roma il 27-2-1904, domiciliato nel 1940 a Roma, via A. Gallonio n. 1, funzionario Stato Città Vaticano.

VILLANI Anna Luisa (*Ivi*) fu Dionigi e di Pantano Maria, nata a Cambiano il 30-7-1906, domiciliata a Milano, viale Eritrea, 25, commerciante.

VILLANI Luigi (*Lnzo di Napoli*) fu Diego, nato a Napoli il 21-6-1900, domiciliato a Napoli Bagnoli, via Acate n. 76, operaio pesatore.

VILKAR Stanislao di Francesco, nato a Munenron (Gorizia) il 15-1-1911, studente.

VINCENZONI Adriano (*Enrico, Callino, Manni e Carlo*) fu Lorenzo e fu Palombi Erminio, nato a Roma il 19-4-1874, domiciliato a Roma, via Cavallotti n. 52, commerciante.

VIOLA Ernesto fu Dalmasso, nato a Genova il 22-4-1889, commerciante.

VIRGILLITO Carmelo di Salvatore, nato a Paternò (Catania) il 16-7-1897, domiciliato a Milano, piazza Corvetto 3.

VISMARA Davide, non meglio identificato, domiciliato nel 1929 a Montalcone, Albergo Lombardia e poi a Berlino, Motzstrasse 61.

VITTORINI Nello (*Roberto e Nello*) di Celso e di Sichi Celeste, nato a Pisa il 26-11-1895, domiciliato nel 1940 a Pisa, via S. Lorenzo 15.

VUJOVICH Milo (*Marcel*), ex ministro montenegrino, presidente del Comitato per la difesa del Montenegro.

WAX Enrico di Maurizio, nato a Genova l'1-12-1901, domiciliato ivi in corso Aurelio Saffi n. 5-3, dottore commercialista.

ZACCHIA Stanislao (*2110*) di Luigi, nato a Poli (Roma) il 4-4-1891, domiciliato nel 1930 a Roma, via Palermo n. 37, ex rappresentante di medicinali della Società An. « Limas » di Milano.

ZADUSK Milan (*Gabriele*) di Tommaso e di Uosettig Caterina, nato a Trieste il 3-12-1906, macellaio.

ZAGARELLA Gino (*Rella*) fu Attilio, nato a Villa San Giovanni il 7-12-1907, domiciliato a Milano.

ZAMBONI Assunto (*Ortenzio*) di Mammolo e di Tabarrone Viola, nato a Bologna il 28-2-1906, domiciliato nel 1942, a Milano, via Blanisetti n. 28, medico.

ZANELLA Alfredo (Pitagora), non meglio identificato, nato a Innsbruck l'1-3-1899, domiciliato a Parigi, ingegnere.

ZANNONI Luciano (*Livio*) fu Tullio e di Varicchio Elvira, nato a Venezia il 6-7-1907, domiciliato nel 1931 a Milano in via Sofia n. 19, commerciante.

ZANON Antonietta (*Italia*) di Gino e fu Menghelli Maria, nata a Padova il 13-9-1900, domiciliata nel 1936 a Roma, piazza Buse n. 1.

ZAPPI contessa RECORDATI Clara (*Repi*), non meglio identificata, domiciliata a Milano, Albergo Aosta, piazzale Duca d'Aosta.

ZARONE Carlo (*Poker*), non meglio identificato, domiciliato a Milano, via Visconti n. 11, ispettore del Teatro Trianon.

ZITO Francesco (*Pablo*) di Michele e di De Martinis Amelia, nato a Gioia Sannita il 24-3-1886, domiciliato a Salerno, via Roma n. 98, impiegato.

ZIZZI Gemma (*716*) fu Ferdinando e di Sgueglia Clementina, nata a Napoli il 13-7-1903, domiciliata nel 1928 a Napoli, via Roma, 272.

ZUCCA Eraldo (*Ticino e Ward*) fu Carlo e di Benzio Severina, nato a Brusnengo (Novara) il 21-3-1888, domiciliato nel 1928 a Milano, via Storza n. 47, nel 1931 a Varese, via Luigi Boni n. 83, già segretario della Camera del lavoro italiana a Lugano, pubblicista.

ZUCCARO Nello (*Adolfo*) di Vittorio e di Zuccaro Italia, nato a Padova il 27-9-1900, domiciliato a Firenze, via dei Cenci n. 11, pubblicista.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3100216) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 30 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.
Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1925, n. 1210 . . . . . Pag. 1578

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 533.
Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato . . . . . Pag. 1579

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 534.
Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore. Pag. 1580

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali . . . . Pag. 1580

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.
Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali. Pag. 1581

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 537.
Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale. Pag. 1581

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 538.
Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. Pag. 1582

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 539.
Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media . . . . . Pag. 1584

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 540.
Regolarizzazione di società tacitamente prorogate. Pag. 1586

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 541.
Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti . . . . . Pag. 1586

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori . . . . . Pag. 1587

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Revoca del decreto 14 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli . . . . . Pag. 1587

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona . . . . . Pag. 1588

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga . . . . . Pag. 1588

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano . . . . . Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Approvazione di una clausola speciale presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona. Pag. 1590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Apertura di agenzie di città in Monteverde Vecchio e Trionfale e di sportelli in Anguillara Sabazia, Montecompatri e Castro de' Volsci della Cassa di risparmio di Roma. Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano . . . . . Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.). Pag. 1591

Avviso di rettifica (R. decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490) . . . . . Pag. 1591

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova . . Pag. 1591
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, e nomina del commissario . . . . . Pag. 1591

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag 1592

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professore universitario . . . . . Pag. 1592

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1592
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1592

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano . . . . . Pag. 1592

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine . . Pag. 1592

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 2 LUGLIO 1946:

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424.

(1881)

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.
Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 465, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianità di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purchè assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianità di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.

Agli agenti promossi in base ai precedenti comma sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'allegato *G* annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di grado 6° dei rispettivi gruppi *B* e *C* del personale degli uffici che, in base alla pianta organica, risultino vacanti al 1° gennaio 1944 e successivamente, sono conferiti per due terzi mediante promozioni per merito comparativo e per un terzo per esami di concorso, agli agenti di gruppo *B* e *C*, che alla data di decorrenza della promozione e da quella fissata nel bando di concorso risulteranno rivestiti rispettivamente delle qualifiche di segretario principale ad personam, e di applicato principale ad personam o equiparate di qualsiasi anzianità di grado, nonchè ai segretari principali, applicati principali e qualifiche equiparate.

Ai predetti agenti è richiesta l'anzianità di servizio complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno otto anni alla data fissata nel bando di concorso e di almeno dieci anni alla data di decorrenza della promozione per merito comparativo. Detta anzianità è ridotta, rispettivamente, a sei ed otto anni per i laureati.

Sono soppressi i comma 4, 5, 6, 7 dell'art. 13 sub 60, del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 3.

Sono aboliti gli esami di idoneità previsti dall'annotazione (6) dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, fatta eccezione per le seguenti promozioni:

da applicato capo o qualifiche equiparate ad ispettore di 1ª classe;

da sottocapo a capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe, capo telegrafista di 2ª classe;

da guardasala a guardamerci;

da aiuto macchinista a macchinista di 3ª classe.

Sono altresì aboliti gli esami di concorso per la promozione da deviatore e manovratore a capo squadra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

deviatori e capo squadra manovratori previsti dallo stesso allegato *G*.

Le promozioni alle qualifiche previste nel precedente comma avverranno per merito comparativo previo esame di abilitazione.

Art. 4.

A parziale modificazione dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, le promozioni nel personale tecnico-operaio per il passaggio dal grado 9° all'8° e nel personale di macchina per il passaggio da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe avvengono solo a titolo di « anzianità ai meritevoli » senza limitazione di posti pianta, dopo cinque anni di anzianità nel grado. A tali effetti i posti di pianta stabiliti tanto per i gradi 9° e 8° del personale tecnico-operaio quanto per i capi deposito di 3ª classe e capi deposito di 2ª classe, sono da considerarsi cumulativamente.

Per gli agenti assunti nel grado 11° delle tabelle organiche precedenti all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, con la qualifica di sottocapo tecnico ed in seguito a pubblico concorso per il quale sia stato richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i due anni trascorsi anche in detto grado 11° sono da considerarsi utili agli effetti del computo dei cinque anni di anzianità di grado previsti nel precedente comma per concorrere alla promozione a capo tecnico di 2ª classe.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo decorreranno agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1943.

Art. 5.

Gli agenti di grado 8° gruppo *B* risultati idonei nei concorsi interni a posti di allievo ispettore, banditi con decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485, potranno ottenere, a cominciare dal 1° gennaio 1944, la promozione al grado 6° del personale degli uffici (gruppo *B*) se giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, quando abbiano almeno l'anzianità complessiva nei gradi 8° e 9° stabilita dal 2° comma del precedente art. 2.

Gli agenti di grado 8° del ramo esecutivo risultati idonei nei concorsi indicati nel precedente comma potranno conseguire lo stesso beneficio, domandando il trasferimento nel ramo degli uffici.

Gli agenti di cui al presente articolo non potranno essere promossi al grado di ispettore di 1ª classe prima degli agenti risultati vincitori dei concorsi interni a posti di allievo ispettore banditi con i citati decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 8. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 533.
Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 dicembre 1938, n. 1935 e successive modificazioni, concernente la costituzione del Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, costituito con la legge 15 dicembre 1938, n. 1935, modificata con R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e con la legge 23 maggio 1940, n. 556, è soppresso.

Art. 2.

In sostituzione del Consiglio e del relativo Comitato esecutivo è costituito, sotto la presidenza del direttore generale del Demanio, il Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

Esso è composto, oltre che dal presidente, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, delle Direzioni generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'Industria e delle miniere, dei servizi per il turismo della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario amministrativo della Direzione generale del demanio, tutti di grado non inferiore al sesto.

I componenti il Comitato restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Comitato, senza diritto a voto, i gestori governativi delle Aziende patrimoniali, i rappresentanti delle Società concessionarie, nonchè dei consulenti in materia termale, sanitaria, turistica, mineraria e geologica.

Un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze esplica le funzioni di segretario.

Art. 3.

Sono sottoposti a parere del Comitato:

a) i progetti delle convenzioni per la concessione all'attività privata dell'esercizio delle Aziende patrimoniali e delle relative modificazioni;

b) i progetti per le norme di gestione concernenti le Aziende patrimoniali in gestione governativa;

c) le proposte di revoca, di decadenza, di anticipata risoluzione delle convenzioni di concessione;

d) i programmi generali di opere per l'assetto, per l'utilizzazione e per la valorizzazione dei beni demaniali costituenti i compendi delle Aziende patrimoniali;

e) i progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti di importo superiore a due milioni di lire che rechino incrementi e trasformazioni nella consistenza patrimoniale dei compendi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) le proposte di operazioni finanziarie e patrimoniali interessanti le Aziende;

g) le questioni di carattere generale interessanti le Aziende patrimoniali e la organizzazione delle medesime nel campo sanitario turistico ed economico;

h) gli argomenti e i provvedimenti che potranno essergli deferiti dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, su designazione delle competenti Amministrazioni, ed alla emanazione delle norme per il funzionamento del Comitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 252. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 531.
Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le università o gli istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo *A*, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo *A*, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo competono, altresì, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto dovute, e qualsiasi altra indennità inerente ai gradi su indicati.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo oppure a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'università o dell'istituto superiore entro i limiti da stabilire mediante provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I predetti professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonchè alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati.

Art. 3.

La maggiore spesa che le università e gli istituti d'istruzione superiore dovrebbero sostenere in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è posta a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 309. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici e razziali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il comma 5° dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è sostituito dal seguente:

« I professori riammessi in servizio ai sensi del presente articolo, sono assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti con la tabella *D* annessa al R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altra università o al altro istituto superiore dei titolari della materia relativa ai posti stessi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 302. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.
Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di far luogo alla concessione di contributi straordinari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 300.000.000 (lire trecento milioni) da assegnare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la erogazione di contributi di carattere straordinario alle università, agli istituti superiori ed agli altri istituti scientifici speciali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 303. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 537.
Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono estese all'anno 1946 le disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, riguardanti la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 304. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 538.
Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per i diritti erariali sui cinematografi;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 510, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1159, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decel);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 19 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, contenente modificazioni alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri, altre gare e sulle scommesse;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 20 . . . . . 25 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 20 e non superiori a L. 60 . . . . 30 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 60 . . . . . 40 %

Art. 4. — Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 18 %.

Art. 6. — Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è stabilito nella misura del 6 %.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, per i teatri nei quali esistono palchi, loggie, barcaccie, ecc. di proprietà privata, è dovuto il diritto erariale nella misura del 7,50 %.

Art. 3.

Il diritto erariale per i giuochi o trattenimenti di ogni genere di che all'art. 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, nonchè per gli spettacoli dei circhi equestri e di marionette, è stabilito nella misura del 12 %.

Art. 4.

Sono abrogati:

a) l'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che istituisce una addizionale a favore del Teatro alla Scala di Milano;

b) il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 510, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

c) il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

d) il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscano animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

f) l'art. 13 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale a favore del credito edilizio teatrale (Decet);

g) l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1913, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);

h) gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1913, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

i) gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1913, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1913, n. 669, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

l) l'art. 19 del R. decreto-legge 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

m) il R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Art. 5.

Sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si svolgono spettacoli o trattenimenti di qualsiasi specie, non può essere autorizzato da qualsiasi autorità alcun sopraprezzo o contribuzione speciale neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Art. 6.

In sostituzione dei diritti spettanti agli Enti appresso indicati in base alle disposizioni abrogate coll'art. 4 del presente decreto, sono erogati agli Enti medesimi, per ciascun esercizio finanziario, i seguenti contributi:

a) al Ministero dell'interno, per fini assistenziali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1913, n. 65, abrogato con l'art. 4 del presente decreto, in ragione del 4 % dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici, al netto dell'aggio spettante alla S.I.A.E., e per la somma non eccedente L. 50.000.000;

b) all'Ente nazionale per la protezione degli animali, L. 1.000.000;

c) a favore del Credito edilizio teatrale, per concorso statale nell'ammortamento del mutuo concesso, in virtù del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, L. 560.000.

Art. 7.

A favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti ed istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, è devoluta, per la concessione di contributi, una quota complessiva pari al 12 % dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori editori.

La erogazione del fondo è effettuato in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e dell'attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro.

La Commissione è costituita:

a) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

b) da un rappresentante dei servizi del già Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

c) da un esperto musicale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) da due rappresentanti degli Enti autonomi lirici e delle altre istituzioni musicali e teatrali nominati dalla Presidenza del Consiglio;

e) da un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo e da un rappresentante degli industriali dello spettacolo.

La Commissione nel procedere alle erogazioni del fondo deve tenere presenti, in modo particolare, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. In ogni caso agli Enti suddetti non può essere assegnata una somma inferiore a quella spettante in base alle disposizioni abrogate con l'art. 4 del presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento dei fondi è effettuato in base ai diritti erariali introitati dallo Stato durante l'esercizio 1945-46 sugli spettacoli di qualsiasi genere compreso le scommesse.

Art. 8.

Per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che, in facoltà degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente nazionale assistenza lavoratori, il diritto erariale è commisurato sul prezzo pagato in misura ridotta.

La disposizione del comma precedente si applica agli iscritti che comprovino la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Agli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali è fatto obbligo di rilasciare biglietti di colore e serie differenti dai normali biglietti d'ingresso.

Art. 9.

Per le scommesse nelle gare di tiro a volo, ancorchè il bersaglio non sia costituito da volatile, oltre al diritto erariale sulle scommesse sono dovuti da ciascun tiratore che intende prendere parte alle gare o alle scommesse L. 20 per ogni giornata di tiro e L. 3 per ogni bersaglio contro cui fu sparato.

Art. 10.

Gli articoli 48 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e 12 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta di incasso, l'Intendente di finanza su richiesta del rappresentante della Società italiana autori editori provvede per la chiusura del teatro, cinema o altro locale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Indipendentemente da tale chiusura si applica la pena pecuniaria di L. 300 per ogni biglietto o riscontro, per cui sia mancato il pagamento del diritto erariale, ovvero sia stata constatata la frode od alterazione nella compilazione delle distinte di incasso ».

Art. 11.

L'art. 49 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per qualsiasi infrazione per la quale non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria di L. 300 per ciascun biglietto o riscontro, di cui all'art. 10 secondo comma del presente decreto, è stabilita a carico degli impresari od organizzatori od esercenti la pena pecuniaria di L. 3000.

« La stessa pena si applica per ogni infrazione agli obblighi di cui all'art. 62 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 ».

Art. 12.

Il diritto erariale nella misura del 6 % sull'introito lordo delle scommesse alle corse dei cavalli di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sostituito dall'art. 1 del presente decreto, si applica a datare dal 1° marzo 1946.

La differenza percepita in più deve essere restituita, al netto dell'aggio, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 13.

Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10 % dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse in quanto non siano modificate od incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 311. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 539.

Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale insegnante incaricato o supplente degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovuti al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare.

Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo *A* tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio superiore, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, ad eccezione dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto magistrale, che si considera di ruolo *B*, e dell'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali, che si considerano di ruolo *C*.

Si considerano insegnamenti di ruolo *B* tutte le materie della scuola media, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole e corsi di avviamento professionale, ad eccezione dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia, della dattilografia e del canto nelle scuole tecniche e nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, che si considerano insegnamenti di ruolo *C*.

L'insegnamento della religione, in qualunque ordine di scuola, si considera di ruolo *A*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario, da incaricati o supplenti oltre l'orario complessivo in una o più scuole di venti ore settimanali, e da insegnanti incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze dello Stato o degli altri enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dalla applicazione del precedente art. 1.

Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 20 ore settimanali.

Art. 4.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più istituti o scuole fino al raggiungimento di complessive 20 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiore a 20, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui l'incaricato o supplente compie il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3. Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

Art. 5.

Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

All'insegnante incaricato o supplente, il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato sino al termine della prima sessione di esame, il predetto trattamento economico è dovuto anche durante le vacanze estive.

All'insegnante incaricato o supplente che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al 1° comma del presente articolo quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuto un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni di esame.

Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari ad 1/43° della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonchè 1/43° dell'indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione, ai sensi del precedente art. 1, per coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

Art. 6.

Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 5 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

Art. 7.

All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il preside supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo, sempre che l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

Art. 8.

La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il disposto dei successivi articoli 9 e 10, sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede ed avente la medesima situazione di famiglia.

Art. 9.

La retribuzione e l'indennità di carovita, compresa le quote complementari, del segretario incaricato e dell'aiuto segretario di cui all'art. 11 della legge 1° luglio 1940, n. 899, e all'art. 98, comma 4°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e all'art. 81 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, e dell'aiuto segretario previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1831, sono ragguagliate, rispettivamente, ai tre quarti dello stipendio minimo e dell'indennità di carovita, comprese le quote complementari, spettanti al segretario di ruolo al grado iniziale, residente nella stessa sede ed avente la stessa situazione di famiglia.

Art. 10.

Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 1, 3, 4, 5, 6 considerando il loro orario d'obbligo stabilito in 42 ore settimanali, comprese le ore di preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore non possono superare il terzo delle ore di esercitazioni con gli alunni.

Art. 11.

L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e degli istruttori pratici di ruolo di cui all'art. 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, viene fissato in 7 ore giornaliere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

Al personale insegnante incaricato o supplente, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è attribuito, limitatamente all'anno scolastico 1945-46, un assegno *ad personam* pari alla differenza degli importi dei detti due trattamenti.

Peraltro, nei confronti di coloro ai quali durante le vacanze estive non spetta, ai sensi del precedente art. 5, alcun trattamento economico, l'assegno *ad personam* di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti alla data di pubblicazione del presente decreto e quello mensile spettante in applicazione del decreto medesimo.

Ai fini del raffronto di cui ai precedenti commi non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 13.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 310. — PRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 540.
Regolarizzazione di società tacitamente prorogate.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge dell'imposta del registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 dicembre 1946, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

L'aliquota suddetta è ridotta a L. 0,50 % per quelle società che alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 305. — PRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 541.
Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Ritenuta la necessità urgente di modificare il diritto erariale sui prodotti del mercurio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è modificato come segue:

La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale fino alla immissione in consumo del mercurio metallo, è sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che l'eserciterà a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Regia guardia di finanza.

Le cautele e le modalità per l'esercizio della vigilanza saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il diritto erariale di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è fissato:

a) in L. 500 per ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di kg. 34,500;

b) in L. 13 per ogni chilogrammo di mercurio metallo contenuto nei minerali che vengono estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è modificato come appresso:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a modificare con suoi decreti i diritti erariali come sopra stabiliti in funzione delle variazioni di prezzo sul mercato internazionale, delle possibilità della produzione nazionale e delle esigenze del consumo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è soppressa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 305. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 21 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto Presidenziale 8 settembre 1944, col quale il sig. Vincenzo Baldazzi veniva nominato commissario dell'« Opera nazionale dopolavoro » con poteri di gestione delle sedi secondarie e della sede centrale;

Ritenuto che, a seguito della totale liberazione e restituzione del territorio nazionale all'Amministrazione italiana, è necessario ed urgente unificare le gestioni delle sedi centro-meridionali e di quelle settentrionali, con riguardo alla prevalente attività svolta da queste ultime;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, per il cambiamento di denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in Ente nazionale assistenza lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gioacchino Malavasi, già commissario per l'Alta Italia dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, è nominato commissario straordinario dell'Ente stesso, in sostituzione del sig. Vincenzo Baldazzi.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Ente esercitando tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano agli organi individuali e collegiali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno valide senza la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1946

DE GASPERI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Revoca del decreto 14 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli;

Vista la nota 5 aprile 1946, n. 275/12, dell'Intendenza di finanza di Napoli dalla quale risulta che a seguito di ulteriori indagini è stato accertato che nella suindicata società non esistono interessi di persone di nazionalità tedesca;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 14 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1824)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 715016

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale venne istituito in Ancona un ente autonomo denominato « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'art. 19 del detto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni che, a termine del sopraindicato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'ente sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona è composto dei seguenti tre membri:

1) dott. Stefano Assettati - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Attilio Severini - designato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Ancona;

3) sig. Giangiacomo Paolozzi - designato dal comune di Ancona.

Il loro mandato scadrà il 31 dicembre 1947.

Roma, addì 31 marzo 1946

(1810) *Il Ministro*: GROSCHI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella zona monetaria belga devono essere espresse in franchi belgi.

Per zona monetaria belga deve intendersi il Belgio, il Granducato del Lussemburgo, il Congo belga ed i territori sotto mandato belga del Ruanda Urundi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella zona monetaria belga, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella zona monetaria belga, degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dello Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi belgi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del franco belga fissato di comune accordo fra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banque Nationale de Belgique e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique, sarà effet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuato al cambio ufficiale del franco belga in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona monetaria belga, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi belgi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in franchi belgi e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla zona monetaria belga, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e belga il 18 aprile 1946.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio dell'8 agosto 1945, il sig. De Ferrari Federico è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina suddetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del sig. De Ferrari Federico a commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 5 giugno 1946

(1703) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Approvazione di una clausola speciale presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « Beneficio Orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, per la clausola « Beneficio Orfani » relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 5 giugno 1946

(1657) *Il Ministro*: GROSCHI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Apertura di agenzie di città in Monteverde vecchio e Trionfale e di sportelli in Anguillara Sabazia, Montecompatri e Castro de' Volsci della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire proprie agenzie di città nei quartieri di Monteverde vecchio e Trionfale (via Candia) e proprie dipendenze sulle piazze di Anguillara Sabazia, Montecompatri (Roma) e di Castro de' Volsci (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 giugno 1946

(1806) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Veduti i provvedimenti in data 7 giugno 1945 con i quali il Governo Militare Alleato ha nominato i signori dott. Carlo De Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari, rispettivamente, presidente temporaneo e vice presidente temporaneo della Cassa di risparmio di Bolzano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Carlo de Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano, ente morale con sede in Bolzano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 821, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione;

Visto il R. decreto 17 maggio 1946, n. 813;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è costituito, oltre che dai membri nominati con decreto del 14 novembre 1945 del Ministro per la ricostruzione, dei signori:

sig. Ettore Carafa D'Andria;

avv. Leopoldo Piccardi;

dott. Luigi Ricci - ispettore generale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1823)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 400, concernente « Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - edizione speciale - del 10 giugno 1946, n. 133-6, all'ultimo comma dell'art. 7, la parola « precedente » si intende sostituita da quella « presente ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova relativo alla nomina del dott. rag. Gio Batta Torriglia a commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1852)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1946 si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Mantova in data 6 maggio 1946 relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, ed alla nomina dell'ing. Gilberto Urangia Tazzoli a commissario della Cooperativa stessa.

(1853)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pasquale Geraci Bonanno, vice console onorario di Danimarca a Catania.

(1797)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Bruno Foà alla cattedra di economia politica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1815)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1946 - N. 142

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97,20
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,525
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	99,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 108 T, n. 105, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie A-S, n. 16610, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto Ministeriale in data 16 giugno 1946, l'avv. Giovanni Fronteri è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(1848)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di condurre a termine il concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del suo personale d'ordine, che fu indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1940, e per il quale la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avvenne il 21 maggio 1940.

Pertanto, invita i candidati che già presentarono le domande nel predetto termine, a comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il loro attuale domicilio alla Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, facendo conoscere nel contempo se intendano o meno presentarsi alla prove scritte che avranno luogo a Roma in data da stabilirsi.

(1859)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

INSEDIAMENTO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l'insediamento del Capo provvisorio dello Stato On. Enrico De Nicola al quale l'On. De Gasperi ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dal giorno dell'annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale.

Alla cerimonia di insediamento assistevano il Presidente dell'Assemblea Costituente On. Saragat con i Vice Presidenti Terracini, Micheli, Conti e Pecorari, tutti i Ministri, l'ultimo Presidente della Camera On. Orlando e l'ex Presidente della Consulta Nazionale On. Sforza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RACCELI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi . . . . . Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Gaudenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano). Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera). Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca Brianlea, con sede in Merate, in Olgiate Calco (Como) . . . Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della seiicente repubblica sociale italiana. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma . . . . . Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305. Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara . . . . . Pag. 1570

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino). Pag. 1570

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato . . . . . Pag. 1571

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola . . . . . Pag. 1571

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . . Pag. 1572
Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro . . . . Pag. 1572
Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria. Pag. 1572
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1572
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1572

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 29 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1946, il prezzo di cessione dei sali destinati alle industrie è modificato come segue:

	per quintale
Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 480 a L. 720
Sale macinato per la salagione dei pesci	» » 560 » » 840
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione	» » 480 » » 720
Sale per la pastorizia. . .	» » 400 » » 600
Sale comune per la preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra	da L. 800 a L. 1200
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa . .	» » 480 » » 720
Saluccio	» » 240 » » 360

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 291. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 dicembre 1942, con il quale il sig. Alfredo Nicoletti venne nominato commissario straordinario della Cassa rurale e artigiana di Paludi (Cosenza);
Considerato che l'azienda si era nel frattempo posta in liquidazione volontaria e che il predetto sig. Nicoletti ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Palopoli fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi, con sede in Paludi (Cosenza), ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Alfredo Nicoletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1805)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933, col quale il sig. Mattei Francesco fu Gaetano, venne nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 8 marzo 1946, col quale il nominato sig. Fehr Federigo ha revocato il mandato di rappresentante conferito al sig. Mattei Francesco;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Mattei Francesco fu Gaetano a rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1731) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Nomina del sig. Gaudenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista;

Visto il relativo atto di procura in data 8 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1730) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pellizzoni Tullio di Guglielmo;

Visto il relativo atto di procura in data 3 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pellizzoni Tullio di Guglielmo è nominato rappresentante del sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1732) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Zoppis Vittorio di Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 6 dicembre 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Deputazione di borsa, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zoppis Vittorio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1767) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerro Maggiore ed Arluno (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 giugno 1946

(1772) *Il Ministro*: Corbino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca coooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Salandra (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca Briantea, con sede in Merate, in Olgiate-Calco (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Olgiate-Calco (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di credito in Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di credito di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è soggetto, in applicazione del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nella tornata del 24-27 maggio 1946, con la quale si chiede la convalida

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di numerosi provvedimenti adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale residente in località passate all'Amministrazione italiana fino a tutto il 30 giugno 1945;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali del Banco di Napoli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 24-27 maggio u. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: COMMO

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941 per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle Cooperative o Carovane facchini in provincia di Parma, sono così stabiliti, con decorrenza dal 1° novembre 1945:

occupazione media mensile: giorni 26;
salario medio mensile: L. 2000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945 delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Ancona: Ripe;
Provincia di Apuania: Pontremoli;
Provincia di Benevento: Amorosi;
Provincia di Campobasso: Pozzilli;
Provincia di Caserta: Formicola, Mondragone, Villa Volturno;
Provincia di Catania: Catania, Randazzo;
Provincia di Chieti: Ari, Arielli, Civitaluparella, Poggiofiorito, San Martino sulla Marruccina, Tornareccio;
Provincia di Enna: Troina;
Provincia di Firenze: Capraia e Limite;
Provincia di Frosinone: Acquafondata, Acuto, Arnara, Doville Ernica, Brocco, Campoli Appennino, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Pastena, Picinisco, Piglio, Pofi, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Santopadre, Strangolagalli, Torre Cajetani, Treviglia-no, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;
Provincia di Imperia: Airolé, Badalucco, Camporosso, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Triora, Ventimiglia;
Provincia di La Spezia: Ameglia, Borghetto di Vara, Carrodano, La Spezia, Monterosso al Mare;
Provincia di L'Aquila: Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli;
Provincia di Latina: Lenola, Sperlonga;
Provincia di Livorno: Piombino;
Provincia di Parma: Fidenza;
Provincia di Padova: Battaglia Terme, Padova, Pontelongo, Vigodarzere;
Provincia di Pisa: Castelfranco di Sotto, Chianni, Montopoli in Val d'Arno (per la fraz. S. Romano);
Provincia di Potenza: Corleto Perticara;
Provincia di Ravenna: Conselice;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

Provincia di Roma: Fiano Romano, Labico, San Vito Romano;

Provincia di Salerno: Acerno, Contursi;

Provincia di Savona: Borgio Verezzi, Noli, Osiglia, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano;

Provincia di Siena: Castellina in Chianti, Monticiano, Radda in Chianti, Radicofani;

Provincia di Vicenza: Bolzano Vicentino, Cismon del Grappa, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Valdastico;

Provincia di Viterbo: San Lorenzo Nuovo.

Il comune di Pignataro Maggiore indicato col decreto interministeriale n. 1747 del 16 giugno 1945 come ricadente nella provincia di Frosinone deve invece considerarsi come ricadente nella provincia di Caserta.

Il comune di Striano considerato col decreto interministeriale n. 1611 del 20 febbraio 1946 come ricadente nella provincia di Caserta deve considerarsi invece come ricadente nella provincia di Napoli.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro dei lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Ferrara è determinato come segue:

a) SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Grano al quintale, L. 750; granone al quintale, L. 512; canapuli verdi al quintale, L. 150; canapuli bianchi al quintale, L. 120; uva al quintale, L. 2000; legna dolce al quintale, L. 250; legna forte al quintale, L. 290; latte al litro, L. 10.

Fascine al quintale L. 50 in meno del prezzo della legna.

L'abitazione è calcolata in L. 150 annue per vano.

b) SETTORE DELL'INDUSTRIA

L'abitazione è calcolata in L. 500 per vano, comprensive di acqua, luce e riscaldamento.

c) SETTORE DEL COMMERCIO

Per i lavoratori dipendenti da alberghi ristoranti e mense, il valore del pasto in sostituzione del vitto è stabilito in L. 1500 mensili e il valore dell'alloggio in L. 250 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 16 novembre 1945.

Roma, addì 15 maggio 1946

(1791) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1944, registro n. 5, foglio n. 18, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, numero 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Torino è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino, in data 16 maggio 1946, n. 31299;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 giugno 1946

p. *Il Ministro*: SCATAGO

(1668)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 715016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Scarambone Ugo fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura in data 4 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Scarambone Ugo fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Alino », articoli per fumatori, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano;

Ritenuto che, da ulteriori indagini esperite, le suindicate aziende non risultano più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

2) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

3) decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Alino », articoli per fumatori, con sede in Milano;

4) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

5) decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta l'ordinanza in data 3 novembre 1945 con la quale il commissario della zona di Pola del Governo Militare Alleato ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pola ed ha nominato i signori dott. Vittorio Fonda ed avv. Giovanni Benussi, rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Vittorio Fonda fu Tommaso e avvocato Giovanni Benussi fu Giorgio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pola, ente morale con sede in Pola, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1777)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1946, il dottor ing. Pier Luigi Carloni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(1758)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1946, è stata prorogata fino al 31 luglio 1946 la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

(1828)

Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria

Con decreto Luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1946 al registro n. 6 lavori pubblici, foglio n. 275, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Piave in destra ed in sinistra dalla foce del torrente Ardo, a monte di Belluno, al ponte di S. Felice, nei comuni di Belluno, Sedico, Limana e Trichiana in provincia di Belluno, interessanti i beni indicati nella corografia al 25.000 in data 15 marzo 1943 allegata al decreto stesso.

(1759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

1ª *pubblicazione.* Avviso n. 86.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro 5% 1950 - serie A: n. 4086 di L. 5000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, dom. in Palermo; n. 3877 di L. 10.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3986 di L. 4000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3945 di L. 12.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3973 di L. 10.000 capitale nominale intestato come il precedente; n. 39777 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3875 di L. 7000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo minori, sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, con usufrutto a favore di quest'ultima; n. 3975 di L. 10.000 capitale nominale, intestato e con l'usufrutto come il precedente; n. 39443 di L. 1000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore ecc., come il precedente; n. 3976 di L. 500 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo, minori ecc. come il precedente, senza usufrutto; n. 3871 di L. 9500 capitale nominale, intestato a Romeo Antonina fu Cosimo, minore ecc. come il precedente; n. 3969 di L. 1000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3946 di L. 20.500 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3974 di L. 10.000, intestato come il precedente; n. 3979, intestato come il precedente; con il pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 giugno 1946.

Il direttore generale: CONTI

(1811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1946 - N. 140

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,60
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,275
Redimibile 3,50 % 1934	85,25
Id. 5 % 1936	99,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1946 - N. 141

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,75
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,475
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	99,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SESTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella tariffata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi . . . . . Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Gaudenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano). Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera). Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca Briantea, con sede in Merate, in Olgiate-Calco (Como) . . . Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma . . . . . Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305. Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara . . . . . Pag. 1570

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Laneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino). Pag. 1570

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato . . . . . Pag. 1571

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola . . . . . Pag. 1571

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . . Pag. 1572
Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro . . . . Pag. 1572
Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria. Pag. 1572

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1572
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1572

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1946, il prezzo di cessione dei sali destinati alle industrie è modificato come segue:

	per quintale
Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 480 a L. 720
Sale macinato per la salagione dei pesci	» » 560 » » 840
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione	» » 480 » » 720
Sale per la pastorizia. . .	» » 400 » » 600
Sale comune per la preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra	da L. 800 a L. 1200
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa . .	» » 480 » » 720
Salaccio	» » 240 » » 360

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 291. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 dicembre 1942, con il quale il sig. Alfredo Nicoletti venne nominato commissario straordinario della Cassa rurale e artigiana di Paludi (Cosenza);
Considerato che l'azienda si era nel frattempo posta in liquidazione volontaria e che il predetto sig. Nicoletti ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Palopoli fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi, con sede in Paludi (Cosenza), ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Alfredo Nicoletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1805)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933, col quale il sig. Mattei Francesco fu Gaetano, venne nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 8 marzo 1946, col quale il nominato sig. Fehr Federigo ha revocato il mandato di rappresentante conferito al sig. Mattei Francesco;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Mattei Francesco fu Gaetano a rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1731) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Nomina del sig. Gaudenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista;

Visto il relativo atto di procura in data 8 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1730) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pellizzoni Tullio di Guglielmo;

Visto il relativo atto di procura in data 3 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pellizzoni Tullio di Guglielmo è nominato rappresentante del sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1732) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Zoppis Vittorio di Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 6 dicembre 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Deputazione di borsa, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zoppis Vittorio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1767) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerro Maggiore ed Arluno (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1772) *Il Ministro*: Corbino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28018

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca coooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Salandra (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca Briantea, con sede in Merate, in Olgiate-Calco (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Olgiate-Calco (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di credito in Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di credito di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è soggetto, in applicazione del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nella tornata del 24-27 maggio 1946, con la quale si chiede la convalida

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di numerosi provvedimenti adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale residente in località passate all'Amministrazione italiana fino a tutto il 30 giugno 1945;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali del Banco di Napoli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 24-27 maggio u. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941 per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle Cooperative o Carovane facchini in provincia di Parma, sono così stabiliti, con decorrenza dal 1° novembre 1945:

occupazione media mensile: giorni 26;
salario medio mensile: L. 2000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945 delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Ancona: Ripe;
Provincia di Apuania: Pontremoli;
Provincia di Benevento: Amorosi;
Provincia di Campobasso: Pozzilli;
Provincia di Caserta: Formicola, Mondragone, Villa Volturno;
Provincia di Catania: Catania, Randazzo;
Provincia di Chieti: Ari, Arielli, Civitalupparella, Poggiofiorito, San Martino sulla Marrucina, Tornareccio;
Provincia di Enna: Troina;
Provincia di Firenze: Caprain e Limite;
Provincia di Frosinone: Acquafondata, Acuto, Arnara, Doville Ernica, Brocco, Campoli Appennino, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Merolo, Pastena, Picinisco, Piglio, Poli, Pigmataro Interamna, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Santopadre, Strangolagalli, Torre Cajetani, Treviglinano, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;
Provincia di Imperia: Airole, Badalucco, Camporosso, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Triora, Ventimiglia;
Provincia di La Spezia: Ameglia, Borghetto di Vara, Carrodano, La Spezia, Monterosso al Mare;
Provincia di L'Aquila: Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli;
Provincia di Latina: Lenola, Sperlonga;
Provincia di Livorno: Piombino;
Provincia di Parma: Fidenza;
Provincia di Padova: Battaglia Terme, Padova, Pontelongo, Vigodarzere;
Provincia di Pisa: Castelfranco di Sotto, Chianni, Montopoli in Val d'Arno (per la fraz. S. Romano);
Provincia di Potenza: Corleto Perticara;
Provincia di Ravenna: Conselice;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Provincia di Roma: Fiano Romano, Labico, San Vito Romano;

Provincia di Salerno: Acerno, Contursi;

Provincia di Savona: Borgio Verezzi, Noli, Osiglia, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano;

Provincia di Siena: Castellina in Chianti, Monticiano, Radda in Chianti, Radicofani;

Provincia di Vicenza: Bolzano Vicentino, Cismon del Grappa, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Valdastico;

Provincia di Viterbo: San Lorenzo Nuovo.

Il comune di Pignataro Maggiore indicato col decreto interministeriale n. 1747 del 16 giugno 1945 come ricadente nella provincia di Frosinone deve invece considerarsi come ricadente nella provincia di Caserta.

Il comune di Striano considerato col decreto interministeriale n. 1614 del 20 febbraio 1946 come ricadente nella provincia di Caserta deve considerarsi invece come ricadente nella provincia di Napoli.

Roma, addì 11 maggio 1946

Il Ministro dei lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Ferrara è determinato come segue:

a) SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Grano al quintale, L. 750; granone al quintale, L. 512; canapuli verdi al quintale, L. 150; canapuli bianchi al quintale, L. 120; uva al quintale, L. 2000; legna dolce al quintale, L. 250; legna forte al quintale, L. 290; latte al litro, L. 10.

Fascine al quintale L. 50 in meno del prezzo della legna.

L'abitazione è calcolata in L. 150 annue per vano.

b) SETTORE DELL'INDUSTRIA

L'abitazione è calcolata in L. 500 per vano, comprensive di acqua, luce e riscaldamento.

c) SETTORE DEL COMMERCIO

Per i lavoratori dipendenti da alberghi ristoranti e mense, il valore del pasto in sostituzione del vitto è stabilito in L. 1500 mensili e il valore dell'alloggio in L. 250 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 16 novembre 1945.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1944, registro n. 5, foglio n. 18, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, numero 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Torino è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino, in data 16 maggio 1946, n. 31209;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 giugno 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(1668)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Scarambone Ugo fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura in data 4 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Scarambone Ugo fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Alino », articoli per fumatori, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano;

Rilevato che, da ulteriori indagini esperite, le suindicate aziende non risultano più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

2) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

3) decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Alino », articoli per fumatori, con sede in Milano;

4) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

5) decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 8 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta l'ordinanza in data 3 novembre 1945 con la quale il commissario della zona di Pola del Governo Militare Alleato ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pola ed ha nominato i signori dott. Vittorio Fonda ed avv. Giovanni Benussi, rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Vittorio Fonda fu Tommaso e avvocato Giovanni Benussi fu Giorgio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pola, ente morale con sede in Pola, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1777)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1946, il dottor ing. Pier Luigi Carloni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(1758)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1946, è stata prorogata fino al 31 luglio 1946 la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

(1828)

Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria

Con decreto Luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1946 al registro n. 6 lavori pubblici, foglio n. 275, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Piave in destra ed in sinistra dalla foce del torrente Ardo, a monte di Belluno, al ponte di S. Felice, nei comuni di Belluno, Sedico, Limana e Trichiana in provincia di Belluno, interessanti i beni indicati nella corografia al 25.000 in data 15 marzo 1943 allegata al decreto stesso.

(1759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

1ª *pubblicazione.* Avviso n. 86.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro 5% 1949 - serie A: n. 4096 di L. 5000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, dom. in Palermo; n. 3877 di L. 10.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3936 di L. 4000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3945 di L. 12.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3953 di L. 10.000 capitale nominale intestato come il precedente; n. 39777 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3875 di L. 7000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo minori, sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, con usufrutto a favore di quest'ultima; n. 3975 di L. 10.000 capitale nominale, intestato e con l'usufrutto come il precedente; n. 39444 di L. 1000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore ecc., come il precedente; n. 3976 di L. 500 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo, minori ecc. come il precedente, senza usufrutto; n. 3874 di L. 3000 capitale nominale, intestato a Romeo Antonina fu Cosimo, minore ecc. come il precedente; n. 3969 di L. 1000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3946 di L. 20.500 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3974 di L. 10.000, intestato come il precedente; n. 3979, intestato come il precedente; con il pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 giugno 1946.

Il direttore generale: CONTI

(1811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1946 - N. 140

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,60
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,275
Redimibile 3,50 % 1934	85,25
Id. 5 % 1936	99,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1946 - N. 141

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,75
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,475
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	99 30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

GABINETTO

Num. 21 Cat. _____

DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo
213-	Colombo - Eugenio								
214-	Domenichelli Gustavino						6554		
215	Vanderelli Carlo								
216-	Rieg.. Renato								
217-	Piermattei Armando								
218-	Mottaretti Raffaele						1951		
219-	Castellinghe - Armando								
220-	Randaffo - Salvatore								
221-	Piermattei - Aldo							6-514	
222-	Lupparelli Irma								
							8193		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo
213-	Colombo - Eugenio								
214-	Domenichelli Gualtiero						66542		
215	Vanderelli Carlo								
216-	Ricci - Renato								
217-	Pierantoni Armando								
21f-	Mollaretti Libero						~~1951~~		
219-	Castellinghe - Armando								
220-	Randaccio - Salvatore								
221-	Piermattei - Aldo								
222.	Lupparelli Irma								